

DIMOSTRAZIONE

DEL D R I T T O ,

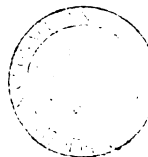
Che s' appartiene a' Magistrati del
Principe

DI RICONOSCERE

I RR. PP. di S. Martino nel giudizio ,
contr' essi promosso , per parte del
Regio Spedale di Santa Spina
Corona , congiuntamente
col Regio Fisco

DI FRANCESCO MASTELLONI

AVVOCATO NAPOLETANO.



In Napoli a di XXVII. Gennajo MDCCXXX.

725989

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY



STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

STANDARD LIBRARY

ALL' ECCELLENTISSIMO SIGNORE
LUIGI TOMMASO
CONTE D'HARRACCH

Vice-Re, e Capitan Generale nel Regno di Napoli.



FU, sin dal bel principio, reputata da tutti gli Uomini savi provvida, e necessaria la elezione di Sua Maestà Cesarea, e Cattolica, di destinare Vostra Eccellenza per Vice-Re, e Capitan Generale di questo Regno, non meno a riguardo degli altissimi meriti vostri, che per lo bisogno di un giusto regolamento dello stato di questo

a 2

Re-

Regno già turbato , e sconvolto , in cui vedeasi una somma licenza , ed inaudita libertà negli Uomini di mal talento , mossi per leggieri motivi , e passioni , a commetter tuttodi esecrandi omicidi , rapine , e somiglianti delitti : di modo che in luogo della sicurezza , e tranquillità , vi regnavano dissensioni , odi , e sospetti ; nè la vigilanza de' Ministri poteva abbastanza dar rimedio a sì gravissimi mali , per cui non mancavano degli asili , e luoghi immuni per loro maggior difesa , e scampo : e , quel che è peggio , la Regal giurisdizione trovavasi quasi usurpata , e vilipesa per la soverchieria , dominazione , ed avarizia de' Cherici . Nel quale stato turbato , piacque alla benignità di Sua Maestà Cesarea , e Cattolica , la quale ad altro non attende , che alla salute , alla pace , e sicurezza de' suoi popoli , commettere all' Eccellenza Vostra questo ampissimo governo , per dar fine a tanti disagi , e danni , sull' esperienza della vostra somma probità , consiglio , e suprem' arte di governare : colle quali rare virtù , non meno nel suo presente governo , che in quello dell' Imperadore Leopoldo , e sotto l' Imperadore Giuseppe , avete acquistato chiarissimi meriti appresso l' Augustissi-

stiffimo Padrone per tante sublimi cariche effercitate , e per tanti onorati posti , e impieghi sostenuti gloriosamente , e con applauso universale di tutti . E in vero chi giammai può negare , che l' Eccellenza Vostra non abbia dato il dovuto riparo alla mancanza dell' Annona , in cui ritrovavasi questo Regno , per la sterilità di due , anzi di più anni addietro , affatto sprovvisto di Vettovaglie , con farle trasportare , a nostro utile , e giovamento , sin da' Paesi stranieri . E , quel che è di non minor considerazione , badando alla sicurezza della società , e vita civile , rinnovaste l' osservanza delle leggi , e 'l rigore della giustizia , colla quale avete sbanditi gli omicidi , e i ladronecci , e moderata quella vaga licenza , e sfrenata libertà popolare , per cui niuno si vedea libero dagli altrui torti , ed ingiurie . Nè debbo tralasciare sotto ingrato silenzio ascosa la sollecitudine , e vigilanza , colla quale avete rimesse le prerogative , e i dritti Regj , formando una Giunta di savi , e dotti Ministri , per regolarla colla cura , e provvidenza possibile . Ma dopo sì chiari vanti , ed illustri pregi , onde andate cotanto vagamente adornate , par , che sia stata , per divin volere , riserbata

ta all' Eccellenza Vostra la gloria di veder
posta in piede, per pubblico bene, ed utilità,
la fondazione dello Spedale, lasciato dalla Re-
gina Giovanna I. all' amministrazione de' PP.
della Certosa di S. Martino, da' quali è stata
per tanti secoli trascurata, non senza notabil-
danno di questo pubblico: poichè qual bene-
dizione, quali ringraziamenti, e voti pubblici,
per la vostra salute, e maggior prosperità, non
riceverete da tutti gli ordini di persone della
nostra città per sì bell' opera, che ora sperasi
veder ristabilita, a beneficio de' Poveri, sotto
il vostro felicissimo governo? Questa, a parer
di tutti, è una delle più ragguardevoli prove
della vostra giustizia, costanza, e fermezza,
e per cui di gran lunga sopravvanzate gli al-
tri vostri predecessori, i quali poco sollecita-
mente pensarono a restituirla; benchè ne aves-
sero avute le istanze, e richieste pubbliche,
e chiaramente conoscessero il bisogno, che
ne avea questo comune, siccome ho procura-
to spiegare in questa mia mal tessuta scrit-
tura, dinanzi agli occhi purgatissimi dell' Ec-
cellenza Vostra, nella quale, oltre l' avere espo-
sto, essere uno Juspatronato Regio, ho mostrato
altresì, coll' esempio degli antichi Re di Fran-
cia,

cia, colle ordinazioni di tanti Concili, e colle fondazioni de' più celebri Spedali, esser questi sempre mai reputati, e considerati sotto la protezione Regia, e sotto il riparo, autorità, e difesa de' Principi. Provvedimento assai necessario, acciò lungamente si fossero conservati, e non mai si dismettessero per dappocaggine, ed avarizia de' Monaci, e de' Chierici, a' quali, per lo più, tale amministrazione era commessa: non mancando degli antichi, e moderni esempi d' esserne essi spesse fiate rimossi, e in luogo loro, per ordinanza de' Re, e de' sommi Personaggi, succedere i laici al regolamento, e cura de' suddetti Spedali. Sperano dunque tutta questa illustre Città, e Regno dalla giustizia vostra, non esser defraudati di questo pubblico beneficio, con cui la piissima Regina Giovanna volle onorarli, per mezzo di una sì lodevole, ed utile disposizione; siccome io sicuramente mi persuado, che voglia ancora degnarsi l'Eccellenza vostra di accogliere, con lieta fronte, questa mia rozza scrittura, che ora le presento, e nel tempo istesso darmi la sorte di potere, in qualche guisa, dimostrare i segni del mio verace, ed umilissimo ossequio, ed osservanza verso le divine, e rare qualità del vostro am-

pissi-

pissimo Personaggio , per adempiere in parte alle infinite obbligazioni , che conservo alla vostra benignità , e grandezza , colla quale mi avete collocato sotto la vostra validissima protezione: onde mi posso gloriare , con tutta sincerità , di essere , e viver sempre mai

Di V. Ecc.

Omiliss. ed Ossequiosiss. Servidore
Francesco Mastelloni .



J. M. J.



N EGLI animi della gente più culta, e più-ver-
 sata nel buon dritto legale, e nelle storie
 ecclesiastiche, non degna idea si è conce-
 puta della condotta de' RR. PP. di S. Mar-
 tino, che, perchè si veggono scoverti del
 mal fare, e la giusta emenda da' nostri
 magistrati paventano, per isfuggirne il
 rigore; ed eternarne il giudizio, abbiano
 opposta la eccezion declinatoria, come se i tribunali
 del Principe non avessero giurisdizione alcuna contro a
 quella detestabile usurpazione da' medesimi fatta, in-
 propri usi convertendo le ampie rendite, che dalla Re-
 gina Giovanna Prima all' Ospedale lasciate furono.
 Maggior maraviglia, e stupore ha lor cagionato, confi-
 derando la franchezza, colla quale si è stabilita l' addi-
 tata massima dell' esenzione, prescrivendola fondata per
 legge divina, quando mal si adattano questi termini allo
 stato della nostra causa: e se pure adattabili fossero, non
 vi è cosa più dubbia nella storia ecclesiastica, che questa, e
 l'opi-

A

l'opinion contraria riceve il fondamento dalla dottrina de' Santi PP. e da altri molti fonti, che ne additano con molta chiarezza l'opposito.

Anzi agli altri tutti orrore, e scandolo grandissimo ha recato il sentirsi, che con aperta resistenza di ragione mormorando vadano per le piazze contra il venerando zelo del Signor' Avvocato Fiscale di Ferrante, per avere assunta impresa così gloriosa, e di tanta utilità al popol tutto. Quindi coll'esempio di *Domizio Afro*, da *Erasmo* riferito (a), troppo duro lor sembra, che i RR. PP. tanto beneficiati da' Principi secolari, continuar pretendendo il possedimento di que' beni, che la Regina Giovanna I. lasciar volle per sostegno dell'Ospedale, voglian presentemente fuggire il giudizio, e la determinazione del Principe beneficante, e declinare da' suoi tribunali: *Amasne*, disse *Domizio*, *quod te in foro meo non videam?*

Non dovrebbero certamente i RR. PP. opporsi tanto; e con grato ciglio, anzi che nò, attender dovrebbero la determinazione su questo punto de' Regj tribunali: giacchè conviene una volta, e dopo il corso di lunghi secoli, non più in voluttuosi usi spendere quel danajo, che a così bella, e pia opera fu destinato. Imperocchè indubitato è, per fatto, che avendo la Regina Giovanna Prima innanzi all'anno 1374. fondato in questa città, nella piazza volgarmente nomata *delle Corregge*, un' Ospedale, sotto il titolo di *Santa Spina Corona*, e dotato d' un feudo, situato, e posto tra le pertinenze di Aversa ne' casali di Mairani, e Tribunate; di due Starze feudali, vicino S. Lorenzo di detta città; di un' Ospizio, o sia Casamento con Molini, e Terre feudali; e delle Ville di Friano, e Castelluccio co' suoi Vassalli; volle col privilegio del detto anno 1374. che i detti beni, che prima tenevansi immediatamente, & in capi-

te,

(a) lib. 7. apaph.

3.

re, dalla Regia Corte in feudo, e a feudali servizi soggetti, per maggior vantaggio dell' opera di dett' Ospedale, reputati fossero franchi, ed immuni da ogni peso, adoa, e qualunque altro servizio, come anche liberi, ed esenti dalla natura stessa feudale, in quanto però alla sua Real Corte eran tenuti: poichè nel resto piacque alla Regina ordinare, che obbligati detti feudi restassero in beneficio di dett' Ospedale, e Chiesa, per tutto quello, che i predetti beni alla sua Reginal Corte fossero obbligati; ben'anche col detto privilegio ordinò, che i Vassalli di detti Feudi, all'Ospedale donati, esenti, ed immuni fossero da collette, funzioni fiscali, pesi ordinari, ed straordinari della Regia Corte; e che l'Ospedal riferito con tutti, e qualsivogliano suoi beni, perpetua, ed intera libertà, ed esenzione avesse a godere da ogni pagamento, diritto di dogane, fondachi, e piazze, per quei frutti, che nascesser da' detti beni, e che per servizio, ed uso di quello in Napoli s'immettessero. E finalmente, agevol parve alla Regina l'ordinare, che i fittuari, inquilini, rendenti, ed altri deputati al servizio del medesimo, da' servizi personali, esenti, ed immuni si considerassero; e che nelle di lor cause civili, e criminali, non da altro giudice, che dalla G. C. della Vicaria riconosciuti venissero.

Queste furon le prerogative, i privilegi, e le immunità, che la Regina volle aggiugnere alla prima grazia, e concessione, per più vantaggio dell' opera dell' Ospedale. Anzi essendole tanto a cuore la perpetua durata della medesima, non sol volle con maestose, ed imperanti parole così prescriverla; ma dubbiosa di sinistro evento, scorgendo forse, che nella sua età la buona disciplina degli ecclesiastici troppo dal suo bel sentiero si era dipartita, stimò prescegliere alla fedel guida, ed amministrazione di opera, così a Dio cara, ed accetta, il più osservante,

4
ed esemplar' ordine di Monaci , che in quel tempo fiorisse. Questi furono i RR. PP. di S. Martino, celebri per la santità, e pel venerando costume, i quali a somiglianza degli antichi Monisteri fabbricati nelle più inculte, ed alpestri contrade dell' Egitto , e della Soria , al dir di S. Attanagio (a), e di S. Giovan-Grisostomo (b) in quelle parole: *Quid Monachi habitantes montium cacumina* ; ed altrove: *ad montium vertices ascende, considera illic morantes Monachos* : vollero anch' essi prescegliersi la solitudine del monte di S. Erasmo per adatto luogo delle di loro orazioni , con istituto di non esser del mondo , ma interamente di Dio.

Inoltre volle la Regina all'opera vari altri pesi ingiugnere, de' quali fa fede l' asserta Bolla di Papa S. Pio , dalle parti per consiglio de' savi fatta negli atti presentare , dalla quale apparisce , che dodici poveri infermi di continuo partecipar dovessero di tal' opera ; oltre a questi , due Nobili , o Civili che fossero ; un' Ospedaliere ; dodici Sacerdoti per la Chiesa ; venti Ministri , o sien servienti ; a' quali il vitto , e l'alloggio si desse in comune , per maggior decoro del luogo , e miglior guida , ed assistenza degl' infermi. Raccomandò grandemente al Padre Priore *pro tempore* de' RR. PP. di S. Martino l'amministrazion fedele di tal sua volontà , incaricando alla di lui coscienza così la perpetua durata di tale Ospedale, come il non commettersi fraude veruna nella disposizione delle rendite in iscapito dell'opera. Precettò parimente la Regina il riparo delle vecchie fabbriche , e la costruzione delle nuove, per più decoro di detto Ospedale: e di più ordinò, che sopravvanzando a tali annuali spese qualche somma in ogni anno, quella si disponesse per carità a' poveri , e alle volte in compera di altri poderi ,
per

(a) *in vita S. Anton.*

(b) *homil. 77. in Joann. & ad Antiochen. orat. 6.*

per ampliare la facoltà del riferito Ospedale, e Chiesa, ed il numero degli infermi, siccome meglio stimato avesse il Padre Priore. E finalmente la Regina vietò, che l'Arcivescovo, o altra persona ecclesiastica esercitar potesse giurisdizione alcuna in dett Ospedale, e con le persone al servizio del medesimo destinate, volendo, che superiore, ed amministratore del medesimo fosse il Priore di detti RR. PP.

Abbiam tradizione dall' accuratissimo istorico *Giovan Summonte* (a), che quest' Ospedale, dalla Regina fondato, e dotato, suo bel principio avuto avesse; e che poi, dove gl'infermi curavansi, ed altre pie, e sante opere ad onor di Dio si facevano, succeduto fosse il Magazzino, da' RR. PP. fatto ivi costruire, per mercatantar vini, ed esercitarsi in altre negoziazioni, cotanto, come ognun sa, da' sacri Canoni biasimate. Di che avutasi notizia nell' anno 1563. dalla Reverenda Nunziatura, fu fatta contra i RR. PP. risulta, che dimostrato avessero il titolo della incorporazione, da' medesimi fatta in beneficio del Monistero di S. Martino, di quelli corpi, dalla Regina all' Ospedale donati; e che nel tempo stesso così in osservanza poneessero la volontà di quella, com' anche prontamente restituissero i frutti, da detti beni pervenuti, quali furono allora liquidati in duc. 5000. l' anno, che uniti ascendevano a ducati cencinquantamila.

Crederà taluno, che grande in quei tempi avesse dovuto essere l' agitazione de' RR. PP. per una piena di questa sorte; ma s' inganna certamente, s' inganna: poichè avvocatasi la causa in Roma, ne' tempi di Papa Pio IV. sotto alcune condizioni, di cui non si ha memoria, e col pronto pagamento, che si fece di scudi diecimila alla Camera Appostolica, furono i RR. PP. per l' indebito esatto liberati, ed assoluti.

In

(a) *lib. 4. fol. 620.*

In tanto colmi di mala fede , dubitando di poter' essere in altro tempo dalla Corte di Roma bersagliati , (giacchè de' magistrati secolari , sia per arte , o per fato avverso di questa città , poco temevano) intraprender vollero nuovo sistema al negozio . Esposero con sommo maneggio , ed artificio al Papa S. Pio la transazione , fatta col Pontefice predecessore , ma celarono le condizioni , colle quali fu prescritta : ben' anche esposero una falsità , che l'Ospedale si era dismesso da cento anni , quando non guari si era costato in Nunziatura , che da soli trent'anni si era quello soppresso ; e perciò si era liquidata l'usurpazione in ducati cencinquantamila , a ragione di ducati 5000. l' anno : e finalmente esposero varie altre ciance , sopra la distribuzione delle carità , che facevano alla porta di S. Martino , celando , che le carità a' poveri erano state da detta Regina ben' anche istituite , ed ordinate ; onde ottennero quella commutazione di opera , sopra della quale così ampi edifizii , e cotanto detestabile soppressione dell' Ospedale , pensano vanamente fondare , e difendere .

E' d'avvertirsi per fatto , che nell'anno 1430. il Priore , e Convento di S. Martino ebbero ricorso dalla Regina Giovanna II. , sponendo essere Rettori , e Governadori della Chiesa , ed Ospedale eretto dalla Regina Giovanna I. sotto il titolo di *Santa Spina Corona* , e che il medesimo , in virtù di Real Privilegio di detta Regina , varie immunità , ed esenzioni godeva ; indi soggiunsero , che , comechè con gran sollecitudine si affaticavano per lo servizio di dett' Ospedale , ed oravano continuamente a Dio per l'anima di detta Fondatrice ; perciò la supplicavano , che si degnasse concedere le stesse immunità , prerogative , ed esenzioni , che i feudi dell' Ospedale godevano , agli altri feudi , ch' eran propi del detto Monistero di S. Martino . Sopra qual supplica si compiacque

piacque la Regina benignamente acconsentire, il perchè ordinò con suo spezial privilegio, che così a' vassalli di detta Chiesa, ed Ospedale, come a' vassalli di detto Monistero di S. Martino, ampia immunità s'intendesse accordata. Quindi è, che da quel tempo in poi, comparendo i RR. PP. nel tribunal della Camera, han sempre confuso i termini di Monaci, e Chiesa, Ospedale, e Monistero di S. Martino, donde è nato, che (matura riflessione non facendosi giammai al privilegio della Regina Giovanna II., e quello della Regina Giovanna I. non presentandosi) l'artificio de' RR. PP. dal favore assistito de' subalterni di detto Tribunale non si sia mai potuto scovrire. Così leggiamo da provvisioni spedite dalla Regia Camera a 21. Agosto 1614., che comparvero il Priore, e Monaci di S. Martino, e della Chiesa, ed Ospedale di Santa Spina Corona, enunciando i privilegi concessi per le Serenissime Regine Giovanna I. e II., e confermati per altri Serenissimi Re, in virtù de' quali si ordinava, che i loro vassalli, e rendenti, franchi, ed immuni fossero da qualsivoglia pagamento. E nella dispositiva di dette provvisioni si dice: Riconosciuto il privilegio concesso a detto Monistero, Chiesa, ed Ospedale dalla Regina Giovanna II., e le conferme del medesimo dal Re Alfonso I., e dal Gran Capitano; fu ordinato, che a rendenti, e vassalli di S. Martino, Chiesa, ed Ospedale, giusta la lor serie, continenza, e tenore, i privilegi si fossero osservati (a). Lo stesso artificio usarono a 14. Aprile dell'anno 1628. nel qual tempo novellamente in Camera comparvero, chiedendo alcuni ordini per l'osservanza di detta immunità (b). Così parimente fecero a 9. Agosto

(a) fol. 21. ad 33. *Acta pro Venerabili Monasterio S. Martini cum Regio Fisco.*

(b) fol. 33. ad 45.

sto dell' anno 1644. (a); ed anche allorchè alcuni vassalli de' feudi, dalla Regina all' Ospedale donati, andati essendo ad abitare nel Casale di Parete, e colà numerati nel 1545. 1562. e 1595. essendo poi ritornati ad abitare in detti feudi, chiesero in virtù di detti privilegi, che detti vassalli fossero dedotti dal luogo, ove erano stati numerati; e così gli riuscì ottenere ben tre volte (b), senza ch'è mai scoperto si fosse l'artificio di chi fosse l'interesse, e qual parte potesse avervi in tal domanda il Monistero di S. Martino, che ne produceva l'istanza; quando trattavasi di cosa, che l'Ospedale ne avea ottenuti i privilegi; e l'osservanza de' medesimi, e non altro, si chiedeva.

Parimente giova l'avvertire, che circa l'anno 1650. il Real Monistero di S. Martino venne novellamente in giudicio nel tribunale della Camera a trattare di varie cose sopra l'immunità di quei feudi, dalla Regina Giovanna all' Ospedale donati, deducendo possederli, non già in vigore della bolla di Papa S. Pio, ma in vigore di concessioni dell'enunciate Regine Giovanna Prima, e Seconda in beneficio del Monistero, confermate dal Re Alfonso, dal Gran Capitano, e dalla felice memoria dell'Imperador Carlo Quinto. Ebbe ardire di presentar questi privilegi il Monistero, quando tutt'altro da essi si legge, che ciò, per lo qual fine presentati furono (c).

Per ultimo giova considerare, che a 10. Aprile dell' anno 1677. essendo stati convenuti i R.R. PP. dal Regio Fisco a render conto, come esercitassero la giurisdizione bassa ne' sopradetti feudi; non compresa nelle concessioni, che aveano; non già opposero declinatoria, ma alcune
altre

(a) fol. 123.

(b) fol. 33. ad 45. & fol. 315.

(c) fol. 245. & 315. proc. intitol. Atti per lo Real Monistero di S. Martino.

altre vane ragioni, per le quali credevano poter' escludere la pretension fiscale: in fine stimarono transigersi nella somma di ducati 500. siccome si ravvisa nell' istanza, a tal' effetto presentata (a), e dalla partita di banco, in cui descrivono l' identità di detti feudi, conceduti dalla Regina Giovanna Prima all' Ospedale, e da essi posseduti.

Questa è la vera, e fedel serie de' fatti, che concorrono nella presente causa, su della quale scriver dovendo, nostra idea non è di partirci punto da ciò, che puramente alla medesima si appartenga: poichè se niente vagar volessimo sopra cose, che allo stato della quistione non conferiscono, d'incremento, e tedio potremmo essere accagionati. Il perchè lasciando in disparte quello, che da' contraddittori per proprio vantaggio si è voluto lungamente allegare, non per difesa della causa, ma per adulare i RR. PP., cercheremo per quei veri principj la controversia indagare, per li quali chiarezza, e non confusione sia per addursi a' Supremi Senatori, che dovranno deciderla.

Dimostreremo adunque vana, e capricciosa l' impresa de' RR. PP. di volersi sottrarre dalla giurisdizione de' magistrati secolari; scandalosa la repugnanza de' medesimi di restituire quelle immense somme, che finora contra il dritto delle umane, e divine leggi usurpate si hanno; e detestabile la mal fondata loro idea di non voler riporre l'opera dell'Ospedale, dalla Regina Giovanna Prima prescritta.

Ed acciocchè agevolmente a capo del nostro desiderio pervenir possiamo, in cinque Capi divideremo la presente Scrittura.

Nel primo Capo esamineremo l' assunto, che la esenzione ecclesiastica non sia *de jure divino*, ma *humano*; e che possa

B

il Prin-

(a) fol. 29. ad 31. proc. curr.

il Principe sopra de' Cherici, per effetto di quella podestà, che Maggiore appellasi, suo dritto usare, quando giusta, e necessaria causa lo prescriva.

Nel secondo indagheremo la natura de' beni delle Chiese; e che possa talvolta il magistrato secolare, indipendentemente dal giudice ecclesiastico, sopra de' medesimi sua giurisdizione esercitare.

Nel terzo manifesteremo, che considerata la natura de' beni donati all'Ospedale, e gli effetti di detta donazione, vie più possa il Principe suo dritto usare contra' RR. PP. nel presente giudizio.

Nel quarto farem chiaro, che per ogni via, che la Bolla di Papa S. Pio si voglia considerare, niun giovamento da quella i RR. PP. possano ricavare.

E nel quinto disinganneremo gli Avversari dal pregiudizio, nel quale vivono, che il corso lunghissimo di anni faccia presumere l'*Exequatur*, o che coonestar possa la dannevole usurpazione de' RR. PP. in propri usi spendendo le rendite dell'Ospedale. Il perchè lor si dovrà inevitabilmente togliere l'amministrazione in appresso di detta opera, e fare il sequestro non solo sopra i detti beni, dalla Regina all'Ospedale donati, ma generalmente sopra tutti i beni temporali di detti RR. PP. sino alla intera restituzione de' frutti, finora indebitamente esatti.

CAPO

C A P O P R I M O .

11

Nel quale esamineremo l'assunto, che la esenzione ecclesiastica non sia de jure divino , ma humano; e che possa il Principe sovra de' Cherici , per effetto di quella podestà , che Maggiore appellasi, suo dritto usare , quando giusta , e necessaria causa lo prescriva .

IL principal fondamento di quegli Scrittori, che sostennero , aver'origine l' esenzione de' Cherici da privilegio umano , e non già da legge divina , è posto nelle parole di Cristo Signor Nostro, dette a Pilato (a): *Non haberes potestatem adversus me ullam, nisi tibi datum esset desuper .* Quali parole sponendo S. Agostino, e S. Bernardo, dal Cardinal Gaetano addotti (b), insegnarono , che 'l giudizio di Pilato fu iniquissimo, ma non già usurpato. Confermasi tutto ciò coll' esempio di S. Paolo , il quale avendo timore , (c) che Festo , sotto pretesto di giudicarlo in Gerusalemme, volesse darlo in mano degli Ebrei, appellò a Cesare: cosa , che giammai averebbe fatta ; e sarebbe stata molto repugnante alla fortezza di S. Paolo, della quale ne fa fede ciò , che da tutti i Santi Padri largamente n'è stato scritto , se egli creduto avesse , essere la esenzione ecclesiastica *de jure divino*, libera, ed esente dalla podestà secolare .

Più chiaramente lo stesso S. Paolo confermò tal verità,

B 2

allor-

(a) Joann. 19. v. 11.

(b) *super Joann. tract. 116. epist. 42. in 2. qu. 62. art. 1.*

(c) Act. 25.

allorchè, parlando della medesima, ebbe a dire (a): *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit: non est enim potestas, nisi a Deo: Qua autem sunt, a Deo ordinata sunt. Itaque qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit. Qui autem resistunt, ipsi sibi damnationem acquirunt: nam Principes non sunt timori boni operis, sed mali. Vis autem non timere potestatem, bonum fac, & habebis laudem ex illa: Dei enim minister est tibi in bonum. Si autem malum feceris, time: non enim sine causa gladium portat. Dei enim minister est, vindex in iram ei, qui malum agit; ideo necessitate subditi estote, non solum propter iram, sed etiam propter conscientiam. Ideo enim & tributa prastatis: ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes. Reddite ergo omnibus debita: cui tributum, tributum: cui vectigal, vectigal: cui timorem, timorem: cui honorem, honorem.*

Il Principe degli Appostoli S. Pietro, base, e fondamento della Chiesa di Dio, sovra questo punto scrivendo, di qual'altra mai frase più degna, o più chiara valer potevasi, per dimostrare la soggezione degli Ecclesiastici a' Principi secolari, se non di quella, che usar volle (b)? *Subjecti igitur estote omni humane creatura propter Deum, sive Regi, quasi precellenti; sive Ducibus, tanquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum: quia sic est voluntas Dei. Ed altrove avvertisce a' medesimi, Principibus, & potestatibus subditos esse, eorumque preceptis obedire.*

Questa verità rischiarasi con la dottrina di S. Bernardo, il quale ad un'Arcivescovo scrivendo, l'ammonì della soggezione, al Principe secolare dovuta (c), in quelle parole: *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est.*

Si

(a) cap. 13. ad Roman.

(b) 1. Petr. 2. v. 13.

(c) epist. 42.

Si omnis, est vestra: quis vos excipit ab universitate? si quis tentat excipere, conatur decipere.

Niente discorde è in questo l'insegnamento di S. Giovan-Grisostomo, di Teodoreto, e di altri Santi Padri: poichè in più luoghi delle di loro opere, parlando della soggezione al Principe secolare di tutti gli Ecclesiastici, includono anche gli Appostoli, i Vangelisti, i Profeti, i Sacerdoti, e i Monaci. E più diffusamente della medesima, parlando S. Agostino (a), ebbe a confessare, che tra quelli, che sono al Principe soggetti, inclusi sono gli Ecclesiastici, tra' quali pone anche se stesso.

Ma se mai talun replicasse, che dagli Appostoli in tanto fu comandata la soggezione a' Principi, in quantochè erano infedeli; ma non dappoichè furono cristiani, nel qual tempo, per lo sacro ordine, e per l'autorità spirituale, uopo era, che esenti ne fossero. Si risponde, che la replica non ha luogo, poichè ricavasi il contrario dall'autorità di S. Giovan-Grisostomo in quelle parole: *Si enim Paulus, cum gentiles adhuc essent Principes, praecepit, multo magis oportet & fidelibus exhibere. Quod si majora sibi concredita esse dixeris; disce, non nunc honoris tui tempus esse: Peregrinus enim hic es, & advena; tempus erit, cum omnibus apparebis illustrior: nunc vero vita tua abscondita est cum Christo in Deo: quando Christus campaverit, tunc & vos comparebitis in gloria.* Ed altrove (b) disse, *Christi Evangelio non tolli Principum leges, & ideo debere etiam Sacerdotes, & Monachos eis parere.*

In conferma di che si adduce l'autorità di S. Gregorio, contenuta nell'epistola 61. scritta a Maurizio Imperadore, ove introducendo Iddio, che parli al medesimo, dice: *Sacerdotes meos tua manui submissi*; e poi conchiudendo, dice:

(a) *Exposit. ad Roman. num. 72. super Epistol. ad Rom. homil. in exposit.*

(b) *In cap. 13. ad Roman.*

dice: *Ego quidem iussioni subjectus, eandem legem per diversus terrarum partes transmittito; & quia lex ipsa omnipotenti Deo minime concordat, ecce per suggestionis meae paginam Dominis nuntiavi. Utrobique ergo, qua debui, exsolvi, qui & Imperatori obediens: am praeui, & pro Deo, quod sensi, minime tacui.*

Ed il celebratissimo *Michèle Roussel*, su questo punto scrivendo (a), ebbe a dire: *Dici forsitan posset, hoc admitti potuisset sub Principibus ethnicis, qui nec Episcopo filii, nec Episcopus pater illis erat: at ubi utrumque capit esse, nunquid abhorrens a natura videtur filium judicare de Patre? Vrum an non Princeps pater populi? in populo autem num Episcopus? argo respectu Patres: Episcopus spiritualis pater Imperatoris, Regis, & Principis, ut judicet de ejus anima: Imperator vero, Rex, & Princeps, Episcopi pater, & dominus temporalis, ut de illius corpore, & temporalitate ferre queat: unde distincta potestas, qua diverso respectu Episcopum Regi, Regem Episcopo subjicit; & ordo statutus a Deo, quem si quis violarit, recte diceretur aut Phariseus, aut Herodianus.*

Nè in questo la dottrina di *S. Tommaso* è contraria, come gli avversari suppongono; mentre se da' medesimi si fosse, con attenzione osservata, avrebber certamente fatto almeno di allegarla a lor favore, come considerò il Padre *Lodovico Riccheomo* Provinciale de' PP. Gesuiti nel suo apologetico (b), e lo scrissero ben'anche *Soto* (c), e *Diego Covarruvias* (d).

E se taluno allegasse l'autorità di *Davidde*, appresso il quale sta ordinato: *Nolite tangere Christos meos*; si può rispondere coll' enunciato *Diego Covarruvias*, che tale ordine
sol

(a) *Lib. 4. cap. 3.*

(b) *cap. 33.*

(c) *Dist. 25. lib. 4. sent.*

(d) *Pract. quest. cap. 31. Suarez de relig. lib. 3. cap. 8. Molina de immunit. Eccles. antelud. 2. Fontanell. decis. 304.*

sol riguarda, che non si arrechi, o si faccia ingiuria a' Sacerdoti. *Hoc pertinet, ut nulla fiat injuria, nec vis Sacerdotibus, & Clericis; non autem illic prohibetur judicium Principum secularium in ipsos Clericos juxta juris ordinem exercendum: cum & in veteri testamento ante legem evangelicam dubio procul Sacerdotes a Principibus secularibus judicarentur. Nam quamvis Dominus inter Levitas, Sacerdotes, & alios, quo ad officia, & rerum, seu terrarum possessionem, discrimen constitueris, & volueris, Levitas, & Sacerdotes sacra tractare, attamen vivente Moyse, illius judicio ceteri omnes, tam qui ex Levi, quam qui ex aliis descendebant, erant judicandi. Essendo noto appresso gli Ebrei, che i Leviti, e i Sommi Sacerdoti eran soggetti a' Re d'Isdraello: onde Davidde comandò i Pontefici Ebrei nella guisa, che il Re i suoi sudditi comanda, chiamando Sadoc, e Natan Profeta *servos suos* (a); e Salomone discacciò dal tempio Abiatar, dichiarandolo reo di morte (b), benchè poi lo confinasse in un suo potere.*

E se parimente si dicesse, che avvedendosi (c) Gesù Cristo, che s' intendeva esiger da lui il censo, interrogò S. Pietro, dicendogli: I Re della terra da quali persone ricevono i tributi, da' lor figli, o da' forestieri? ed avendo S. Pietro risposto, che da' forestieri l' esigevano, Gesù Cristo ripigliò: Dunque i figli ne sono liberi, ed esenti: ma a finchè i medesimi non si scandalizzino, va, e paga il tributo per te, e per me. Però si risponde dal citato Covarruvias in queste parole: *Illic non censentur a Christo omnes Sacerdotes, & Clerici liberi, & immunes a tributis; cum non omnes Sacerdotes sint vere filii Regum: sed ex responsione Petri infert Jesus filiorum Regis libertatem, ad subintelligendum aliam conclusionem: Ergo liber sum ego, quia sum natu-*

(a) 3. Reg. cap. 1.

(b) 3. Reg. cap. 2. vers. 26.

(c) cap. 17. S. Matth. v. 26.

naturalis filius aeterni Regis, & Omnipotentis, qui universum regit, ut illic plures interpretes locum illum intellexer.

Cercano nondimeno alcuni Dottori ecclesiastici dedurre da quelle parole dell' Imperador Costantino , pronunziate nel Concilio Niceno , cotanto commendate da S. Gregorio (a), e da Ruffino (b), che l' esenzione ecclesiastica sia *de jure divino*. Ibi: *Vos Dei estis a summo Deo constituti: equum non est, ut homo Deos judicet*. Ma altri gravissimi autori fan vedere apertamente il contrario dalla lettura dello stesso Concilio , fra' quali il Padre Maestro Paolo Sarpi (c), ed altri riferiscono quelle parole alla benivoglienza , e pietà di Costantino, il quale faccendo bruciare i memoriali , e i libelli , ne' quali i Vescovi l'un l'altro accusavano ; egli invero non per altro fine il fece , che per tor via fra loro le risse , e le discordie : ma non perciò si può dedurre , ch' egli non fosse giudice idoneo , poichè vietò solamente il giudizio senza pregiudicare al suo supremo , ed imperial dritto , siccome da molte sue azioni , e procedure con tutta chiarezza si osserva ; ed in fatti nella lettera , che scrisse a quei di Nicomedia , non poco si lagnò di Eusebio Nicomediense , e de' suoi seguaci , e li minacciò della deportazione (d) : usò parimente la stessa maniera con quei del Sinodo di Tiro (e) : anzi dalla legge di Arcadio , e di Onorio , per lo sospetto del fuoco fatto attaccare da alcuni cherici forestieri , ordinò la di loro incarcerazione , e dappoi applicando al Fisco i di loro patrimoni , li condannò all'esilio (f); e Massimo Imperadore punì

(a) *Lib. 4. epist. 75.*

(b) *Lib. 10. histor. cap. 2.*

(c) *nelle considerazioni sopra le censure di Paolo V. contra la Repubblica di Venezia.*

(d) *Theodoret. lib. 1. Hist. cap. 19.*

(e) *Euseb. lib. 4. de vit. Constantini. cap. 42.*

(f) *l. 37. Cod. Theodos. de episc. & cler.*

puniti altresì di morte i Vescovi prolassi, e nell'eresia caduti de' *Gnostici* (a), tralasciando ciò, che fece *Teodorico*, e *Giustiniano Imperadore*, e quel, che in Francia fu praticato verso i cherici puniti coll' esilio, e castigati colle pene corporali; e se mai i Vescovi giudicavano nelle cause del foro, ciò essi facevano come arbitri, spontaneamente dalle parti eletti, e senza giurisdizione coattiva nelle cause civili, essendo lecito, e permesso ad esse l'appellare, e ricorrere a' giudici secolari ordinarij, qualora ricusavano il soggiacere alla loro giudicatura (b): il perchè non si legge, che i medesimi avessero avuto carcere, nè foro; nè che podestà di giurisdizione coattiva esercitata avessero, mentre quella unicamente all' Imperadore si apparteneva (c).

Ma se mai difficoltà restasse sopra la determinazione del punto, che la esenzione degli ecclesiastici sia veramente *de jure humano*, e non già *de jure divino*; come mai si potrà sovra di ciò dubitar di vantaggio, quando i Cherici sempre furono conosciuti dalla podestà secolare, e per privilegio del Principe esentati ne furono?

Che sia così, si compruova, che *Costantino Magno* nell'anno 319. esentò gli ecclesiastici dalle funzioni pubbliche, personali, e curiali, affinchè distratti non fossero da' divini uffizi (d). Nell'anno 381. gl' Imperadori *Graziano*, e *Valentiniano*, scrivendo a' *Tusciario Commessario* dell' Oriente, stesero tal privilegio anche a' custodi delle chiese. Dal tenore di qual legge *S. Gregorio Nazianzeno* (e) nell' epistola dirizzata ad *Anfilochio* scrive di Eu-

C

ta-

(a) *Sulpit. Sever. lib. 2. hist.*

(b) *l. si quis. auth. si ex imper. Cod. de episcop. aud. & novell. 83.*

(c) *l. 22. Cod. de episcop. aud.*

(d) *L. 2. C. Theodos. de Episc. & Cleric.*

(e) *Epist. 159.*

talia, che, perchè era giunto al Diaconato, dovea trattarsi immune: lo pregava per tanto, che non facesse tale ingiuria all'ordine ecclesiastico, giacchè ne avea avuto il privilegio, e l'onore dagl'Imperadori; e lo confermò nelle pistole scritte a *Giuliana* 166. e 168.

Gl'Imperadori *Arcadio*, ed *Oneria* (a), a Tierio Vicario dell'Africa scrivendo nell'anno 395. ordinarono la conferma di tutti quei privilegi, ed esenzioni, che da lor parenti eransi a' Cherici conceduti.

Costanzo altresì confermò, e concesse a' Cherici l'immunità, ed esenzioni dalle pubbliche cariche (b), le quali furono da *Valentiniano*, e *Teodosio* osservate, e mantenute (c): egli però è cosa indubitata, e certa, che siccome a' Cherici fu concessuta ogni immunità in tutte le cause ecclesiastiche, le quali erano esaminate, e giudicate da' Vescovi, e da' Sinodi; così nelle azioni criminali essi erano agli ordinari giudici soggetti, come a' Proconsoli, e a' Prefetti delle Provincie, ovvero agli straordinari destinati dal Principe, ovvero all'Illustri Podestà, cioè al Prefetto del Pretorio, siccome rescrissero *Valentiniano*, e *Graziano* (d), e ben'anche *Teodosio il Grande* (e), anzi *Arcadio*, ed *Onerio* (f) confermarono lo stesso privilegio a' Cherici per le cause ecclesiastiche solamente, e delle altre parlando, soggiunse: *Coveras vera causas, quæ ad ordi varios cognitores, vel ad usum publici juris pertinent, legibus oportet audiri.* Quindi *Teodosio Giunior*, e *Valentiniana* (g) ebbero a dire: *Constas episcopos, presbiteros, for um legibus non habere; nec de aliis*

(a) l. 29. C. *Theodos. cod. tit.*

(b) l. 10. & 14. Cod. de Ep. & Cler.

(c) l. 15. Cod. de extraordin. & ford. mun.

(d) l. 23. Cod. *Theodos. de Episc. & Cler.*

(e) l. 3. Cod. de Episcop. judicio.

(f) l. 1. Cod. *Theodos. de relig.*

(g) Novell. 12. ad Calcem Cod. *Theod.*

alibi tantis secundum Arcadii, & Honorii diuina constituta, qua Theodosianum corpus ostendit, prater religionem posse cognoscere. Simile ordine diede fuori l'Imperadore *Giustiniano* (a): bensì leggiamo di aver avuto qualche riguardo alla persona del Vescovo, qualora (b) per debiti fosse convenuto innanzi a' magistrati secolari; e per le cause criminali ordinò, che il Vescovo non fosse a forza condotto avanti di lui, senza sperial'ordine del Imperadore (c). E per quel, che s'appartiene alle cause pecuniarie de' Chierici, essendo stato lo stesso Imperadore *Giustiniano* pregato da Menna Patriarca di Costantinopoli (d), si compiacque con particolar privilegio concedere al Clero di quella Regal città, che i laici per li crediti, che avessero contra i chierici, dovesser prima convenirli avanti al Vescovo, dal quale non essendo l'affare deciso, avessero la libertà di convenirli dinanzi a' giudici secolari. Dimodochè con chiarezza si vede dal contesto di tante celebri leggi, e nel corso continuato di tanti secoli, non mai essere stata prétensione alcuna, che l'immunità personale de' chierici derivasse dal dritto divino, anzi più tosto esserli per cosa certa riconosciuta per particolar privilegio de' Principi. Non possiamo però negare, ch' *Eraclio* esentasse i chierici (e) da' magistrati secolari, così per le cause civili, come per le criminali, salva però sempre l'autorità de' delegati del Principe: e sino alla divisione dell' imperio così sempre fu osservato; e dopo quella, tale è stato sempre l'uso, e lo stile della Chiesa Greca, insinattantochè durò quell'imperio,

- (a) *Novell. 83. cap. 1.*
 (b) *Novell. 123. cap. 8.*
 (c) *d. nov. 123. cap. 8.*
 (d) *Novell. 83.*
 (e) *d. Novell. 83.*

rio , siccome attesta *Fra Paolo* nelle sue considerazioni (a).

In Occidente però i Goti , e i Longobardi ad imitazione degl' Imperadori Greci , i loro Reali dritti costantemente mantennero , a differenza degl' Imperadori Franchi , e Sassoni , e de' Re , e Principi Italiani , da' quali variamente furono praticati . Talvolta leggiamo , che abbiano giudicato non solo i Preti , ma eziandio i Vescovi , rimettendone la cognizione ora agli ecclesiastici stessi , ed ora a' suoi magistrati , secondochè la varietà de' tempi comportava : e spesse fiate han lasciato il giudizio de' cherici agli stessi ecclesiastici , prevalendo ora l' autorità degl' Imperadori , or quella de' Pontefici , secondochè era la prepotenza degli uni , o la debolezza degli altri ; manifestandosi questa verità non solo presso gli Scrittori di que' secoli , ma dal Sigonio , e dal Platina , amendue stipendiati dalla Corte di Roma .

Dalle quali cose chiaro discende , per quel , che gravissimi autori insegnano , che la esenzione , ed immunità degli ecclesiastici affatto non sia *de jure divino* , e che niente su questo nelle sacre carte si legga ; ma che il suo incominciamento ella tragga dalla pietà , e condiscendenza de' Principi ; sicchè possa il Principe contr' essi loro procedere indiffinitamente , quante volte giusta causa , e lodevol motivo lo esiga , e prescriva .

Vera cosa è però , che a molti prudentissimi autori s'frano sembra il dover si ricevere così indiffinitamente la riferita massima : quindi , propriamente parlar volendo , restrinsero la materia a due conclusioni .

La prima si aggira , qualora si tratti di cosa , che veramente ecclesiastica , e spirituale sia ; e in questo caso prescrissero , che gli ecclesiastici dalla podestà de' Principi secolari dir si debbano immuni , ed esenti ; imperocchè la podestà

(a) *Fol. 128:*

deffà di legare , e sciogliere , e di pascere le pecorelle dell' Ovile di Dio fu data a S. Pietro ; nè , tai cose ordinando l' eterna verità , veruna menzione fece de' Re ; anzi istituendo la sua santa Chiesa , la dignità di quelli non cercò nè menomare , nè accrescere : *Reddite , inquit , quae sunt Caesaris , Caesari ; quae sunt Dei , Deo* . Su di che S. Giovan-Grisostomo (a) ebbe a dire : *Cum vero audis , reddenda Caesari , quae sua sunt , illa solum dici non dubita , quae pietati , ac religioni nihil officiant . Nam quod fidei , ac virtuti obest , non Caesaris , sed Diaboli tributum , ac vectigal est* . Oltrechè l' Appostolo cinse il Principe di spada , per vendetta dell' altrui scelleratezza , non già per far canoni in materia di fede ; dimodochè il palazzo , e 'l tribunale gli è ben dovuto , non già la chiesa , e la cattedra di Pietro ; siccome leggiamo nel Concilio Calcedonese (b) , in quello Agatese (c) , nell' altro Cartaginese terzo (d) , nel Toletano terzo (e) , e nel Marisconese (f) .

E quantunque nella primitiva Chiesa , allorchè gl' Imperadori erano infedeli , per testimonio di molti eresiarchi si adduca l' abuso di tal podestà ne' medesimi ; niente però di meno , al dir di S. Ambrogio (g) , ingiuria grandissima da noi si farebbe alla celebre pietà de' nostri Principi Cristiani , se ne' lor tempi si osasse introdurre , ed insegnare quello , che empivamente facevasi ne' tempi de' Re malvagi , e scellerati .

E' però d' avvertirsi , che quantunque i Principi cattolici nelle materie di fede non avesser mai osato esercitare veru-

(a) *Homil. 71. in Matth.*

(b) *Can. 9.*

(c) *Can. 33.*

(d) *Can. 8.*

(e) *Can. 13.*

(f) *Can. 8.*

(g) *Lib. 5. epist. 35.*

veruna podestà , come per altro esercitar non la potevano ; tuttavolta abbiamo documento , che esercitato avessero certo dritto di dirigere il modo della cognizione di dette materie ; e parimente che avessero usata la podestà di confermare i decreti di vari Concili . Del primo ne fan fede le lettere degl' Imperadori *Teodosio* , e *Valentiniano* , piene di doglianza , scritte a *S. Cirillo* , per aver precipitosamente , e alla rinfusa condannato *Nestorio* , come attesta *Severino Bizio* (a) . Del secondo chiara pruova si ricava dalla pistola Sinodale , scritta a *Teodosio* nella seconda Sinodo generale Costantinopolitana , per quel che riferisce lo stesso *Bizio* verso il fine di detto Concilio , laddove i Padri riferiscono tutte quelle cose , che in detto Concilio furono diffinite , e finalmente soggiungono : *Rogamus igitur tuam clementiam , ut per literas tuae pietatis ratum esse jubeas , confirmesque concilii decretum ; & sicuti literis , quibus nos convocasti , ecclesiam honore prosecutus es , ita etiam summam eorum , quae decreta sunt , conclusionem sententiam , atque sigillo tuo corrobores* . Il perchè leggesi presso *Pier di Marca* (b) , che varie , e spesse volte gl' Imperadori abbian voluto intervenire ne' Concili .

La seconda conclusione è quella , se la censura de' Cherici soggiaccia alle leggi , e a' giudicj de' Principi . Su di che gli Scrittori si avvagliano di una distinzione : o si tratta di cosa , perchè taluno è Cherico ; o di cosa , come a' cittadino . Se il primo , asseverantemente insegnano *S. Basilio* (c) , *S. Gregorio Nazianzeno* (d) , e *S. Ambrogio* (e) nella pistola scritta a *Valentiniano* Giuniore , che

trat-

(a) *Tom. 1. Ephes. Synod. cap. 7.*

(b) *De concord. sacerdot. & imp. lib. 4. cap. 4.*

(c) *Epist. 385. in fine.*

(d) *Epist. ad Nestarium 227.*

(e) *Epist. 32.*

trattandosi de' gradi, degli ordini, degli onori, e cose simili de' Cherici, o che nullamente sia stato ordinato; in questo caso, perchè il ministero de' medesimi per legge divina è stato istituito, quelle cose, che sono necessarie a spiegarle, a quella podestà s' intendano commesse, alla quale il potervi por mano Gesù Cristo ordinò. Memorando in questo è l' esempio di *Costantino*, al dir di *Ruffina* (a), il quale ricusò simil giudizio contra alcuni Vescovi, imputati nel Concilio Niceno; anzi facendosegli continuata istanza, che desse almeno i giudici per giudicarli, prescelse *Melchiade* Papa Gallicano, e tutti i Vescovi italiani, che si ritrovavano al Concilio. Sopra di qual fatto S. *Agostino* ebbe a dire (b): *Neque enim ausus est christianus Imperator sic eorum tumultuosas, & fallaces querelas suscipere, ut de iudicio Episcoporum, qui Roma sederant, ipse judicaret. E' d'avvertire però, che, all'importune istanze de' Donatisti, conobbe in luogo di gravezza tal causa; ma che, osserva S. Agostino, ei ipse cessit, ut de illa causa post Episcopus judicaret, a Sanctis antistitibus postea veniam petiturus: dum tamen illi, quod alterius dicerent, non haberent.*

Resta a vedersi, qual debba essere la esenzione de' Cherici, come a' cittadini in ciascheduna repubblica. E, per procedere ordinatamente, saper conviene, che come assurda presso gli eruditi stimata fu quella opposizione di alcuni, più tosto adulatori, che scrittori ecclesiastici, i quali scrivendo contra *Lodovico di Baviera*, ardirono di affermare, che la podestà de' Principi temporali abbia origine solamente dall' uomo, a differenza della podestà Pontificia, la quale è immediatamente da Dio data. Poichè, quantunque vero verissimo sia, che la podestà del Sommo Pontefice *immediata* da Dio discenda; altrettanto

(a) Lib. 1. *hist.* cap. 2.

(b) *Epist.* 162.

trettanto vero verissimo si è, che mediante la elezione, riconoscono i Principi immediatamente da Dio la suprema podestà sopra tutti i lor sudditi, e vassalli, siccome nel *Concilio* di Parigi fu determinato, al dire di *Alberico Rasuto* (a). E quantunque la parola, suprema, ingiunta alla podestà temporale del Principe, molto dispiaccia al *Cardinal Baronio* (b), tuttavolta mirabilmente *Pietro di Marca* (c) dimostra con sode ragioni, che senza fondamento il detto *Cardinal Baronio* si è querelato dell' avvistata parola.

Se dunque hanno i Principi la podestà da Dio sopra tutti i lor vassalli, inferiscono da ciò valorosi scrittori, che congiunta sia col Principato la podestà di conoscere, e punire chiunque opera contro alle lor leggi, che è inseparabile da quello; e tanto vale il dire, che nel suo stato il Principe abbia uno, non soggetto a se nelle cause temporali, ed in qualunque altra concernente al ben pubblico, quanto che non sia Principe: essendo per altro difficile a lunga durata un corpo naturale, che abbia una parte non destinata all' essere dell' intero; e molto meno potrà durare un corpo civile, che nel suo mezzo abbia uom, che riconosca altri, che il Principe nelle cose umane, e temporali (d). A questo effetto il Sommo Facitor delle cose due podestà supreme volle tra noi costituire, acciò con tranquillità, e pace la repubblica si governasse, al dire di *Gelasio* Papa all' Imperadore *Anastasio* (e). *Duo sunt quippe, Imperator anguste, quibus principaliter mundus regitur, autoritas sacra Pontificis, & regalis*

(a) *in l. 3. C. de quadrienn. prescript.*

(b) *in tract. de potest. Summ. Pontif. in temporalib.*

(c) *in suis observat. select. cap. 3. fol. 55.*

(d) *Covarr. in regul. possess. 2. part. §. 9. vers. 3. Bouadill. in polit. lib. 2. cap. 18. num. 122.*

(e) *Can. duo sunt. dist. 96.*

lis potestas. E Papa Leone IV. all'Imperador Lodovico scrivendo, disse: *Sacerdotium, & Imperium, illud divinis in causis Dei, hoc autem humanis præsidents* (a).

Questo sentimento fu sempre confessato da' Santi Padri, come verità certa, ed infallibile. Quindi è, che *Sinesio* (b) asserì, che tutte e due queste potestà s'indirizzano ad un medesimo fine per conservazione, e salute degli uomini. Cosa confessata altresì da *S. Gregorio Nazianzeno* (c), e da *S. Agostino* (d), e prima di tutti da *Tersulliano* (e), che rapporta il detto di Cristo, il quale disse, che il suo Regno non era di questo mondo, e che la dominazione era propria de' Re, siccome il ministero delle cose sacre apparteneva, e spettava a' Sacerdoti; alle quali dottrine andò dietro l'Imperador *Giustiniano* nella novella (f), indirizzata ad *Epifanio* Arcivescovo, e Patriarca di Costantinopoli: *Maxima quidem in hominibus sunt dona Dei, a superna collata clementia, Sacerdotium, & Imperium: & illud quidem divinis ministrans, hoc autem humanis præsidents, ac diligentiam exhibens, ex uno eodemque principio utraque procedentia humanam exornant vitam*.

Oltrechè avendo la temporal potestà per obbietto la felicità umana, cioè la giustizia, siccome con l'autorità di tutti i Teologi fondò *Paramo* (g), ne segue, com'egli insegna, che considerata questa potestà temporale col suo immediato fine dell'umana felicità, la repubblica dovrà

D

giu-

(a) *Can. humanum*. 1. *Can. ad verum*. dist. 96. *Cassiodor. var. epist.* 3.

(b) *epist.* 56.

(c) *orat.* 17.

(d) *de civit. Dei*. lib. 5. cap. 21.

(e) *apolog.* cap. 30.

(f) *novell.* 6.

(g) *In tract. de origin. general. inquisit.* lib. 1. qu. 1. opin. 4. num. 37.

giudicarsi separata, ed indipendente dalla spirituale per più comodo, e migliore spedizione del politico, ed economico governo (a).

Oltrechè, se noi vogliamo dirittamente guardare, rinverremo, essere stata grandemente, e senza comparazione alcuna, di gran lunga eccedenti, e superiori le beneficenze, le prerogative, i privilegi, che i Cherici, e i Papi stessi han ricevuto da' Principi secolari: poichè i medesimi concessero alle Chiese il poter possedere eredità per via di testamento, siccome fe *Costantino* (b) con quelle parole: *Habeat unusquisque licentiam Sanctissima Catholica Ecclesia, venerabilique Concilio bonorum, quod optaverit, relinquere*. Tralasciando eziandio le pensioni, che ogni anno si davano, e si concedevano a' cherici delle rendite del pubblico granajo; come fe *Costantino il Grande*, al dire di *Eusebio*, e di *Sozomeno* (c). E quantunque questa largizione l'Imperadore *Giuliano* avesse annullata, e tolta via per l'odio, che egli portava contro i Cristiani; nondimeno in parte la moderò *Gioviniano*. Così ancora *Costantino*, al dire del citato *Eusebio* (d), assegnò alle Chiese i beni de' Martiri, e Confessori morti senza alcuno erede; anzi *Teodosio Giuniore*, e *Valentiniano III.* aggiunse altresì alla Chiesa i beni de' Cherici, che *ab intestato* morissero (e). E dalle leggi di *Onorio*, e *Graziano* si ricava chiaramente, essere stati assegnati, e conceduti alla Chiesa Cristiana i
tem-

(a) *Navarr. in cap. novit. notab. . . . num. 58. de judic. Covarr. 1. pract. cap. 1. num. 6. Victor. de potest. civil. nu. 8. Bellarm. de laicis. lib. 3. cap. 3.*

(b) *leg. 4. Cod. Theod. de episc. & cler. & Cod. Justin. l. 1. de sacrosf. eccles.*

(c) *Euseb. lib. 10. cap. 6. Sozom. lib. 5. cap. 5.*

(d) *in vita Constantini lib. 2. cap. 36.*

(e) *l. 20. Cod. de episc. & cler.*

templi de' Gentili, e le loro rendite (a) oltre le rendite, e i beni delle Chiese, e conventicoli degli Eretici (b), tanta, e sì grande fu la liberalità, è beneficenza degli antichi Imperadori verso gli Ecclesiastici. Ma maggiore si vide ne' tempi susseguenti sotto *Carlo Magno* nell'ottavo secolo, e sotto i Normanni nell'undecimo, da' quali ottennero feudi assai considerabili, e furono per la loro probità, e dottrina impiegati nelle principali ambascerie, e ne' consigli privati. Oltre a ciò, i canoni, e le leggi ecclesiastiche non farebbero stare mai nè osservate, nè eseguite senza la podestà degl' Imperadori. Quindi è, che *Giustiniano* (c) ebbe a dire, che egli avea *custodiam, tuitionem, e defensionem* di esse, delle quali si dichiara vindice, e difensore; a segno che aveano forza di legge Regia, ed appoggiate sull'una, e l'altra autorità doveano essere per necessità osservate, *ut ex Sacerdotali, & Civili virtute hac custodiantur*. Onde nacque in lui il dritto di cacciare i Vescovi dalle loro Sedi, e multarli, qualora fosse manifesta la violazione de' canoni, il che si osserva altresì in una sua novella (d). Nè tralasciavano ancora i Principi d'invigilare, e mantener la pace tra i Vescovi, condannando i cherici oppressi, i quali ad essi ricorrevano; siccome si osserva dalla supplica presentata a *Marciano* Imperadore nel Concilio di Calcedonia da *Eusebio* Vescovo, contro la condanna procurata da *Dioscore* nel secondo Sinodo Efesino, il quale benchè cherico si dichiarò sud dritto dell' Imperadore, ed implorò il di lui aiuto, essendo stato oppresso in un giudizio, non dico di un'altro Vescovo, ma di un Sinodo, e Concilio intero, chiedendo il risarcimento, la rintegrazione del di lui onore, e la digni-

D 2

(a) l. 19. & 20. *Cod. Theodos. de Paganis.*

(b) l. 52. *Cod. Theod. de Haresicis.*

(c) *Novell. 135.*

(d) 123.

gnità perduta, per essere stato egli giudicato, e condannato contro lo stabilimento de' sacri canoni. Neppur disomigliante, e differente da questa fu la richiesta di *Eunomio* Vescovo di Nicomedia contra l'invasione di *Anastagio Niceno*, confessando, che *Imperium Principi collatum est ad salutem orbis, & pacem Sanctarum Ecclesiarum*.

E' vero verissimo, che i Pontefici sono Vicari di Dio in terra; ma è altresì vero, che nelle cose temporali i Re diconsi Vicari di Dio, e suoi veri Luogotenenti, e Sostituti (a). Il perchè sensatissimi autori sostennero, che i Cherici sien compresi sotto la podestà temporale de' Principi (b), maggiormente perchè i medesimi sono cittadini, e parte della repubblica politica (c), siccome S. Paolo bene spesso cittadino Romano, e membro della repubblica chiamavasi (d).

In compruova di che dee rifletterfi, che siccome i Principi temporali son chiamati Tutori della repubblica, al dir di *Seneca* (e), e *Plinio* (f), e son tenuti alla protezione delle persone ecclesiastiche, non per altro, che perchè cittadini sono (g); per la stessa ragione devono esser soggetti al Principe, per quello, che riguarda cosa temporale-

(a) *S. Ciprian. in tract. de 12. abus. S. Thom. de regim. Princ. c. 12. Plutarc. tom. 3. moral. tit. in Princ. requir. doctrin. Bellarm. de offic. Princ. lib. 1. c. 9. Hotom. quest. illustr. c. 1.*

(b) *Abb. in cap. qualiter, & quando. n. 8. de judic. & conf. 20. Rolan. a Vall. conf. 1. Gram. voto 32.*

(c) *Bellar. lib. 1. de Cleric. c. 8.*

(d) *Can. si in adjutorium. dist. 11.*

(e) *lib. 1. c. 4. de Clem. ad Neron.*

(f) *lib. 2. epist. 10.*

(g) *Oltrad. conf. 22. Franch. dec. 49. Ceval. epist. ad Regem. num. 22.*

porale, e le di lui leggi politiche osservare (a). E che vengano i Cherici naturalmente, ed originalmente sotto il nome di vassalli del Principe, lo scrisse diffusamente Carlo de Grassis (b). Quindi è, che per lodevole consuetudine di tutti i Regni son tenuti dare i Prelati il giuramento della fedeltà al Principe in ricognizione del dominio temporale (c). Così leggiamo, che i privilegi, conceduti alle città, comprendano ancora gli ecclesiastici di quelle (d): ond'è, che son tenuti i medesimi ad osservar tutte le leggi politiche, che riguardano il ben pubblico della città (e). Il perchè leggiamo presso Teodoreto (f), che l'Imperador Valentiniano nell'epistola, a' Vescovi dell' Asia indirizzata, prescritto avesse, *probos Episcopos non solum Dei, sed etiam Regum legibus obtemperare*. E S. Giovan-Grisostomo (g) insegnò, non farsi verun pregiudizio all'Evangelio di Gesù Cristo dalle leggi de' Principi; e a quelle dover' obbedire e i Sacerdoti, e i Monaci, e chiunque altro, in maggior dignità ecclesiastica costituito, così *propter iram*, che *propter conscientiam*; e perciò S. Paolo, della podestà temporale parlando, disse: *Non enim sine causa gladium portat*.

Ma che serve andar cercando questa, e quell'altra ragione, per far conoscere, che i Cherici soggetti sieno alla podestà

(a) *Gramm. decis. 100. Revert. decis. 222. Casar. specul. peregr. quest. lib. 1. q. 36. a n. 1.*

(b) *de effect. Cleric. effect. 2. a n. 361.*

(c) *Camill. Borrell. de Reg. Catholic. prastant. cap. 46. Grassi. n. 376. l. c.*

(d) *Grassi. a n. 361.*

(e) *Menoch. conf. 1000. Bellarm. tit. de Cleric. 28. Chaquer. decis. Pedemont. 181. Grassi n. 265.*

(f) *lib. 4. histor. cap. 7.*

(g) *cap. 13. ad Roman.*

destà del Principe nelle cose temporali, quando se la loro esenzione non fosse *de jure humano* (prescindasi pure da quanto di sopra si è fondato) i Pontefici non avrebbon tollerato l' uso diverso in molti Regni, anzi in tutta la Cristianità, che i Principi giudichino de' Cherici indistintamente, come de' Laici, in molti delitti (a); molto meno a diverse potenze avrebbero accordato espressamente tal'esercizio di giurisdizione sopra gli ecclesiastici (b). E quando la ragione dello stato (sien pur grandi i privilegi, e l' esenzioni date da' Principi temporali agli Ecclesiastici) vuole, e comanda, al dire di *Fajardo* (c), e d' altri moltissimi autori, che allega, che il magistrato secolare possa esercitar quel dritto contro i Cherici, che come inseparabile dalla Corona non poteva cederli, o donarsi ad essi loro.

E tanto maggiormente questa sentenza ha il suo luogo, quanto se trattar si dovesse delle violenze, che a' Laici s' inferissero dagli Ecclesiastici (d). Dottrina, che si osserva generalmente in tutti i Regni Cristiani.

Tra noi è antica, ed inconcussa per li Capitoli ben noti, a questo effetto promulgati, de' quali fan menzione tutti i nostri autori (e). Osservarsi parimente lo stesso nelle Spagne, ne fan fede *Covarruvias* (f), *Bovadilla* (g), e *Cevallos*

(a) *Giul. Clar. lib.1. qu. 41. Boer. decis. 69. Guid. Papa decis. 138.*

(b) *Anchil. Patroch. conf. 40. num. 83. Covar. pract. qu. 31. num. 4. in fine.*

(c) *allegat. 33. a num. 1430.*

(d) *Roland. a Vall. conf. 1. nu. 114. Cravett. conf. 9. nu. 33. & conf. 241. n. 8. Salgad. de Reg. protect. pralud. 2. a n. 75.*

(e) *Afflict. decis. 2. Gramm. decis. 78.*

(f) *pract. quast. 35.*

(g) *polit. lib. 2. cap. 18. & 139.*

vallos (a). Così nel Regno di Portogallo praticarsi, lo scrisse *Navarro* (b). Lo stesso essere in antico uso nel Regno Burdegalense, lo testimonia *Niccolò Boerio* (c). Nella Francia esservi tale antico stile, secondochè avvisarono *Rebuffo* (d), e *Michele Axia* (e). Nel Savojardo essere la stessa pratica, lo scrive *Ansonio de Errera* (f). Nella Catalogna, Aragona, e Navarra praticarsi anche così, lo dicono a noi *Olano* (g), *Olivano*, (h), e *Fontanella* (i). E del Senato Sebosiano, Pedemontano, e Milanese ne fann'amp la fede *Menochio* (K), *Antonio Fabro* (l), e *Rebuffo* (m). Consuetudine invero, per quel che scrivono gravissimi autori, fondata nel *jus divino*, positivo, canonico, e civile, senza della quale la pace, e la quiete non si potrebbe nelle ben'ordinate repubbliche conservare (n). E quantunque si potrebbe rispondere, che tal consuetudine si sia unicamente con leciti modi introdotta nel Regno

(a) *in epist. ad Reg. n. 46.*

(b) *in cap. cum contingat. de rescriptis. rem. 1.*

(c) *decis. 69.*

(d) *in comm. Regal. Const. Franc. tit. de possess. benef. gloss. 2. num. 8.*

(e) *de exhib. auxil. fundam. 24.*

(f) *in informat. jur. pro Comite Stabilio cap. 36.*

(g) *litera I. n. 77. & lit. C. n. 23.*

(h) *de jur. fisc. cap. 1. n. 36.*

(i) *de pact. nupt. gl. 3. part. 3. concl. 4. n. 17.*

(K) *de recuperand. possessione. rem. 15. nu. 120.*

(l) *in suo Cod. lib. 7. tit. 24.*

(m) *loc. cit.*

(n) *Neuizan. conf. 66. n. 31. Cevall. comm. contr. comm. lib. 1. qu. 1. & qu. 897. nu. 9. Cavall. de evict. §. 5. nu. 39. Honded. conf. 110. vol. 1. num. 19. Gozad. conf. 95. Gravest. conf. 166. Curt. jun. conf. 60. Rol. a Vall. conf. 71.*

gno della Francia, poichè per quel Regno solamente il Pontefice Martino Quinto con la sua celebre Bolla volle permetterla, e non così sia per gli altri Reami: tuttavolta è da considerarsi dal tenore di detta Bolla, che se Papa Martino volle spedirla a favore della Francia sul solo appoggio dell' antica consuetudine, che vi era in quel Regno; così essendo la stessa antichissima consuetudine negli altri Regni, tollerata sempre da' Pontefici, niente meno che in Francia sono in detta Bolla compresi anche quei Regni, ne' quali si ritrova in osservanza la stessa consuetudine, per la notabile dottrina di Bartolo. (a), e per quel che fondatamente, e con autorità peregrine fonda il celebratissimo Salgado (b).

Ed invero bisogna mantenere gl' istituti de' maggiori, e difendere i dritti patri, i quali passano per lo lungo uso, e per la continuata quiete della repubblica, per eterne leggi; e qui ci ricorda quel, che scrisse Simmaco Papa a' Vescovi di Francia: *Concordia universalis Ecclesie tum precipue adolescit, si qua a Patribus statuta sunt, etas subsequens reverenter observat*: col rapportare i canoni del Concilio Niceno, ed Efesino ordinanti il custodire, e riverentemente osservare le consuetudini, e i costumi antichi. E tanto più, quando la consuetudine non è contraria alla fede, onde S. Gregorio disse (c), *immutam debere manere consuetudinem, qua contra fidem nihil usurpare cognoscitur*, maggiormente quando gli altri popoli lo stesso praticano: onde Cicerone nelle quistioni Tuscolane scrisse: *In omni re consensus gentium lex natura putanda est*. Da tutto ciò si deduce, che i Principi in certi casi, e in molti delitti giudicando de' cherici indistintamente, come de' laici, o sia per giurisdizione a lor dovuta, e per

privi-

(a) in l. relocatorum §. interdicere. ff. de interd. & releg.

(b) de Reg. protect. par. 1. cap. 1. pralud. 5. a num. 193.

(c) lib. 1. epist. 75.

privilegio, e concessione data da' Sommi Pontefici, ovvero fondata sull'antica consuetudine, di cui non vi ha memoria in uom vivente, essi non possano rinunciare nè perdere questa loro podestà, per non pregiudicare a' successori nel Regno, e per mantenere la pubblica quiete, e liberare i suoi sudditi dalle oppressioni degli ecclesiastici. Nè si dica, che per la Bolla *in Cæna Domini* sia precisamente scomunicato quel Principe, che questa podestà usi, o usar voglia; mentre, al dir di moltissimi, non s'intende (a), che per questa Bolla si possa derogare a quel dritto, che compete alla Regia Maestà tanto per legge, quanto per consuetudine, purchè non si usi ad emulazione della giurisdizione ecclesiastica; il che fa sì talmente chiaro, ed incontrastabile, se consideratamente si attenda la mente, e le parole di Papa Martino nella detta sua Bolla.

Dalle quai cose chiara conseguenza ricavano i detti autori, che l'esercizio della giurisdizione temporale ne' Principi distendasi in molti, e molti casi sopra degli ecclesiastici, espressamente, e tacitamente approvata per lungo corso di anni, di cui non si sa il principio, dalla stessa Sede Apostolica, quanto basta per la continuazion lecita di tal'esercizio di dritto, come fondò *Pietro di Marca* (b), e ben'anche *Fontanella* (c) con altri moltissimi; e per far salve le coscienze de' Principi nella continuazione di tal'esercizio, come con autorità di molti pruova *Salgado* (d).

E

Ma

- (a) *Guid. Papa in qu. Deph. conf. 1. & qu. 85. Sese in epist. ad Reg. n. 77. in 2. tom. decis. Salgad. nu. 176.*
- (b) *lib. 3. cap. 9. num. 8.*
- (c) *decis. 420. n. 16. Marta de jurisd. par. 4. n. 25. Molin. de rit. nupt. lib. 1. compar. 19. n. 64. Castill. de tertiis. tom. 7. cap. 3. n. 24. Cortiada decis. Cathalon. 7. a n. 19.*
- (d) *num. 159. loc. cit.*

Ma fingasi quanto a mplo mai si possa il privilegio de' Principi, agli ecclesiastici accordato, e concesso; non per questo, al dire comune de' DD., potranno i RR. PP. pretendere declinatoria di foro nel presente giudicio: poichè quella suprema giurisdizione, che Maggiore chiamasi, e che sta affissa nell' ossa de' Principi, non si può da' medesimi concedere, o rinunziare, nè può mai (a) per qualunque privilegio da' Principi separarsi, o concedersi.

Qual massima legale aver luogo specialmente ne' privilegi d'immunità, e di esenzioni, da' Principi temporali concesse agli ecclesiastici, come discendente dal fonte chiaro della natural ragione, con troppa chiarezza ricavasi dalla determinazione dell' Imperador Giustiniano (b), dicendo: *Nullus Episcopus invitus ad civilem, vel militare judicem in qualibet causa producat, NISI PRINCEPS JUBEAT*.

Sopra quali termini scrivendo il rinomatissimo Lucas de Penna (c) ebbe a dire: *Ob hanc rationem nullus potest ecclesiasticus titulo privilegii, donationis, & prescriptionis supremam illam Principis jurisdictionem acquirere, vel prescribere*:

(a) Bald. in l. qui se patris. C. unde liberi. Capyc. in investitur. fol. 225. Ann. alleg. 52. n. 50. Marc. Ant. Surgen. de Neap. illustr. cap. 15. n. 2. Luc. de Penn. in l. Sacris. C. de prox. sacr. scrip. Carlo Molineo in cons. Parisiens. tit. 1. defens. § 3. glos. 4. a nu. 16. Marc. Anton. Peregr. cons. 1. Mastrill. de magistratib. lib. 3. c. 8. de Ponte dec. 2. Ann. singul. 460. Jacobus. di S. Giorg. in tract. de feud. vers. Et cum vero imperio. Gramm. decis. 30. Petr. de pot. Princip. cap. 8. n. 65. Covarruv. pract. qu. cap. 4.

(b) Auth. de Sanctiss. Episcop. §. sed neque pro qualibet. colat. 9. constit. final.

(c) Lucas de Penn. in l. quicumque 2. C. de omn. agr. desert.

bere : nam ab ejus regio diademate, cui affixa est, nullo modo avelli potest.

Ed il dottissimo *Francesca Salgado* (a) insegnò.: *Quia suprema jurisdictio adharet formaliter, & essentialiter dominio Regia Majestatis, & visceribus intrinsicis regiminis; ideo impossibile videtur, ecclesiasticos esse exemptos, & immunes ab illa suprema jurisdictione, qua procedit a fonte perenni, & origine fontis naturalis, ut tenuere Decius conf. 307. Boddill. lib. 2. cap. 16. a n. 80. Gugliel. de Benedictis in cap. Raynutius. v. & uxorem nomine Adelasiam. in 2. decis. n. 319. Carolus de Grassal. lib. 2. Regal. Franc. jur. 14. Covarr. in pract. c. 1. n. 6. a quo alii.*

Or se la esenzione de' cherici sua origine riconosce dal privilegio de' Principi, non già dalla legge divina; nè per tal concessione poterono i Principi spogliarsi di quella suprema podestà, che chiamasi Maggiore; anzi può da' medesimi rivocarsi il privilegio dell'immunità, a' cherici conceduto, senza lor'onta, quando giusta, e convenevol causa lo prescrive, il perchè possono essere conosciuti dal magistrato secolare: che dovrà dirsi nella nostra causa dell'impresa, e attentato de' RR. PP. che credono esser' esenti dalla podestà laicale, quando, come al suo luogo dirassi, sono, per quel che possiedono, al Principe soggetti, ed il suo foro non possono, per doppia ragione, variare?

C A P O II.

*In cui indagheremo la natura de' beni delle Chiese;
e che possa talvolta il magistrato secolare indi-
pendentemente dal giudice ecclesiastico
sopra de' medesimi sua giuridi-
zione esercitare .*

IL mal consiglio de' RR. PP. di mormorar per le piazze , che si voglia a dì nostri por mano dal magistrato secolare sopra i beni ecclesiastici , e sequestrarne i frutti , ci obbliga in lor disinganno a parlare de' beni delle Chiese , e se possa il Principe sovra de' medesimi esercitare dritto alcuno indipendentemente dal giudice ecclesiastico ; tuttochè nel progresso di nostra difesa vedrassi , che da altro più chiaro , e netto fonte surga la ragione del Fisco , e del nostro Ospedale , per ottenerli il sequestro non solo di quei beni , che la Regina sottopor volle alla pia opera di detto Ospedale , ma di tutti gli altri beni temporali di detti RR. PP. fino all' intera restituzione , e pagamento di quelle somme , che si han finora esatte .

In compruova di che è da sapersi , come la comune scuola de' Dottori distingue due spezie di beni , che dalle Chiese si possiedono ; cioè di beni , che dalle decime , primizie , ed altre obblazioni si acquistano ; e di beni , che per testamento , o donazione de' fedeli alle dette Chiese pervengono . Per quel , che riguarda i primi , sono due le opinioni degli Scrittori . Una è de' Canonisti ; l'altra è de' Teologi insieme , e Canonisti . Questi su' l'fondamento delle leggi , e della Sacra Scrittura asseverantemente tengono , che nè pur sieno i beni suddetti *de jure divi-*

no (a) : Ma gli altri tengono , che lo sieno (b) , su 'l motivo , che nel vecchio testamento Iddio diede a' Leviti la Decima : *Filiis Levi dedi decimas omnes Israelis in possessionem pro ministerio , quo serviunt mihi in tabernaculo fœderis Decimarum oblatione contenti , quas in usus eorum , & necessaria separavi* (c) . *De filiis Levi sacerdotium accipientes* , dice S. Paolo , *mandatum habent decimas sumere a populo secundum legem* (d) . Però , al dire di quei , che sostengono il contrario , non debbe far maraviglia , che costoro dicano così , perchè non son versati nelle lezioni de' Libri Sacri , e non è lor professione d' intendere i misteri della Religione Cristiana , cioè , che Dio per Mosè diede al popolo Ebreo la legge , la quale , quanto alle cose cerimoniali , e giudiciali propria fosse di quella nazione sino alla venuta di Gesù Cristo , ma che poi la virtù obbligatoria di quella dovesse togliersi , giacchè al dire di S. Paolo (e) : *Translato Sacerdotio, necesse fuit , ut & legis translatio fieret....Reprobatio pracedentis mandati propter infirmitatem ejus , & inutilitatem facta fuit* . Sicchè la legge delle Decime è ben legge divina Mosaica , ma non legge divina naturale , la quale obbligar poteva , come

nota

- (a) *S. Thom. 2. 2. qu. 87. art. 1. qu. 1. art. 3. idem quodlibet. 2. art. 8. Sylvester in v. decima. qu. 3. & 4. Joann. Major in 3. sent. dist. 37. qu. 26. & in 4. dist. 15. qu. 4. col. pen. Hadrian. quodlibet. 5. art. 1. Sotus de just. & jur. qu. 4. lib. 9. art. 1. late Alphonsus de Castro lib. de hæresibus in v. decima.*
- (b) *Archidiaconus , Ancharanus , & alii in cap. 1. de decimis in 6. Innoc. in cap. ult. de paroch. Joann. Andr. in rubr. de Decimis. Alex. conf. 40.*
- (c) *Numeror. 18. v. 21. & 24.*
- (d) *Heb 7. v. 5.*
- (e) *Heb. 7. v. 12. & 18.*

nota *Covarruvias* (a), quel popolo solo dallora; ma adesso non obbliga veruno. Siccome può bene, chi regge una repubblica, far leggi a quelle simili, ma non obbligheranno, come divine, nè si doveranno chiamare tali, ma bensì leggi civili del Principe, che le costituisce. Si compruova tutto ciò dal rifletterfi, che per legge Moisaica fu prescritto, che 'l Bestemmiatore fosse ucciso, in quelle parole (b): *Dominus locutus est ad Moysen, dicens: Educ blasphemum extra castra, & ponant omnes, qui audierunt, manus suas super caput ejus, & lapidet eum populus universus. Et ad filios Israel loqueris: Homo, qui blasphemaverit nomen Domini, morte moriatur; lapidibus opprimit eum omnis multitudo.* E pure cotal legge al presente non ci obbliga; nè chi non uccide il bestemmiatore, pecca. E sebben potesse il Principe imporre per la bestemmia pena capitale, e sarebbe giusta, e si dovrebbe osservare; non però si direbbe legge divina, ma legge del Principe politico, quantunque Dio al popolo Ebreo data l'avesse. Quindi è, che laddove la Scrittura vecchia si allega, per inferire, che per legge divina sia una tal cosa stabilita; bisogna, per uscir dagli equivoci, distinguere, secondochè c' insegna l' Angelico Dottore S. Tommaso (c), che quel, che è per legge divina naturale, o cristiana, certamente ci obbliga; ma quello, che è per legge divina moisaica, nol può certamente.

Si conferma questo assunto col rifletterfi al testo della Sacra Scrittura, nel quale Dio comanda a' suoi Leviti, che non possano possedere terreno alcuno, e che si contentino delle decime (d): *Dixit Dominus ad Aaron: In terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos.*

E poco

(a) *lib.1. var. cap.18.*

(b) *Levit.24. v.13.*

(c) *1.2. qu.99. art.4.*

(d) *Numer. cap.18. v.20.23.24.*

E poco dopo : *Nihil aliud possidebunt , decimarum oblatione contenti Non habebunt Sacerdotes , & Levita partem , & hereditatem cum reliquo Israel , quia sacrificia Domini , & oblationes ejus comedent , & nihil aliud accipient de possessione fratrum suorum* (a). Sicchè se per lo precetto della vecchia Scrittura ricavar vogliasi , che le decime sono per legge divina istituite ; per lo stesso motivo dovrà da essi medesimi confessarsi , che per la medesima legge divina vietato sia il possedimento de' beni .

E' però d'avvertirsi , che gravissimi scrittori insegnarono , che per dritto naturale , e divino a' cherici dovuta sia da' laici quella porzione de' frutti , che al necessario lor mantenimento è uopo per gli alimenti , purchè i medesimi amministino le cose spirituali , in segno di giusta mercede , a' medesimi dovuta per tal fatica , siccome con molte ragioni fonda il dottissimo *Diego Covarruvias* (b) , quantunque su' l punto principale sua opinione stata fosse , che le decime sieno per legge umana , e non già divina .

Di tal sentimento fu parimente *Origene* (c), *S. Girolamo* (d), e *S. Agostino* (e) , i quali stimarono , doverfi dare le decime per dritto divino dovute ugualmente non meno sotto l' Evangelio , di quel che erano sotto la legge ; e che il comando divino su di esse non era puramente cerimoniale , o politico , ma bensì legge morale , e di eterna obbligazione . Tanto più , che al dire di *S. Ireneo* (f) cominciarono su' l principio del nuovo testamento . Questa divozione de' Cristiani incominciò a mancare in tempo di

S. Gio:

(a) *Deuter. cap. 18. v. 1. & 2.*

(b) *var. ref. c. 17.*

(c) *homil. 11. num. 18.*

(d) *comment. in Malach. cap. 3.*

(e) *comment. in Psalm. 146.*

(f) *lib. 4. cap. 32.*

S. Gio: Grisostomo (a), e S. Agostino (b) solea dire: *Majores nostri ideo copiis omnibus abundabant, quia Deo decimas dabant, & Cesari censum reddebant; modo autem, quia decessit devotio, accessit indictio Fisci. Nolumus partiri cum Deo decimas, modo autem totum tollitur: hoc tollit Fiscus, quod non accipit Christus.* E l'Imperadori stessi cristiani non mancarono di far distribuire a' cherici annua porzione di grano da' pubblici loro tesori per ciascuna città, siccome dicemmo di sopra, di cui parla Sozomeno (c), e Teodoreto (d), la quale dall'Imperador Marciano nominata venne *Salaria*.

Ed in fatti par molto ragionevole a decidersi, che tali alimenti debbanfi a' cherici per legge naturale, e divina; siccome il negarlo, cruda legge, e barbara sarebbe quella, che lo prescrivesse. Poichè è noto, che anche appresso gli Egiziani a' Sacerdoti si dava da' pubblici granai il cibo necessario (e): costume osservato ben'anche dagli Etnici, al dire di Tiraquello (f); e molto prima dagli Ercoli, siccome riferisce Varrone (g), e Plutarco (h); ed appresso l'Araba gente essere stato lo stesso costume, ne fa fede Plinio (i).

Resta presentemente il far parola di quei beni, che alle Chiese pervenuti sono per donazione, o testamento; ed in quanto a questi, tutti concordano, che chiamar debbanfi beni temporali, e che dalla chiesa si possedano, non

(a) *homil. 86. in Matth.*

(b) *homil. 48. tom. 10.*

(c) *lib. 5. cap. 5.*

(d) *lib. 1. cap. 11.*

(e) *Genes. cap. 47. v. 22.*

(f) *de primogen. in prefat. num. 65.*

(g) *lib. 5. de ling. latin.*

(h) *in problemat. Rom. cap. 17.*

(i) *lib. 12. cap. 14.*

41

non già per dritto divino, ma per legge umana (a). Imperocchè essendo verissimo (b), che le Chiese, o altri Collegi acquistar non poteano beni stabili; e che poi fu data loro dagl' Imperadori la permissione di acquistarli, nasce perciò conseguenza troppo infallibile, che le Chiese abbian principiato a possedere beni stabili per legge umana (c). E tanto maggiormente, perchè per legge divina si dubita da qualche autore, se la Chiesa possa possedere beni stabili su l'esempio, che essendosi nel vecchio testamento principia la fabbrica dell' antico Santuario per mezzo di limosine, ed obblazioni, scorrendosi da' soprastanti a quella, che erasi dal popolo offerto già quanto bastava per tal fabbrica, e che tuttavia le obblazioni continuavano, ebbero ricorso a Mosè, dicendo: *Plus offert populus, quam necessarium est*. Ciò sentendo Mosè, fece un bando, col quale vietò più offerte al Santuario, mentre, quanto gli era necessario, ricevuto avea: *Iussit ergo Moyses praconis voce cantari: Nec vir, nec mulier quidquam offerat ultra in opere Sanctuarii, eo quod oblata sufficerent, & superabundarent* (d). Onde deducono; che Dio non volle il superfluo nel suo templo nel vecchio testamento; ed è credibile, che molto meno il voglia nel nuovo.

Sopra un somigliante motivo quantunque l' Imperador Giustiniano (e) facesse immune da' tributi, e vettagli la

F

(a) *S. Thomas 21. qu. 10. art. 10. Cap. omnis anima. de censibus. Boer. decis. 31. Covarr. pract. cap. 31. a num. 1. Joann. Gargia de nobilitat. gloss. 9. num. 8. & 27. Cened. qu. 4. per tot. Duaren. lib. 1. cap. 2. de Sacris Ecclesiae Ministris. Olivianus de jur. fisc. cap. 9. num. 1.*

(b) *l. collegia. ff. de colleg. Guid. Pap. decis. 106.*

(c) *l. 4. C. Theodos. de Episc. & Cleric.*

(d) *Exod. 36. v. 5. 6. & 7.*

(e) *Novell. 43.*

li la chiesa di Costantinopoli; volle però, che tutte le altre chiese li pagassero senza servirsi d'alcun privilegio, nè d'altro appoggio: poichè al medesimo parve cosa ingiusta, e disdicevole, per isgravare alcuni, accrescere i pesi, e i tributi agli altri suoi sudditi, ovvero di aumentare tutto il dì i vettigali, e nuovamente gravarli più di quel, che da prima contribuivano: *Neque enim, disse, sustinemus aliorum onus ad alios deferri, aut tam invitam proponere formulam, ut quotidie vectigalia augeantur, & (quemadmodum edocti sumus) quadruplo, aut quintuplo, adeoque etiam decuplo majora irrogentur, cum nihil tam magno studio, tamque serio affectemus, quam ne novo quisquam vectigali oneretur.* Sentimento, ed esempio, il quale dovrebbe eseguirsi, e porsi in pratica da savi Principi, a' quali appartiene ordinare con particolari costituzioni, che gli ecclesiastici, resi ormai ricchi, e doviziosi fuori di misura, non potessero per l'avvenire acquistar maggiori beni, e possessioni, per non vedere i di loro sudditi laici giornalmente essere gravati di più rilevanti pesi, e tributi per li dovuti, e necessari bisogni de' Principi; ovvero che questi, nelle di loro necessità, dovessero i pesi egualmente imporre sopra i beni de' Cherici, che sopra quelli de' Laici.

Oltrechè essendo certissimo, che, mercè le umane leggi, dirsi possa: questa possessione è mia, quel servo è tuo, &c. Se mai queste si ponessero in obbligo, nè la chiesa, nè altri dir potrebbe, che alcuna cosa fosse sua.

Nostro non è il sentimento, ma del glorioso S. Agostino (a), dicendo: *Jure divino omnia sunt communia omnibus; jure vero constitutionis hoc meum, illud vero alterius est.*

E prima di lui il divino Platone (c), insegnando di quai cose uopo

(a) *super Joannem.*

(b) *de Republica. lib. 12.*

se uopo avesse quella bella repubblica , che finse ; disse , che per principal fondamento della sua felicità era necessario , che nessun cittadino avesse propri beni : con quale occasione biasimò quelle costituzioni de' Principi, dalle quali era nato il poterfi dire, questo è il mio, e quello è il tuo .

Per le leggi imperiali , chiaramente scorgiamo, essersi ordinato il doverfi pagare per le possessioni , e campi delle chiese il tributo , il quale ora *Canon* vien detto , ora *Jugatio* , ora *Capitatio* , ora *Specierum Collatio* , ora *Indictio Canonica* , come si ricava presso il *Codice Teodosiano* ; e solamente alcune chiese aver ricevuto dalla beneficenza imperiale il privilegio , e l' esenzione , in più luoghi si legge . Così fece *Teodosio* in beneficio della chiesa *Tesfalonicense* (a) ; altresì per quella di *Costantinopoli* , e di *Alessandria* (b) . Sopradichè *Dionigi Gosofredo* scrivendo , disse, essere stato fatto in riguardo della povertà , e delle poche rendite delle suddette chiese . Ma essendo poi cresciute le ricchezze , *Costanzo* ordinò , che tutti i cherici , che possedevano poderi , fossero obbligati a pagare i tributi, indirizzando questa legge a *Tauro* Prefetto del Pretorio (c) : *Universos namque clericos , possessores dumtaxat , provinciales pensitationes fiscalium recognoscere jubemus* . Quindi è , che il *Baronio* non poco s'ingannò , dicendo , che solamente *Giuliano apostata* , *Valente ariano* , e *Valentiniano giunior* guidato da sua moglie ariana da' cherici il tributo esatto avessero , quandochè per le leggi precedenti, chiaramente s'osserva, essere stato ciò praticato dagli altri Imperadori , non dovendo ciò essere a lui ignoto , ed oscuro per la lettura , che mostrò avere avuta del *Codice Teodosiano* , di cui infinite leggi

F 2

nella

(a) l. 33. *Cod. Theod. de ann. & tribut.*

(b) l. 6. *de Patroc. Vicorum.*

(c) l. 15. *Cod. Theod. de Epif. & Cler.* l. 3. *Cod. Justin. eod. tit.*

nella sua Storia adduce ; e tal costume si praticò fino a' tempi di Giustiniano (a), siccome apparisce da una sua novella , dove ordina il doverli restituire alle chiese dell' Affrica i beni tolti dagli Arriani , con questa condizione, *ut tamen publicas pro his pensiones conferant* ; dove per la parola *Pensiones* s'intende *Tributa*, per quanto spiega l'eruditissimo Giacomo Cujacio nelle sue note sopra detta novella, dicendo: *Eodem, quo superior, tempore hac etiam edicta fuit constitutio, ut ecclesia Africa bona sua a Vandalis, seu Arrianis occupata recipiant sub onere tributorum publicorum*. Soggiugnendo dappoi , *ecclesias non fuisse olim immunes a publicis collationibus certissimum est*.

Per pruova maggiore di questo assunto non sapremmo legge più chiara addurre , che le parole stesse del canone di Graziano (b): *Jure ergo humano dicitur, hac villa est mea, hic servus est meus, hac domus mea est. Jura autem humana jura Imperatorum sunt: quare? quia ipsa jura humana per Imperatores, & Rectores seculi Deus distribuit humano generi. Item: tolle jura Imperatorum, & quis audet dicere, hac villa est mea, meus est iste servus, mea est hac domus? Si autem, ut teneantur ista ab hominibus, Regum jura fecerunt; vultis, ut reticeamus leges, ut gaudeatis?*

Si compruova tutto ciò col rifletterli, che la divisione delle possessioni, i modi di trasferire i dominj da Tizio a Gajo, la donazione, il testamento, ed ogni altro contratto l'origin traessero, e l'fondamento ricavassero dalla sola legge civile; anzi è d'avvertire, che molte repubbliche, e regni vi furono, ne' quali fu incognito, e vietato l'uso di poter testare, essendo per privilegio della cittadinanza romana a quei cittadini solamente concesso il far testamento. Il perchè manifestamente si deduce, che, da legge umana nascendo il modo di trasferire i domi-

(a) novell. 37.

(b) dist. 8. can. 1.

dominj predetti , nasca ancora dalla medesima la servitù , o libertà di quelli , da' quali anche viene il dominio annoverato; mentre sarebbe contraddizione il dirsi , che la Chiesa di S. Martino avesse una possessione *jure Neapolitano*, e che vantasse una libertà *jure Romano*.

Dee crederfi , che S. Ambrogio , persuaso di tal verità, dicesse (a): *Si tributum petis Imperator, non negamus. Agri ecclesie solvant tributum. Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum. Tollat eos, si libitum est: Imperatori non nego, sed non dono.*

Quindi è , che, come attesta Michele Roussel (b), soleva bene spesso Papa Innocenzo dire , che quantunque le persone degli ecclesiastici sieno del foro della chiesa , i loro beni però sono del foro laicale . Ed Oltrado, al dire del citato autore , fondò , che doveano convenirsi gli ecclesiastici coll' azione reale nel foro del Principe , e da quello poteansi privare de' beni patrimoniali: *Est tamen Innocentii notabile dictum, nempe licet persone clericorum sint de foro ecclesie, res tamen eorum sunt de foro laici. Itaque, ut scripsit Oltradus, conveniendi sunt ecclesiastici ob actionem realem in foro laico, ab eoque possunt suis patrimonialibus privari.* E poco dopo soggiunse: *Unde merito inferitur, quandoquidem jure Principum possidentur, & adquiruntur premia, eodem Regi debere: istud autem ubinam tractabitur, nisi in foro seculari? ergo si delinquant ecclesiastici, merito bonis a Judice privari debent istius fori, ita tamen, ut post mortem eorum ad ecclesiam redeant.*

Nè deve preterirsi il costume di varie regioni , appo le quali essendo costante , e fondata opinione , che gli ecclesiastici possedano i beni temporali della chiesa per legge umana; perciò indistintamente conoscono i tribunali del Principe le cause degli ecclesiastici , per quel che tocca il posse-

(a) *can. 21. canf. 23. qu. 8.*

(b) *histor. jurisdict. pontific. lib. 4. cap. 4. num. 11.*

possedimento de' beni temporali :

Di questo uso antichissimo essersi sempremai servito il Regno d'Inghilterra , prima di entrarvi l'eresia di Calvino , ne fa testimonianza *Diego Covarruvias* (a) . Lo stesso praticarsi nella Germania , lo attesta *Carlo Molineo* , coll' occasione di essersi per lunghi anni versato nell' uso di que' fori (b) . Della Francia, ne fa fede *Minsinger* (c) . Di Venezia , lo scrisse Fra Paolo . In Mantova essere lo stesso stile , lo riferisce *Surdo* (d) . Così in Fiandra praticarsi , per quel che attesta *Damhondero* (e) . Nella Spagna esservi la stessa pratica , ce la ricorda *Bovadilla* (f) . E qual sia l'antico costume di questo Regno , basta vedere la costituzione dell' Imperador *Federigo* , e *Capece* sovra di quella, e ben'anche *Tommaso Grammatico* (g) , ed il *Reggente Tappia* nel *jus Regni* (h) .

E quantunque si possa dire , che Papa Silvestro Primo , nel Sinodo Romano secondo , avesse ordinato , che 'l cherico non comparisca avanti il magistrato secolare per qualsivoglia sua causa ; e sotto Papa Siricio , nel quarto secolo , col concilio terzo Cartaginese si fosse ordinato , che 'l cherico nelle sue cause non cercasse l'ajuto della corte secolare , altrimenti faccendo , privato fosse di quel lucro , che riportato ne avesse ; e parimente si fosse quest'ordine rinnovato nel concilio generale di Calcedonia :

(a) *de jurisd. in Clericos. tom. 2. cap. 21.*

(b) *conf. 12.*

(c) *Centur. 1. observat. 22. Centur. 2. observat. 67.*

(d) *decis. 20. 26. & 110.*

(e) *in prax civil. cap. 124.*

(f) *in politic. cap. 18. casu 74. & 101. Villadiego cap. 5. de la jurisd. judic. a num. 90.*

(g) *decis. 29.*

(h) *lib. 1. tit. de Sacrosf. Eccles. & de Episc. & Cleric.*

nia: tuttavolta, al dire di *Michele Roussel* (a), Papa Silvestro ordinò il nomato divieto, *eo quia clerici immolabantur simulacris*. E gli altri due concili determinarono la quistione di quelle cause, che tra' cherici, e i Vescovi agitavansi; ma non già di quei casi, laddove il cherico co' laici litigasse, e così al contrario; e se la quistione sia circa i beni temporali di quello, o circa gli spirituali, citando all' effetto predetto il celebre insegnamento di S. Agostino in quelle parole: *Cum enim constemus ex anima, & corpore, quamdiu in hac vita temporali sumus, & ideo rebus temporalibus ad subsidium hujus vita utamur, oportet nos ex ea parte, quæ ad hanc vitam pertinet, subditos esse potestatibus, idest hominibus res humanas cum aliquo honore administrantibus*.

Il che si conferma coll'autorità di S. Bernardo, il quale, a Papa Eugenio scrivendo, stimò dire (b): *SUCCESSISTI IN TEMPORALIBUS NON PETRO, SED CONSTANTINO*. E Mario Guallo (c) per certa massima insegnò: *In rebus*, son sue parole, *temporalibus Ecclesiastici subiecti sunt Imperatoribus, & Principibus*. Se dunque i beni temporali degli ecclesiastici sono *de jure humano*; sembra strano l' assunto degli avversari, che il magistrato secolare non possa talvolta conoscere, e determinare quei giudicj, che sovra i beni suddetti s'ensi per istituire (d).

Quin-

(a) *lib.4. cap.4.*

(b) *cap.3.*

(c) *in tract. de prisc. & recent. immunit. eccles. lib. 2. qu.10. a num.39.*

(d) *Guglielm. de Benedict. in cap. Raynuitius. in v. uxorem. decis.2. num.322. Gaill. observ. 37. num.4. Minsing. observ. c. nt.1. obs.22. num.2. Parlador. lib.2. rer. quotid. cap. fin. §.1. Gutierrez lib.2. pract. qu.132. num.9. Ceval. qu.820. num.28. Fajard. alleg.33. p.2. num.1586. in medio.*

Quindi, al dire di *Giovanni Castillo* (a), gravissimi giureconsulti sostennero, che, essendo questi beni temporali dagli ecclesiastici posseduti per privilegio del Principe, sien perciò esposti, e soggetti alla contribuzione de' pesi, niente meno che quelli, che da' laici si possiedono. Questa sentenza vien confermata da *Origene* (b) in quelle parole: *Nemini mirum esse debet, si ad contributionem onerum vocati sunt clerici, quippe qua jure humano debeant, siquidem eodem jure possessionibus terrenis incumbentes.*

Lo stesso insegna *S. Girolamo* (c), dicendo, *Clericos immunes non esse, nec liberos a tributis, quae pendi solent ratione possessionis.*

E *Teodoreto* celebratissimo scrittore (d) ci raccorda, che *Valentiniano* il vecchio nell' epistola, che scrisse a i Vescovi dell' Asia, significò a' medesimi, che i beni de' Vescovi pagar dovessero a i Re il dovuto tributo: *Valentinianum seniore in epistola ad Episcopos Asia illa verba posuisse: Bona Episcopi debitum tributum solvant Regibus.*

Il nostro dire maravigliosamente si conferma da *S. Agostino* (e) allorchè, volendo ammonire alcuni ecclesiastici, così proruppe: *Noli ergo dicere, quid mihi, & Regi? quid tibi ergo, & possessioni? per jura Regum possidentur possessiones. Dixisti: quid mihi, & Regi? noli ergo dicere possessiones tuas, quia ipsa jura renuntiasti humana, quibus possessiones possidentur.*

Ma nessun meglio, che *S. Ambrogio*, determinò il punto (f) con quelle auree parole: *Magnum quidem est, & spirituale documentum, quo Christiani viri sublimioribus potestatibus*

(a) *de tertiis. cap. 12. tom. I. num. 33. a quo alii.*

(b) *cap. 12. ad Rom.*

(c) *in com. ad cap. 17. S. Matth.*

(d) *lib. 4. hist. cap. 7.*

(e) *can. 1. dist. 8.*

(f) *cap. 5. Luc. lib. 4.*

bus docentur esse subjecti, ne quis constitutionem terreni Regis putet esse solvendam. Si enim censum filius Dei solvit, quis tu tantus es, qui non putet esse solvendum?

Sicchè, verissimo essendo, che questi beni degli ecclesiastici sien temporali di sua natura, è ben dovere, che sien talvolta soggetti al giudizio de' magistrati secolari; siccome di esser'anche soggetti alle decime, di sopra sta fondato colla dottrina de' SS. PP.

Nè fia ciò maraviglia: imperocchè sia pur'amplo quanto si voglia il privilegio dell' esenzione, da' Principi a' beni ecclesiastici conceduto; non però con ciò si può far pregiudicio a quella suprema podestà, che chiamasi Maggiore, la qual non mai s'intende compresa nelle concessioni, o privilegi qualsivogliano (a). E siccome sarebbe spregevole alla maestà del Principato l'aver il Principe nel suo regno un vassallo, che uguale fosse, o maggiore a se (b); dal quale, su'l motivo di non essergli i di lui beni in certi casi soggetti, se gli potesse negare quella fedeltà, riverenza, e rispetto, che gli è ben dovuto (c): così per non darsi questo assurdo, dal quale scandalo, e perturbazione nascer potrebbe nel suo regno, forza è di concedere riservato al Principe l'esercizio della suprema superiorità contro le persone, e molto più sopra i riferiti beni degli ecclesiastici, quante volte il bisogno, e la pubblica necessità il richiede.

E se si dicesse, che il privilegio dell'immunità, dagli Imperadori a' beni ecclesiastici conceduto, fatto essendosi patrimonio di Cristo, si abbia ad avere, come cosa resti-

G

tuita

(a) *Bald. in cap. intellecto. de jurejurand. Felin. in cap. ad audientiam. num. 4. de prescript. Afflict. in cap. 1. §. item si quis. num. 16. in tit. quib. mod. feud. amitt.*

(b) *Bald. in pralud. feudor. col. 7. vers. expedita. Id. cons. 345. col. 2. Silvan. cons. 45. num. 53.*

(c) *Cassan. cons. 66. num. 35.*

tulta a Dio, dal quale provenne.

Risponder si potrebbe coll'autorità del Cardinal Turrescarmata (a), il quale insegna, *figurative dici, quod efficiantur patrimonium Christi, ex eo quod, inquam, fuit ante, & post incarnationem* o pure come insegnò il celebratissimo Pier Navarro (b), seguitato da Marcantonio Peregrino (c) in quelle parole: *Hoc enim verum est in proprietatibus donatis, & translatis, secus in jurisdictionalibus super dictis bonis, quantumvis generaliter concessis, in quibus inabdicabilis est suprema illa superioritas. Hac Navarrus.*

Oltrechè altri degni autori hann'insegnato, che essendo indubitatamente l'immunità de' beni ecclesiastici un gratuito privilegio de' Principi temporali, concorrendovi giusti motivi, possa revocarsi. E siccome, per volontà de' medesimi, potè concedersi; così con voler contrario si possa revocare (d). E ne' propri termini scrisse Fulgoso (e): *Privilegia collata super bonis ecclesiasticis per Principes, & generantes eorum constitutiones, possunt per eosdem concedentes contrariis constitutionibus revocari: quia non possunt simul legem imponere, a qua recedere non valeant. l. si quis in principio. §. testamenti. de legatis 3.*

Anzi l'Abate Panormitano degnamente sostenne (f), che non si possano lagnare gli ecclesiastici, se mai il Principe revoca loro il privilegio dell'immunità de' beni ecclesiastici: *Per revocationem primi statuti, privilegium exemptio-*

(a) lib. 1. cap. 48.

(b) conf. 2. sub num. 14. in tit. de jur. patron.

(c) conf. 1. num. 39.

(d) Gratian. in cap. omnes. §. hoc si quis. qu. 1. & l. si quis Curialis. C. de Episc. & Cleric. & ex l. neminem, & antiquas actiones. C. de Sacrosanct. Eccles. & l. 19. C. Theodosian.

(e) in l. si quis curialis. C. de Episc. & Cleric.

(f) in cap. Ecclesia Sancta Maria. in 2. lect. num. 24. in fin.

emptante inducentis, non sit injuria clericis, nam quando per revocationem illius, quod prius concessum erat, reducitur ad jus, quod prius competebat antiquitus, non potest clericus conqueri, si damnum sentit ex tali revocatione.

Su questi termini scrivendo il celebratissimo nostro giurconsulto *Costantino Casaro* (a) insegnò, esser massima indubitata appresso tutti, che possa il Principe legittimamente revocare il nominato privilegio dell'esenzione, ed immunità de' beni ecclesiastici, quello riducendo a tollerabile uso: *Privilegium immunitatis, sive de decimis non solvendis, revocari potest a Principe, si incipit esse nocivum propter excessum proprietatum, nimium auctum, quapropter ad tolerabilem usum reduci potest.* E poco appresso soggiunse: *Concessio immunitatis, favore bonorum ecclesiasticorum a Principe facta, ita se habet, ut possit revocari, modo sit nociva status, ex Abbate in cap. pervenit. num. 17. de immunit. Eccles. in cap. accedens. num. 8. vers. ex his inferunt. de prescriptionib. Imola in l. ab omnibus. ff. de legat. 1. Boss. in tit. de Principe. num. 164. Nat. cons. 169. num. 16. vol. 1.*

Or se l'immunità de' beni ecclesiastici non ha origine da legge divina, ma da privilegio de' Principi; e se i DD. costante opinione tengono, che per tal privilegio non si potè concedere dal Principe quella suprema podestà radicata nel di lui spirito, ed inseparabile dalla maestà del Reame; per effetto della quale (sia pur'amplo, quanto si voglia, il privilegio conceduto) può, e deve senza scandalo de' deboli suo dritto esercitare talvolta sovra i beni temporali delle chiese; anzi, senza onta degli ecclesiastici, può revocar' in lor danno quel privilegio ed immunità, una volta lor conceduto, purchè vi concorra giusta causa: quanto più francamente egli potrà legittimamente, anzi onestissimamente, siccome proveremo nel seguente capo, per mano sopra quelli beni dedot-

(a) *Spec. peregr. quest. 36.*

ti nel presente giudizio, e donati dallo stesso Principe all'ospedale ? sequestrandone i frutti, ed imprendendo il sequestro generale di tutti i beni temporali de' RR. PP. di S. Martino, perchè han convertito i frutti de' riferiti beni, non già per mantenimento di quell'opera, per cui la donazione fu fatta, ma in altri usi; e piaccia a Dio, che non sien profani, e voluttuosi, siccome il progresso di nostra scrittura renderà chiaro, e manifesto.

C A P O III.

Nel quale manifesteremo, che considerata la natura de' beni donati all'Ospedale, e gli effetti di detta donazione, vie più si appartenga al Principe suo dritto usare contra i RR. PP. nel presente giudizio.

Dimostrammo, qual sia la suprema giurisdizione de' Principi sopra i cherici, e ne' beni ecclesiastici; ora ci stendiamo ad esaminare qual dritto possa il magistrato secolare indipendentemente dal giudice ecclesiastico esercitare contra i RR. PP. di S. Martino, i termini riguardando della disposizione della Regina Giovanna.

Ed affinchè ordinatamente si proceda, è nostra idea, a' supremi Senatori in vari aspetti la presente causa rappresentare, in ciascuno de' quali sempre più chiara, e indubitata nostra ragione scorgendosi, facil cosa sarà, che, ravveduti i RR. PP. dell'errore, in cui finora son vissuti, non solo cedano alla declinatoria, che hanno intrapresa, ma pronti si dichiarino alla restituzione delle immense somme, che si hanno usurpate, e godute.

Per

Per tanto si finga, senza pregiudicio del vero, che quella donazione, che la Regina far volle all'Ospedale, fatta si fosse a dirittura al Monistero di S. Martino; e fingasi ben' ancora, che i beni, a quello donati, stati fossero di natura burgenfatica da principio, e senza ingiugnimento di opera: potrian giammai i RR. PP. declinare dal foro secolare, occorrendo disputa sopra di quelli con lo stesso Principe? certo, che nò: imperocchè è massima certa de' DD. che quei fondi, che alle chiese da Principi si donano, sotto la di lui giuridizione indubitatamente rimangono.

In questi termini scrivendo il Consigliere *Matteo d'Afflitto*, ebbe a dire (a): *Res ecclesie, a Rege procedens, efficitur de foro ipsius Regis.*

Il Reggente *Fulvio di Costanzo*, chiarissimo giureconsulto, questa sentenza ancor sostenne colle seguenti parole (b): *Septimum additur predictis privilegium, ut de istis principalibus largitionibus, etiamsi in ecclesias, vel ecclesiasticas personas conferantur, cognoscat ipse Princeps per suos Indices. Inde Bartholomeus noster Capuanus in constit. hujus Regni, quae incipit, de Burgenfaticis, sub tit. de Sacram. a Bajul. prest. quem citat Azaved. ad l. 4. lib. 1. nova recopil. dicit, cognitionem esse Principis de omnibus rebus, quae clericus tenet a bursa Regis (ut ejus verbis utar) quod ibidem adnotaras Ifern. quinimmo constitutione Regni Hispaniarum cavetur, clericum bona sic donata obtinentem, illis privari, si forum Regis declinet. in pract. l. 4. nova recopil. & expressim cautum est l. 57. tit. 6. p. 1. ecclesiasticas personas Regis judicio subijci pro rebus, quae ab ipso profecta sunt.*

Girolamo Cevallos, commendatissimo appo tutti nelle sue comuni contra le comuni (c) affermò, che le cose, donate agli

(a) *decis. 2.*

(b) *lib. 12. Cod. tit. de filiis official, num. 99.*

(c) *qu. 822. num. 90. & 95.*

agli ecclesiastici da' Principi, soggette sieno al foro de' medesimi, e alla di loro giurisdizione. lvi : *Aequum est, & veritati consonum, sub Principum jurisdictione esse possessiones a Principibus ecclesiis donatas in omni lite, & controversia super iisdem rebus.*

Guglielmo de Benedictis (a) insegnò lo stesso in termini più forti, con quelle parole: *Verum non est, quod laicus donans, putandum, ecclesia, eximat a jurisdictione judicis laici, & Principis.*

Minsingero (b) registrando questa oppenione, l'ebbe per indubitata, mentre disse: *Bona a Principe ecclesiis donata non eximi a territorio, & Principis jurisdictione: Baldas, & alii, &c.*

Francesco Salgado in quell'aureo trattato *de supplicatione ad Sanctissimum* (c) ebbe a dire : *Lis agitata super re donata per Regem ecclesia, aut clerico, alterive ecclesiastica persona, debet coram Rege tractari etiam inter ecclesias, & clericos; & adversus ipsos.*

Il rinomatissimo Bovadilla ne' suoi trattati della politica (d) fondò, colla dottrina di Benedetto, di Diego Perez, e d'Antonio Gomez, maravigliosamente l'affunto in quelle parole. *Es no solamente en la causa feudal, como queda dicho, pero sobre qualesquier juros, o mercedes, o otras cosas que iglesias, o monasterios, o personas ecclesiasticas tengan de los Reyes, pueden conocer los jueces seculares, y no los ecclesiasticos, so pena que los pierdan las tales personas, o monasterios, que lo pidieren ante ellos.*

Il dottissimo Caldas Pereira in un suo celebre consiglio (e), con troppa chiarezza pruovò cotai' oppenione in quelle parole-

(a) cap. Raymundus. in v. uxorem. decis. 2. num. 322.

(b) observat. cent. 1. observ. 22. num. 2.

(c) part. 1. cap. 1. num. 144.

(d) lib. 2. cap. 18. num. 199.

(e) conf. 5.

parole: *Quando ecclesiastica persona convenitur super re aliqua profana, qua a Rege discessit, secularis iudex competens est.*

Qual sentenza fu eziandio sostenuta dal veneratissimo Antonio Fabro in quelle parole (a): *Privilegium fisci est, ut non alium, quam Praesidem provinciae iudicem habere possit, siue agat, siue conveniatur; eoque jure utuntur omnes fisci procuratores, siue ex officio agant fisci nomine, siue tanquam procuratores in rem suam constituti, puta ex causa donationis, vel emptionis, aut quo alio jure: sed ex eodem privilegio potest fiscus donatarium suum, aliumve quemlibet successorem apud suum iudicem convenire, tametsi a clerico his conferatur.*

E per lasciare l'autorità di altri celebratissimi scrittori, che al nostro dire fondatamente soccorrono, basta allegare per mille il mai abbastanza lodato Diego Fajardo (b), il quale a tutte pruove sostenne questa sentenza: *Bona ecclesiae donata, abdicata non censentur a Principis potestate, nec exempta a jurisdictione iudicis laici.*

E tanto maggiormente avran luogo le addotte autorità, e per infallibili dovranno reputarsi, qualora il Principe alle Chiese donando, peso alle medesime di qualche pia, e santa opera ingiunta avesse: in qual caso non vi è stato scrittore di fama rinomata, che negato abbia il dritto al Principe di riconoscere, se l'opera ingiunta avut'abbia sua esecuzione, e se il suo privilegio, e la sua condizionata donazione osservata interamente rimasta sia (c).

Tutto ciò si compruova dal rifletterci, che gl' Imperadori Valeriano, e Galieno abilitarono i donanti a potere annul-

(a) in Cod. de privileg. fisc. def. 2. tit. 33.

(b) alleg. 33. a num. 1578.

(c) Fajard. allegat. 33. Joann. Garzia de nobilit. glos. 1. §. 1. num. 1. Gutierrez pract. lib. 3. qu. 22. Castill. de tertiis. cap. 3. tom. 7. num. 14. Capon. canon. 9. num. 30.

annullare, e rivocare quelle donazioni, che fatte avessero con qualche peso ingiunto, quante volte il donatario manchi all'adempimento, ed osservanza di quello (a). Ivi: *Si doceas, ut affirmas, nepti tua ea lege esse donatum a te, ut certa tibi alimenta praberet; vendicationem etiam in hoc casu utilem, eo quod legi illa obtemperare noluerit, impetrare potes, idest actionem, qua dominium pristinum tibi restituatur. Nam non solum condictio quidem tibi in hoc casu, idest in personam actio, jure procedit, verum etiam vendicationem quoque Divi Principes in hoc casu dandam esse sanxerunt.*

Qual determinazione aver luogo precisamente, se il donatario sia la chiesa, o altra ecclesiastica persona, ho fondò diffusamente in un suo celebre consiglio Lodovico Romano (b), in esso non lasciando alcun motivo, che in contrario far si possa, senza la dovuta risposta. E quantunque Diego Covarruvias (c) avesse cercato sostenere l'opposta sentenza, fu'l fondamento, che Papa Alessandro III. disse: *Verum cum alicui ecclesia possessio qualibet interposita conditione donatur, a donatore postea donatum revocari non potest, nisi forte tali sit conditione collatum, quod ea cessante debeat revocari*: tuttavia non sappiamo capire, come l'anzidetto Covarruvias con tale appoggio avesse potuto tal contraria opinione sostenere, quando Papa Alessandro non ordinò cosa, che pregiudicasse, o struggesse la citata legge degl' Imperadori Valeriano, e Galieno: ed eziandio dovea riflettere, che le parole di detto Pontefice più tosto favorevoli, che contrarie erano a quella decisione, mentre soggiunse: *nisi forte tali sit conditione collatum, quod ea cessante debeat revocari*. Sopra quali parole argomentando il faticatissimo giureconsulto Andrea Fach-

(a) lib. 1. C. de donat. que sub mod.

(b) conf. 284. per tot.

(c) lib. 1. var. ref. cap. 14. num. 6.

chino (a) ebbe a dire: *Atqui talis est conditio, de qua agitur, ut revocetur donatio, nisi alimenta praestentur, ut statuit lex Caesaris. Ergo donatio revocari potest: quia lex Pontificia contrarium non decernit, quo casu jus caesareum obtinet, ut docet Summus Pontifex in cap. 1. & 2. de oper. nov. nunc.* e questa sentenza ritruovasi ben' anche acerrimamente sostenuta dal sottilissimo Antonio Merenda (b) nelle sue laudevole controversie in quelle parole: *Authoritas textus in cap. Verum. de conditionib. apposis, non suffragatur: nam illa verba, nisi forte tali sit conditione collatum, quod ea cessante debeat revocari, non intelliguntur de conditione proprie sumpta; sed de modo, ut ibi ostendit glossa, & cum eo DD. non possunt ergo restringi illa verba ad expressam conditionem, cum satis sit legis sanctio; cum qua videtur donator suam conformare voluntatem, dum studet, ut suo tempore sibi non desint necessaria vita subsidia: quod autem aliquid novi in hoc textu induxerit Summus Pontifex, ejus verba non significant, & proinde affirmari non debet.*

Nè ha luogo il motivo, che da alcuni Dottori suole addurfi, che la colpa del Prelato non possa alla chiesa pregiudicare: imperocchè nella nostra giurisprudenza per più certo principio si tiene, al dire del citato Andrea Fachinneo, e del dottissimo Rolando a Valle (c), che trattandosi di materia di acquistar lucri, e vantaggi a dette chiese col mezzo delle donazioni, può bene la colpa del Prelato la chiesa pregiudicare, alla dottrina de' quali confermosi Antonio Merenda, registrando le seguenti parole: *Dicunt insuper, negligentiam Prelatorum non obesse locis piis in iis, quae ex natura contractus veniunt, ut in amissione emphyteusis accidit, ut per Corbulum de privat. ob canon. non solut. ampliat. 21. & cap. 1. & 2. de restit. in integr. junctis iis, quae*

H

scripsi

(a) lib. 8. controuv. cap. 90.

(b) lib. 17. controuv. cap. 14.

(c) conf. 15. a num. 23.

scripsi lib. 10. cap. 22. dum vero a libertate ad piam causam argumentantur ex l. manvia 44. ff. de manumiss. test. obstat, quia jus, de quo in d. l. 1. C. de donat. qua sub mod. inductum fuit ex speciali constitutione, ut in eo legitur, post tempora Modestini, auctoris huiusmodi legis; ratioque diversa viget, quia accuratius versari debemus in prospiciendo donatario, ob causam donante, quam in curando, ne sepulchri custodia testatoris negligatur.

E se mai gli avversari replicassero, che fu così ordinato dagli Imperadori Valeriano, e Galieno per lo spezial riguardo, ch'ebbero al favore degli alimenti. Noi li convinceremo dell' opposito, coll' autorità del mentovato Antonio Merenda, il quale dopo aver' esaminata la quistione, ebbe a dire (a): *Dum autem ajunt, favorem alimentorum cedere favori ecclesie, advertendum est, hunc favorem non fuisse concessum alimentis absolute consideratis; sed respectu ejus, qui sub obligatione prestandorum alimentorum res suas donavit; & proinde absurdum est dicere, minus nos facere debere huiusmodi alimentis, quam ecclesie, qua est mater justitie, ac equitatis: equitatis autem ratio non potest pati, ut ea cautiones negligantur, quas donator sibi reservavit tacite; ejus enim mentis fuit, ut se tantum eo modo redderet, quo voluere juris sanctiones; esse eos, qui sic res suas donant, ut a donatario accipiant alimenta.*

Quindi è, che se il Principe, attente le sopradette massime, potrebbe rivocare la donazione, anche se l'avesse fatta al Monistero di S. Martino, su'l motivo, che l'opera a detta donazione ingiunta non è stata adempiuta, e potrebbe le cose donate ripigliarsi; quanto maggiormente potrà la sua autorità esercitare, l' esecuzione domandando di quella condizione, per la quale la medesima fu fatta, e per mezzo de' suoi magistrati obbligare i Monaci così all' adempimento di quella, come alla restituzione

(a) *cit. loc. n. 3.*

tuzione de' frutti, che hanno convertiti in propri usi, quando in servizio dell'Ospedale spender li doveano ?

Ed in vero, a ben considerare questo punto, non dovrebbero risentirsi gli ecclesiastici, se il magistrato secolare voglia costringerli all' adempimento delle condizioni da' Principi imposte nelle donazioni: poichè tale osservanza opera, che gli altri a favor delle chiese si spingano maggiormente a donare: onde vantaggio, anzi che detrimento, ne perviene agli ecclesiastici; siccome fare il contrario, notabil pregiudizio alle stesse chiese inferirebbe, per quel che dottamente considerò Girolamo Cevallos(a) collo seguenti parole: *Sic aequum fuit & ecclesiis, personisque ecclesiasticis favorabilem reservare jurisdictionem Principibus donantibus possessiones, & terras ecclesiis, si pro observantia rei prescripta lis super illis, & aliquo jure ipsarum moveri contingeret; ut sic alii invitarentur ad similes donationes faciendas, & ecclesia ditentur.*

Ed il nomato Antonio Merenda(b), mosso dalla stessa ragione, ebbe a dire così: *Non expedit enim ecclesiis, ullam remanere suspicionem apud eas, qui res suas, addita hujusmodi obligatione, donare cogitant: ne liceat ipsis, si promissa non fuerint adimpleta, iis remediis uti, qua habituri essent, si alteri cum eadem obligatione suas res donarent: non satisfiet autem huic fundamento, si dictum fuerit, donatarium adeo sollicitum esse de salute anima, ut non sit omissurus ecclesiam, etiamsi sciat se se non posse agere ad rescindendam donationem, si promissis non fuerit satisfactum: varia enim sunt hominum desideria, & proinde non debemus id, quod incertum est, velut certum proponere.*

Oltre a ciò giova considerare, che ancorchè donatari della Regina fossero i RR. PP., e non già l'Ospedale; nondimeno, perchè nella donazione fu prescritto, che da' frutti de' beni donati alimentar si dovessero gl' infermi,

H 2

cd

(a) *Qu. 322. num. 92.*(b) *cit. loc. num. 1.*

ed altra gente destinata dalla Regina alla cura di detta opera, quali essendo persone miserabili, dalle leggi cotanto privilegiate; ne nasce, che sopra i beni suddetti acquistati abbiano il dritto, e l'azione, dal primo punto, che la Regina fece tal disposizione in lor beneficio: il perchè, al dire del *Cardinal de Luca* (a), e di *Antonio Merenda* (b), il dominio de' riferiti beni passò nel Monistero di S. Martino col peso, e con una certa ipoteca a pro di dette miserabili persone, al godimento chiamate di detta pia opera. Quindi è, che tra per lo privilegio nel corpo delle leggi contenuto a favore di dette miserabili persone, e tra perchè l'opera dell' Ospedale è tanto in se privilegiata, per cui vien' anche favorita di tutte, quelle speziali grazie, e privilegi, niente men che ogni altro pio, e santo luogo; debba perciò inferirsi, che i beni predetti donati sien passati nel dominio di detti RR. PP. coll'obbligo, e tacita ipoteca in beneficio di detta opera, per cui virtù, e per l'osservanza dell'opera, e per lo privilegio, che compete alle miserabili persone, anzi al dett' Ospedale (c), può, e deve il magistrato secolare esser considerato giudice competente in tal giudizio (d). Così (lasciando in disparte altri esempi) leggiamo presso *Olibano* (e), che la chiesa, vendendo precedenti le debite solennità qualche pensione ad un secolare, e per tal vendita obbligato abbia un suo fondo colle rinunzie del foro; occorrendo giudizio sopra la mancanza del

paga.

(a) *de donat. disc. 13. n. 6.*

(b) *lib. 14. contr. cap. 14.*

(c) *Sforz. Odd. de rest. in integr. p. 1. qu. 3. art. 6.*

(d) *Oliban. in repet. usat. aliud namque. c. 7. n. 31. de jur. fisci. Joann. Parlador. lib. 2. rer. quotid. §. 1. p. 2. cap. fin. Hieron. Port. ad Mol. §. clericus. num. 54. Ceval. comm. contr. comm. qu. 588. ubi alii.*

(e) *cap. 14. n. 15.*

pagamento della pensione, il magistrato secolare competente giudice sia, e così essersi deciso rapporta. Sopra qual punto parimente scrivendo Giacomo Cancerio (a), ebbe a dire: *Ecclesia, pracedentibus debitis solemnitatibus vendens alicui laico pensionem aliquam censualem, si pro ea obligat specialiter sua bona cum renuntiationibus proprii fori, potest illa pensio peti adversus ecclesiam possidentem dicta bona censui obnoxia, & oneri hypothecata in Regia audientia, oltrove giudice seculari electo a creditore, ut obtinui in Regio Senatu, referente perquam erudito D. Jacobo Puigmya anno 1599.*

Nè ci oppongano i RR. PP. che qualora da' Principi donazion si faccia alle chiese, quella chiamar si debba spropiativa d'ogni giuridizione, che sopra de' beni donati aver potessero, ad imitazione di quella, che da Costantino Imperadore, è fama, che sia stata fatta; e che le cose donate, patrimonio di Cristo faccendosi, non sien più soggette alla temporal podestà de' Principi. Imperocchè per quanto si attiene al punto, che le cose donate si facciano patrimonio di Cristo, abbiain pienamente soddisfatto nel precedente capitolo; potendosi ben'anche vedere ciò, che in confermazione diffusamente ne scrive *Diego Fajardo* (b). E per quel, che riguarda l'altro punto, quantunque molti autori impugnino, che le donazioni fatte alla Chiesa Romana dir si debbano spropiative d'ogni supremo dritto del Principe, tra' quali furono *Imola* (c), *Ostiense* (d), e *Ripa* (e); di che non tocca a noi quistionare; tuttavolta è d'avvertire, che differente è il caso di quella donazione, che

(a) *var. res. part. 3. cap. 15. n. 251.*

(b) *allegat. 33. a n. 1560.*

(c) *ad rubr. de verbor. obligat. col. 5. vers. sed certe.*

(d) *Hostiens. in cap. inter dilectos. col. 3. vers. confirmabant. de fid. instrument.*

(e) *respons. lib. 2. cap. 7. n. 10.*

che si fa alla Chiesa Romana , da quello delle donazioni, che si fanno alle chiese particolari ; e non è applicabile la ragione di quella a queste : di modo che va per bocca di tutti i Dottori concordemente , che quello, che non dee disputarsi colla Chiesa Romana a rispetto della concessione , e donazione fattale da Costantino , nella quale vi concorse la spezial ragione del miracolo , come confessò eziandio Papa Niccolò III. (a), riceva tutta la contraddizione a riguardo delle altre chiese minori ; e perciò potè intendersi concesso in beneficio della Chiesa Romana l'alto dominio , (tuttochè Dante Alighieri nel suo poema sene querelasse) il che mai si potrà affermare a pro delle altre chiese particolari (b) . E se gli avversari replicassero , che , tutte le chiese intender dovendosi per una, mal si adatti la distinzione dagli Scrittori assegnata; risponderemo , che questa voce di Chiesa in molti modi da' Dottori è stata usurpata , siccome si legge presso Baldo (c), e Giulio Pacio (d) . Si chiama Chiesa , come congregazion de' fedeli ; come comunione di cherici sotto un capitolo ; e finalmente si chiama Chiesa la struttura

(a) *cap. fundamenta. 18. de elect. & elect.*

(b) *Andreas in add. ad Speculat. §. de jurisdict. omn. judic. v. Pastoralis. Angelus in l. qui mandat. n. 3. ff. de offic. ejus. Castrensis. Alexander, Præpositus, Cachera. Tusch. conclus. 689. præsertim num. 15. Abbas in cap. verum. de for. compet. num. 13. Ægydius Bellamera dict. cap. verum. num. 7. Decius in cap. caterum. de judic. num. 20. Afflict. in constit. Neapol. lib. 1. rubr. 66. Cardinal. Mantica. de tacit. & ambig. lib. 23. tit. 3. num. 87. Ansaldo de jurisdict. seculari. par. 3. tit. unic. cap. 8. & num. 21. Barbos. in l. competit. num. 109. Caled. part. 2. decis. 40. num. 13. Portugal. de donat. Princip. lib. 2. cap. 8. n. 40.*

(c) *l. rubr. C. de sacros. eccles.*

(d) *Method. cap. 1. tit. de sacros. eccles.*

tura del tempio , e delle sacre mura .

Nel primo caso si concede da tutti , che la chiesa sia una ; ma nel secondo , e terzo si nega , che sia lo stesso : di modo che chi dona ad una chiesa particolare , la donazione non fa alla chiesa, rappresentante la comunione de' fedeli , ma a' cherici di quel capitolo , o a quella chiesa, che tale appellasi per la struttura del tempio , e per le sacre mura , di cui è cinta , per la notevole dottrina di Bartolo (a) ; e degnamente il fondò Lodovico Tesauro in quella celebre allegazione , che compilò a favor del Duca di Savoia (b) .

Sopra quali termini scrivendo Diego Fajardo (c) , ebbe a dire : *Et si omnes ecclesie ob unitatem , & eandem fidem catholicam dicantur una, sunt tamen materialiter distincte ; & quilibet ecclesia , & ejus Episcopus tenet , & possidet bona , quae a Regibus , vel privatis donata fuere : unde unaquaeque ecclesia distincta bona sua cognoscit* . E poco dopo (d) , venendo a rispondere all'altro motivo , se i beni di ciascuna chiesa dir si possano , dalla Chiesa Romana possedersi ; manifestamente con autorità gravissime , di cui dubitar non vale , fondò il contrario , tanto che potè legittimamente conchiudere : *Bona singularum ecclesiarum admodum differre a bonis Ecclesiae Romanae , tam in acquirendo , quam in praescribendo ; & unaquaeque ecclesia eas res acquirit , prout est capax acquirendi* .

Perlochè, a nulla ostando i motivi da' contrarii autori addotti , resta ferma la massima , che se ne' termini fossimo , che la Regina donato avesse , in beneficio de' R.R. PP. di S. Martino , fondo , o podere di sua natura burgenatico ,
col

(a) *ad tit. de reb. eccles. non alienand. num. 127. in vers. tu vide .*

(b) *num. 28.*

(c) *allegat. 33. num. 1528.*

(d) *num. 1540. loc. cit.*

col peso di qualche opera , il giudice competente sopra l'osservanza della di lei donazione non altri sarebbe, che il magistrato secolare .

E tanto più se consideriamo , che la predetta donazione fu di cosa di sua natura feudale , fatta poi burgenfatica per privilegio , e grazia della stessa Regina : Imperciocchè è incontrovertibile appresso tutti , che sien pure i feudi donati , in forma allodiale , e burgenfatica quanto si voglia ridotti ; non mai si potrà inferire , che la di loro feudal natura siasi interamente abolita , e distrutta , e che presso del Principe rimasto non sia il dritto , che , qualunque sia il litigio sopra de' medesimi , la cognizione di quello privatamente si appartenga al magistrato secolare (a) : anzi ne' termini più forti scrivendo il Consigliere Matteo d' Afflitto sostenne , che il concessionario di questi feudi non possa venderli senza l'assenso del Principe (b) , ivi . *Jura regalia aliis personis concessa , sive sit jus magnum , vel parvum , sive feudum concessum sit libere , & in burgenfaticum per quemcumque contractum , non possunt alienari , nec in alium transferri quocumque titulo , sive voluntate Domini Regis ; & sic patet , quia regalia jura in possessionem privatarum personarum existentia de voluntate Regis dicuntur esse jura regalia , & non privatarum personarum illa possidentium , & ideo prohibita est omnis alienatio ab eis , sicuti est prohibita possidentibus feuda alienatio feudorum sine Regis assensu , ut infra in constitutione Constitutionem diuæ memoria : nec est mirum , quod in istis juribus interdicitur*

(a) Bart. in l. diem. de aqu. plu. arc. & in l. cotem ferro. §. qui maximos. de public. & vectigal. num. 5. Imol. in l. in conced. de aqu. plu. arc. Bertachin. de gabell. part. 1. vers. nono quero. Capyc. in investit. in v. & cum gabell. Frecc. de subfeud. lib. 2. auth. 13. num. 8.

(b) in constit. lib. 3. rubr. 1. scire volumus. num. 4. quarto nota ex textu ibi de regal.

catur alienatio eorum contra regulam, qua vult liberis hominibus interdici non debere alienationem rerum suarum; ut in l. 1. ff. si quis a patr. fuer. manum. quia hoc est ratione directi dominii, quod retinet in eis, sicuti habet dominus respectu emphyteute.

E ne' termini individuali del feudo, donato alla chiesa con qualità burgenfatica, scrivendo *Fulvio di Costanzo* (a) ebbe a dire: *Quamvis feuda ecclesie non sint concessa in feudum, sed libere, semper tamen sub concedentis jurisdictione sunt censenda, ideoque minime absque domini consensu possunt alienari.*

Concorde è il sentimento del celebratissimo *Bartolommeo Camerario*, dicendo (b): *Quantumvis concessio feudorum ecclesie facta sit ampla, & in allodium, non ideo potestas Regis abdicata est; sed penes illum jus superioritatis, alta jurisdictione, & cognitio remansit.*

Il famigeratissimo giureconsulto *Francesco Capobianco* (c) degnamente l' oppenione istessa sostenne: *Prelatos, aliosque feudorum administratores Regia potestati subjici quoad leges, servitia prestanda, vel appellationes deferendas: nam etsi feudum donatum sit, & in naturam allodiale concessum; jurisdictio tamen, & altum dominium expropriata non dicuntur, sed semper in quacumque generalissima concessione excepta.*

Così parimente insegnò *Capece* (d), dicendo: *Quod si Princeps nunquam dicitur velle se abdicare omnem jurisdictionem, & dignitatem; inde est, ut concessio castro ecclesie, quod quantumvis libere, & ut feudale non sit, non autem exemptum dicitur a Principis superioritate, & cognitione. Labeo decis.*

I

11. &

(a) lib. 2. C. fol. 298. num. 10.

(b) cap. Imperialem. fol. 37. lit. M. & seq.

(c) in pragmat. I. de Baronib. num. 43.

(d) in investitur. feud. v. feudales appellationes, & v. feudum dant. vers. Imperator.

11. & decis. 40. Surd. conf. 275. Peregrin. conf. 1.

Gamillo de Medicis celebratissimo appo tutti (a) in quel rinomato consiglio, che scrisse per lo Principe di Squillace contro a Francesco Picera, ebbe a dire: *In omnibus regalibus concessionibus, siue in feudum, siue in liberum allodium, regula est, quod per quemcumque contractum non possint in alium transferri sine Regis licentia.*

E per lasciare altri molti, che sostengono questa dottrina (b), basterà allegare l'autorità del degnissimo Regg. Petra, il quale come cosa indubitata la sostenne in quelle parole: *Si concedatur directum, & utile dominium, res allodialis dicitur; ac potius donatio, quam feudum nuncupatur: tamen reservatum censetur jus superioritatis omnibus insitum recognoscendi gravamina, & proinde appellatio ad Principem fieri debet, quamvis concessio plenaria ecclesie facta fuerit.*

E ne' termini di concessione di offici in burgesatico scrivendo Francesco Rocco (c), fondò lo stesso in quelle parole: *Regis assensus requiritur, etiamsi de distractione, aut hypotheca super officio in allodium concesso pertractetur, ea ratione, quia regalia in allodium concessa, non desinunt esse regalia, NEDUM FEUDALIA, sed regalia, alienari nequeunt de jure communi, & Regni procul Regis assensu: semper enim feudalìa sub concedentis jurisdictione sunt censenda, & absque ejus assensu alienari non valent.* E poco appresso soggiunse: *Facta concessione regaliū cum libera potestate disponendi, concessionarius non potest sine assensu Principis ipsa vendere, vel quovis modo in alterum illa transferre, absque*

(a) conf. 147. num. 13.

(b) Anx. alleg. 52. num. 50. singul. 460. Mastrill. de magistratib. cap. 8. lib. 3. num. 27. Jacobin. in investitur. v. cum merum, & mixtum imperium. Guid. Pad. decis. 518. Alderic. in l. fin. C. de jurisd. omn. jud. Gramm. decis. 30. num. 3. Reg. de Ponte decis. 2. num. 20.

(c) de offic. rubr. 18. fol. 373. num. 32.

absque Principis assensu , & talis facultas alienandi intelligitur concessa , requisito tamen Principe concedente ; ut probant quoque Cavalcan. conf. 102. a num. 2. Claud. Sayfell. in rubr. qui feud. dar. poss. part. 1. Bertachin. de gabell. part. 1. qu. 14. Reg. Galeot. resp. fiscal. 12. a num. 131. Qual sentimento moderò nel solo caso , che l'offizio concesso si fosse colla qualità di poterne disporre in beneficio di chi avesse voluto . Sopra di che a noi non importando trattare , lasciamo di riferire quello , che da altri autori è stato in contrario insegnato .

Anzi è d'avvertire, che qualora il Principe volesse il suo supremo dritto in beneficio della chiesa trasferire , concordi sono tutti i Dottori, che nol possa: perchè disponerebbe di cosa , che non è sua , ma della Corona, concessa a lui in amministrazione da' popoli, al dire di *Orazio Montano* (a) ; e perciò così ampio privilegio non può concedere sopra cosa feudale , che interamente la sua natura distrugga . Il perchè *Giovannandrea di Giorgio* (b) insegnò , che sia pure il feudo burgenfatico ; sia franco , e libero da ogni peso ; non per tanto sarà immune da quel servizio , che va congiunto colla fedeltà . Ivi : *Feudum, quantumvis francum , & liberum ab omni onere , fieri non potest , quin sit immunis a servitio , saltem quod inest fidelitati .*

Così leggiamo presso il rinomatissimo *Presidente de Franchis* (c) , seguitato da *Anna* (d) , e da *Capano* (e) , che concesso il feudo in burgenfatico , debbasi al Principe l'ajutorio .

E *Giovambatista Spada* , celebratissimo autore , con fonda-

I 2

mento

(a) *de Regalib. fol. 11. qu. 3. a num. 6.*

(b) *repetit. feudal. fol. 106. num. 13.*

(c) *decif. 131. num. 22.*

(d) *allegat. 105.*

(e) *de jur. ad hoc. qu. 15. num. 12.*

mento di vera ragione sostenne (a), che concedendosi dal Principe alla chiesa qualche feudo in libero allodio, debba la medesima prestargli tutto quello, che per cagione del diretto, e supremo dominio, è ogni possessore tenuto. Quindi è, che, questi tenuti essendo a pagare il rilievo, sia ancora a tal debito tenuta la Chiesa, abbenchè il feudo sia burgenatico. E quantunque Capano (b) avesse osato fondare il contrario con apparenti motivi, tuttavolta, al dire di quel chiaro spirito del Reggente Biscardi, allorchè scrisse per li quindemi a favor del Fisco, manifesto fu l' errore del citato Capano: poichè la concessione in allodio non può togliere al Principe la prerogativa del suo supremo dominio (c). E per questa ragione al medesimo spetta la cognizione delle appellazioni, siccome di sopra sta fondato; e meglio, che ogni altro, lo fonda il Reggente de Ponte (d). Ed è a proposito ciò, che col fondamento di due concili l'eruditissimo Antonio Alteserra (e) volle scrivere, che le Chiese posseditrici de' beni feudali, comechè gli Abati, e i Monaci, che le reggono, andar non possono alla guerra, son' elleno tenute a surrogare altra gente in lor luogo, affinchè il Principe non resti pregiudicato nel suo dritto dell' ajuto dovutogli da' suoi vassalli. Ivi: *Sic militia munus Regi prestabitur ab ecclesiis, & precipue a Monachis, ut Synodus Meldensis, & Sueffonensis prescripserunt anno Christi 744. ibi: Abbates legitimi hostem non faciant, sed tamen homines eorum transmittant.*

La ragione di ciò, che finora addotto abbiamo, fu maraviglio-

(a) *conf. 1. a n. 21.*

(b) *part. 1. de Relev. qu. 14. n. 5.*

(c) *Gramm. decif. 30. Capiblan. prag. 8. a n. 65. Ponte. decif. 2. n. 20. Spada conf. 1. num. 13.*

(d) *decif. 2.*

(e) *Asceticon. lib. 8. cap. 14.*

vigliosamente assegnata dal nostro prestantissimo *Orazio Montano* (a), laddove trattando della differenza, che è tra quelle concessioni, che si fanno colla natura feudale; e quelle, che si concedono colla natura burgensatica; insegnò, che nel primo caso il feudatario resti tenuto alle leggi feudali, e nel secondo sia soggetto alle leggi delle regalie, le quali non possono dismembrare dalla Corona il supremo dominio, nè possono esimere i vassalli dalle sovvenzioni, ed ajuti alla stessa Corona dovuti; anzi dee avvertirsi, che tali concessioni di regalie appunto regolate vengano, come vien regolata la successione ne' feudi, quelle persone, e quei gradi comprendendosi nella di lor successione; che ne' feudi sono considerate, ancorchè sia la concessione *in burgensatico*, & *in libero allodio*, & *pro se*, & *heredibus quibuscumque* (b).

Confermasi quanto di sopra detto abbiamo, gli effetti considerando di quelle concessioni, che da' Principi alle chiese facevansi, priachè l'uso de' feudi introdotto si fosse. Certa cosa è, che, appena che fu concessuta in quei tempi la facoltà alle chiese di poter possedere beni stabili, di cui tanto si querelò *Ammiano Marcellino* (c), s'introdusse nel nostro Regno il costume, al dire di *Marino Freccia* (d), e nell'altre regioni ancora, come avvertì *Pietro di Marca* (e), che i Principi, in beneficio di dette Chiese, varie donazioni di città, e castelli faceessero. Non fu però uso di concedersi alle medesime l'esercizio della giurisdizione in dette città, e castelli donati: il perchè

(a) *de Regalib. in praludiis, & in qu. 4. num. 29.*

(b) *Giorg. repet. feud. cap. 54. num. 37. Teodor. allegat. 41. Galeot. respons. fisc. 12. a num. 131. Amicang. de regal. qu. 5. num. 22.*

(c) *lib. 17.*

(d) *de subfeud. lib. 1. tit. de antiqu. regn. statut. a num. 57.*

(e) *de concord. Sacerd. & Imp. lib. 8. c. 18. num. 1.*

perchè leggiamo presso *Fajardo* (a); che la civil giurisdizione in essi continuata si fosse ad esercitare da' magistrati municipali di dette città, chiamati Difensori, a' quali la corte del Bajulo, col correr degli anni, succedette; e per quello, ch' apparteneva al mero, e misto imperio, registrò il Consigliere *Giuseppe di Rosa* (b), che i Presidi delle Provincie lo reggevano, in luogo de' quali nel Regno succedono i Giustizieri (c). Certamente in quei tempi con pienezza di dominio dalle chiese acquistavansi i castelli donati, ed erano ignoti i nomi degli utili, e diretti dominj; ed ignote ancora le tante altre prerogative, con l' introduzione de' feudi conosciute, e al Principe riserbate sopra de' feudatari, siccome largamente scrisse *Francesco Otomanno* (d): e pure non si leggerà presso scrittore veruno, che nome abbia di faggio, ch'allora il Principe non conoscesse gli ecclesiastici sopra la cosa del suo patrimonio ad essi lor donata; nè che le chiese al Principe contrastassero tal sua suprema potestà (e): e di ciò più d' ogn' altro fede ne fanno *Diego Fajardo* (f), ed il celebratissimo *Presidente Tesauro* (g), il quale ragionando sopra le concessioni, che facevansi prima, e dopo dell' Imperador *Carlo Magno*, ebbe così a dire: *Nunc videamus, qua mente fuerint his temporibus Impera-*

(a) *alleg. 33. a num. 922.*

(b) *in pralud. feudor. pralud. 2. a num. 12.*

(c) *constit. regn. Officior. & constit. Locor. Bajul. & ex constit. Ad offic. Bajul. & constit. Mag. Camer. & justitia nomen.*

(d) *disp. feud. cap. 33.*

(e) *Optat. lib. 3. Alseferr. 7. asceticon. 13. Salgad. de supplicat. num. 143. Kloch. de contrib. cap. 20. num. 107.*

(f) *allegat. 33. num. 546.*

(g) *post observ. 5. Joann. Ant. ab Ecclesia. vol. 2. in sua allegat. pro Duce Sabandia. part. 2.*

peratores in donationibus, quas in ecclesias conferebant, & quomodo se habuerint in exercenda superioritate super villis donatis, & qualem exegerint ab Episcopis subjectionem? & si quis recte ad Historicos animadvertat, videbit Carolum Magnum, & alios priores, & posteriores Imperatores, nunquam id sensisse, ut donando expropriarent a se superioritatem, quamvis amplissimis verbis uterentur; imo nihil magis cordi habuisse, quam ut in Episcopos, aut Archiepiscopos donatarios, quamvis pluribus dignitatibus insignitos, & potestatibus, ac jurisdictionibus ornatos, jurisdictionem, & superioritatem exercerent, eosque ratione temporalium donatorum sibi, & imperio subiectos ostenderent, & Episcopi ipsi, & Archiepiscopi multis argumentis se tales prestabant. Primo ex donationibus factis a Carolo Magno Pontifici Hadriano multorum ducatum, in quibus legitur clausula, servata semper super eisdem Ducatus Regia ditione, ut ex Sigonio de Regno Italia lib. 3. pag. penult. in editione Bononiens. Item & ex confirmatione facta earund. m, nec non aliarum donationum a Ludovico Pio ejus filio, in qua superioritatem quoque sibi, & imperio servavit, cap. ego Ludovicus. 63. distinct. 9. caterum. Ergo multo fortius mens ipsorum fuit servare superioritatem, cum donarent Episcopis, & ecclesiis inferioribus, etiamsi non expressissent. Quindi è, che se prima dell'introduzione de' feudi così praticavasi, chi mai oserà negarla a' Principi, dappoichè tale uso fu introdotto, per virtù del quale più splendida, e più maestosa la Corona de' Principi cominciò a comparire, e sopra i feudatarj acquistò maggior dritto, e giurisdizione (a)?

Con più chiarezza la verità di questo assunto si scorgerà, riflettendosi ben' anche alla natura degli uffizi, prima delle regali lettere del Re Filippo IV. dell' anno 1664. e del 1675. tra le nostre prammatiche inserite, colle quali
fu

(a) Montan. de regalib. qu. 10. num. 56. & qu. 4. num. 29. Cassan. conf. 66.

fu determinato , che i detti uffizi regular si dovessero in avvenire colla natura feudale. Certamente allora le concessioni , che facevanfi di detti uffizi , reputate furono concessioni di cosa meramente burgenfatica ; e pure non si leggerà presso veruno Scrittore del nostro Regno , che possedendo uffizi gli ecclesiastici , qualunque fosse stato il litigio , o la contesa sopra de' medesimi , non fossero al foro del Principe soggetti ; nè mai gli ecclesiastici ardirono , o scrittore veruno fu così temerario a sostenere, che avessero potuto o nel possessorio , o nel petitorio declinare il foro del Principe : il perchè sostenne la veneranda memoria del Signor D. Francesco d' Andrea , lume , e splendore del regno nostro , in una sua dotta scrittura , che rapporta *Gaetano Ageta* (a) , che nientemeno , che ogni altra cosa feudale, tali uffizi , prima dell' additate lettere di Filippo IV. fossero addetti alla Corona del Principe , e colle leggi delle Regalie si dovessero regolare , tuttochè *Orazio Montano* avesse cercato ne' suoi tempi sostenere altrimenti , ma con molta infelicità ; poichè , al dire del nomato Signor D. Francesco, non ebbe autore, che lo seguitasse , e la sua dottrina non fu ricevuta nel foro.

Or se nel caso fossimo , che la Regina Giovanna donato avesse a dirittura a' RR. PP. cosa , di sua natura burgenfatica , pur pure i medesimi dovrebbero esser convenuti nel magistrato secolare , come quella , che dal Principe discendendo , restò esposta , e soggetta al suo foro : e vie più perchè detta donazione fu fatta ad oggetto , che l' opera dell' Ospedale fosse perpetuamente mantenuta . E se considerando noi la cosa , donata a S. Martino , di natura feudale , fatta poi burgenfatica per privilegio della stessa Regina , con più certezza si appartiene a' nostri tribunali la cognizione sopra
di

(a) tom. 2. §. 16. fol. 309.

di quella : poichè, quantunque dichiarati si fossero i predetti feudi burgeniatici , franchi , e liberi da ogni peso ; mai non si potè la di lor feudalità tanto distruggere , che esentati restassero dal patrimonio del Principe , e dalla sua suprema giurisdizione . Come mai i RR. PP. potran legittimamente sostenere l'assunta impresa della declinatoria contro la oppenione così certa di tutti gli scrittori, della quale dubitare temeraria , ed inutil cosa sarebbe ?

Ma dove l'amor della causa ci trasporta, la giustizia di questo , e di quell'altro articolo indagando , per additare inutile , ed impropia l' eccezione da' RR. PP. proposta; quando , se i propri suoi termini riguarderemo , la vanità di detta eccezione a' chiari occhi resterà scoperta , e manifestata ? Ed invero , chi potrà dubitarne , riflettendo , che la Regina donò i Feudi , non già a S. Martino, ma all' Ospedale ; e che per l'affezione , ch'ebbe al medesimo , tante grazie gli concedette : il perchè divenne suo *juspatronato*; ed in fine , perchè i RR. PP. in altro non furono dalla Regina contemplati , che nella sola , e semplice amministrazione di tale opera .

In compruova di che conviene a' supremi Senatori ricordare per fatto , come molto prima dell'anno 1374. la Regina istituì la Chiesa, e l'Ospedale sotto il titolo di *Santa Spina Corona* nella piazza delle *Corregge*, di quei feudi dotandolo , che di sopra descritti abbiamo. Non si dubita , che tal dotazione faccendo, niente pregiudicar volesse alla feudal natura de' medesimi; e siccome eran prima a tutte le leggi feudali tenuti , collo stesso peso al predetto Ospedale intese donarli , per quel che dal contesto del privilegio chiaramente si ricava .

Nell'anno poi 1374. invaghita la detta Regina dello splendore maggiore dell'Ospedale, da essa lei fondato , volle eziandio privilegiarlo , a' detti feudi la qualità feudale

togliendo colle seguenti parole : *Quae omnia feuda tenebantur immediate , & in capite a Curia nostra in feudum sub certis feudilibus servitiis , seu adbois proinde ipsi Curia nostra praestandis ; nec non & homines , & vassallos omnes demaniales suos in villis Prianti , & Castellucii de pertinentiis dictae civitatis Aversa donata , & concessa olim per nos Hospitali fundato , & edificato per nos cum Ecclesia . E poco appresso : Quantuncumque quaternata sint , & in quatermis Camera nostra annotata existant , hujus indulii serie de certa nostra scientia , & speciali gratia affrancamus , liberamus , separamus , & eximimus a feudis , & natura feudalium , ac censuallium bonorum , & a nexu , & prestatione cujuscumque feudalis servitii , redditus annui , sive census , & in burgensaticorum naturam reducimus ; ita quod praedicta feuda , Hospitali donata , AD OPUS DICTI HOSPITALIS cum hominibus , vassallis , terris , rationibus , & pertinentiis reputentur , & remaneant tanquam burgensaticis , exempta , liberata , & separata a feudo , naturaque feudalium , &c. sic eundem quod dicti homines , vassalli , atque redditus , affrancati , & liberati taliter a nobis , & nostra Curia , remaneant nihilominus obligati , & adstricti dicto Hospitali , & Ecclesiae in his , in quibus tenebantur , & adstricti erant realiter , & personaliter , seu ratione personae pro feudis , bonisque ipsis feudalibus , & censuallibus nostra Curia Reginali . Ita quod cum onere suo transcant , quoad directum , & utile dominium dicti Hospitalis , & Ecclesiae , nec inde censeantur proinde feudales , & de natura feudi quoad nostram Curiam , vel dictum Hospitale ; sed solum sint , & remaneant adstricti , obligati , & annexi dicto Hospitali , & Ecclesiae ad ea , quae ratione feudarum , & feudalium bonorum ipsarum realiter , vel personaliter , aut ratione personae ipsi nostra Curia , seu dominis feudorum ipsorum tenebantur , & adstricti erant ante donationes , & concessiones , ac exemptiones praedictas hujusmodi affrancationem , & liberationem nostram .*

Dalle

Dalle parole del qual privilegio senza esitazione discende, che la Regina Giovanna I. donar volle i feudi predetti non già al Monistero di S. Martino, ma al detto Ospedale; e che questi per seguela di tal grazia il possesso di quelli acquistato avesse: lo che si conferma maggiormente dal rislettersi al ricorso, che nell'anno 1430. fecero i RR. PP. alla Regina Giovanna II. per ottenere la grazia dell'esenzione, ed immunità a beneficio di alcuni altri feudi, che 'l Monistero possedeva *in capite a Regia Curia*; in esso enunziando, che comechè servivano di continuo all'Ospedale eretto dalla Regina Giovanna I. sotto il titolo *di Santa Spina Corona*, e pregavano Iddio per l'anima di quella; così a similitudine della grazia, che la medesima dispensata avea a quei feudi, che avea donati al detto Ospedale, si fosse degnata concederla agli altri feudi, che eran propri di detto Monistero: ed in fatti a tale istanza si degnò la Regina Giovanna II. inserir con suo spezial privilegio, in cui confermò eziandio l'immunità, ed esenzione conceduta a' detti feudi dalla Regina Giovanna I. colle seguenti parole: *Quibus in premissis a nobis exauditionis gratiam promeruerunt, &c. & alia in nostra mentis acie revolventes, quod dicti Prior, ac Conventus, ac Monachi in dicto monasterio degentes ad divinum vacans officium in remissionem peccatorum tam dictae Reginae Joannae I. quam etiam nostrorum, ad ipsorum supplicationem sumus merito inclinatae, concessiones, immunitates, franchitias, & gratias supradictas supradictae ecclesiae Spinae Coronae, & ejus Hospitali, per dictam Joannam I. ut praedicatur, factas; ratas, gratas, & firmas tam dicto Hospitali, & Ecclesiae, nec non vassallis omnibus tam ipsius Ecclesiae, & Hospitalis Coronatae, quam vassallis dicti Monasterii Sancti Martini, immunitatem, &c.*

Quindi è, che in vista di tal privilegio ottenner poi i RR. PP. provvisioni dalla Regia Camera, che i vassalli

di S. Martino, niente meno che i vassalli de' feudi donati all'Ospedale, immuni, e franchi fossero da tutti quei pesi, alli quali prima di detta grazia erano tenuti (a). Nè dalle parole della donazione solamente ricavasi, che l'Ospedale fu il donatario della Regina; ma che la Regina prescrisse la perpetua durata di tale opera. Ivi: *Ita quod nihil de statu dictorum Hospitalis, & Ecclesie immutari possit, conscientiam ejusdem Prioris desuper onerando*. Anzi che, per maggior vantaggio, e contemplazione di dett'Ospedale, avesse voluto affrancare i feudi da quei servizi, a' quali erano prima della suddetta grazia tenuti, siccome lo dimostrano quelle parole: *AD OPUS DICTI HOSPITALIS REPUTENTUR, ET REMANEANT BURGENSIFICA, ET LIBERATA A NATURA FEUDALIVM*. Quindi è, che, se per contemplazione, e vantaggio del detto Ospedale si spinse la Regina a dichiarare i feudi di qualità burgenfatica; si deve inferire, che soppressa con malizia, e con frode l'opera, che meritò la grazia, i feudi predetti debbano ripigliare la qualità feudale di nuovo, e come veri feudi riputarsi. In questi termini scrivendo Giovanni d'Anania (b) ne sostiene con valore l'affunto; ed il Cardinal Tusco (c) nelle sue pratiche conclusioni lo confermò con sode regole della nostra giureprudenza. Anzi se Agostino Barbosa (d) scrittore chiarissimo ampliar volle l'additata massima anche nel caso, che senza colpa del donatario mancato si fosse a quell'opera, per contemplazion di cui fu il feudo donato, e concesso; che dovrà dirsi nel nostro caso, che

(a) *Atti per lo Venerabile Monistero di S. Martino col Regio Fisco. fol. 21. ad 33.*

(b) *conf. 7.*

(c) *tom. 1. lit. G. conclus. 203. num. 14.*

(d) *axiom. jur. frequent. 40. n. 15.*

che colpa, e frode così grande è intervenuta nelle soppressioni dell'Ospedale?

Il celebratissimo consulente *Ancherano* (a) insegnò, che cessi il favore d'ogni privilegio, ed ogni concessuta esenzione vada in obbligo, quante volte la cagione, per cui fu ordinata, non siasi eseguita.

Romano (b) fondò, che in tutte le concessioni riguardar si debba la causa finale, per cui furon fatte; e che cessando il motivo, per contemplazion del quale si concede la prerogativa, o il privilegio, cessi ancora la grazia in quello contenuta. Su quali termini, se niente vagar volessimo, a mille potremmo i DD. allegare, che lo sostengono, come veder si puote presso *Everardo* (c), il Padre *Sanchez* (d), *Mantica* (e), ed altri molti.

Nè deve preterirsi, che quella essere final causa sostengono gli scrittori, senza la quale non si sarebbe concesso certamente, almeno in tal modo, il privilegio: siccome si legge, con lunga serie di ragioni, presso il commendatissimo *Valenzuola* (f), e *Solerzano* (g), ed in questi termini lo ha più volte così deciso la Sacra Rota Romana (h).

Se dunque la Regina volle togliere la feudalità a' beni donati per contemplazione, e riguardo dell'opera, che fondò; ed oggi non concorre più la causa, per cui a' feudi fu l'esenzione concessuta; debbe però cessare il privilegio a tal fine concesso, e per conseguenza i beni dona-

(a) *conf.* 394.

(b) *conf.* 404.

(c) *in topic. legal. loc.* 85.

(d) *in precept. decalog. tom.* 1. *cap.* 4. *num.* 22.

(e) *decif.* 131.

(f) *conf.* 119. *a num.* 78.

(g) *de jur. Indiar. tom.* 2. *lib.* 2. *cap.* 8. *a n.* 71.

(h) *decif.* 587. *apud Farinat. par.* 1. *recent. & coram Buratto decif.* 110. & *decif.* 377.

donati veri feudi dovranli presentemente riputare: il perchè entra la disposizione de' Dottori così civilisti, come canonisti, che al tribunal del Principe si appartenga la giudicatura di qualunque disputa, o litigio sopra i medesimi sì nel possessorio, come nel petitorio (a).

E ciò avrebbe luogo anche se nel caso fossimo, che la donazione de' feudi si scorresse fatta in beneficio del Monistero di S. Martino: imperocchè dovendo i feudi riputarli di natura feudale al presente, perchè è cessato con frode il motivo, per cui la Regina volle concedergli la esenzione (b), non potrebbero i R.R.PP., quelli possedendo, dal foro del Principe declinare, siccome lo scrisse per sentenza comune l' ecclesiastico Pignatelli (c) in quelle parole: *At ego affirmo cum communi Doctorum sententia, quae docet, ecclesiam, siue clericos in causa feudali ad forum seculare tra hi posse, ac debere, siue de proprietate, siue de possessione, hoc est, siue petitorio, siue possessorio iudicio agatur; ita quidem, ut in tali causa coram Domino feudi, coram quo iuramentum fidelitatis praestitit, etiam si ipse dominus sit laicus, conveniri possit, ac debeat*. E poco appresso, volendo assegnar la ragione, per la quale così avea scritto, fog-

- (a) *Curt. jun. de feud. par. 3. num. 15. Marc. decif. 45. num. 10. Carav. in ritib. cap. 2. num. 4. Gramm. decif. 61. num. 17. Giurb. de success. feud. §. 2. gloss. 4. n. 45. & conf. 80. n. 31. Capibl. de auctorit. baron. pag. 1. num. 38. & 39.*
- (b) *l. manumissione. ff. de iust. & iur. Bart. in l. 4. §. actor. num. 2. ff. de re iudic. Jas. in l. pecuniam. num. 21. ff. de condic. caus. dat. Surd. de alim. tit. 1. quæst. 42. num. 49. & conf. 196. num. 13. & conf. 407. n. 34. Franc. Molin. de rit. nupciar. lib. 3. quæst. 34. num. 26. Dionys. Paul. de vera quatuor Patriarchal. sedium erect. cap. 4. num. 50. Card. Tusc. dict. tom. 1. conclus. 138.*
- (c) *tom. 5. consult. num. 2.*

soggiunse : Ratio autem est , quoniam sub hac conditione , a jure approbata , feuda conceduntur ; & in his , qua clericus , vel ecclesia tenet in feudum a Principe , fungitur jure privati , & subijcitur ipsi , diciturque ejus vassallus . Et quia ex dominio diretto feudi oritur necessario jus cognoscendi causas ipsius , & feudatarius accipiendo feudum , constituit se in iis , qua sunt feudi , subditum Domini ; nec Dominus procedit contra illum , tanquam contra personam ecclesiasticam , sed tanquam contra Ducem , Marchionem , Baronem , &c. Quinimo licet Imperator vitet Ecclesie Romana fidelitatem , si tamen ipsa teneret ab eo feudum , esset ejus vassalla : ita notat Bald. in l. sed & ff. §. liberto. in fin. de in jus vocan. Curt. jun. de feud. p. 1. q. 2. princip. num. 5. Carol. de Grass. effect. 1. num. 719. & tenetur ad ea , ad qua alii , secundum eundem Bald. in l. fin. C. sine censu , vel reliq. & ita expresse tenet , ac decisum refert in materia jurisdictionis criminalis Cappc. decis. 27. n. 28. Afflict. cap. 1. §. item si clericus. n. 1. de capit. Corradì.

E Giulio Capone (a) , allorchè compilò la celebre controversia a favore del Monistero di S. Domenico Soriano contro i R.R. PP. di S. Stefano del Bosco , che pretendevano esser mantenuti dal giudice ecclesiastico nel possesso di pascolare in alcuni tempi dell' anno i loro animali in virtù di asserito privilegio senza pagamento alcuno ne' luoghi del detto Monistero di S. Domenico , diede a dividere con mille ragioni , ed autorità , che , trattandosi di materia feudale , non potevano i R.R. PP. declinare il foro , e così rapporta essersi deciso .

Oltrechè supplichiamo i sapientissimi Senatori a ristettere , che quantunque la Regina col detto privilegio (ma per vantaggio dell' Ospedale) tolta avesse in quanto a se la feudalità a' beni donati ; tuttavolta soggiugner volle , che nel rimanente si dovessero riputare detti feudi ADSTRACTI , OBLIGATI , ET ANNEXI
DICTO

(a) contro. 9.

DICTO HOSPITALI AD EA , QUÆ RATIONE FEUDORUM, ET FEUDALIU BONORUM IPSORUM REALITER, VEL PERSONALITER, &c. Sicchè prescrisse la Regina, che i detti feudi la qualità feudale ritenessero per più decoro, ed utilità del detto Ospedale, e che questi nel suo luogo succedesse per rappresentarne gli effetti.

Dunque se la Regina, in quanto a se, liberar volle i feudi dalla qualità feudale per uopo maggiore di dett' Ospedale; e volle, che i detti feudi astretti, ed obbligati restassero a dett' Ospedale in tutto quello, che per ragion di feudalità erano alla medesima tenuti; e se tutta la sua dilezione, per la quale cotai privilegio concedè, la ebbe nell' opera dell' Ospedale: dovrà per indubitata cosa inferirsi, che non solo, come di sopra provato abbiamo, debbanfi i beni predetti di natura feudale considerare; ma che, essendosi l'Ospedale dismesso con frode, e malizia inescusabile, i feudi debbano ritornare là, donde partirono, fintantochè di bel nuovo si ponga in piedi l'Ospedale, che ordinò la Regina. Nostro non è il sentimento, ma di *Andrea d' Ifernìa*, veneratissimo appo tutte le nazioni d' Europa, che insegna (a), dover' al Principe ritornare il feudo, alla chiesa donato, qualora soppressa, o distrutta restasse l'opera, per cui fu lasciato; qual sentenza sostenne eziandio a tutte prove il dottissimo *Cardinal de Luca* (b): siccome distrutto il Collegio, annullarsi eziandio i privilegi al medesimo conceduti, fu stabilito dal perenne fonte della romana giureprudenza (c): così condannato a civil morte il marito, le doti alla mogliera ritornano (d): parimente morto il legatario, si ha per non iscritto

(a) *capit. Corrad. in addit. num. 23.*

(b) *de donat. disc. 12. 13. & 14.*

(c) *l. libertinum. de bon. damn. l. fin. §. 1. de Episc. & Cleric. si quis presbyter.* (d) *Ifern. in d. addit. a n. 33.*

iscritto il legato (a): e ben' anchè il legato fatto al Collegio va in obbligo, se il medesimo si dismetta, o ripruovi (b).

Nè si dica da' RR. PP. che, essendosi l'Ospedale dismesso, e i beni del medesimo per beneficio della Bolla di Papa S. Pio incorporati scorgendosi al Monistero di S. Martino, per virtù di detta incorporazione i privilegi, all'Ospedale dalla Regina conceduti, han potuto restare in piedi a beneficio de' RR. PP.: poichè, quantunque a questa obbiezione piena risposta darassi nel vegnente capo, nondimeno conviene per ora avvertire con la dottrina del riferito *Ifernìa*, che sempre l'unioni s'intendono fatte dal Sommo Pontefice, salva la ragione, che alle parti si appartiene. Il perchè resta salda la conclusione di sopra fondata, che i feudi ritornano al suo Principe, qualora l'opera, per cui furono lasciati, veggasi dismessa; e con somma ragione: perciocchè colui, che a certa, e determinata chiesa volle i suoi beni per testamento, o per donazione lasciare; per l'affezione, e devozione, che alla medesima avea, s'indusse a farlo. Quindi è, che soppressa la medesima, o unita ad altra chiesa, senza il consenso del donatore, e molto più, se il Principe avrà l'opera istituita, non può il Pontefice far tale incorporazione, e i feudi ritornano là, donde uscirono; come ne' propri termini insegnò il lodato *Andrea d' Ifernìa* (c) in quelle auree parole: *Et videtur magna ratio, quia dans feudum, dedit ecclesie, in qua habebat affectionem, & devotionem. Si Papa transfert, & uniat, feuda redeunt ad dominum; & id, quod est domini feudi, non disponat contra, vel sine ejus voluntate.*

Ma non sia certa la volontà della Regina di aver voluto esi-

L

mere

(a) l. 1. §. fin. C. de caduc. toll.

(b) d. l. 1 §. fin. & §. quidam filium. C. eod. *Ifern. loc. cit.*

c) *loc. cit.*

mere i beni donati dalla natura feudale per l' uopo maggiore di dett' Ospedale ; fingasi dubbia la sua real mente rispetto al punto , se , soppressa l' opera da essa lei prediletta , pur dovesse restare in piedi la grazia a' detti beni conceduta ; e finalmente dubbie si fingano tutte le altre considerazioni da noi finora rapportate : che pro ? forse i RR. PP. potranno declinare il foro del Principe , ed obbligarlo a comparire avanti al giudice ecclesiastico ? certo che nò: perciocchè è massima di tutti i giureconsulti , che qualora trattasi d'interpretare la mente de' Sovrani , che concessero il privilegio , allo stesso Principe , che lo concedè , sene appartenga privatamente la cognizione , al dire del commendatissimo Diego Fajardo (a), che parlò così: *Quæstiones vero, de privilegiorum Cæsareorum validitate, & invaliditate exortæ, soli Cæsari reservantur. argum. l. ex factis. 43. ubi Jas. num. 4. ff. de vulg. & pupill. substit. cap. inter alia. ibi. Ut igitur. extr. de sentent. excommuni. cap. 1. de postulat. prelat. cap. 1. ubi canoniste communiter. de confirmat. tit. vel inuul. & de intellectione privilegii ipse Imperator judicat. Joann. Vincent. de Anna singul. 644. Peregr. lib. 2. conf. 25. num. 8. (ubi ait : Cum agitur de moderando privilegium , & de ratione, & causa ejusdem, recurrendum est ad concedentem ; vel eo non extante , ad successorem.) Francisc. de Claperiis in centur. decis. fiscal. causa 23. quæst. 1. num. 11. & privilegium interpretatur Boff. in tit. de Princip. num. 177. fol. 549. Schrader. conf. 1. num. 556. Cavalcam. in repert. decis. part. 1. lit. I. v. Judex inferior. Dec. conf. 51. num. 3. Bertazol. conf. criminal. 392. num. 5. Rot. Rom. decis. 83. num. 3. & seqq. part. 2. in novissimis: Ejus enim est interpretari, & declarare , cujus est condere. l. omni innovatione. C. de sacros. eccles. cap. cum venissent , ubi DD. de judic. & ibi gloss. in v. judicari. Bald. in pralud. feudor. num. 18. Lancellot. in templo omn. jud. fol. 289. num. 3 Rot. Roman. dict. decis. 83. num. 4. part. 2.*

(a) all g. 33. num. 550.

part. 2. in noviss. Anton. Sala in consilio. Sabaud. de clausularum mandatorum Principis significatione. gloss. 1. num. 3. & 2. fol. 321. Consil. Ferdinandus in causa Finariensis. num. 27. & conf. 156. num. 2. Hypolit. Rivin. conf. 399. num. 81. qui ait, inde debere interpretationem procedere, unde jus procedit. Cavalcanti in report. decis. 2. tit. 1. v. Index nullus inferior. Vafq. 1. illustr. controuv. 46. num. 7.

E ne' proprii termini de' privilegi conceduti da' Principi alle chiese, che ad essi ne spetti la cognizione, ed interpretazione privatamente, senzachè il giudice ecclesiastico possa di sua ragione usare, lo insegnò l'addotto Diego Fajardo (a) in quelle parole: *Dominus Episcopus, & homines locorum ejus ex privilegiis per eos exhibitis immunes se prebendant, & sic incidat questio super intelligentia, & interpretatione privilegiorum (quod sufficeret ad agnoscendam jurisdictionem in Sonatu) non debet dubitari, nec potest in eo esse cognitionem, cum sit Principis.*

E meglio ch'ogni altro, lo fondò Giulio Capone (b), allorchè scrisse contro i RR. PP. di S. Stefano del Bosco, i quali essendo compariti in Nunziatura, per esser mantenuti, in virtù di asserito real privilegio, nel possesso di pascolare gli animali ne' terreni del Monistero di S. Domenico; imprende il detto Giulio Capone, che trattandosi di esecuzione, ed interpretazione del real diploma, non poteva a patto alcuno il giudice ecclesiastico sua giurisdizione esercitare; ma che al Principe ne conveniva la giudicatura. Invero grande fu la disputa sopra tal particolare, e le veci facendo l'Auditor Planelli de' PP. di S. Stefano, e più, che per li modestissimi, in difesa della giurisdizione ecclesiastica, compilò dotta scrittura. Non dimeno succumbeirono essi RR. PP., ed ottenne favorevole decisione l'anzidetto Capone, il quale in difesa di

L. 2. tal

(a) loc. cit. num. 555.

(b) controuv. 9. num. 32.

tal punto scrivendo, così ebbe a conchiudere: *Hinc videmus, non licere Episcopis interpretari privilegia regularium, in casu tangente eorundem jurisdictionem, dict. cap. cum venissent, ubi Papa sibi soli reservat cognitionem, & interpretationem dubiorum faciendorum in privilegiis apostolicis, eo quod ejus est legem interpretari, cujus est condere. l. interpretatione, late P. Donatus de privileg. tractat. 8. quest. 5. & sic docent Rodrig. tom. 1. quest. 56. artic. 12. conclus. 5. & tom. 2. quest. 63. artic. 7. Tamburrin. tom. 1. de jur. Abbat. disp. 15. quest. 6. Bordon. ref. 7. qu. 22. & a Clemente IV. fuisse Regularibus hoc peculiariter concessum dicit idem P. Donatus tom. 1. tract. 13. ref. 14. ergo nec poterit in Nunziatura Apostolica interpretari privilegium concessum a Serenissimis Regibus hujus regni, si non potest Episcopus interpretari privilegia concessa a Papa suis subditis Regularibus: hinc inolevit praxis, quod quando agitur de interpretando privilegio, ad superiorem recurrimus legis authorem, ut notum est.*

E con tanta più certezza si dovrà di questo giudizio trattare ne' magistrati del Principe, quanto che i R.R. PP. hanno quelli non una, ma più volte, per giudici competenti riconosciuti per l'esecuzione, ed osservanza di detti privilegi: giacchè è noto, che a' 21. Agosto 1614. comparvero nel tribunal della Regia Camera, come rettori, ed amministratori dell'Ospedale, domandando la osservanza del privilegio, dalla Regina Giovanna I. concesso a favore de' beni donati all'Ospedale; e che franchi, ed immuni fossero da qualsivoglia pagamento i vassalli di detti feudi (a). Così parimente fecero a' 14. Aprile dell'anno 1628. ed ottennero gli ordini favorevoli per la domandata osservanza de' privilegi (b). E finalmente, per lasciare altri fatti, così fecero a' 9. Agosto dell'

(a) *Acta pro Venerabili Monasterio Sancti Martini cum Regio-
Fisco. fol. 21. ad 33.*

(b) *fol. 33. ad 45.*

dell'anno 1644. (a). Anzi è d'avvertire, che essendo andati alcuni vassalli de' feudi, dalla Regina all'Ospedale donati, ad abitare nel casale di Parete, e colà numerati nel 1545. e 1562. comparvero nuovamente in Camera i R.R. PP. affinché i privilegi se gli fossero osservati, e i vassalli fossero dedotti dal luogo, dove erano stati numerati, ad abitar ritornando ne' feudi del detto Ospedale: in esecuzione de' quali privilegi, che presente sono presso gli atti, a loro istanza fabbricati in detto tribunale, si ordinò l'esecuzione, e l'osservanza di quelli (b). Quindi è, che se *Diego Fajardo* stimò con somma giustizia sostenere, che bastasse l'esibizione de' privilegi, per mezzo de' quali si pretendeva l'immunità avanti il giudice secolare, per acquistare giurisdizione sopra degli ecclesiastici: *Ex privilegiis per eos exhibitis, quod sufficit ad agnoscendam jurisdictionem in Senatu, &c.* (c); quanto più possiam noi sostenere, che il tribunale del Principe abbia in questa causa a procedere, perchè non solo i R.R. PP. han presentato i privilegi non una, o due volte, or questa, or quell'altra cosa domandando per aver l'esecuzione, ed osservanza de' medesimi; ma più volte sopra le di loro istanze vi è nata giudicatura?

Oltrechè giova ben'anche ricordare a' Signori Senatori, che essendo stati i R.R. PP. a' 10. Aprile dell' anno 1677. convenuti ad istanza del Regio Fisco nel tribunal della Regia Camera a render conto, come ne' sopradetti feudi la giurisdizione bassa esercitassero, qual non era compresa nelle concessioni dalla Regina fatte all'Ospedale; i medesimi non già opposero declinatoria di foro, o altra eccezione, per cui impedir si potesse il proseguimento di tal giudizio, ma varie altre ragioni in detti privilegi com-

(a) fol. 123.

(b) fol. 33. ad 45. & 315.

(c) d. allegat. 33. num. 555.

comprese : però stimarono in fine transigersi nella somma di ducati 500. siccome si riconosce dall'istanza, e partita di banco presso gli atti presentate (a). Sicchè avendo il magistrato del Principe, del giudicio sopra detti feudi, in ogni tempo conosciuto, così ad istanza di detti R.R. PP. come contra de' medesimi, senzachè mai sene fossero offesi; con qual fronte, oggi dimenti-chi di se medesimi, e di quanto le leggi han prescritto, intraprendono declinarlo?

E tanto più si apparterrà la giurisdizione di questa causa al foro del Principe, perchè trattasi di materia appartenente al riferito Ospedale, eretto sotto l'immediata protezione regale, e senza autorità de' Vescovi : il perchè la giurisdizione in quello, e ne' suoi beni, si appartiene a' magistrati secolari, siccome fondatamente scrisse il commendatissimo *Giorgia de Cabedo* (b) in quelle parole : *Hospitalia erecta a laicis, sine auctoritate Prelati, sunt mere secularia, & ad Principem secularem pertinet jurisdictio super eorum bonis, notatur in cap. ad hoc. de religiosis domibus, per Gloss. in clement. per literas. de prebendis. Bald. in l. si quis ad declinandum. §. in omnibus. num. 20. Cod. de episcop. & cler. Abb. in cap. de Xenodochiis. de religiosis domibus. Paris. cons. 34. lib. 4. Covarr. lib. 2. var. cap. 20. num. 4. Sforz. Odd. de integrit. restitut. p. 1. qu. 3. art. 6.*

Anzi perchè dett'Ospedale chiamar devesi *Regio Juspatronato*, ne discende, che per inutile, e temeraria, la eccezione proposta da' R.R. PP. si abbia a reputare. In prova di che è da sapersi, come quantunque alcuni scrittori avessero insegnato, acquistarsi il juspatronato, fondandosi da taluno solamente la chiesa, o alla medesima qualche dote assegnandosi; ed altri autori fossero stati di sentimento, che per acquistarsi il dritto della fondazione

(a) fol. 29. ad 31. *proc. curr.*

(b) *de jur. patron. Reg. Coron. cap. 38. num. 1.*

zione bastasse dare alla chiesa un fondo, nel quale si edificasse la chiesa materiale; nondimeno la comune de' giureconsulti volle il contrario, della quale fa fede ciò, che scrisse Francesco le Roy (a), e l'eruditissimo Zipeo (b) in quelle parole: *Qui ergo vilem tantum aream dederit, nihil de suo aliud in dotem, vel structuram contulerit, patronatum acquirere non potest; nec hujusmodi nomen, magna nimis secum jura trabens explicita in nobis, ei Episcopus reservare: benefactor quidem dici potest, & honor aliquis sessionis, processionis, sepultura, &c. ex arbitrio Episcopi ei deferendus decerni.* Quindi è, che Fagnano, sopra questo punto largamente scrivendo, insegnò (c), che per acquistarsi da taluno il juspatronato, debbono necessariamente tre requisiti concorrere; cioè l'assegnazione del fondo, la costruzione, e la dotazione della chiesa: e passando più oltre, considerò il caso, se tre persone concorse fossero a compiere tale opera, ciascuna di esse una faccendone, e provò, che tutti e tre acquistavano il juspatronato. Ivi: *Quod si ad unam foundationem tres concurrant, unus assignando aream, seu fundum, alius expensas constructionis conferendo, & tertius eam dotando, omnes censentur assequi juspatronatus, ac omnes insolidum effici patronos; atque ita intelligendam esse glossam, dicentem, juspatronatus acquiri tribus ex causis, idos, edificatio, fundus.*

E con più chiarezza in questi termini scrivendo il rinomato Geronimo Cevallos, ebbe a dire (d): *Laicis fundantibus, domantibus, aut congruentibus ecclesias, fuit ex privilegio concessum juspatronatus in ipsis ecclesiis (licet ejus juris, utpote spiritualis, vel spirituali annexi, quodammodo incapaces viderentur) idque favore ipsarum ecclesiarum, ut alii in-*

vita-

(a) in prolegomenis ad commentar. de jur. patr. c. 13. & 15.

(b) resp. 3. de jur. patron. num. 9.

(c) ad cap. quoniam. de jur. patron. num. 34.

(d) qu. 822. comm. contr. comm.

vitarentur ad fundandum, & ecclesias construendum, ut per Lapum in allegat. 96. ubi late Mandos. in addit. lit. M. Covarruv. in prax. cap. 36.

Concorde è lo stabilimento del Sacrosanto Concilio di Trento (a), siccome si ricava da quelle parole: *Nemo etiam cujusvis dignitatis ecclesiastica, vel secularis, quacumque ratione, nisi ecclesiam, beneficium, aut capellam de novo fundaverit, & construxerit, seu jam erectam, qua tamen sine sufficienti dote fuerit, de suis propriis, & patrimonialibus bonis competenter dotaverit, jus patronatus obtinere possit, aut debeat.*

L'origine di questi juspatronati eruditamente rapporta il dotto Vanespen (b), che per maggior brevità le di lui parole rapportiamo: *Juspatronatus originem habuisse apparet ex Oratoriis, & Sacellis, quae jampridem viri nobiles circa suos fundos, aut in suis domibus exstruebant: cum enim domus, seu castra ipsorum, vel etiam villa fundis ipsorum adjacentes praeul ab ecclesia Parochiali distarent, pro commoditate familiae haec oratoria, vel sacella exstruebant; iisque Presbyteros qui sacra peragerent praeficiebant cum consensu Episcopi: uti colligi potest ex can. 22. Synodi Agathensis, nec non multis canonibus conciliorum seculo 7. & 8. celebratorum; in quibus saepius hujusmodi oratoriorum, & presbyterorum mentio fit. Porro, quia haec oratoria, & sacella pro commoditate castrorum, vel villarum, seu ea inhabitantium, erant instructa, visum fuit, quod ea mente fundatorum sequi deberent dominos castrorum, & villarum; ac per consequens, & ipsis deferendam assumptionem, seu nominationem presbyterorum, qui hisce oratoriis, vel sacellis deservirent.*

Qual juspatronato dal Fondatore acquistarsi per effetti della sola fondazione, e dotazione, ancorchè non se l'avesse riservato, lo fondò il citato Zipeo, il Presidene Talam

(a) sess. 14. c. 12. de reform.

(b) jur. ecclesiast. univers. p. 2. tit. 25. cap. 2. num. 13.

Ion (a), Gaspare Zieglero (b), Giacomo Pignatelli (c), ed altri moltissimi da medesimi citati. Ma meglio, che ogni altro, lo provò Bernardo Vanespen (d) in quelle parole: *Et quidem vi fundationis acquiri jus patronatus sine speciali reservatione fundatoris, aut concessione Episcopi, non obscure insinuat Clemens III. in cap. 15. de jur. patronat. praesertim si addantur, quae leguntur in integra decretali apud Antonium Augustinum in secunda decretalium collectione. Constat enim ex integra decretali, quassum fuisse a Clemente III. Si aliquis efficiatur sola ecclesia constitutione patronus. Cui quassito ita Pontifex respondit: Quod si aliquis ecclesiam cum assensu Diocessani construxit, ex eo jus patronatus acquirit; quasi diceret, solam fundationem sufficere, nec requiri specialem juris illius reservationem. Hinc gloss. ad can. 6. de consecrat. dist. 1. ait: Fundatori jus patronatus ipso jure debetur, etiamsi non petat, vel in pactum non deducat: & hanc opinionem multis asruit Franciscus le Roy in Prolegomenis ad commentarium de jure patronat. cap. 15. & ita in Rot. Rom. resolutum fuisse refert.*

Quindi è, che avendo la Regina Giovanna non sol fondato, ma con ample rendite dotato la Chiesa, e l'Ospedale di Santa Spina Corona, deve perciò inferirsi, che per effetti di tal fondazione acquistato vi abbia il jus patronato; e se i RR. PP. esibissero, lo strumento della dotazione di dett' opera, che da medesimi si conserva, si leggerebbe forse da quello, non che bisogno di tal riserba noi avessimo, ma a maggioranza di ragione, che se lo volle specialmente riserbare. Su qual proposito giova anche a noi ciò, che scrissero gravissimi giureconsulti, i quali avendo voluto restringere la sopraddetta massima,

M

quan-

- (a) in tract. administrat. Eccles. dissert. 5.
- (b) de dot. Eccles. cap. 5.
- (c) consult. canon. tom. 4. cons. 204. num. 4.
- (d) cap. 3. a num. 1.

quanto più poterono , non perciò negarono , ehe qualora si dubiti del juspatronato , e certo sia il fondatore , fintantochè non si pruovi il contrario , dovrà riputarli juspatronato per gli effetti , che seco porta la fondazione , siccome per massima de' medesimi registrò il suddetto Vanespen(a): *Interim si de jure patronatus dubitetur, & probetur, aliquem esse fundatorem, aut saltem fundatoris heredem, ipsi juspatronatus adjudicabitur: eo quod fundatio secum soleat trahere juspatronatus; ideoque prasumatur fundatori reservatum, nisi contrarium quodammodo ostendatur; ut inducitur in cap. 14. de testib. ubi ad probandum juspatronatus, sola foundationis probatio requiritur.*

Se dunque Regio juspatronato dovrà dirsi la Chiesa , e l'Ospedale di Santa Spina Corona; chi mai potrà dubitare , che la cognizione di questo giudicio privatamente, s'appartenga al magistrato del Principe?

Il celebratissimo Antonio Alteserra in questi termini parlando (b) ebbe a dire : *Ex qua fit, quod Ecclesiarum, & Monasteriorum cause nullo medio deferantur ad Curiam Principis: quo jure causas de rebus monasterii Laurishamensis ad audientiam Caroli Magni deductas Chronica Laurishamense refert.*

Giorgio Cabedo (c) su questo punto magistralmente scrivendo , registrò le seguenti parole : *Quando vero contentio est inter Regium Procuratorem, & donatarios, aut inter donatarios ipsos Regie Corona, aut inter personas, quae a praedictis donatariis jus habent; cum tunc partes conveniant, quod juspatronatus est unius, & alter tamen contendit, cum sibi donatum fuisse, vel alio modo concessum, & alius id negat, cum questio hac magis facti sit, quam juris, cognitio hac pertinebit ad secularem judicem.*

E

(a) cap. 3. num. 4. tit. 25. part. 2.

(b) asceticon lib. 7. cap. 13.

(c) de patronat. Reg. Coron. cap. 49. num. 7.

E *Diego Fajardo* (a) negli stessi termini, dove siam noi scrivendo, ebbe a dire: *Inde est, ut potentissimus noster Rex patronus proprius sit, & hoc jus acquisitum ex constructione, fundatione, & dotatione*. E poco appresso: *In his causis Regii patronatus Princeps cognoscit, & Principis nomine seculares ejus ministri*. *Solorzan. de jur. Indiar. tom. 2. lib. 3. cap. 3. num. 24. & 28. Salced. de l. politic. lib. 2. cap. 13. num. 44. cum seqq.*

Anzi è d'avvertire, che tali juspatronati Regi, come per appunto è il nostro, tra le Regalie del Principe vengono annoverati, al dire di *Pietro di Marca* (b), *Renato Coppi- no* (c), *Zyepo* (d), e *Monsù le Meitre* (e). Quindi è, che con somma ragione l'onoratissimo, e dottissimo Signor Avvocato Fiscale col suo commendevole zelo ha voluto assumere impresa così gloriosa da altri finora abbandonata, l'istanza facendo niente dalla pietà, e dalla giustizia discorde, che i RR. PP. sien costretti erigere l'Ospedale novellamente, e i frutti finora esatti restituire, giacchè al dire dell'addotto *Fajardo*: *Regale dicitur hoc jus patronatus, & Regie Coronæ spectans, & inter Regalia Principis bona adnumeratur, & fiscalibus incumbit Regionum Patronatum observantia, & conservatio*. *Solorzan. d. lib. 3. cap. 3. num. 29. & alii ab eo citati. Oliban. de jur. fisci cap. 13. num. 33. Cabed. de Patronat. Reg. Coron. cap. 7. num. 3. & cap. 34. num. 3.* Il perchè leggiamo, che a taluno il Principe donando qualche suo juspatronato per una, o due vite, regolar si debba non meno, che gli altri beni della sua real corona, dalla quale procede, siccome scrisse

M 2

Ca-

(a) *allegat. 35. num. 21.*

(b) *de concord. Sacerdot. & Imper. lib. 8. c. 24.*

(c) *pel. 1. di S. Pol. tit. 7. cap. 9.*

(d) *in tract. de jur. nov. tit. de elect. num. 3.*

(e) *nel suo tratt. della Regal. cap. 1.*

Cabedo in quelle parole (a): *Solet autem Rex donare hos patronatus ad vitam, seu ad duas, vel tres vitas, seu de juro, & herdade, ut in aliis bonis Regia Corona sit; attamen hi patronatus ex communi sententia regulantur ut bona Regia Corona, cum ab illa originaliter procedant.*

Confermasi l'assunta proposizione da quello, che magistralmente scrisse il dottissimo Francesco Salgado (b), nelle seguenti parole: *Nihilominus tamen illud, & specialissimum in causis ecclesiasticis, & inter personas ecclesiasticas, quae siue in possessione, siue in proprietate Regium Corona Patronatum attingant, vel alias sint Regalia, Regom, ejusque consilium cognoscere; esseque jure receptum, & permissum non solum in Hispania, verum etiam in Regnis Gallia, Anglia, Ungharia, Apulia, testatur Auserius in addit. ad Cappellam Tholos. dec. 265. num. 25. ubi alii.* Ed altrove soggiugne così: *Quare super his Regalibus (hoc est, quibus adest Regaliorum jus Patronatus, & de patrimonio Regis sunt) cognoscit privative ipse Rex tam super possessione, quam super proprietate, & de redditibus, & dotibus dictorum beneficiorum etiam inter clericos, & alias ecclesiasticas personas, seu ecclesias, probat quoque Oliban. usat. alium namque. cap. 13. num. 14. & 18. & quod cognitio juris Regii Patronatus ad Coronam Regiam spectantis pertineat ipsi Regi, videnti sunt pariter Cardos. in prax. Judic. vers. causa. a num. 10. Cabed. de pot. ronat. Reg. Coron. cap. 5. num. 5. & cap. 49. a num. 1. & decis. 120. Lusit. num. 3. Cald. Perejr. qu. forens. cap. 5. Barbos. ad cap. de jur. 16. num. 4. jur. patron. Vivian. in tract. de jur. patronat. lib. 11. cap. 9. a num. 1. Bouadill. lib. 2. politic. cap. 18. num. 213.*

Camillo Borrello (c) dopo avere esaminato con principj di vero giureconsulto la materia, ebbe a dire: *Regalia ergo dicun-*

(a) in tract. de patronat. Reg. Coron. cap. 4. num. 6.

(b) de Reg. Protect. part. 3. cap. 10. num. 190.

(c) de Reg. Cath. praesent. cap. 5. num. 7. & 26.

dicuntur juxta patronatus Regum, & in cetera eorum Regalia computari, & sic cognitio tam in petitorio, quam possessorio ipsis privative spectat.

Giacomo Cancerio (a) in conferma di questa verità registrò:

Et quod diximus, Dominum Regem in Cathalonia non cognoscere in possessorio plenario, nec petitorio de causis beneficiabilibus, excipe beneficia, quae sunt de Regio patrimonio, quae nuncupantur beneficia Regalia, sive sint patronata, sive collativa: quia ex privilegio Pontificio, quod ex immemoriali possessione, & usu probatur, Dom. Rex cognoscit & in petitorio, & possessorio de redditibus, & dotibus dictorum beneficiorum, etiam inter ecclesiasticas personas. notat Afflict. decis. 2. & cum referens Peregr. de jur. fisc. lib. 7. tit. 1. num. 15.

Ed il dottissimo Vanespen (b) additò, essere questa sentenza niente difforme da ciò, che nel Concilio di Lione sotto Papa Gregorio X. fu determinato, in quelle parole: *Ipsam quoque Concilium Lugdunense II. sub Gregorio X. hanc Ecclesiarum varietatem agnovit in cap. 13. de elect. in 6. ipsa Regalia restringens ad eas ecclesias, in quibus ab ipsa fundatione, vel ex antiqua consuetudine invaluerunt; ut testis est Durandus Episcopus Mimatenfis, vulgo dictus Speculator, qui ipsi concilio interfuit. E altrove parlando il citato Vanespen (c) del punto a chi si appartenesse in simili cause procedere, insegnò. Quaestiones si incident super his rebus honorificis, deferuntur terminande ad Judices Regios, non secus atque controversiae super jure patronatus laico, cujus quaedam accessiones sunt; praesertim quia similes quaestiones super possessione, aut quasi possessione institui solent. E altrove (d) registrò le seguenti parole: *Ius patronatus praesertim laicale hodie adeo habetur, & consideratur, tanquam**

tem-

(a) var. ref. par. 3. cap. 14. num. 31.

(b) par. 2. jur. eccles. univers. tit. 25. cap. 8. num. 21.

(c) cit. loc. cap. 7. num. 40.

(d) tit. 25. cap. 4. num. 15.

temporale, & patrimonii laicalis, ut receptum sit, quod si-
cut de temporalibus laici coram iudice ecclesiastico non sunt
conveniendi, ita nec de jure patronatus laico iudex ecclesi-
asticus cognoscere possit, nec in possessorio, nec in petitorio.

Anzi Giorgio de Cabedo (a), in caso più forte scrivendo,
che il Principe donasse il suo juspatronato a qual-
che Vescovo, come a Signore temporale, fondò, che pu-
re in tal caso per qualunque lite, che accadesse sopra
detta donazione tra il Prelato, ed il Procuratore del
Principe, debba il giudice Regio privatamente proce-
dere. Ivi: *Quod procedit, si donatio fiat Episcopo, ut domino
temporali; nam tunc manet patronatus laicalis, & donata-
rius Corona, & talis Episcopus, cui facta fuit donatio hujus
patronatus per Regem, tenebitur mortuo Rege per sequentem
successionem confirmare donationem. At illud advertendum
est, quod si inter salem Pralatum, donatarium patronatus
Corona, & Regem, Regisque procuratorem, super donatione
hac lis fuerit, iudex competens in causa erit Iudex Regius se-
cularis.*

E molto più il foro del Principe dovrà di questa causa co-
noscere, riflettendosi, che la Regina l'Ospedale fonda-
do, e dotando, espressamente proibì, che l'ordinario eser-
citar vi potesse giurisdizione alcuna: perlochè concordi
sono tutti gli scrittori, anche negli individuali termini
degli Ospedali, che simili fondazioni sieno meramente
laicali, e perciò al Principe privatamente soggette
tutte le cause, che potessero insorgere, siccome notò
Vanespen (b): inditocando il punto, se per comodità
dell'Ospedale si fosse eretta la chiesa, o pure un'oratorio,
registrò: *Quia cum ipsum hospitale ab ipso oratorio sit plane
distinctum, non magis potest ab ipso suam mutuare religiosita-
tem, quam castrum, aut Principis palatium a simili sacello*

mu-

(a) cap. 5. num. 4. & 5. in d. tract. de jur. patron.

(b) cap. 1. tit. 37. par. 2. a num. 7.

mutuarent. Il perchè in simili juspatronati non si dà luogo a riserbe, o a prevenzioni della Corte Romana, nè per altra via si può a patto alcuno derogare, come scrissero lungamente *Vanespen* (a), *Cabedo* (b), ed altri moltissimi, e *Renato Coppino* (c) lo espresse colle seguenti parole: *Post longas utrimque disceptationes iudicatum fuisse a supremo Regis senatu, jus patronatus spectans ad universitatem Parisiensem censeri eatenus saltem esse laicum, ut ei per reservationem, praeventionem, aliisque modis derogari, nequeat, sed placere ab academia sola, quasi a profano patrono, ad vacua impofterum sacella candidatus suos offerri, nominarique ordinario collatori.*

E se gli avversari replicassero, che avendo la Regina destinati per amministratori, e rettori di tale opera persone ecclesiastiche, a' quali oggi essendosi i beni di dett' Ospedale uniti, par, che la natura del medesimo non sia più laicale, ma ecclesiastica; quantunque noi molto diremo di questo nel vegnente capitolo; pure per non lasciare il motivo senza la dovuta confutazione, preghiamo i Signori Senatori ad osservare ciò, che insegnò il detto commendatissimo *Vanespen*, il quale faccendosi carico di tal motivo registrò la seguente dottrina (d): *Sed si Hospitale non sit erectum in titulum, neque monasterio, aut conventui Religiosorum incorporatum, sed tantummodo aliqui religiosi ibidem sint ex voluntate testatorum assumpti, ut agris, vel leprosis, & pauperibus serviant, & economia praesint, hospitale ejusmodi quoad temporalium administrationem non esse penes Religiosos*. Il perchè considerò ben'anche, essere antico costume de' fondatori raccomandare la cura, degli Ospedali all'ordine Religioso, senza che mai avessero

(a) *par. 2. tit. 23. c. 1. num. 19. & c. 3. num. 17. & c. 5. num. 22.*

(b) *de jur. patron. cap. 25. num. 8.*

(c) *lib. 3. de demanio Regio. tit. 27. num. 12.*

(d) *d. cap. 3. num. 32. tit. 37.*

fero inteso pregiudicare alla soprintendenza, e superiorità a' medesimi dovuta (a): *Ipsa Hospitalia, praesertim saeculo XII. & seqq. credita fuere viris religiosis in communi viventibus, ut ipsi infirmorum, & pauperum curam haberent, ita tamen, ut superintendencia, & quasi primaria administratio penes alios remaneret.*

Nè deve tralasciarsi ciò, che insegnarono vari scrittori, che quantunque i Principi ergessero pie opere, e la cura, e soprintendenza di quelle data avessero agli stessi Vescovi, pure presso de' medesimi sia rimasta l'autorità sopra tali opere da essi loro fondate, e che niente della suprema giurisdizione si possa intendere aver rimessa, eccetto quando lo avessero così specialmente dichiarato (b): anzi leggiamo presso il *Sinodo Meclinienſe* dal *Vanespén* rapportato (c), che i Vescovi, a cura de' quali tali opere commesse furono, ordini, e decisioni facendo sopra qualche disputa, chi da quelle si sente gravato, può le sue querele esporre avanti il magistrato del Principe fondatore dell' opera, della di cui amministrazione si trattasse: *Si vero per talem decisionem, aut mandatum, se aliquis gravatum pretendat, liberum sit ipsi querelas suas deponere coram seculari praefecto, iudice loci foundationis, cujus administratio fuerit exercita, cujus foundationis periculo sustinebitur id, quod auditores decreverint.* Dal che ne segue, che se in tal caso al magistrato del Principe si può ricorrere, le querele esponendo sopra di ciò, che i Vescovi determinato avessero, quanto più nel nostro caso il foro dello stesso Principe dovrà, e potrà procedere contra i RR. PP., quando a' Vescovi fu proibito potere sopra tale opera esercitare giurisdizione alcuna?

Tutto-

(a) *d. tit. 37. cap. 1. num. 25.*

(b) *Vanespén par. 2. d. tit. 37. cap. 2. num. 55.*

(c) *loc. cit. num. 55. vers. unde.*

Tutto ciò si conferma, riflettendosi, che il *Concilio IV.*

Toletano (a) prescrisse a favore de' privati, che fondata avessero qualche pia opera, al Vescovo ricorrere, o pure al giudice laico, gli ecclesiastici accusando, se mai in altro uso convertiti avessero i frutti delle cose donate alle chiese, fuori di quello, per lo quale lasciate furono: *Verum, ut rei hujus potior soliditas haberetur, condignis filiis, vel nepotibus, honestioribusque propinquis ejus, qui construxit, vel ditavit ecclesiam, licitum sit hanc bonae intentionis habere solertiam, ut si sacerdotalem, seu ministerium aliquid ex collatis rebus praeviderint defraudare, aut commonitionis honesta conventionem comescant, vel Episcopo, vel Judici corrigenda denuntient, idest, eum honeste admoncant; ut a dissipandis ecclesiae suae bonis absteat.* Che se poi si disprezzasse cotal' onesta ammonizione, soggiugne il *Concilio*, *ut vel Episcopo, vel Judici corrigenda denuntient.* E se finalmente il Vescovo non vi desse il riparo, si ricorra al Metropolitano; e questi mancando al suo carico, ordinò il *Concilio*, che si ricorresse dal Principe a porvi riparo. Ivi: *Quod si talia Episcopus agere tentet, Metropolitanus ejus hac insinuare procurent; si autem Metropolitanus talia gerat, Regis auditibus (alia lectio, auribus) intimare non differat.*

Sopra qual *Concilio* scrivendo l' eruditissimo *Vanespen* (b), così parlò: *Supponit Concilium, tuitionem, & curam bonorum ecclesiae incumbere fundatoribus, eorumque Patronis; ipsosque etiam auctoritatem Regiam posse implerare contra dispensatores.*

Or se a' semplici fondatori di qualche pia opera fu permesso ricorrere al Principe, perchè sua ragione difendesse; e in altro uso, fuori del prescritto, le cose donate non si convertissero: *quia juris publici pariter dicuntur jura pa-*

N

tro-

(a) *can. 35.*

(b) *tit. 25. par. 2. cap. 6. num. 25.*

tronatus, hinc executio, & conservatio ad Reges tantum pertinet, al dire del citato *Vanespen* (a), e del celebratissimo *Francesco le Roy* (b); quanto maggiormente lo stesso Principe fondatore dell'opera potrà di questo dritto usare per mezzo de' suoi magistrati, gli ecclesiastici costringendo all'osservanza di quelle leggi, per cui fu fatta la donazione.

E quantunque il *Sacro Concilio di Trento* (c) non avesse avuta idea di pregiudicare i Regi juspatronati, siccome additano quelle parole: *Reliqui patronatus omnes in beneficiis, tam secularibus, quam regularibus, seu parochialibus, vel dignitariis, aut quibuscumque aliis beneficiis, in cathedrali, vel collegiata ecclesia: seu facultates, & privilegia concessa tam in vim patronatus, quam alio quocumque jure nominandi, eligendi, presentandi ad ea, cum vacant, (exceptis patronatibus, super cathedralibus ecclesiis competentibus, & exceptis aliis, quae ad Imperatorem, & Reges, seu regna possidentes, aliosque sublimes, ac supremos Principes, jura Imperii in dominiis suis habentes, pertinent, & quae in favorem studiorum generalium concessa sunt) in totum prorsus abrogata, & irrita, cum quasi possessione inde secuta, intelligantur, beneficiaque hujusmodi, tanquam libera, a suis collatoribus conferantur, ac provisiones hujusmodi plenum effectum consequantur.*

E più chiaramente si ravvisi dalla Real Carta del Re Filippo II. scritta a 3. Luglio 1566. al Signor Duca di Alcalà Vicerè in questo Regno, con la quale gli partecipò, che non fu intenzione del Concilio generale di Trento pregiudicare di maniera alcuna alla M. S., e alle preeminenze del suo Reame; siccome fu notiziato in Ispagna, da

(a) *cit. loc. num. 18.*

(b) *in prolegomenis ad tit. de jur. patronat. c. 27.*

(c) *sess. 25. cap. 9. de reformat.*

da alcuni Pretati, ch'erano in detto concilio intervenuti (a).

Tuttavolta in quello, che riguardava li juspatronati de' privati, che sono *juris publici*, molti pregiudicj a' Padroni inferì il detto Sacro Concilio, siccome registrò Antonio Anselmo nel suo *Triboniano Belgico* (b) in quelle parole: *Abrogatur juspatronatus omne, quod ex fundatione, vel dotatione, qua authentico documento ostendatur, natum non est, & prescriptio immemorialis (nisi 50. annorum continuata presentationes authenticis scriptis probentur) rejiciuntur, paucis quibusdam patronatibus exceptis. Id existimant plerumque concilia admitti non debere in patronatibus laicis, ne jus cuiquam quassum auferatur, & subditi in antiqua, quam habent, possessione turbentur. Nimum etiam coarctare probationes, ita restrictas, uti Synodus decrevit, praesertim quoad eos, qui circa limites Provinciarum incolunt, & hostilibus excensibus expositi, documentis antiquis forte spoliati sunt. Probationis modum proinde arbitrio judicantium rectius relinqui.*

E vari altri pregiudicj considerò Zipeo (c), il Vanspen (d), e gravissimi altri giureconsulti, il perchè la determinazione conciliare in molti Regni fu ricevuta con moderazione, de' quali anche tra nostri Regnicoli vi fu il dottissimo Reggente Villani, siccome si legge presso il Chioccarelli (e), che d'ordine della Corte ne compilò una scrittura molto avveduta: perciò tra per quello, che il Concilio di Trento potesse giammai pregiudicare alli Patronati Regj, e alla Real giurisdizione del Principe; e tra perchè manifesto era il pregiudicio, che s' inferiva

N 2

a'pri-

(a) rapportata dal Chioccarelli al tom. 17.

(b) cap. 33. §. 52. vers. Reliqui Patronatus.

(c) in tract. de jur. nov. tit. de jur. patronat. num. 6.

(d) tit. 25. de jur. patronat. cap. 3. per tot.

(e) tom. 17.

a' privati , e conseguentemente al Re in detti juspatronati , tuttochè la gloriosa memoria di Filippo II. con sua Real carta avesse apparentemente ordinato a 17. Luglio del 1564. che in Napoli il Concilio predetto non solo si pubblicasse , ma le determinazioni in esso contenute interamente si osservassero ; nondimeno con altra sua carta dello stesso giorno, dal Chioccarelli rapportata , stimò ad esempio degli altri Re prevenire , ed ordinare al Signor Duca di Alcalà Vicerè la seguente sua volontà : *Por parte , y por la presente , que sera con esta ve reis lo que se os ordena , y manda cerca la observancia , y execucion de los decretos del Concilio celebrado en Trento , que es lo mismo , que en estos nuestros Reynos , y en todos los otros nuestros estados , y senorias esta proveido , y mandado , però por esto no es nuestra intencion , que se derogue a lo que toca a nuestras preeminencias , y antoridad Real a las cosas , que no puedan parar prejuicio por lo que toca a los Patronaxgos , y execucion de las bulas , que vienen da Roma , y las demas , que hay estan en uso , y observancia desta calidad , estareis advertido para no permitir , que en estas se haga novedad sino que se figa , y guarde lo que hasta a qui y embiarnos ays secretamente con memorial dellas no dando a entender , que teneis tal orden nuestra , sino que lícitamente se guarde los dichos derechos , como y justo , y se deve . de Madrid a 17. de Julio 1564.*

Quindi è , che i nostri magistrati con tutto zelo han procurato sempre , che è stato bisogno di non solo non far pregiudicare in menoma parte i Regj juspatronati , quali come *Sancta Sanctorum* si son sempremai reputati , ma nemmeno i patronati de' vassalli della Corona ; senzachè mai il disposto da detto Concilio di Trento per quel che si attiene a questa parte , avesse avuta esecuzione .

In pruova di che molti esempj addur potremmo , che ci sommi-

somministra l' accuratissimo Chioccarelli, se nostra idea fosse di lunga scrittura comporre, co' quali si convince, che sempre il foro del Principe così nel petitorio, come nel possessorio ha di simili cause conosciuto; ma siamo contenti di tralasciarne la storia per la maggior brevità di questa rozza scrittura, bastando solamente rammentare, che in quei tempi essendosi cotal punto acerrimamente dibattuto, ed il Signor Duca di Alcalà, alla pietà inclinando, pareva, che desiderasse il porto tra le dubbietà, in cui sua coscienza viveva, pure in vista della consulta, che a quest' oggetto compose il celeberrimo Consigliere Giovannandrea de Curtis, ed esaminata l' antica consuetudine di questo Regno, invariabile sempre a favore della Real Corona; stimò far lunga, e distinta rappresentanza alla Maestà del Re, perchè ordinasse ciò, che egli dovea da quel tempo innanzi eseguire, ponendolo ben' anche in considerazione le censure fulminate nella Bolla in *Cana Domini*. In vista di qual carta, rispose il Re a 17. Luglio 1569. nel seguente modo: *Quanto a lo que parece, que se devria tomar con el Papa alguna forma, o assiento para que cometiesse al Capellan Mayor la cognicion de las causas de patronafios de Barones, los quales decís, que suelen ser vistas, y declaradas en presencia de los Virreys a relacion del Capellan Mayor, y por Regia Delegacion, procureis, que circa desto se observe, y guarde, lo che hasta a qui se ha usado, y guardado.*

Perlochè scorgendosi, che l' opera dalla Regina istituita, e fondata, sia manifestamente Regio juspatronato, non potrà più dubitarsi, che propria de' magistrati del Re sia la giurisdizione, il conoscimento, ed il giudizio della presente causa: ed in fine tutto ciò incontrovertibile renderassi, e chiaro più, che la luce di mezzodì; considerandosi, che mai il Monistero di S. Martino fu in altro dalla Regina contemplato, che nella sola, e semplice

plice amministrazione di dett'opera; nè sotto altro titolo i feudi ha posseduti, che in nome di dett'Ospedale. Quindi è, che chiamati a render conto di lor condotta, non possano la presenza, ed il foro dello stesso Principe fuggire (a).

Nè questo molta pruova richiede, poichè siamo in cosa certa, che l'Ospedale fu l'erede istituito ne' feudi divisati; ed è altresì certo, che la sola, e nuda amministrazione de' frutti di detti beni fu commessa, ed incaricata a' RR. PP. anzi a' medesimi fu prescritto dalla Regina il modo di spenderli nelle seguenti parole: *Quodque omnia, quæ ex fructibus, redditibus, & proventibus bonorum ab ipsa Joana Regina pro dote, & sustentatione hujusmodi relictorum, ultra impensas, & salaria superassent, in reparationem, & melioramenta eorundem hospitalis, & ecclesie, ac illorum officinarum, & locorum, in elemosinasque aliis pauperibus erogandas; interdum etiam in emptiones possessionum pro ampliandis facultatibus hospitalis, & ecclesie, ac numerum pauperum hujusmodi augendo.*

Se dunque a' RR. PP. fu la sola, e nuda amministrazione di dett'opera conferita, e se i medesimi possiedono detti feudi a nome dell'Ospedale; resta a convincerli dell'improprietà dell'opposta eccezione declinatoria per doppia ragione di quella, che finora divisata abbiamo.

Si è ne' precedenti capi dimostrato col fondamento de' Santi PP. che la esenzione degli ecclesiastici sia per dritto umano a' medesimi concessuta, ed ancora, che i beni temporali delle Chiese abbian ricevuta l'esenzione dalla benignità de' Principi: il perchè possa il Principe, qualor giusta causa lo prescriva, sua giurisdizione usare sopra de' medesimi. Quindi è, che non dee far maraviglia a' supremi Senatori, se incontrandosi a leggere qualche più tosto adulatore, che scrittore ecclesiastico, leggano ivi la opi-

nione,

(a) *Jafon in l. 2. num. 157. C. de jur. emphyt. Honded. conf. 79.*

nione , che i Cherici non debbon'esser costretti a rispondere nel foro secolare , per cagion di amministrazione laicale da' medesimi tenuta . Certamente merita costui qualche pietà, e perdono: mercecchè per tal via avanzar volendosi in quella Corte , e forse digiuno delle buone cose essendo , cadde nell'errore di giudicare altrimenti ; siccome sensatissimi autori ne danno a noi l'avvertimento, tra' quali il Padre *Giovambatista Fragofo* della sempre veneranda Compagnia di Gesù (a) , ed il celebratissimo *Pier di Monte* nel suo trattato della Monarchia (b) .

Quindi è , che *Stefano Aufr.* (c) cumulado avesse venti casi , ne' quali il cherico non possa il suo foro declinare: e l'eruditissimo *Bovadilla* nel suo trattato della politica (d) ne numeri centotrenta , ne' quali non puotesi da' cherici il foro del Principe variare , oltre quelli , che considerò *Paolo di Castro* , l' *Abate Panormitano* , e *Gregorio Lopez* , de' quali a bello studio tralasciam noi di farne minuta commemorazione , per la maggior brevità della presente rozza scrittura , e per dare il minor tedio , che si possa a' sapientissimi Senatori , che dovranno questa causa decidere , e terminare.

Non si difficalta, anzi per salda, e ferma massima viene annoverato il caso di dover' essere senza contrasto riconosciuti i cherici, in qualunque dignità costituiti, se amministrazione di cosa laicale tenuta avessero , per cui deb-

bono

(a) *de regim. reipubl. christ. part. 2. lib. 2. disput. 4.*

(b) *quest. 4.*

(c) *in clement. 1. de offic. ordin. & in regnl. 2. de potest. secul. super eccles.*

(d) *lib. 2. cap. 18.*

bono render conto di loro condotta (a) :

Il fondamento di questa comunissima sentenza nasce dal considerarsi, che in tal caso attender non si debba la persona del cherico, ma del secolare, a cui contemplazione vien convenuto (b) : e lo insegnò Francesco Corziada, attestan-

(a) *late Mauser. in sua prax. sit. de judicib. Bald. in l. acceptam. num. 4. per illum text. C. de usur. Afflict. decis. 24. num. 3. ubi Ursill. nu. 2. Marant. de ordin. jud. part. 4. distinct. 11. num. 62. Scaccia de jud. lib. 1. cap. 11. num. 96. Farinac. in prax. part. 1. quest. 8. num. 123. vers. limita 11. Norbona l. 20. glos. 19. nu. 23. & 24. tit. 1. lib. 4. recomp. Cancer. var. par. 1. cap. 7. num. 159. & late alios refert. part. 3. cap. 8. num. 100. ubi testatur ita ter consuluisse. Gratian. discip. forens. cap. 8. num. 18. & 19. Marcus decis. 1037. Gaill. lib. 1. obser. 37. num. 6. Cenedo collect. ad decretum 37. num. 1. Carol. de Grassis de effect. Clericat. effect. 1. n. 855. Guttier. de tutel. part. 3. c. 1. num. 29. in fine. Salgad. de reg. protect. part. 4. c. 14. a num. 46. Fontanell. decis. 309. a num. 19. part. 2. Faber in suo Cod. lib. 1. tit. 3. de Episcop. & Cleric. def. 55. R. Vico ad pragm. Regn. Sard. lib. 1. tit. 7. cap. 15. §. 31. Capyc. Latr. decis. 123. num. 10. Cutell. de immunit. Eccles. lib. 2. qu. 22. Staib. senior. conf. 41. ubi Add. Caracciol. de for. privileg. qu. 24. num. 14. & 15. Scialoya de for. compet. cap. 29. num. 9. Altim. ad Rovit. decis. 20. num. 11. Barbof. in repert. vers. Clericus si per Regem.*

(b) *Soccin. in rubr. de for. compet. num. 1. & 15. & c. 1. num. 52. & seq. eod. tit. Ursill. ad Afflict. decis. 24. num. 4. Gaill. obser. 37. num. 7. lib. 1. Caracciol. Sicul. de for. privileg. remiss. qu. 24. Viscont. conclus. jur. v. Clericus. Marcell. di Vulpe in praxi fori Eccles. c. 45. num. 26. Georg. Obrechei de jurisd. lib. 3. cap. 20. num. 12. Scialoya de for. compet. c. 29. num. 9. & cap. 36. num. 150. Giurb. decis. 25. nu. 10. Staib. conf. 41. n. 5. & ibi Add.*

testando, essersi così deciso, in quelle parole (a): *Quia tunc non agitur de clericis interesse, sed laici, merito hujus nomine decisum, conveniendum esse in judicio seculari.*

Non devesi però preterire, che altri autori, scrivendo su questo articolo, vollero valersi della distinzione, colla quale pensarono conciliare la discordante opinione di alcuni pochi, chè scrissero contra la comune sentenza, da noi di sopra manifestata, dicendo, che o trattasi di amministrazione tenuta da' cherici, alla quale per pietà acconsentirono; o pure di amministrazione, che accettando accettarono, quando potevano scusarsene. Nel primo caso stimarono insegnare, che dovessero esser convenuti avanti il giudice ecclesiastico: ma nel secondo, che sia fuor di dubbio, che debbano essere astretti nel foro laicale, a render conto di loro operare; siccome scrisse il Reg. Donatantonio de Marinis (b), coll' insegnamento di Escobar, ed altri autori, che allega con quelle parole: *Duo casus distinguendi sunt, quorum primus est, quando clericus curam alicujus miserabilis persona, misericordia motus acceptavit, & tunc nullatenus talem clericum a seculari iudice ad ratiocinandum adstringi posse censeo: secundus erit casus, quando clericus ipse curam affectavit, cum legitime potuisset illam refutare, & in hoc posse illum dicimus ad rationes reddendas per judicem laicum cogi, maxime si in suis administrationibus dolo versatum fuisse reperiatur.*

E quantunque, al dire del citato Corziada, indistintamente si sia in tutti i tribunali d'Europa, e precisamente ne' nostri fori, seguitata la prima, e più comune oppenione, siccome rapporta deciso Estore Capecelatro (c), e lo stesso Reg. de Marinis (d); tuttavolta, anche se la causa presen-

O

te

(a) dec. 10. p. 1. num. 114. & decis. 223. num. 30. par. 4.

(b) lib. 1. var. ref. cap. 53. num. 2. & lib. 2. c. 177. num. 8.

(c) consult. 103. num. 1.

(d) ref. cap. 53. num. 11.

te dovesse decidersi con li termini dell' addotta distinzione; pure i RR. PP. non potrebbero il foro declinare: imperciocchè, potendo i medesimi rinunziare all' amministrazione de' beni dell' Ospedale, alla quale furono destinati dalla Regina Giovanna Prima, fatto non avendolo, si soggettarono a i tribunali del Principe. E tanto maggiormente, quanto che non con buona fede, ma con frode grandissima l' hanno esercitata, fino a dismetterlo con istupore, e maraviglia di tutti quell' opera così cara a Dio, e così prediletta dalla Reg. na. E Dio sa, quanti de' medesimi ne saranno andati in perdizione, poichè è fama, che dal tempo, che si finisce l' opera dell' Ospedale, e che 'l monistero si appropriò così ample rendite, i famosi pranzi, e liete cene, e le comode sedie, e carrozze principiarono.

Ma scorgiamo, che lieti vadano gli avversari, trionfando sopra la decisione a due Ruote fatta dal Sacro Consiglio, dal *Reg. Rovito* rapportata (a), laddove fu deciso, doverli rimettere, rivocando il primo decreto, al giudice ecclesiastico il cherico Luzio Ricca, che aveva esercitata la tutela di Camilla, e Margherita di Liguoro, nella quale fu conosciuto debitore in grosse somme: credono, che in virtù di detta decisione debba succedere lo stesso in lor beneficio, e che possa aver luogo la proposta eccezione declinatoria.

Noi però, che le veci facciam dell' Ospedale congiuntamente col Regio Fisco, farem vedere a' supremi Senatori, qual considerabile abbaglio si prese da quei Ministri, che allora decisero il punto a favor del nomato Luzio Ricca.

E per venire a capo del nostro intento, saper conviene, qualmente il *Reg. Rovito* due ragioni allega, per le quali cotai decisione fatta si fosse. La prima, dice, che nasce dal

(a) *decif.* 20.

dal canone , preso dal Concilio Cartaginese , con cui fu proibito, che taluno cherico s' ordinasse prima di render conto delle amministrazioni dal medesimo tenute : da qual determinazione inferisce il *Reg. Rovito*, che, avendo avuto per vero il Concilio , che i cherici dovean' essere convenuti nel foro ecclesiastico (perchè in tal modo si farebbe recato a' laici molto danno, convenir dovendo cherici nel di loro foro) perciò fu vietato darseli gli ordini del chericato , priachè i conti rendesse dell' amministrazione, e ne restasse assoluto .

E la seconda ragione si è , che per qualsivoglia delitto , o colpa , che dal cherico si commetta , avanti il giudice laico non altro possa dedursi, che una tacita prorogazione della giurisdizione del medesimo , quando per legge canonica , e civile dell' autentico non è permessa, nè meno espressamente, tal proroga di giurisdizione , il perchè sarà permessa meno la tacita . Dopo quali fondamenti , che dà alla decisione , va esaminando la sentenza di vari autori, che tennero il contrario, faccendo vedere, che tutti han parlato ne' termini dell' osservanza di diversi Regni , ne' quali scrivevano ; non già , che possa applicarsi il di loro sentimento , laddove non vi sia questa antica osservanza .

Quanto però vada il *Reggente Rovito* di sua opinion fallito , con brevità lo dimostreremo . E per quanto s'attiene alla prima ragione , chi non vede , che la conseguenza , che egli ricava dall' addotta determinazione del Concilio Cartaginese , falsa sia , ed erronea ? e chi potrà negare , che , perchè fu considerato, che i cherici potevano essere astretti dal foro secolare a rendere i conti delle amministrazioni tenute , perciò fu stabilito , che non si ordinassero , se non dopo aver dati i conti ?

In prova di che è da sapersi , come *S. Ambrogio* (a) addita la

O. 2

ca-

(a) *lib. 5. epist. 31. contr. Symmachum.*

cagione di questa determinazione, dicendo: *Genuina tamen, & propria ratio petenda est ex eo, quia curia datus servus curia fiebat, unde eam deferere non poterat: imo si propria auctoritate deseruisset, a curia repetebatur. Unde ne dignitatis obtentu reipublica munera defererentur, recte a Sanctis Patribus statutum fuit, ne curiales ante libertatem, & rationibus nondum redditis, sacris initiarentur ordinibus.*

Il celebratissimo Gironio ne' suoi paratitli (a) ebbe a dire: *Rationibus publicis, & privatis obnoxios, & oberatos ideo ordinari non posse, quia eorum corpora creditoribus obligata censentur, & quodammodo eorum servitio mancipata, ut innuunt Patres praesentis concilii in illis verbis: libertatem adeptam. unde cum servi, nisi a dominis manumissi, ordinari non possint; cap. 1. ubi late probavi, de servis non ordinandis: ideo ratiociniis obligati ad clericatum admitti non possunt.*

Non discorde è l'insegnamento del non mai abbastanza lodato Emmanuele Gonsalez, scrivendo (b): *Quare ratio praesentis assertionis assignatur a SS. PP. in illis verbis: ne infametur ecclesia. Cum enim clericis prohibeatur actorum, procuratorum, tutorumque officiis implicari, cap. 1. & per totum 21. qu. 3. merito, qui exercent ea officia, nisi illa deseruerint, ordinari prohibentur, ne infametur ecclesia, cui praesunt. Neque etiam ante rationes redditas ordinari debent, ne jam promoti diversis litibus vexentur, & a sacris ministeriis distrahantur, ut litibus intersint, praecipue coram iudice laico, coram quo conveniri possunt pro tutela antea gesta.*

E con maggior chiarezza l'eruditissimo Michele Roussel (c) la manifesta a noi in quelle parole: *Quid vero, quod Carthaginenses Patres censuerunt, non incongruere Ecclesiastico agricolam, vel artificem esse; sed vetuerunt, eum procuratorem, vel conductionem suscipere, & turpi aliquo, ac vili negotio*

(a) cap. unic. de obligat. ad ratiocin. de obligat. vel non.

(b) lib. 1. decretal. lib. 19. de obligat. ad ratiocinia. num. 8.

(c) lib. 4. cap. 3.

negotio victum querere? Nemo enim, aiebant, militans Deo se implicat secularibus negotiis: nempe nulli addictum esse voluerunt sacerdotem, aut clericum propter secularem administrationem, fortasse ne inde pretextus esset avocandi eos in eo casu a suo foro: ut tandem contigit, & jam sua aetate notavit Petrus Blesensis (a): Quidam, inquit, per usurpationes seculo administrationes se vinculo curiali obnoxiant; & quasi renuntiaverint sua privilegio dignitatis, calculum durioris eventus expectant. Nam pro causa hujusmodi hodie in Sicilia mancipati sunt Episcopi quidam carceralibus vinculis, nec aliquod expectant ab Ecclesia Romana solatium, quibus improprietur a Summo Pontifice, ut bibant de calice, quem sibi temere miscuerunt. hac ille.

Ecco dunque manifestata la causa, per la quale si mossero quei Santi Padri del Concilio Cartaginese a fare l'addotta determinazione, la quale, quanto contraria sia a quella, che s'ideò ricavare il *Reggente Rovito*, e quanto a noi favorevole sul punto, che scriviamo, con troppa chiarezza si scorge.

Oltrechè si potrebbe anche dire, ch'essendo per legge civile reputati infami coloro, che nel giudizio della tutela son condannati (b); perciò per isfuggirsi qualunque infamia, che fosse per risultarne, se mai condannati restassero i chierici in detto giudizio di tutela, convenevolmente fu proibito, che non si ammettessero al grado chericale, se non quando da quella stati fossero liberati; ed in questa forma crediamo, che si possa ben'anche interpretare la mente del concilio, allorchè per causale della determinazione quei venerandi Padri soggiunsero: *ne infametur ecclesia.*

Nè maraviglia sia agli avversari il dirsi, che questa sia la vera mente del Concilio Cartaginese: imperocchè, anche se

(a) *in tract. de instit. Episcop.*

(b) *l. furti. 6. ff. de his, qui notant. infam.*

se attender si voglia la determinazione delle civili leggi Romane, scorgerassi, che a nissun' onore della Repubblica ammessi furono coloro, ch'eransi esercitati in qualche amministrazione, senzachè prima ne fossero stati assoluti, e liberati (a): anzi al dire del veneratissimo *Giacomo Cujacio* (b), fu sempremai proibito a costoro il prendere affitti de' pubblici vettigali, se non dopo avere ottenuta la liberazione de' primi maneggi. Costume con più rigore osservato presso gli Ateniesi, siccome attesta *Demastene* nella sua orazione contra *Androcione*, ove riferisce, che nè pur'era lecito a' debitori per cagion di amministrazione, o tutela, uscir dalle mura della città; e si ha tradizione da *Quinto Curzio* (c), che l'Imperadore *Alessandro Magno* non mai nel numero de' suoi soldati ascritto ebbe, chi gli altrui beni amministrando, ne fosse rimasto debitore.

Oltrechè per le stesse leggi Romane fu parimente stabilito, che soggetti restassero alla corte del Principe coloro, che amministrate aveano le pubbliche rendite, e secondo gl'impieghi esercitati, al foro di quelli si soggettavano, al dir di *Seneca* (d) in quelle parole: *Rationes accipit, forum conerit, Kalendarium versat, fit ex domino procurator*. Il perchè, per sentenza di *Lampridio*, *Cujacio* (e), e *Marcello Donato* (f) registrarono nelle di loro opere, che quelli chiamavansi Razionali, e Procuratori: ed
anche

(a) *l. rescripto. §. debitorum. ff. de munerib. l. 1. C. de debitorib. civitas.*

(b) *ad tit. Cod. ne tutor vettigalia.*

(c) *lib. 9.*

(d) *epist. 14.*

(e) *8. observ. 32.*

(f) *in notis ad Ammianum cap. 15. tom. 6. Thesaur. critic. fol. 806.*

anche fu stabilito, che gli amministratori di roba altrui allora al chericato ascender potessero, quando i di loro beni intestassero a persona laicale (a); o pure, come rapporta *Pietro di Marca* (b) coll'autorità del Concilio Remense, e del Concilio primo Aureliano, il Principe acconsentisse al concedersegli il chericato: tantochè *S. Bernardo* (c) commendò il fatto succeduto a Lodovico VI. Re di Francia, il quale avendo permesso al Vescovo di Senona, ch' ordinasse, e consacrasse Vescovo di Parigi Stefano suo Cancelliere, e Conte Palatino, essendo, dopo assunto agli ordini sacri, inquietato dalla sua corte a render conto delle amministrazioni tenute, ne fu liberato, perchè il Re alla di lui ordinazione acconsentito avea.

Ma è tempo di considerare l'altra ragione, ch'allega il Reggente *Roviro*. Dic'egli, che nè tacitamente, nè espressamente possa il cherico prorogare la giurisdizione del giudice secolare, così per legge canonica, come per legge civile dell'autentico: poichè la sua esenzione riconosce il principio da legge divina. Sopra di che avendo noi lungamente scritto, e fondato il contrario nel primo, e secondo capo di questa scrittura, uopo non sarebbe, ch'altro si soggiugnese in conferma di quello. Però, affinchè la decisione predetta si scerna per ogni verso mal fondata; e come ben possa il cherico e tacitamente, ed espressamente la giurisdizion del giudice laico prorogare, supplichiamo i Signori Senatori a leggere il Padre *Giovambatista Fragofo* Gesuita (d), *Bovadilla* (e), e *Carlo de*

(a) l. 49. 99. 115. 121. 123. & 172. C. *Theodos. de decurionib.*
Gonsalez lib. 1. decretal. tit. 19. de obligat. ad ratiocin

(b) lib. 2. cap. 11.

(c) epistola 46.

(d) loc. cit. num. 30.

(e) cap. 18. num. 17.

de Grassis (a), che vedranno con troppa chiarezza l'opposito: a' quali aggiugniamo ciò, che diffusamente ne scrisse Ettore Capecelatro (b), laddove fonda con autorità incontrastabili, in quante maniere possa il cherico la giurisdizione del foro del Principe prorogare, e come si fossero ingannati coloro, che altrimenti sentirono.

Nè dica a noi il Reggente Rovito, che Mausurio, Guglielmo de Benedictis, Aufserio, Bovadilla, Guttierrez, Gregorio Lopez, Mascambruno, e Carlo de Grassis avessero insegnato la dottrina contraria, su' l'fondamento delle consuetudini de' loro paesi, e non già per veri principj legali: mentre, che altro sarebbe questo, se non se negare la verità delle cose, per sostenere una decisione irregolare, e al buon dritto contraria? Se noi lunga scrittura tesser volessimo, il campo già averemmo di farlo, trascrivendo i luoghi di ciascheduno autore, da' quali il contrario manifestamente si legge. Ma perchè nostra idea è di non travagliare inutilmente i supremi Sign. Senatori, perciò ne facciamo a meno; sperando, che si vogliano degnare di riconoscerli, nientemeno che noi fatto abbiamo, mentre ritroveranno vero verissimo, quanto da noi si è additato. Intrattanto, per testimonio di questa verità, alleghiamo ciò, che scrisse il riferito Ettore Capecelatro, il quale avendo prima di noi osservati i luoghi di detti autori, ebbe a dire così (c): *Ex quibus apparet, quam frequentiori DD. calculo hac opinio sit approbata, & quod responsio tradita per Regensem Rovitum, quod predicta procedant tantum de consuetudine in Regno Francia, non potest sustineri, cum Doctores citati ab eo illam non in consuetudine, sed in juris dispositione probent, & eam teneant Doctores tam Galli, quam Germani, & Hispani, ac etiam Itali, & sic tam ultra, quam citra montes.*

(a) de effect. Clericat. effect. 1. a num. 2. ed in altri luoghi.

(b) consult. 103.

(c) loc. cit. num. 38.

Ma fingasi, senza pregiudizio del vero, che per consuetudine scritto lo avessero; forse in que' regni il Vangelo di Cristo, e la sua Santa Fede non si osserva? forse colà l'esercizio dell' apostolica romana disciplina sarà diverso dal nostro? e forse empì saranno stati coloro nel volere introdurre una consuetudine così biasimevole, e alle leggi del giusto, e dell'onesto contraria? dunque anch'empia dovrà reputarsi l'Italia nostra, più religiosa d'ogni altra nazione stimata sempre, dove la stessa consuetudine truovasi in antica osservanza (a).

Resta dunque con efficaci, e vere massime la decisione del *Reggente Rovito* soddisfatta, e confutata. Quindi è, che i R.R. PP. evitar non potranno la giudicatura de' nostri magistrati, e la giusta emenda delle loro mancanze non potranno certamente fuggire: imperocchè se voglia fingersi, che la donazione fatta si fosse dalla Regina a favor del Monistero di S. Martino; già si è fondato, che, per effetti di quella, i beni donati restarono sotto la giurisdizione del Principe, e de' suoi tribunali: se poi si voglia riflettere, che alli detti beni si fosse l'opera ingiunta; tanto maggiormente apparterrà al Principe l'indagare, se a quello dato siasi compimento: indi se considerasi, che i beni donati erano di natura feudale, e che per maggior beneficio dell'opera gli fu tolta; con maggior certezza ravviserassi, che al magistrato secolare ne spettò la cognizione; non avendo mai potuto la Regina tanta esenzione a quelli concedere, che il supremo suo dritto restar potesse pregiudicato, o che l'intera feudale natura di detti feudi restasse offesa, ed estinta: di più, se si avrà per vero, com'è verissimo, che la donazione

P

zione

- (a) *Jul. Clar. in prax. crim. qu. 36. num. 21. Farinac. in prax. crim. qu. 8. num. 98. Conrad. in prax. crim. tit. de inquisit. num. 8. in fallentia 16. & 17. Ursill. ad Afflict. decis. 24. num. 4. in fine. Capyc. Larr. cit. consult. 103.*

zione non fu mai fatta a' RR. PP. che questi non mai in altro furono contemplati, che nella sola amministrazione dell'opera; che l'Ospedale stato fosse l'erede istituito; che per beneficio del medesimo la feudalità in tal qual modo si estinse; e ch'egli in tal dritto fu dalla Regina destinato a rappresentarne la sua real persona; indubitata farà la nostra conclusione, che non può a patto alcuno altri in questa causa procedere, che il foro del Principe. E se finalmente si riguarderà, che il predetto Ospedale, e Chiesa sia Regio juspatronato, con tanta maggior certezza dovrà inferirsi, che sia una pura dilazione di detti RR. PP. l'aver proposta detta eccezione declinatoria, sol perchè la giusta, e meritata emenda del di loro mal fare temono, ed aspettano.

C A P O IV.

Nel quale farem chiaro, che per ogni via, che la Bolla di Papa S. Pio si voglia considerare, niun giovamento da quella i RR. PP. possano ricavare.

LE cose finora dette, luogo non lasciano di dubitare, che a' RR. PP. non competa il dritto di potere in questa causa il foro del Principe declinare. Ma perchè grandi edifizii han fondato sopra la Bolla della gloriosa memoria di Papa S. Pio V. e per effetti di quella pensano poter sostenere l'incorporazione de' feudi donati all'Ospedale, in lor beneficio, fa d'uopo, che noi sopra di quella, colla maggior venerazione, che si deve, alcune cose riflettiamo; dalla cognizione delle quali vedrassi, che

che della medesima non si debba avere considerazione veruna: il perchè non potranno detti R.R. PP. la giusta emenda del mal' esatto da' nostri magistrati fuggire, e l'opera dell'Ospedale dovrà prestamente ristabilirsi sotto altra cura, ed amministrazione.

In comproua di che è da sapersi, come ampla facultà concederono le leggi a beneficio de' Testatori; anzi prescrifero, che ciascheduno di sua roba arbitro, e moderatore fosse, e ne potesse disporre a sua voglia: il perchè Marco Tullio Cicerone nella celebre orazione scritta a pro di Lucio Cornelio Balbo, e nell'altra a favore di Roscio Amerino considerò, che sia immutabile la volontà de' medesimi, come discendente dal chiaro fonte della natural ragione. Plinio (a) chiamolle eziandio immutabili; e che altrimenti faccendosi, sia un far torto al jus supremo delle genti: *Sed ego quandam propriam legem mihi dixi, ut defunctorum voluntates, etiamsi jura deficerent, quasi perfecta tuerer; quod si juri gentium repugnet hujusmodi commutatio, repugnat etiam juri naturali, cum non aliter jus gentium sit, quam quoddam naturale jus.* E l'Imperador Giustiniano tal verità conoscendo (b) prescriisse, che senza variazione, o alterazione, le opere istituite da' testatori esattamente si adempissero: *Si testator aliquid in redemptionem captivorum reliquerit, & testator nullum specialiter designaverit, per quem desiderat redemptionem fieri captivorum. Sed si testator absolute, tantummodo summam legati, vel fideicommissi taxaverit, qua debet memorata causa proficere, vir Reverendissimus Episcopus illius civitatis, ex qua testator oritur, habeat facultatem exigendi, quod hujus rei gratia fuerit relictum, pium defuncti propositum sine ulla commutatione, ut convenit, impleturus.* Anzi volle di più ordinare(c),

P 2

che

(a) lib.1. epist. ad Andrianum.

(b) in l.28. C. de Episc. & Cleric.

(c) in l.46. §.6. C. eod.

che si appartenesse a qualunque cittadino la ragione di far costringere coloro, che non osservassero interamente la volontà de' Testatori. *Et cuicumque civium idem etiam facere licentia erit: cum sit enim communis pietatis ratio, communes, & populares decet etiam affectiones constitui harum rerum executionis: habituro unoquoque licentiam ex nostra hac lege movere ex lege condictitia, & postulare relicta adimpleri.*

Però leggiamo, che i Principi talvolta, concorrendovi pubblica utilità, abbiano in vari casi le volontà de' Testatori commutate; siccome le parole del giureconsulto *Valente* chiaro testimonio ne fanno (a): *Sed municipio pecuniam legatam, ut ex redditu ejus venatio, aut spectacula edantur, senatus in eas causas erogari vetuit, & pecuniam eo legatam, in id, quod maxime necessarium municipibus videatur, conferre permittitur; ut in eo munificentia ejus, qui legavit, inscriptione notetur.*

E con più chiarezza dalle parole del giureconsulto *Modestino* tal verità ricavasi (b): *Legatum civitati relictum est, ut ex redditibus quotannis in ea civitate memoria defuncti conservanda gratia spectaculum celebretur, quod illic celebrari non licet. Quero, quid de legato existimes? Modestinus respondit, cum Testator spectaculum edi voluerit in civitate, sed tale, quod ibi celebrari non licet; iniquum esse, hanc quantitatem, quam in spectaculum defunctus destinavit, lucro heredum cedere. Igitur adhibitis heredibus, & primoribus civitatis dispiciendum esse, in quam rem converti debet fideicommissum, ut memoria testatoris alio, & licito genere celebretur.*

Così parimente principiarono i Sommi Pontefici a commutare le volontà de' Testatori; nè per tanti secoli si leggerà, che usato avessero altrimenti. Anzi non erano
con-

(a) *l. 5. ff. de admin. rer. ad civit. pertin.*

(b) *l. legatum. ff. de usu, & usufruct. legat.*

contenti, che giusta, e necessaria causa intervenisse per la commutazione, quante volte la volontà del Testatore per legge, e per fatto si potesse senza difficoltà adempiere (a). Quindi è, che *Diego Covarruvias*, onore del nome Spagnuolo (b), a tutte pruove fondò, che non conveniasi il commutare le volontà de' Defonti, cotanto dalle leggi naturali, e delle genti favorite, se non se quando l'esecuzione di quelle dannosa all'uopo maggiore della repubblica si sperimentasse: anzi soggiunse, che dannevol tirannia si dovesse riputare, se altrimenti si facesse; non convenendo a niuno tale arbitrio, nè men per effetto della podestà assoluta: poichè di questa altri autori non si potranno addurre, che la sostengano, salvo che il proprio volere, o pur soldati, e capitani degli eserciti, avvezzi più alle prede, e alle ruberie, che alla ragione, e al dovere: *Dein quando dicitur, hoc potestatis ordinaria non esse, sed tamen absoluta, absurdum est, & miror, quomodo de hoc usi fuerint Doctores. Injuriam enim de potestate extraordinaria, & violentiam conferri posse, consulantur potius belli Duces, quam viri literis, & eruditione ornati: abhorreere prorsus, & fugere tenemur nos absoluta potestatis mentionem, cum potius ad tyrannidem pertineat, quam ad rationem.*

Ma principiatosi da' Sommi Pontefici ad allentar la mano sopra tali commutazioni; e facilissimi in ciò tutto giorno dimostrandosi in pregiudicio de' Testatori, gran mormorio per l'Europa tutta sentissi, non senza piccola agitazione della Corte Romana. Il perchè Papa Paolo III. volendosene liberare, e necessità scorgendo di doverli riparare alcuni altri abusi, de' quali la protervia degli

ere-

(a) *Bartol. in l. legatum. num. 4. ff. eod. & in l. liberto. §. Lactius Titius. num. 2. ff. de ann. legat. Angel. Gambellion. de testament. gloss. 13. vers. quandoque pecunia.*

(b) *lib. 3. var. ref. num. 8.*

eretici si avvaleva per discreditare le determinazioni de' Sommi Pontefici ; pensò con sano consiglio istituire una Congregazione composta de' primi Teologi, che in quel tempo fiorivano , affinchè dotto , e maturo parere sopra quegli abusi, che riparo , ed emenda richiedevano, dato avessero . Questi furono il Cardinal *Contarino* , il Cardinal *Caraffa*, il Cardinal *Sadoletto* , ed il Cardinal *Polo* . De' Prelati *Federigo Fregosio* Arcivescovo di Salerno , *Girolamo Alessandro* Arcivescovo di Brindisi , *Giovanni Matteo Giberto* Vescovo di Verona , *Gregorio Cortesio* dell'ordine di S. Benedetto Abbate di S. *Gregorio* di Venezia , e *Tommaso Badia* Maestro del sacro palazzo .

Questi congregati insieme proposero nel principio , per fonte, ed origine di tutti gli abusi, la prontezza de' Pontefici a dare orecchio agli adulatori , e la facilità in derogare le leggi colla inosservanza del comandamento di Cristo , di non cavar guadagno dalle cose spirituali : e, discendendo a' particolari, notarono ventiquattro abusi nell'amministrazione delle cose ecclesiastiche , e quattro nel governo speciale di Roma : toccarono l'ordinazione de' chierici , la collazione de' benefici , le pensioni , le permutazioni , i rigressi , le riservazioni , la pluralità de' benefici , le commende , la residenza , le esenzioni , la deformazione dell'ordine regolare , la ignoranza de' predicatori , e confessori ; la libertà di stampare libri perniciosi , e le lezioni , la tolleranza degli Apostati , i questuari ; e passando alle dispensazioni , toccarono prima quella di maritar gli ordinati , la facilità di dispensar matrimoni ne' gradi proibiti , la dispensa a simoniaci , la facilità nel conceder confessionali , ed indulgenze , la dispensazione de' voti , la licenza di testare de' beni della Chiesa ; la *commutazione delle ultime volontà* , la tolleranza delle meretrici , la negligenza del governo degli ospedali ; ed altre cose di questo genere ,
trat-

trattate minutamente, con esporre la natura degli abusi, le cause, ed origini loro, le conseguenze de' mali, che portano seco, i modi di rimediarvi, e conservare il corpo della Corte per l'avvenire in vita cristiana.

Meriterebbe invero, che si trascrive a parola a parola la degna, e laudevole determinazione, che sene fece; ma la lunghezza, di che ella è fornita, c'impedisce di farlo, potendo i leggitori riconoscerla dal celeberrimo *Natale Aleffandro* (a), che la trascrive.

La decisione, che fu fatta sul capo della commutazione della volontà, fu del modo seguente: *Consuevere etiam mutari voluntates ultima testatorum, qui ad pias causas legant quampiam pecunia summam, quam auctoritate Sanctitatis suae transferunt ad heredem, vel legatarium, ob praesentiam paupertatem, &c. idque ob lucrum: certe, nisi facta sit magna mutatio in re familiari heredis per obitum testatoris, ita quod verisimile sit, ob eam mutationem testatorem mutaturum fuisse voluntatem, voluntates testatorum mutari impium est: de lucro jam toties diximus, quare putamus, ab omnibus abstinendum.*

Sicchè empia cosa fu reputata dalla congregazione l'uso di commutare le volontà de' Testatori, quante volte mutazione non sia avvenuta nella disposizione del medesimo, per cui si potesse verisimilmente credere, ch'anche egli avesse la sua volontà commutata.

Ma in Dicembre dell'anno 1563. sotto Pio IV. postosi fine al Sacrosanto Concilio di Trento, quello, che per lo corso di ventidue anni per diversi fini, e con vari mezzi da alcuni fu procacciato, e sollecitato, e da altri impedito, e differito; e per altri diciott'anni ora adunato, or disciolto, si principiò variamente a parlare su questo punto della commutazione: mentre avendo determina-

to

(a) tom. 8. ann. 1538. art. 16. fol. 41.

to (a) : *In commutationibus ultimarum voluntatum, quae non nisi ex iusta, & necessaria causa fieri debent, Episcopi tanquam Legati Sedis Apostolicae summarie, & extrajudicialiter cognoscant, nihil in precibus tacita veritate, vel suggesta falsitate fuisse narratum, priusquam commutationes praedictae executioni demandentur*: Ed altrove (b): *Sicuti legitima patronatum iura tollere, piaque fidelium voluntates in eorum institutione violare aequum non est; sic etiam, &c.* vi fu chi disse, che la mente del Concilio niente disforme stata fosse da ciò, che la Congregazione prescrisse: poichè dalla parola *aequum non est* del Concilio, a quella della Congregazione *iniquum est*, molto poca differenza, per non dir' altro, si sa trovare. Oltrechè non trattandosi di decisione di Dogma, quegli elevati spiriti in quello intervenuti, per onor del Ponteficato vollero su questo punto far determinazione, che nell'apparenza fosse alla Romana Corte favorevole; ma che in realtà, quella giusta, e necessaria causa, che prescrissero, tale effetto era per partorire, che se verisimilmente non si giudicasse, che anche il Testatore avesse voluto l'opera commutare, non si potesse la commutazione permettere. Anzi il parlar mozzo in vari luoghi delle sue opere del Cardinal de Luca, che a tempi nostri ha scritto, la via ci aprirebbe a fare altre considerazioni; ma con buona voglia le tralasciamo, giacchè disse (c): *Neque enim Ecclesia, quae est iustitia, ac pietatis summa cultrix, atque aliis vivendi normam praebet, potest bona aliena praeter voluntatem domini commutare: aut talis recessus, seu loci suppressio provenit facto Papae, ita pro bono publico Ecclesiae universalis disponentis; & tunc licet multa dici possent, nihilominus cum essemus in curia, atque praxis contrarium docet, idcirco re-*
lin-

(a) sess. 22. de reformat. cap. 6.

(b) Sess. 25. cap. 9.

(c) in tract. de donat. disc. 12. num. 4.

liquendo locum veritati, admitterem firmata per Fagnanum, &c.

In que' Regni, dove la disposizione del Sacro Concilio fu ricevuta senza contrasto, o moderazione alcuna (di che a suo luogo, per maggioranza di ragione, alcune cose, noteremo, per quello, che riguarda l'accettazione di quello nel nostro Regno) si principiò a disputare, se la giusta, e necessaria causa, dal Concilio precettata, per dar valore alla commutazione, si ricercasse copulativamente; o pure se bastasse la giusta causa, senza l'intervenimento della necessaria; e così al contrario. Ma prevalse il sentimento di coloro, che assolutamente vollero l'esatto adempimento della disposizione conciliare, e che l'una, e l'altra causa dovesse precisamente intervenire, per potersi dire giustamente permessa la commutazione (a). Ed in fatti chi potrà dubitare, ch'essendo cointanto dalle leggi della natura, e dal buon dritto delle genti la volontà del testatore favorita; ed essendo ancora verissima cosa, al dire di S. Tommaso (b), che la podestà, da Dio data al suo Vicario, non sia, che senza ragion veduta, qualche determinazione faccia, altrimenti gli mancherebbe la podestà; che la volontà di quei venerandi Padri, i quali intervennero al concilio, chiara fosse, che non solamente nelle commutazioni delle ultime volontà, precisa necessità si ricercasse, ma che eziandio dalla giustizia fosse accompagnata, ed assistita?

Di più si quistionò, se senza l'intervenimento di cotal giusta, e necessaria causa, siccome illecita sia la commutazione, così debba dirsi nulla, ed invalida. E su questo i Parigini determinatamente decisero, che la permutazione non solo ingiusta sia, ma ben'anche invalida;

Q

ed

(a) *Agostin. Barbof. collect. ad Concil. Trident. fol. 176. n. 2.*
Turrecremat. in cap. consequens. dist. 11.

(b) 1. 2. qu. 97. art. 5.

ed inefficace (a). Altri poi vollero, che ciò abbia luogo, quando le ragioni del terzo si offendessero, o che al pubblico beneficio ella fosse dannosa (b).

Indi si diedero ad esaminare qual fosse la causa giusta, e necessaria per le commutazioni. Il Padre *Emmanuello Sanchez* (c) ridusse la necessità di doverfi l'opera commutare, quando vi è causa, che osti all'esecuzione; e farebbe, se la volontà del Testatore fosse talmente ordinata, e disposta, che non mai, o con grandissima difficoltà, potesse eseguirsi. *Pier Moneta* fondò (d), che la disposizione del Testatore, lecita, e possibile ad eseguirsi nel suo principio, resa poi col correr degli anni illecita, ed ineguibile, possa commutarsi. *Diego Covarruvias* (e) provò, allora potersi la volontà de' Testatori commutare, quando più necessario, e giovevol fosse per la Repubblica Cristiana; e ciò, in che l'opera si commuta, fosse di molta utilità alla Religione, e che alla medesima non si possa per altra strada supplire, o senza gran difficoltà: *Nec tamen inficior, decreto, & auctoritate Episcopi posse pecuniam a testatore in certum usum pium, non ita necessarium, destinatam, expendi in alium, itidem pium usum magis Christiane reipublice, ac Religionis necessarium, cui necessitari aliunde subveniri nequeat, per text. in l. pen. ff. de oper. publ. Bertachin. de Episcop. part. 4. lib. 4. a num. 52.* In somma per non esser noi a leggitori dispiacevoli per la lunghezza, autore di degno nome non troverassi, che sostenuto abbia la validità delle commutazioni, senza assegnar ragione così giusta, e necessaria, per cui verisimilmente dovea crederfi, che
il

(a) *Gabriel Vasques disput. 178. cap. 4.*

(b) *Durand. de mod. concil. gen. cel. 1. 4. & 5.*

(c) *de matrim. disput. 20. num. 3. & 7. & lib. 4. summ. cap. 45. num. 15. & 26. & cap. 50. a num. 20.*

(d) *de commut. ult. volunt. cap. 6. a num. 92.*

(e) *in cap. tua nobis. num. 7. in fin. de testam.*

il Testatore stesso avesse voluto l'opera commutare .

Or qui domandiam noi a' dotti avversari : il Concilio prescrive l'intervenimento di giusta , e necessaria causa , a fin di potersi fare le commutazioni delle ultime volontà : tutti gli scrittori concorrono a spiegare la mente del Concilio a favore de' testatori , poichè così la ragion naturale detta , ed il buon dritto delle genti prescrive ; qual mai per ora si potrà da' RR. PP. addurre giusta , e necessaria causa , per additar valida , e conforme alle sacre leggi dell'onestà la commutazione presente ?

Ma i detti RR. PP. , riprendendoci dicono : E vi sembra manchevole , o pur dubbio l'intervenimento , in questa commendevol permuta , della giusta , e necessaria causa , quando il Sommo Pontefice , che ha illimitato , ed assoluto potere in cielo , ed in terra , stimò doverla concedere , e permettere ? quando a' veri cattolici non è lecito disputare sopra i rescritti del Pontefice , ma ciecamente venerarli ? e finalmente , quando , in luogo dell'opera dello spedale di poco , o niun giovamento alla Città nostra , permutare giustamente stimossi l'opera utilissima del pane alla porta di S. Martino , in beneficio di tutti i poveri , che vi accorrono ?

L'invettiva è veramente molto spaziosa , perchè ci addita , mal convenirsi a noi , in cambio di venerare il rescritto del Papa , l'esaminare , se poteva concedersi tale permuta , e se in quella vi sia , o no intervenuta giusta , e necessaria causa , per doversi eseguire , quando al medesimo così parve giustamente ordinare ;

Noi però , che le veci sosteniamo , per l'erezione dello spedale , cercheremo , con quella riverenza , ch'è ben dovuta alla podestà de' Sommi Pontefici , ricordare a supremi Senatori alcune cose , che da vari Dottori su questo punto furono registrate , dalle quali in cognizione verrassi , di che peso sia l'invettiva de' RR. PP. e se le

cito a noi sia l'indagare la giustizia, ne' rescritti de' Sommi Pontefici, prima di mandarli in esecuzione.

Egli però è da saperfi, come quegli scrittori, che nel Sommo Pontefice confessano un potere assoluto, ed una illimitata podestà, si avvagliano del fondamento, ch'egli è Vicario di Cristo, il quale è Dio, e però ha tutta la podestà di lui, e stendendosi quella a tutte le cose, si stenda ancora, in conseguenza, la podestà del Sommo Pontefice alla universalità di esse. Altri non mettono in controversia la supposizione, che veramente egli sia Vicario di Cristo; nondimeno insegnano, che sia con limitata podestà, di che magistralmente discorre il Cardinal Bellarmino (a): poichè fu a lui comunicata da Gesù Cristo la podestà sua, che si restringe al regno celeste, e alla salute delle anime. E meglio di ogn' altro scrisse il Cardinal Gaetano (b): *Si Dei Vicarius plene potestate Dei fungeretur in terris, sine dubio posset omnia vota, vice Dei, relaxare, sed quoniam non plene fungitur Dei potestate; sed limitate, scilicet ad pascendas oves, & ad clavibus Regni Calorum utendum ad edificationem, ideo non potest ad libitum vota relaxare, sed quantum edificationi consonat, commutare, vel dispensare; relaxare siquidem ad libitum vota, pertinet ad claves excellentia ipsius Christi, qui claudit, & nemo aperit*, a qual' effetto disse il Signore: *Regnum meum non est de hoc mundo* (c); e negò esser dato per giudice a dividere l'eredità tra' due fratelli (d); e si ascose, quando erano per farlo Re (e); ed espli-

can-

(a) in tract. de Roman. Pontific.

(b) 22. quest. 88. art. 12.

(c) Joann. c. 18.

(d) Luca c. 12.

(e) Joann. c. 6.

cando bene la sua intera podestà in S. Giovanni (a) disse di se stesso al Padre: *Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis; & omne, quod dedisti, det eis vitam eternam*. Ed avendogli Gesù Cristo conceduta quella podestà ch' era utile, e necessaria, che restasse nella sua chiesa in un capo visibile; volle però, che la potesse esercitare in edificazione, e non già in distruzione della medesima, dicendo S. Paolo (b): *Non enim possumus aliquid contra veritatem, sed pro veritate*. Ed altrove (c): *Quae pacis sunt, sectemur; & quae adificationis sunt, invicem custodiamus*. Ed altrove (d): *De potestate nostra, quam dedit Dominus in adificationem, non in destructionem*. E lo stesso S. Paolo (e) tutto quello, che è accrescimento dell' onor divino, chiama *edificazione*, e tutto quello, che è in diminuzione, chiama *distruzione*. Ma questo niente a noi appartiene, per esser disputa, e contesa molto antica tra' Teologi, al più sano giudizio de' quali la rimettiamo.

Abbiain però voluto tali cose accennare, acciò i RR. PP. escano dall'equivoco, che il Papa possa fare, e disfare tutte le cose con illimitato potere; e ci lusinghiamo non meritar la taccia di aver queste poche cose scritte, mentre S. Gregorio (f) negli individuali termini scrivendo, ce lo permette in quelle auree sue parole: *Admonendi sunt subditi, ne plusquam expedit, sint subiecti, ne cum student plusquam necesse est hominibus subjici, compellantur etiam vitia eorum venerari*.

Oltre-

(a) c. 17.

(b) 2. Corinth. 3.

(c) Rom. c. 14.

(d) 2. Corint. c. 10. & 13.

(e) Eph. c. 21.

(f) 2. quæst. 7.

Oltredicchè dove mai si udì, o vide, ch' il Sommo Pontefice mutar possa la disposizione delle leggi civili, che de' testamenti, legati, contratti, e cose simili trattarono? Egli è noto, che le leggi in tale materia promulgate da' Pontefici furon fondate sopr' il dettame di quella, e gl' antichi Papi, e Vescovi sempre le osservarono, e negli affari ecclesiastici se ne servirono; siccome ne fa fede Papa *Agavone* in un pieno Concilio celebrato in Roma, e S. *Gregorio* (a) chiamò le leggi dell' Imperador *Giustiniano* sacrosante, ed inalterabili. E quelchè più importa, in Roma stessa, per statuto di *Gregorio XIII.* pubblicato nell' anno 1580. non fu già a' giudici ecclesiastici la conoscenza de' testamenti, e delle pie disposizioni commessa, ed incaricata; ma al Senatore di Roma: ed esser questo il costume in quasi tutta l' Europa, e precisamente nella Francia, e nelle Spagne, lo scrissero il *Mornacius* (b), e l' *Azevedo* dell' autorità del quale si valse il *Feurol* (c), allorchè ne' termini stessi, in cui noi scriviamo, egli ebbe a trattare. Quindi è, che se per chiare leggi delle pandette, e delle novelle di *Giustiniano*, la commutazione della volontà de' defonti non si può fare, che dal Principe: ne avviene, ch' ella non tocca al Papa di farla, salvocchè nel suo stato ecclesiastico, dove ha dominio, e Signoria temporale: o che, se voglia farlo altrove, vi sia di mestieri l'approvazione, e consenso del Principe, siccome al suo luogo meglio diremo.

Dalla cognizione di quai cose, chiaro discende, al dire degli stessi autori, che quantunque sia ben dovuta al Romano Pontefice tutta la maggior venerazione, e rispetto; però tale obbedienza non si stenda a tutte le cose gene-

ral-

(a) *lib. 2. epist. 56. 163. & 280.*

(b) *in l. nulli C. de Episcop. & Cleric.*

(c) *lib. 4. cap. 7.*

ralmente : e via più in quelle , laddove non è peccato il non obbedire. Su questo proposito l'addotto Gaetano (a) disse: *Papa Christiani, quo ad bona temporalia, & quo ad operationes personales, non subjiciuntur absolutè, sicut religiosi Prælati suis.* E più sotto : *nam patet, innumeras esse obligationes, quæ non subsunt Papa ad nutum, ut patet in contrariis inter hominem, & hominem, & multo minus inter hominem, & Deum.* Indi Conchiu de: *Clarè patet, quod Christiani non sunt Papa subditi absolutè, quoad omnia, sed limitatè, secundum quid ad spiritualia, in edificationem corporis Christi, & ea, quæ ordinantur ad hoc.* Ed il glorioso S. Bernardo (b) lumen di ogni vera scienza, e santità, insegna, che deve esser ristretta ogni obbedienza alla regola, secondo la quale è promessa ; degno luogo d' esser veduto, e considerato da tutti attentamente, per uscir dagli equivoci : il perchè fa d' uopo, che alle regole, e a' canoni degli antichi Padri i Pontefici ubbidiscano, e stieno soggetti, giusta la confessione, e testimonianza d' essi stessi : donde necessariamente ne addivien, ch' eglino non hanno un' assoluta podestà di far decreti, ed ordinazioni a lor capriccio. Giulio I. nella sua pistola agli Orientali disse: *Nos omnia secundum canones facimus.* E Celestino I.: *Dominentur nobis regula, non regulis dominemur.* Altre molte testimonianze de' Papi porta l'uone Carnotense ad Ugone legato del Papa scrivendo, i quali sempre mai a' canoni soggetti si dichiararono. Ed invero gli affari della Chiesa erano esaminati da' Vescovi, secondo preferissero, ed il Concilio Niceno (c), e l' Antiocheno (d). Solamente il Concilio di Sardica, per onorare la santa Sede

di

(a) al citato luogo.

(b) lib. de precept. & dispensat.

(c) cap. 5.

(d) cap. 2.

di Roma , permise a' Vescovi, condannati da Sinodi della Provincia , aver ricorso dal Papa , affinchè esaminasse , *se vi avea luogo di revisione della lor causa nel Sinodo della Provincia* : di modo che la revisione della causa dovea farsi non già in Roma , ma nella Provincia , colla giunta d' altri Vescovi nominati per giudici su 'l luogo: il che si mantenne in osservanza nella *Prammatica funzione* , e si prescrive nel concordato tra Leone X. , e Francesco I. E perciò *Pietro di Marca* eruditamente dimostrò, che l' esenzioni de' Monisteri , e de' Capitoli dalla giurisdizione de' Vescovi, non sono derivati dall' assoluta podestà del Papa , ma dal consenso degli stessi Vescovi , e dalla permissione de' Principi , siccome ed altri infiniti punti di giurisdizione , e podestà , ch' egli esercita , da' medesimi fonti , ed origini ebbero cominciamento , e forgiva . Quindi è, che autori gravissimi scrissero , non doverfi obbedire ad ogni comandamento del Pontefice, se sarà illegittimo , o non obbligatorio ; o se il comandamento del Papa fosse per partorir male , e contrario fosse al buon dritto delle cose . Inconferma di che , degno è l' avvertimento di *Papa Alessandro III.* all' Arcivescovo di Ravenna scrivendo (a) , al quale ebbe a dire , che quando egli alcuna cosa comanda , debba a' precetti suoi obbedire , ovvero assegnar causa ragionevole , perchè non possa farlo . Sicchè la mente del Sommo Pontefice fu di scusare , chi non l' obbediva per causa ragionevole ; e che il suddito possa esaminare il rescritto , prima di eseguirlo , a fin di vedere , se ragionevolmente possa a quello replicare , ovvero obbedire . Tanto maggiormente , ne' giudici particolari , potendo il Papa errare , eziandio quando usi ogni diligenza , ed abbia retta , e santa intenzione , di che le istorie ne son piene : perchè dunque non dee
il

(a) *cap. si quando de praescript.*

il fedele esaminare, se nell'ordine del Papa vi sia falsa causa, o motivo poco giusto, e regolare, per lo quale non merita esecuzione. La dottrina non è nostra, ma del Cardinal Toledo (a), dicendo: *Dum enim Papa imponit aliquod negotium Episcopo, quod requirit ad tempus absentiam, abesse potest; sed attende, quod non sufficit obedientia tantum, sed debita: quia cum absque causa rationabili aliquid precipitur, non debemus obedire, &c.*

Diran quì i RR. PP. che non si dee presupporre, che i precetti del Papa sieno ingiusti, e senza ben dovuto esame pubblicati, e per conseguenza che temeraria cosa è introdurre la sentenza, che i di lui precetti debbanfi prima esaminare, che obbedire. Direbbero assai bene, se fra i termini, ne' quali discorriamo, il Sommo Pontefice non fosse reputato uomo, e come tale, mal se gli adattano i termini dell' impeccabilità; competendogli solamente nelle cose della fede, e de' costumi in universale, quando determina *ex cathedra*: il perchè veggiamo frequentissimamente le rivocazioni, che i successori fanno delle leggi, e de' precetti de' Pontefici passati, ed anche de' loro propi, quando ricevono migliore informazione (b). Il Silvestri (c) disputò: *Utrum Papa sit in omnibus obediendum ab ecclesiasticis? Respondetur, quod Non. Primo, si preceptum sapit peccatum, & intellige etiam de veniali, etiam si Papa credat mandatum justum, & tamen subdito constet illud in se continere peccatum.* Qual dottrina insegnò parimente Papa Adriano VI. come si può riconoscere (d): ed affinchè usciam dal punto con chiarezza, e distinzione, è da saperfi, come la differenza, che è tra l' obbli-

R

gazione

(a) lib. 5. cap. 4. *instruct. sacerdot.*

(b) cap. ad apostol. de sent. & re judic. in 6.

(c) verbo obedientia 5.

(d) quol. 2. art. 3. cap. *inquisition. de sentent. excomm. & cap. literas. de restit. spoliat.*

gazione della legge divina naturale, e della umana, è perchè quella contiene bontà naturale, ed immutabile, e comanda cose assolutamente alla salute necessarie; ma l'altra comanda cose, che di lor natura non hanno bontà, ma diventano tali, dappoichè sono state ordinate: però, se mai la legge si annulla, restan'elleno di essere più buone, e ritornano indifferenti; e similmente comandano cose, che innanzi alla determinazione non erano necessarie a determinarsi, ma diventano tali, perchè sono comandate; ed annullata la legge restano d'esser più necessarie: e non volendo Dio, che siamo obbligati ugualmente a quello, che non è di sua natura necessario, e buono, come a quello, che è assolutamente tale, al dir di S. Tommaso (a); nasce perciò, che, essendovi qualche impedimento, o motivo giusto, e ragionevole d' inosservanza, la determinazione del Papa non si debba, ciecamente obbedire, ma che si possa replicare, e contraddire. In questi termini scrivendo Papa Alessandro III. acerrimo conservatore dell' autorità sua (b) ebbe a dire: *Si non potest ei sine scandalo provideri, equanimiter sustineamus, si mandatum nostrum non duxeris exequendum*. E la Glosa dice: *Mandatum Papa debet adimpleri, si non subsistat ratio non adimplendi*.

E' ben però vero; che in questo caso riverentemente si deve trattare colla Sede Apostolica, e che intanto non si debbono eseguire i rescritti: *Non quod aliquis possit esse iudex Papa, aut auctoritatem in illum habeat, sed per modum defensionis: cuilibet enim est jus ad resistendum injuria, & impediendum, defendendumque*, secondo scrisse il Gaeta-

no

(a) 2. 2. qu. 147. v. de in 4. distint. 93.

(b) cap. cum teneamus. de prabend.

no (a) : anzi vollero e il *Vittoria*, e' l' *Cordubense* (b), che in questi casi possano i sudditi implorare l'ajuto de' Principi, acciò colla loro autorità l'esecuzione s'impedisca : però avvertisce il celebratissimo *Pietro di Marca* (c), che si possa ciò fare : *Modo argui non possit defectus auctoritatis in Summo Pontifice, sed defectus intentionis. Nec enim existimandum est, ab illa Sancta Sede, qua paternarum regularum, & juris, & aequi custodiam ab aliis exigere solet, alienas a commodis ecclesiae institutiones consulto proficisci : etsi enim legibus ceteris non teneatur, a recta rationis legibus solvi non potest.*

In questi termini, e non altrimenti, pensiam noi della riferita Bolla ragionare, a' supremi Senatori con chiari argomenti additando, che della medesima non possa averli considerazione veruna per tre motivi . Primo, perchè fu ingannata quella gloriosa anima di Papa S. Pio, la di cui pietà, e giustizia fu altresì dagli stessi protestanti commendata, a' RR. PP. la permutazione concedendo senza l'intervenimento della giusta, e necessaria causa, da tutte le leggi, e precisamente dal Sacro Concilio di Trento, prescritta . Secondo, che quando anche nella permuta vi fosse intervenuta giusta, e necessaria causa, pur pure quella non potea concedersi senz'alo spezial consenso del fondatore dell' opera . E terzo, perchè la riferita Bolla è manchevole del *Regio Exequatur* : il perchè ne' termini, in cui siamo, scarso frutto potranno i RR. PP. mietere dal valore, e fondamento della medesima .

E per quel, che riguarda il primo motivo, è uopo prima d'ogni altro, anzi per principal base del nostro ragionamento,

R 2

fon-

(a) *in tract. de auctor. Pap. cap. 27.*

(b) *Victor. de pot. Pap. & Conc. propos. 7. Cordubens. de pot. Pap. quest. 8.*

(c) *de concord. Sacerd. & Imp. lib. 3. cap. 15.*

fondare, che, perchè la carità del pane alla porta di S. Martino debba considerarsi obbligo d' istituto di detti R.R. PP. in beneficio de' poveri, mal sicura perciò, ed inadattabile ella sia in permutazione di quell' Ospedale, che ordinar volle la Regina Giovanna I., non che giusta, e necessaria causa, per averla Papa S. Pio permessa.

Questa verità si dimostra a' R.R. PP., ricordando loro quelle leggi, colle quali principiò l'acquisto de' beni ecclesiastici, donde poi giunti sono a quell'eccessivo stato di ricchezze, nel quale con istupore grandissimo di tutti oggi giorno si scorgono. L'acquisto de' beni ecclesiastici ebbe origine dal tempo, che tra noi dimorava nostro Signore Gesù Cristo, e principiò colle obblazioni della divota, e pia gente, le quali conservandosi da Giuda, come depositario, in due opere venivano distribuite; l'una per la necessità di Nostro Signore, e de' suoi Appostoli, e l'altra per sovvenimento de' poveri. S. Agostino considera, che avendo Gesù Cristo il ministero degli Angioli, che lo servivano, non avea necessità di conservar danajo; però volle aver borsa, per dar' esempio alla sua Chiesa di quello, che far dovea in appresso di simile acquisto de' beni ecclesiastici. Simile istituto scorgiamo essersi praticato nella Chiesa di Gerusalemme da' Santi Appostoli; dappoi che compiuto il Sacrosanto Mistero dell' Incarnazione, Cristo Signor Nostro salì al Cielo: poichè per bisogno de' ministri del Vangelo, e per mantenimento de' poveri le obblazioni erano distribuite, vivendosi in una più che perfetta comunità, come additano quelle parole negli atti degli Appostoli: *Omnes, qui credebant, erant pariter, & habebant omnia communia; possessiones, & substantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat; nec quisquam eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia. Neque quisquam egens erat inter illos: quotquot enim*

enim possessores agrorum , aut domorum erant , vendentes afferebant pretia rerum , quæ vendebant : dividebatur autem singulis , prout cuique opus erat . Costume invero degnissimo, di cui ancor vestigio ritruovasi in alcune Religioni, che osservano i primi salutevoli istituti . E siccome ne' primi tempi Giuda fu il depositario di queste obblazioni, dappoi cresciuta vie più la pietà de' fedeli , e dilatata in altre regioni la predicazione del Vangelo , sei Diaconi eletti furono per aver cura di ricevere le obblazioni , e distribuirle sinceramente per lo mantenimento delle chiese , e per servizio de' poveri : perchè conobbero gli Appostoli, mal convenirgli l'aver cura de' beni temporali, ed insieme attendere alla predicazione della divina parola . Cosa , che se tuttavia in pratica si scorgesse , come l'obbligo prescrive , vedremmo insegnare la dottrina del Vangelo , e non inveire contra il vizio gl' infimi Preti della Chiesa , perchè i principali Prelati di quella attender debbono all'amplo governo de' beni temporali . Non si leggerà in luogo alcuno , che si fosse tal' ordine perversito nella Chiesa di Dio per interi due secoli : quindi è , che i fedeli , tanta pietà negli ecclesiastici scorrendo , da più ardente voglia spinti furono a fare obblazioni maggiori ; il perchè usandosi perfetta distribuzione di quelle , si suppliva dopo il bisogno de' poveri di quella città , nella quale eransi fatte le obblazioni , al bisogno de' poveri delle altre vicine , e alle volte ben' anche remote città . Ma poi a tal ricchezza le chiese pervenendo , e i cherici con maggior comodità a viver principiando , mal contenti di quel comune vitto , che dalla chiesa ricevevano , principiar vollero a viver ciascuno separatamente nella propria casa , prendendosi tanto danajo dalla borsa comune ogni giorno , ed indi per ogni mese , ed appresso per tempo maggiore , che per sostentamento gli avesse potuto abbisognare . Cosa ,
che

che fu tollerata da' Padri, tuttochè dalla prima perfezione, e dall' esempio, che loro diè Gesù Cristo, grandemente declinasse. E quantunque in quei tempi alle chiese molte ricchezze pervenute fossero, non ebber però possedimento di beni stabili; forse perchè nel terzo secolo gl' Imperadori *Diocleziano*, e *Massimiliano* (a) ordinarono espressamente, prevedendo quegli smisurati acquisti, che avrebber potuto fare le chiese, che niun collegio, o chiesa senza spezial privilegio non avesse potuto acquistarli. Ma nel quarto secolo a tempo di *Massenzio*, e poco dopo da *Costantino* fu tal divieto rivotato, come si osserva dalla legge, che a tale effetto fu fatta promulgare (b): *Habeat unusquisque licentiam SS. Catholica (nempe fidei, religionis, aut ecclesie) venerabilique concilio decedens, bonorum, quod optavit relinquere; non sint cassa iudicia; nihil est, quod magis hominibus debetur, quam ut suprema voluntatis, postquam aliud jam velle non possunt, liber sit stylus, & licens, quod iterum non redit, arbitrium.*

La gran divozione de' Principi, e de' popoli, siccome fu causa di ampie ricchezze agli ecclesiastici, così ne' medesimi fu cagione di farli deviare dall' antica buona disciplina; tantochè si principiò da' Vescovi a mancare dalle solite limosine a' poveri, ritenendo per se quello, che, come beni della chiesa, dovean' esser tra quelli distribuiti dopo il necessario mantenimento delle chiese, e adoperarsi con ogni studio sotto il manto della Religione agli smisurati acquisti de' beni: perlochè fu forza, che *Valentiniano* Imperadore, per rimediare in parte al grave disordine, facesse legge proibente alle chiese di ricevere alcuna donazione, per la quale restassero diseredati i figliuoli, e i consanguinei; ed ordinò eziandio, che gli ecclesiastici andar non potessero nelle case delle po-

vere

(a) l. 8. C. de hared. instituen.

(b) l. 4. C. Theodos. de Episc. & Cleric.

vere vedove, e degl' infelici pupilli; poichè dall' esperienza molti lagrimevoli casi si erano veduti d' indegni acquisti (a): *Ecclesiastici, aut ex ecclesiasticis viduarum, ac pupillorum domos non adeant, sed publicis exterminentur iudiciis, si posthac eas affines earum, vel propinqui putaverint deferendos. Censemus etiam, ut memorati nihil de ejus mulieris, cui se privatim sub prætecto religionis adjunxerint, liberalitate quacumque, vel extremo iudicio possint adipisci, & omne instantum inefficax sit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum; ut nec per subjectam personam valeant aliquid vel donatione, vel testamento percipere.* Qual legge fu chiamata dal glorioso S. Girolamo (b), non sol degna, anzi ch'è, nò, ma salutevol medecina per la corruzione entrata ne' cherici, trascorsi troppo innanzi, contra ogni umana aspettativa, nel desiderio di acquistar cose temporali. E quantunque con queste, ed altre leggi, freno non picciolo si fosse apposto da' Principi, per impedire vari mali; non si potè però tanto conseguire, che i beni ecclesiastici non crescessero sovra il dovere: tuttavia operò almeno qualche soggezione ne' cherici, che l' avessero avuti a governare, e a dispensare a' poveri senza notabil diversità del suo primo istituto. Ma essendo nel quinto secolo succeduta la separazione della Francia, della Spagna, e dell' Affrica dal Romano Imperio; ed essendo pur' anche estinta la successione di Teodosio, cadde l' Italia nostra, dopo la crudele inondazione di diversi barbari, in mano de' Re Goti; e separato l' Imperio d' Occidente dall' Oriente, il governo delle chiese ricevè somma mutazione. Imperocchè la chiesa Orientale non deviò dall' antico istituto; ma in Occidente i Vescovi, da soprintendenti, ed amministratori de' beni ecclesiastici cominciarono a governarli con molto arbitrio, e passo passo

(a) l. 20. *Cod. Theodos. de Episc. & Cleric.*

(b) *in epist. ad Neposianum. Vid. Ambros. advers. Sym.*

passo ad impadronirsene : tantochè a' tempi di Papa Gelasio fu introdotto, doverfi fare quattro porzioni di detti beni : una , che fosse del Vescovo ; la seconda de' ministri della chiesa ; la terza per l'ampliamento , e rifezione delle fabbriche di quelle ; e la quarta per li poveri (a). E' però d'avvertirsi, che, al dire di *Fra Paolo Sarpi* (b), cotal divisione non facevasi in quattro parti aritmetiche , ed uguali , ma proporzionatamente : poichè in alcune chiese il numero de' cherici ricercava, che più fosse speso per essi , che per li poveri ; in altre il gran numero de' poveri , ed il picciolo de' cherici ricercava altrimenti , siccome in molte città principali le spese delle fabbriche erano grandi , che non così nelle città piccole : perlochè ogni chiesa , accettando il decreto di dividere in quattro porzioni , faceva le divisioni con diverse proporzioni , secondochè diversamente ricercava il proprio bisogno : di più avvertendo l'anzidetto autore col testimonio di *S. Gregorio* , che per li poveri non s'intenda altri , che quelli del luogo, giacchè l'intera ospitalità di alloggiare i cherici forestieri, e nutrire i poveri, che di fuori venivano, toccava al Vescovo di farlo per conto della sua porzione.

Circa questi tempi nacque un'altra sorta di collegi Religiosi, chiamati Monisteri ; e coloro , che l'abitarono , Monaci chiamati furono . Nome invero vile , e spregevole nel suo principio per la novità , e per l'asperità della vita ; tantochè , al dir di *S. Girolamo* a *Principia* scrivendo , gente plebea questo nuovo modo di vivere abbracciava: *Nulla eo tempore nobilium feminarum noverat Roma propositum monachorum, nec audebat, propter rei novitatem, ignominiosum, ut tunc putabatur, & vile in populis nomen assumere* . Da molti chiamati furono ignoranti, ed inutili per la guerra, e per lo bene della repubblica: giacchè

(a) *can. Quatuor. 27. 12. qu. 2. can. Vobis 23. qu. ead.*

(b) *nel trattato de' benef.*

chè esser voleano continenti senza moglie, e senza procrear figliuoli, come scrisse Zosimo in quelle parole (a); *Jamque adeo fuerat intercepta Christianorum ab iis Ecclesia, qui Monachi vocantur: hi legitimis nuptiis abstinent, & tam in urbibus, quam vicis populosa collegia complent hominibus non maritatis, nec ad bellum, nec ad alium reipublice necessarium usum idoneis*. Oltre quel, che ne scrissero Libanio, ed Eunnapio, fieri nemici del Cristianesimo. E a molti altri recò stupore, e maraviglia grandissima la di lor vita; tantochè esaltavano fino alle stelle le asperità, che soffrivano, e la celeste divozione del di loro operate, come ci attestano le parole di Cassiano (b): *Etenim succedentes in secretiora suburbiorum loca, agebant vitam tanta abstinentiae rigore districtam, ut etiam his, qui erant religionis externi, stupori esset tam ardua conversionis eorum professio*.

Il primo, che tra il genere de' Senatori abbracciassè il monachismo, fu S. Paolino, il quale, al dir di S. Ambrogio (c), *excusso horrore, & pudore nominis, dimissa Therasia uxore, & opibus in pauperes sparsis, monachum professus est, & in agro Nolano secessum elegit non sine stupore totius Senatus*. Ed altrove ebbe a dire il detto S. Ambrogio: *Paullinum splendore generis in partibus Aquitania nulli secundum, venditis facultatibus tam suis, quam etiam conjugalibus, in hos se induisse cultus ad fidem comperi, ut ea in pauperes conferat, qua redegit in pecuniam, & ipse pauper ex divite factus, tanquam deoneratus gravi sarcina, domui, patriae, cognationi quoque valedicat, quo impensius Deo serviat*. *Elegisse secretum affirmatur Nolanae urbis, ubi tumultum fugitans, avum exigit*. *Hac ubi audierint procures viri, qua loquentur? ex illa familia, illa prosapia, illa indole, tanta pradisum elo-*
S
quen •

(a) lib. 5.

(b) de instit. Canobit. lib. 2. c. 5.

(c) epist. 30.

quentia migrasse a senatu, interceptam familia nobilis successionem ferri hoc non posse.

L'istituzione di questi Monaci, e la lor vita al principio non fu avviata per la strada ecclesiastica, ma ritennero la vita laicale ne' Chioftri; anzi in ogni Sabato, e Domenica, insieme colla plebe convenivano alla Chiesa più prossima della città, e dal Curato di quella i Sacramenti domandavano, come riferisce Teodoreto (a): *Veniebat cum populo ad divinam ecclesiam die dominico, & divinos audiebat sermones, & aures praebebat doctoribus, & mystica mense particeps factus redibat ad novum illud habitaculum.* E Giovan Cassiano (b) scrisse: *Vidimus alium in solitudine commorantem, qui nunquam se sibi soli indulgisse cibum testatus est; sed etiam si per totos quinque dies ad ejus cellulam nullus e fratribus advenisset, refectiorem jugiter distulisse, donec Sabbatho, vel Dominico die devota congregationis obtentu procedens ad Ecclesiam peregrinorum quempiam reperisset.* Si legge però, che questi Monaci, quantunque stessero nelle chiese fuori de' cancelli, giacchè in essi a' soli chierici era permesso stare; nondimeno vicini a quelli stavano tra mezzo il clero, e la plebe, al dir di Dionigi Arcopagita nell'epistola scritta a Demosilo: *Iis, qui Monachi sunt ordinati, adytorum portae segregatae sunt, juxta quas insistantur, & adsint, non ad custodiam, sed ut ordinem recognoscant suum, sintque ipsi populo propinquiore, quam hi, qui sacra ministrant, & populo ipsi quoque magis Sacerdotibus accedentes.* De' quali si legge presso il detto autore (c), che a morte venendo, erano parimente seppelliti fuori de' cancelli di dette chiese.

Ma principiato a dilatare il contagio de' vizi, e disordini nella plebe, e grandemente dubitandosi, che ne' Monaci

(a) de vit. Patr. cap. 13.

(b) de instit. Canobit. cap. 26.

(c) Eccles. Hierar. cap. 7.

ci per la comunicazione si potesse tramandare ; stimossi, come convenevol rimedio , introdurre gli Oratorj , e le Chiese ne' propri monisteri , e prescegliere al governo spirituale , e temporale de' monaci , uno di essi , che più dotto , e venerando fosse ; come ci attestano le parole di S. Agostino (a) : *Ne plebis contagio Monachi sedarentur, capere habere proprias ecclesias , seu oratoria , & unum e gremio illorum, is erat plerumque Abbas , eosque regebat . E poco dopo soggiugne : Vidi ego diversoria Sanctorum Mediolani , non paucorum hominum, quibus unus Presbyter praeerat vir optimus , & doctissimus .*

E perchè crebbe a tanto non solo la moltitudine de' Monaci , ma la veneranda idea de' popoli verso i medesimi , ad oggetto , che in continue orazioni s' intrattenevano ; essi quanto dalle obblazioni ricevevano, dedotto ciò, che puramente bisognava loro, interamente davano a' poveri ; ed allo'ncontro , tra perchè l'ingordigia de' Preti si era molto dilatata , avvenne , che non più a detti Preti , come prima , ma agli avvisati Monaci beni immensi si lasciassero , e donassero .

Laonde considerando la Corte Romana , che anche suo stato sarebbe il vantaggio , e la buona opinione de' Monaci , rimediar non potendo al fato avverso , che si avean procurato i Preti ; per più animare la gente verso i Monaci , stimò il Pontefice Siricio , e poi Gelasio Primo, ammetterli al chericato (b) : onde si aumentò maggiormente l'onore , e la buona fama del monachismo , che abbenchè non voleffero , da' Vescovi , al dir di Ruffino (c) , e di Socrate (d) per l'utilità della Chiesa , e perchè il popolo lo richiedeva , al chericato si aggregavano : il

S 2

per.

(a) *de morib. Eccles. Cathol. cap. 33.*

(b) *canon. Monachos. 16. qu. 1. canon. Priscis. distinct. 55.*

(c) *de vit. Patr. lib. 2. cap. 99.*

(d) *hist. lib. 6. cap. 7.*

perchè per li meriti , che via più in appresso si acquistaron, stimò la Sede Appostolica concederli tutti quei privilegi , che i cherici godevano , come ci addita il *Sinoda Lateranense* sotto Papa Innocenzo II. celebre per la condanna di Pier Leone scismatico (a).

Intanto continuando i Monaci degna , ed esemplar vita , e molto più continuando il vivere in comune , e l dare per necessità d'istituto tutto ciò , che fuori del necessario bisogno loro avanzava, accadde , che il popolo affatto dimenticatosi del Pretismo , verso i monaci con tutto fervore sempre più si voltasse : da che nacque , che oggi giorno li veggiamo in istato di estrema ricchezza, non per altro fine , (e ci sia lecito di bel nuovo ridirlo colle proprie parole di Fra Paolo (b) , che perchè l'avarizia de' Preti era stata conosciuta , e l'istituto de' Monaci vietava , tolto ciò , che puramente bisognava loro , in altra uso spenderfi , fuori che in ospitalità , in educazione , in scuole di giovani , e in limosine a poveri , ed altre pie opere .

Qual degno modo di vivere ebbe lunga durata , e finoggi in alcune osservantissime Religioni costantemente si osserva ; siccome fare il contrario empio consiglio , e sacrilego stato sarebbe , se attender si voglia la dottrina de' Santi Padri , della quale fa fede Martino Navarro canonista molto stimato (c) , e dopo di lui Garzia (d) mentre coll'autorità de' medesimi si fonda , che ladri sieno quegli ecclesiastici , i quali maneggiando i beni suddetti , sene servono , e vagliono per altri usi , fuori della loro istituzione, giacchè non sono padroni , ma dispensatori de' medesimi in beneficio de' poveri ; e perciò sono obbli-

(a) *can. Si quis suadente. 17. qu. 4. Alteserr. Asceticon. lib. 7. cap. 10.*

(b) *nel trattat. de benef.*

(c) *in suo tract. de reddit. ecclesiast.*

(d) *in tract. de benef. par. 2. cap. 1.*

obbligati a fare le limosine , e le altre opere pie per giustizia: altrimenti faccendo, non solo gli Ecclesiastici peccato commettono , ma sono tenuti , ed obbligati alla restituzione . Quindi esclamando il celebratissimo *Pietro delle Vigne* (a) ebbe a dire : *Officinas , domosque Regias , & palatia altis columnis erexisse monachos, quorum impensa deberent in usum pauperum, ut instituti ordo exposcit, erogari.*

Ciò posto , domandiam noi a' RR. PP. come mai si potrà addurre , senza far mancamento alla verità , che giusta , e necessaria causa intervenne , per abolire l' opera dello Spedale , prescritta dalla Regina Giovanna con ordini , e parole così efficaci , e imperanti ; ed in luogo di opera così degna commutar quella del pane a' poveri nella porta di S. Martino , alla quale , siccome erano prima della permuta , così lo sono oggi giorno , per obbligo del di loro istituto , tenuti ? è altro questo , che macchiare la osservanza religiosa , tradire il Vangelo , e defraudare l' enissa volontà della Regina ? la quale , temendo forse fatto avverso alla sua disposizione , perciò non volle ad altri confidar l'amministrazione dello Spedale , ma prescegliere i medesimi alla direzione di opera così giovevole al pubblico , e così accetta a Dio ? in fine è altro mai questo , che la mente della Testatrice sia pericolata nel porto , ed allorchè dovea meno temerne ? Crediamo , e con noi crederan tutti , che falso profeta sarebbe stato colui stimato dalla Regina , predicendole , che per artificio de' RR. PP. un giorno posta si fosse in oblio la sua volontà , quando la fama della di loro santità risuonava da per tutto gloriosamente , e quando per esser di Dio perfettamente , trattar non vollero per regola lor propria , e niente del mondo sapere ; e pure si è veduto defraudato l'ordine della Testatrice , ed i suoi belli , e gio-

vevo-

(a) *lib. 1. epist. 57.*

vevoli pensieri posti in non cale :

Manca dunque nella commutazione, che vantano i RR. PP. aver' ottenuta dalla pia, e santa memoria di Pio V. la giusta, e necessaria causa, prescritta dal sacrosanto Concilio di Trento, e che i Dottori tutti, per base, e fondamento della commutazione, precisamente ricercano. Quindi è, che nulla, e di niun giovamento debba reputarsi per li RR. PP. e che della medesima non si debba avere ragione alcuna nel presente giudizio, siccome largamente scrisse Francesco Suarez (a), da molti altri seguitato, come attesta Sanchez (b).

Oltre a ciò se pur' anche dubitar si voglia di quanto finora additato abbiamo; pure per quel, che insegnarono Dottori di somma gravità, tal dubbiezza sarà sufficiente a poterli affermare, che la commutazione sia invalida, ed inefeguibile (c), quantunque la scuola Parigina distesa si fosse a chiamarla oziandio fraudolenta, e simoniaca (d).

Nè deve preterirsi per fatto, che queste supposte carità a' poveri furono parimente dalla stessa Regina ordinate in quelle parole: *Quodque omnia, quæ ex fructibus, redditibus, & præventibus bonorum pro dote, & sustentatione hujusmodi relictorum, ultra impensas, & salaria superassent, in reparationem, & melioramenta eorumdem Hospitalis, & Ecclesie, ac illorum officinarum, & locorum, in elemosinasque aliis pauperibus erogandas.* Ed essendochè le rendite allo spedale lasciate, sufficienti erano a sostenere così la spesa annuale di quello, come a poter fare molte carità a poveri; abbiamo perciò tradizione, che le medesime per qualche tempo fatte si fos-

(a) tom. 2. de religion. lib. 6. cap. 18. num. 10.

(b) de matrim. cap. 51. num. 8.

(c) Gio: Chokier de permut. benef. cap. 1. Less. de iust. & jar. dub. 36. lib. 2. cap. 34. num. 200.

(d) Papon. arrest. 2. tit. 7.

fossero nella porta di detta chiesadi Santa Spina Corona, e che poi i RR. PP. l' avesser tralasciate col darle lassù nella porta di S. Martino , di che il nostro popolo mormorando sen' è sempre querelato, e più che mai nell' anno 1647. fatale non solo per questo Regno , ma per altre regioni ancora per li ben noti tumulti ; siccome testifica *Giuseppe Donzelli* (a) colle seguenti parole : *Quel, che avvenne mercordì, ultimo del mese, fu cosa in vero, che ebbe assai del ridicolofo. Si mossero insieme i poveri, soliti a chiedere elemosina in pubblico, contra i Padri Certosini della chiesa di S. Martino, posta alla fulda del castello di S. Eramo. Il motivo non fu senza ragione: perchè quei Padri sono obbligati ad eseguire un legato antico, dove il Testatore comanda, che si dispensi ogni giorno in perpetuo a poveri della città, una certa porzione di pane, e vino, e questo vuole, che si faccia nella chiesa della Madonna dell' Incoronata nella piazza del Castel Nuovo, dove abitavano anticamente detti Padri, ed ora vi è il loro Ospizio, facendo officiare la chiesa a loro spese da Sacerdoti secolari. Avendo poi i Padri trasferito la stanza al detto Monastero di S. Martino, colà dispensavano l' elemosina, ma non conforme alla quantità, e buona qualità prescritta dal Testatore. I poveri uniti facevano il numero di mille, e s' erano armati di spiedi, e bastoni, nella punta de quali avevano accomodato ossi, in vece di ferri, e così unitamente s' avviarono alla volta della montagna, con risoluzione di attaccar fuoco al Convento. I Monaci, temendo veramente di qualche sinistro accidente, fecero ponere molti soldati spagnuoli con gli archibugi in posta avanti al Monastero; scendendo poi alcuni de i Padri sino alla metà della montagna, dove incontrati i poveri, gli placarono: e benchè abbiano seguitato a dare l' elemosina pur' anche sopra la montagna, tuttavia ciò si fa in quantità maggiore, e di miglior condizione.*

E qui

(a) nella sua *Partenope liberata.* fol. 75.

E qui deve rifletterfi a due cose per maggior chiarezza della presente causa , cioè alla necessità dell' opera dello Spedale per lo bene , e decoro della repubblica ; e all' infruttuosità dell' opera del pane alla porta di S. Martino; quando pur vero fosse, che non per l' obbligo del di loro istituto , ma in iscambio dell' opera dello Spedale , dispensato l' avessero i RR. PP. Per quel , che s' attiene al primo, già tutti fanno , che l' officio dell' ospitalità cotanto da' Santi Padri commendato (a) , da niun cittadino al presente si pratica , siccome un tempo da' buoni cristiani facevasi: pel contrario non vi è casa in città, che non dia ogni giorno , o in pane, o in danajo, la carità a poveri: quindi è, che coloro, che vanno accattando il vivere cottidiano , poco disagio incontrano ; non così i poveri infermi , via più quelli di condizione nobile , o civile , che furono dalla Regina contemplati ; a' quali è forza, che molte volte muojano prima del tempo , e miseramente, per non avere ricovero da poterfi curare. Per vedere adunque , qual di queste due opere sia più accettata a Dio, e di maggiore utilità al pubblico , poca fatica avrà a durarsi : imperciocchè, se l' ospitalità agl' infermi non così volentieri truovasi, come da' poveri il pane , e i bajocchetti ; come mai si potrà dire con verità cristiana, che giusta, e necessaria causa fosse concorsa per commutare la pia , e santa opera dello Spedale ? o che possa sostenerfi per l' uopo maggiore della repubblica , e per l' utilità de' suoi cittadini .

E poi chi credono i RR. PP. poter burlare , dicendo , che la porta di S. Martino soffrisca cottidiana spesa per la carità del pane , molto maggiore di quello importano le rendite dalla Regina lasciate ? si contentino di grazia i RR.

(a) *S. Ambros. serm. 8. super verb. Evang. Coppin. de sacros. polit. lib. 3. tit. 5. in princ. Cassan. in catalog. glor. mund. pag. 11. considerat. 46.*

RR. PP. dir simili carote alle semplici vecchiarelle, ma non a chi il pan dalla focaccia distingue; sapendosi già da chichesia, che poca gente, e molto disperata lassù si porta, per avere scarso pane, quando in ogni angolo della città con poca fatica il truova: gli stroppi certamente non possono andarvi: i ciechi molto meno, perchè non trovano la via: quando piove, non va niuno a perdersi tra i dirupi di quell' alpestre contrada; e così nel caldo della state, crederan tutti con noi, che nessun vi vada, e camminar voglia tre buone miglia per una salita così faticosa, per aver, che? un mezzo bajocco di pane, e di malissimo pane.

E se i RR. PP. replicassero, che grandi sono le carità segrete, che a' poveri uomini, e vergognose donzelle fanno indanajo; noi potremmo varie cose replicare, senza il menomo discapito della ragguardevole onestà di lor vita: ma la carità cristiana con legge inviolabile ci obbliga a tacere.

Ma senza pregiudicio del vero, fingasi per brevimomenti, che a questa opera non fossero per effetti di lor'istituto i RR. PP. tenuti, e che principiaffero a farla per esecuzione della permuta; potrà forse dirsi, che quella sia valida, senzachè si mostri con evidente motivo la difficoltà, che portava seco lo eseguirsi la volontà della Regina Giovanna, colla quale precettò la erezione del nominato spedale, e la continua durata del medesimo? certamente, che nò: mentre è comune opinione de' Dottori, che quando non vi è causa, che osti alla esecuzione testamentaria, qual sarebbe, se non mai, o con gran difficoltà, quella potesse eseguirsi; in tal caso non sia lecita, anzi biasimevole la commutazione, come si può riconoscere presso *Emmanuello Sanchez*. (a), anzi questa

T

ve-

(a) *de matrim. disput. 20. num. 3. & 7. lib. 4. sum. cap. 45. nu. 15. & 26.*

verità si ricava troppo manifestamente dalle parole istesse del Concilio di Trento (a) : *Si in loco , in quo sunt hospitalia ad peregrinorum , aut aliarum personarum certum genus suscipiendum instituta , similes persona , aut per pauca reperiantur , mandat , ut fructus illorum hospitalium in alium pium usum , qui eorum institutioni proximior sit , ac pro loco , & tempore utilior , convertantur , prout Ordinario cum duobus de capitulo , qui rerum usu peritiores sint , per ipsum deligendis , magis expedire visum fuerit ; nisi aliter forte etiam in hunc eventum in eorum institutione fuerit expressum : quo casu , quod ordinatum fuerit , observari curet Episcopus ; aut si id non possit , ipse , prout supra , utiliter provideat .*

Attenta qual disposizione due cose s' inferiscono . La prima , che la permuta dell' opera dello spedale si possa fare , allorchè per mancanza de' poveri nel luogo destinato , restar potesse inutile , ed inelinguibile la volontà del testatore . E la seconda , che se mai questo evento considerato avesse il detto testatore nella sua fondazione , e nientedimeno si ricavasse dalle sue parole , che sua perpetua durata voluto avesse ; in questo caso non si possa concedere la commutazione . Sicchè quando il testatore precetta , che lo spedale giammai si abolisca ; e vi sono de' poveri nel luogo , per cui l' opera predetta può riuscire profittevole , ed opportuna ; quei degni , e venerandi Padri , che intervennero nel concilio , proibirono , poterli ammettere la commutazione , perchè accettissima più d' ogni altra al Signore Iddio la giudicarono ; siccome eziandio si dichiarò nel Concilio di Vienna sotto Clemente V. e lo scrisse con chiare parole S. Ambrogio (b) .

E ne' propri termini della conciliare determinazione , di sopra citata , laudevolemente confermò la nostra sentenza

Sic-

(a) *sess. 25. de reformat. cap. 8.*

(b) *serm. 8 super verb. Evang.*

Stefano VVeyms (a) in queste parole: *Præcipere concilium adimpleri onus, officium, & hospitalitatem ex fructibus ad eam deputatis per eos, qui hospitalia obtinent ad commendam, administrationem, aut quencumque titulum, etiamsi fuerit unita Parochialibus; nec patitur, fructus hospitalium in alium pium usum converti, quam ex primæva fundatione destinati sunt.*

Il dottissimo Vanespen, indagando la mente di detto concilio (b), disse: *Quod hic concilium dicit de usu institutionis hospitalium proximiori, non scrupulosè intelligendum esse, sat innuit ipsum concilium, dum addit: pro loco, & tempore, utilior. Mens concilii in formatione hujus decreti unice fuit prohibere, ne qui possident hospitalia, fructus in usus proprias convertant, sub pretextu, quod non inveniantur infirmi juxta institutionem hospitalis, uti declarasse S. Congregationem refertur ad calcem capituli 8.*

E lo stesso insegnò Agostino Barbosa, dagli ecclesiastici tanto commendato (c), dicendo: *Fructus hospitalium in nullos alios penitus converti usus, quam in eum, ad quod primæva fundatione destinati fuere, quia concilii mens hæc fuit.*

Or applicando noi questa dottrina al nostro caso, con troppa chiarezza dalla medesima si deduce, che nulla, ed invalida sia la commutazione, e di quella non s'abbia ad aver ragione alcuna, così, se riguardasi alle sonanti parole della Regina Giovanna, colle quali prescrisse incessante durata all'opera dello spedale, da lei ordinata; come se riguardasi al concorso grandissimo, ed abbondevole di gente in questa città, per cui infruttuosa l'opera non si potea dire giammai, e molto meno dare ad intendere, che un giorno per mancanza di cittadini po-

T 2

tes-

(a) *ad constit. 24. ex antiq. jur. desumpt. & per concil. innovat. constit. 16 pag. 161. num. 28.*

(b) *tit. 37. cap. 4. par. 2. num. 20.*

(c) *super Concil. Trid. sess. 25. cap. 8.*

tesse rendersi vana, e di niun frutto, come ne' somiglianti termini considerò il nominato *Agostino Barbosa* (a), e prima di lui il dottissimo *Renato Coppino* (b).

Ma' fingasi di bel nuovo, senza far torto alla verità, che le cose, da noi finora dette, dubbie sieno nel punto di ragione; e ben' anche si dica, che nella più volte nomata commutazione intervenuta vi fosse giusta, e necessaria causa; potrassi per tanto inferire, che 'l Sommo Pontefice concederla giustamente poteva, senza il consenso di chi volle l' opera istituire? certo, che nò. Imperocchè è massima certissima nella nostra legge, che non possa il Sommo Pontefice alle commutazioni acconsentire, senza intendere il Fondatore dell' opera, siccome scrisse *Giovan ChoKier* (c). E *Rebuffo* ebbe a dire (d): *Patronos audiendos, & interpellandos esse, communis est Canonistarum sententia; imo ad validitatem permutationis requiritur illorum consensus, ad quos presentatio spectat, vel electio*. E quantunque gravissimi autori abbiano insegnato, che se il Papa giudicherà, essere molto utile, e necessaria la permutazione, ed il Padrone non vorrà consentire, possa costringerlo, o pure possa la commutazione approvare, per quel che scrisse l' addotto *Rebuffo* (e) in quelle parole: *Sed quid, si superior judicet permutationem valde utilem, aut etiam necessariam ecclesia; & patronus consentire nolit? cōgi poterit, vel superior approbare eam poterit; & hodie usus communis obtinuit, quod post requisitionem patroni, maxime etiam eo non consentiente, permutatio approbatur ab Episcopo, & valet; & sic judicavit totus Senatus Parisien-*

(a) *de potest. Episc. par. 1. tit. 3. gloss. 9.*

(b) *de sacr. politic. lib. 3. tit. 5.*

(c) *de permut. benefic. cap. 19.*

(d) *in prax. par. 3. tit. de permut. num. 21.*

(e) *loc. cit. num. 22.*

siensis. E Giovan Garzia (a) riferisce, esser conforme la sentenza di Rebuffo ad una dichiarazione, dal Collegio de' Cardinali fatta, ch' egli riferisce.

Tuttavolta dee avvertirsi, che cotal massima ha luogo solamente negli juspatronati ecclesiastici, e non già in quelli, che laicali appellansi; siccome insegnò Vanespen (b): *Hoc quidem, si juspatronatus fuerit ecclesiasticum. Si autem laicum fuerit, non tantum patronus interpellari debet, ejusque consensus postulari; sed ex re ipsa obtineri debet.*

Giorgio de Cabedo. (c) registrò: *Nec poterit ecclesia, & quae fuerit de patronatu laicali in commendam erigi sine consensu patroni laici: nec itidem uniri alteri ecclesia, non interveniente consensu dicti patroni: nec per Episcopum converti Ecclesia patronata in praevidendas, ut deserviant in necessitatibus alteri ecclesia sine patroni consensu.* Covarru. in *pract.* cap. 36. *Gigas de pensionib. qu. 23. num. 3. Rip. respons. 21. Rochus verb. Honorificum. qu. 3. art. 9. cap. 51. num. 8.*

Ma meglio d' ogni altro lo stabilì il gloriosissimo S. Carlo Borromeo nel concilio di Milano IV. (d) in quelle parole: *Quae porro eleemosyna pauperibus, aut singulis etiam, siue hominibus, siue familiis, quavis ratione debentur, ne in alium cujusque rei usum, ac ne in ecclesia quidem instaurationem, ornatumve eas erogari liceat, nisi & eorum, quorum interest, consensu, & Episcopi praeterea concessu, eoque literis exarato.*

In seguela di che fu disputato da' Dottori, se altramente faccendosi dalla Sede Appostolica, sieno le commutazioni ipso jure nulle. Alcuni tennero assolutamente, che 'l consenso dell' istitutore dell' opera sia talmente necessario

(a) *de benef. par. 11. cap. 3. num. 127.*

(b) *cap. 2. n. 27. tit. 27. de resignat. & permut. benefic.*

(c) *in tract. de patronat. Reg. Coron. cap. 10.*

(d) *par. 3. tit. Quae ad pia loca pertinent.*

rio, che qualora intervenuto non fosse nella permutazione, ella sia *ipso jure, ipsoque facto nulla, & invalida* (a). Alcuni altri sostennero, che non sia *ipso jure, & facto nulla*, ma che per sentenza si possa dichiarar tale (b). Ma, altri molti tennero la distinzione, che se la permuta, concessa si scorge con urgente utilità della chiesa; in tal caso il Sommo Pontefice per pienezza di potestà l'abbia potuta concedere, *requisito tamen patrono* (c). Se poi si vedesse permessa senza cognizione dell' utilità grande della chiesa; in questo caso fondarono con ragioni incontrastabili, che non possa, nè vaglia il Sommo Pontefice, senza lo spezial consenso del Fondatore dell' opera, permettere tali commutazioni; ed acconsentendovi, che nulla sia la grazia della permuta (d).

Scelgan pure da queste tre oppenioni gli avverfari, qual più gli aggrada, sempre incontreranno avverfo fato, volendo la validità della permuta sostenere: poichè se la, più favorevole prescrive, che nulla sia quella commutazione, che si faccia senza il consenso del Fondatore dell' opera, quantevolte manca la utilità massima della chiesa; come mai potrassi affermare, senza far torto alle leggi, e alla verità, che valida sia la quistionata permuta, e che in essa intervenuta sia la pubblica utilità, ed il mag-

- (a) *Calde, conf. 1. de rer. permut. Ægyd. Bellam. decis. 179. Paul. de Cittadin. de jur. patron. par. 6. art. 9. qu. 52. & ab his aliis.*
- (b) *Cesar. Lamberint. de jur. patronat. 2. lib. 3. par. 9. art. 12. Franc. Pavin. de potest. cap. sede vacanti. 2. qu. 2. vers. Adde. Lapsus allegat. 96.*
- (c) *Iate Garz. de benef. p. 11. cap. 3. Barbosa. collect. ad Concil. Trid. sess. 25. cap. 9. num. 78.*
- (d) *Panormis. in cap. Cum dilectus. de jur. patronat. Cardinal. in Clement. unic. qu. 4. de rer. permut. Covarr. pract. quest. 36. num. 9.*

maggior servizio di Dio? se pure , per servizio di Dio, non vogliasi intendere il servizio , e la utilità di detti RR. PP. i quali strabocchevolmente arricchiti già , non fanno dove più convertir l' ampie ricchezze , e tesori, che tengono .

Che che sia però della ragione , che a nostro pro discende, parimente dall' addotto motivo ; comechè gli Scrittori vollero di tutto ciò quistionare ne' termini della conciliare determinazione Trentina , s' inferisce perciò , che laddove il concilio fu ricevuto con moderazione , con tanta maggior certezza dovrà averfi per vera la quistione a nostro favore ; siccome più distintamente faremo chiaro in appresso , quando converrà parlare della recezione del detto concilio nel nostro Regno di Napoli . Ed in Francia per particolar' editto dell' anno 1678. fu dichiarato , che tutte le permutazioni delli juspatronati laicali , e tutto quello , che per seguela delle medesime fatto si fosse , nulle sieno , ed abusive , se i padroni laici non vi diano spezial consenso con iscrittura ; nulla giovando, che fossero interpellati , o requisiti: poichè anche queste requisizioni , ed interpellazioni nulle dichiarate furono (a) . Quindi è , che in tali casi positivo consenso de' padroni laici per fondamento della commutazione ricercandosi, quello non si possa , nè si debba presumere, mentre , essendo il consenso una solennità estrinseca, fondò *Menchio* (b) che non possa presumersi, ma che si ricerchi la scrittura, dalla quale debba riconoscersi .

E ciò tanto maggiormente ha luogo , quando il juspatronato non è già da' privati fondato , ma dal Re : in qual caso non ci è dotto autore , che contrasti , non potersi la permutazione concedere , nè da' Vescovi , nè dal Sommo

(a) *in actis Cleri Gallicani. tom. 5. par. 8. tit. 3. num. 24.*

(b) *3. de presumpt. cap. 132.*

mo Pontefice , senza il consenso dello stesso Re , siccome registrò il citato *Cabedo* (a) in quelle parole : *In patronatibus autem regis indistincte dicendum est , non valere permutationem ecclesie , absque Regis consensu , & illo inscio ; quod si requiratur , & ab eo petatur consensus , & contradicat , non data causa legitima , sive data , non solet Summus Pontifex ei in aliquo prajudicare , nec permutationem validare , cum Regii Patronatus plures favores habeant a Sede Apostolica , ut supra cap. 10. diximus , & hoc jure utimur. Covarr. ubi supra. num. 9. vers. his denique. vidique ego petitum consensum a Rege ad permutandum beneficium quoddam Regii Patronatus cum Canonicatu cujusdam ecclesie cathedralis ; & solet a Rege concedi , allegatis justis causis , que multa dari solent , ut quia rector infirmus est , & ecclesia in terra deserta , destituta medicis , vel quia rector contraxit inimicitias cum parochianis , & alia similes.*

Qual sentenza è stata ben' anche acerrimamente sostenuta, dagli eruditissimi *Renato Coppino* (b), *Vanespen* (c), *Rebuffo* (d), ed altri moltissimi da essi addotti : e meglio , che da ogni altro, fu sostenuta da *Diego Govarruvias* (e), dicendo: *Expeditissimum enim est, non admitti permutationem, etiam auctoritate Summi Pontificis factam , etiamsi in specie derogetur juri patronatus Regio , nisi Regis consensus huic derogationi , aut permutationi accesserit .* Anzi è d'avvertire , che cotal massima riceva il fondamento dalle parole , e dalla mente del *Concilio di Trento* (f) , mentre parlando di quelle facultà , che i Vescovi esercitar poteffero sopra tutti li juspatronati , soggiunse : *Exceptis patronatibus ,*
super

(a) cap. 11. num. 5. loc. cit.

(b) lib. 3. de S. Politia. tit. 2. num. 16.

(c) tit. 37. cap. 6.

(d) in tract. de pacif. possess. num. 137.

(e) pract. quest. cap. 36. num. 9.

(f) sess. 25. cap. 9.

super cathedralibus ecclesiis, competentibus, & exceptis aliis, quæ ad Imperatorem, & Reges pertinent, &c. il perchè Girolamo Cevallos a tutte prove fondò (a), che 'l Sommo Pontefice non possa a patto alcuno tali juspatronati derogare, mentre il dritto supremo di essi sta privativamente alla persona del Principe riserbato (b).

Quindi leggiamo (pongasi in disparte ciò, che dissero Pietro Soave, e 'l Cardinal Pallavicino sopra il punto delle pensioni, amendue sopra la storia del Concilio di Trento) che in questi padronati laici non possa a patto alcuno la Corte Romana; senza il consenso de' padroni laici, imporre pension veruna, siccome fondò il rinomato Cabedo (c), e lo scrissero eziandio i citati Coppino, e Rebuffo: ed esser questo lo stile antico della Francia, si riconosce da tutti i Prammatici, e meglio, che ogni altro lo testifica Tornexio nella compilazione degli arresti (d). Così osservarsi parimente nel Belgio, lo registrò il Van-espen (e): *Estque notoria Belgii nostri conforme, in nullo permittenti, juri patronatus laicorum derogari, aut beneficia juri illi subjecta diminui, aut gravari sine eorum consensu*. E della Spagna lo scrisse il commendatissimo Diego Covarruvias (f) in quelle parole: *Illud esse satis expeditum, quod nulla pensionis constitutio apud Hispanos admittatur; nec vidi unquam a Summo Pontifice pensionem in canonicatibus, qui conferri debent ex veteri instituto Magistris, & Doctoribus,*

V

con-

(a) *comm. contr. comm. qu. 897. num. 324.*

(b) *Felician. de Vega in cap. quanto. 3. de judic. num. 18. Valenzuel. conf. 58. num. 12. Stefan. VVeyms in constit. 24. constit. 16. num. 13. fol. 176. Gonzalez ad reg. 8. Cancell. gloss. 14. num. 160.*

(c) *cap. 13. de patronat. Reg. Coron.*

(d) *lit. P. num. 79. & 80.*

(e) *p. 2. tit. 28. cap. 6. num. 22.*

(f) *pract. qu. cap. 36. num. 10.*

constitui, nisi causa litis dirimenda, qua absque ulla fraude inter electos, aut institutos tractabatur. Ed altrove, molto più chiaramente parlando (a), disse: Non admitti apud Hispanos constitutionem pensionis in his beneficiis, & dignitatibus, quae pertinent ad jus patronatus Regium, nisi ipsiusmet Regis consensus accesserit Summi Pontificis concessioni, & pensionis constitutioni.

Il che aver luogo eziandio nelli juspatronati misti, lo provò il citato Vaneſpen(b): Et sicuti observavimus supra tit. 15. cap. 3. Juspatronatus mixtum quoad non derogationem censeri laicum; ita quoque eodem jure circa impositionem pensionis gaudere dicendum est, ut scilicet beneficia juris patronatus mixti aequae ab impositione pensionis citra consensum patronorum sint exempta, quam beneficia juris patronatus laici. Anzi distese la massima parimente alli juspatronati alternativi (c), dicendo: Quin & judicatum esse refertur, quod si juspatronatus spectat alternative ad patronum ecclesiasticum, & laicum, si vacans in turno ecclesiastici fuerit gravatum pensione, pensio illa extinguatur morte resignatarii; si vacet in turno laici, eo quod sine ejus consensu beneficium ad suam presentationem spectans gravari non potuerit. tom. 2. Journal. des audiences lib. 1. cap. 42.

Così veggiamo in quei luoghi, dove il concilio fu ricevuto con restrizione, condannata dagli Scrittori per non vera l'opponione, che potessero i Vescovi, o il Papa quei benefizi unire, che sono fuori della di loro collazione, senza il consenso de' padroni laici; e tanto nelli juspatronati Regi, al dire del celebratissimo Antonio Fabro (d): Beneficia patronatus Regii uniri non posse citra consensum Regium, expeditum est; quin procuratorem Principis genera-

(a) cap. 26.

(b) ibid. num. 23.

(c) loc. cit. num. 24.

(d) in Cod. lib. 1. tit. 2. definit. 48.

item vocari, & audiri necesse esse; non solum si juspatronatus ad Principem pertineat, sed etiam si ad alium: nempe ratione publica utilitatis, & ad hoc ipsum despiciendum, an publico utilis futura sit unio, an inutilis; item pro tuenda Principis auctoritate, ad quam sane pertinet, ut beneficiorum omnium, quæ in territorio sunt, protector, & conservator existimetur. Itaque si non vocato procuratore generali unio facta sit, potest, & solet ille ab ea tanquam ab abusu provocare, semperque ea provocatio admittitur, quia unio semper, & perpetuo gravat.

In Francia vi è l'istesso costume, ed antichissimo uso, al dire di *Feuret* (a); ed altrimenti faccendosi, il Re conferisce le sue Regalie, come se giammai l'unione si fosse fatta: e così essersi deciso nell'anno 1624. si legge presso de' Giornali delle Audienze (b).

Nel Belgio non si manda per pensiero in esecuzione qualunque unione di juspatronati, senzachè prima siapienamente inteso il Procuratore del Re; siccome registrò il celebratissimo *Antonio Anselmo* nel suo *Triboniano Belgico* (c).

Anzi è proibita qualunque separazione di rendita dalla chiesa padronale del Re, senza il suo spezial consenso, quantunque la divisione non fosse perpetua, ma a certo tempo: poichè niente è permesso fare in pregiudicio della chiesa di Regio padronato, per cui si potesse mutare la primiera sua natura senza il consenso del Re (d). E perchè i padronati Regj regolansi, come nel precedente capitolo fu da noi pienamente fondato, a similitudine degli altri beni della Real Corona, è vietata ogni divi-

V 2

sione

(a) *cap. 4. num. 26.*

(b) *tom. 1. lib. 2. cap. 26.*

(c) *cap. 33. §. 23.*

(d) *Calderin. post Hostiens. in cap. Cum accessissent. de constit. ubi Abbas, Imola, & alii.*

sione senza il consenso del Re, siccome prima di noi considerò Cabedo (a), dicendo: *Non posse quicquam fieri in prajudicium ecclesie regii patronatus, per quod immutetur ecclesia, & primava illius natura sine Regis consensu, etiam ob id, quia patronatus regii sunt, & se habent ad instar aliorum bonorum Regie Corona; bona autem Regie Corona dividi non possunt absque Regis consensu.*

Oltrechè, se mai donazion si facesse de' beni della Corona, o degli juspatronati, perchè debbonfi i donatari reputare semplicemente usufruttuari, e non già padroni, perciò non mai a' medesimi sarà permesso la lor sustanza in menoma parte mutare; il perchè, se il contrario si facesse, o il Sommo Pontefice da' padronati Regj avesse qualche rendita separata; può il Procuratore del Principe ne' magistrati Regj far conoscere di tal separazione, erimediare al male di quella, per quel che riferisce deciso il più volte nomato Cabedo ne' termini di juspatronato degli speda: i, come in punto è il caso nostro (b): *Deinde cum donatarii bonorum Corona usufructuarii sint, ita fieri deb. nt, ut substantia rei non mutetur. l. i. ff. de usufruct. in princip. institut. eod. tit. (salva rerum substantia) & sic tenendum est, & secundum hoc decretum fuit a Rege, dum procuratoris Regii officium agerem, ut litis his donatariis propter has impetrationem moverem, ut feci, & lata fuit sententia contra illum donatarium, cujus pater impetravit Bullam unionis ecclesiarum facta predicto hospitali.*

Anzi in simil caso di donazione di Regj juspatronati, qualora al donatario si muova lite dal Procuratore del Re, perchè abbia la Bolla impetrato per la separazione dell' entrate, che in tal caso la donazione si perda, ancorchè la Bolla resti annullata, e non abbia effetto, lo scrissero
Bar-

(a) cap. 12. num. 5.

(b) loc. cit. num. 10.

Bartolo (a); e meglio d'ogni altro **Lodovico Molina** (b): e quel, che merita maggior riflessione, si è, che comprendendosi sotto la forza delle politiche leggi non meno i laici, che i cherici, ed essendo la chiesa nella repubblica, non già la repubblica nella chiesa, son soggetti quei cherici, che impetrassero rescritto del Papa per convalidare le separazioni dell'entrate da' Regi juspatronati, alle pene, che in vari regni sono stabilite contro d'essi loro, siccome rapporta con lunga serie di ragioni il dottissimo **Cabedo** (c), laddove tocca il punto, se cotali leggi comprendono il collegio de' Monaci.

Nè deve tralasciarsi il dire, che il Rettore della chiesa di padronato laicale non possa rinunziare il beneficio in favore di alcuno senza il consenso del Padrone (d). E **Gomesio** (e) insegnò, che, se il Rettore senza il consenso del padrone rinunziasse il juspatronato, in tal caso il detto padrone possa conferirlo, come se la chiesa vacasse: *Quod si Rector renuntiet absque consensu patroni, potest patronus presentare, ac si ecclesia vacaverit*. E **Rcho** (f) registrò la sentenza, che ciò sia tanto vero, che il Legato del Papa non possa tal'atto convalidare, nè inferir pregiudicio, abbenchè menomo, al padronato laicale: *Et adeo verum est id, ut nec Legatus Papa possit actum renuntia*
con-

(a) in l. quid ego. §. cum autem factum. ff. de his, qui not. infam. & in l. ea quidem. C. si mancipium ita fuerit alienat. Felin. in cap. ex tenore. num. 9. de rescriptis.

(b) de privileg. Hispan. lib. 2. cap. 16. num. 17.

(c) cap. 36.

(d) gloss. notab. ad verb. manibus. in clement. unic. in addit. de renunciat. facit cap. ad hac. de offic. Archidiacon. Innoc. in cap. ultim. de renunciat. Abb. in cap. significatum. col. 2. de prabendis.

(e) in regul. de infirmis resignantib. qu. 17.

(f) in v. Honorificum. qu. 3. art. 9. num. 51.

convallidare, nec laicali patronatui prajudicare. Quali cose avere maggior fondamento, e dover' essere in maggior considerazione, quando il padronato sia Regio, lo scrisse con chiaro fondamento di ragioni l'avveduto Cabedo (a): Cum ergo hoc ita sit de jure in patronatibus privatarum personarum, idem, & majori ratione, in patronatibus Regiis dicendum est; ita ut nec per Summum Pontificem acceptata renuntiationes prajudicent Regio Patronatui, quominus Rex possit presentare, siquidem ejus consensus requisitus non fuit in tali renuntiatione: nunquam enim Summi Pontifices intendunt prajudicare in aliquo patronatibus Regiis, etiamsi ecclesia patronatum Regia Corona in Curia vacent, tradit Rebuffus in prax. benef. tit. de tert. signatur. num. 63. Covarr. in pract. cap. 36. per tot.

Però merita riflessione il considerarsi, che se mai un tal beneficiato del Re il beneficio rinunziasse, senza la scienza, e consenso dello stesso Re (il perchè col correr degli anni si fosse una, o più volte dal Vescovo, o dal Papa ad altre persone il beneficio conferito) può, ciò non ostante, il Principe provvederlo, come fosse vacante; nè il Papa, o il Vescovo ha motivo di querelarsene, o di opporre qualunque lungo possesso, per impedire al Principe la collazione di detto regio beneficio; siccome rapporta essersi deciso in favore del Re il citato Cabedo (b): *Et ego obtinui sententiam in quodam Regis Patronatu unius ecclesie magni redditus, que per has similes renuntiationes capit exire a Corona Regia per centum, & plus annos; & volebat quidam Episcopus allegare possessionem hanc, sed non profuit ei: quia hac possessio fuit clandestina, & non in vim collationis ordinaria, sed renuntiationis facta per illum, qui ecclesiam habuerat per presentationem regiam, & ita non poterat Episcopus sibi mutare causam possessionis (l. 3. §. illud. ff. de*

(a) cap. 10. num. 3.

(b) num. 8. loc. cit.

ff. de acquir. possess.) dicendo, *quod spectabas ad illum collatio. facit cap. super eo. de prebend. in 6. & ibi gloss. v. obtinet. Federic. consil. 200. Felin. in cap. in nostra. num. 30. de rescript. Octavian. decis. 116. num. 3.*

E tutto ciò avrà tanto maggiormente luogo, considerandosi, che non siamo ne' termini di semplice juspatronato regio, ma di spedale padronato del Re: il perchè doppiamente il suo espresso consenso si esigeva, volendo il Papa commutarne l'opera, su'l motivo, che tutti i Re sono speziali protettori degli spedali, che ne' loro Regni ritrovansi eretti, ed istituiti; anche se non gli avessero essi fondati, o dotati.

Su di che il dottissimo *Vanespen* (a) ebbe a dire: *Imo jam pridem Xenodochia, aliaque pia loca a Fundatoribus sub protectione Regia constituta fuisse, testantur patres Synodi Regiæ vicina anno 850. can. 16. una rationem illius assignantes, & Principum obligationem: Suggestendum est (inquiunt) beatissimis Imperatoribus, quia hi, qui Monasteria, & Synodochia sub defensione sacri palatii posuerunt, ideo fecisse probantur, quod a nullo melius quam a summis potestatibus protegenda crediderint: & si ea contra decreta institutorum personis, quibus non licet, dederint, ipsi impugnatores efficiuntur, qui propugnare debuerunt. Et cavendum summo opere principibus, ut quia minime nunc judicantur, ne in futuro judicio ab Omnipotenti Deo gravius judicentur, secundum Apostolum: Etenim horrendum est incidere in manus Dei viventis. Nos vero qui debitores sumus, ut fideliter annuntiemus, idcirco humiliter suggerimus, quod scire non audemus.*

E quantunque l'Imper. *Giustiniano* (b) ordinato avesse, che i Vescovi invigilassero sopra gli spedali, e gli amministratori de' medesimi, e non trovando la lor condotta a dovere, li potessero gastigare, niente ostando, che da a' fon-

(a) *tit. 37. p. 2. cap. 2. num. 30.*

(b) *l. 46. §. 3. C. de Episc. & Cleric.*

fondatori fossero stati deputati a tale amministrazione: *Deo amabiles Episcopi, si quidem (veluti xenodochos, prochorophos, aut nosocomos, aut brephotrophos, aut orphanotrophos, aut geroutocomos, aut paramonarios, aut economos, aut simpliciter dicendo, piarum actionum administratores) illos quidem permittant habere administrationem: ipsi vero non administrent quid m, sed administrationem illorum inspiciant, aut observent: & recte quidem habentem laudent: in quibusdam autem aliquid pratergredientem corrigant: pessima autem administratione facta, etiam eos expellant, & alios instituant.*

Tuttavolta provò il Vanespen (a), che mai i Principi intesero pregiudicare il di loro supremo dritto, a' Vescovi la cura degli spedali incaricando: *His laicorum prerogativis non prejudicare credidere Principes nostri, si & Episcopi curam, & superintendentiam quamdam circa regimen, & administrationem haberent, atque una cum his laicis superintendentibus ad rectam hospitalium administrationem concurrerent; imo & hanc simultaneam vigilantiam posse contribuire ad ipsorum hospitalium conservationem judicarunt.* E poco dopo con più chiarezza soggiunse (b): *Insuper quantumvis Principes ad piorum locorum curam Episcopos, eorumque commissarios vocaverint, eosque etiam cum aliis laicis superintendentibus computibus, & deliberationibus interesse voluerint, nihil tamen de auctoritate, & protectione regia, quam super hisce piis foundationibus habent, remisere.*

Sicchè riguardando noi i termini, e la disposizione del Concilio di Trento, par, che chiara sia la nostra ragione; che, perchè la Bolla di S. Pio V. non ebbe mai appoggio di giusta, e necessaria causa su l'ordinata commutazione; o perchè quand'anche intervenuta vi fosse, non poteva il Sommo Pontefice l'opera commutare senza il consenso del Re; non abbia perciò a meritare considerazione

veruna

(a) d. tit. 37. cap. 2. num. 47.

(b) loc. cit. num. 55.

veruna l'addotta Bolla , nè arrecare il minimo giovamento a' RR. PP.

Ma quando pure la determinazione del concilio non fosse così chiara a nostro pro ; e pregiudicio avesse potuto inferire a' diritti del Re in questo Regno ; dimostreremo ancor vana per questo verso la speranza de' RR. PP. su'l valore della Bolla , e dell'autorità del concilio : poichè questo non fu senza le sue riserbe ricevuto , e maggiormente per quello , che poteva riguardare il punto, di cui a noi è uopo presentemente disputare .

In compruova di che è da sapersi , che quantunque il Re *Filippo II.* a' 17. Luglio 1564. ordinato avesse con sua Real carta all'Illustre Duca d'Alcalà , allora Vice-Re , che pubblicasse, osservasse, ed eseguisse nel Regno, quanto nel detto concilio erasi disposto ; tuttavolta con altra lettera a parte , sotto la stessa data , gl'incaricò segretamente , che non si pensasse per mezzo di detto concilio derogare in menoma parte agli antichi dritti del Regno, o punto pregiudicare alla sua preeminenza , e Reale autorità , specialmente per quello , che riguardava li justipatronati Regj , e de' Baroni ; a quale oggetto rigorosamente l'ammonì , che sopra di ciò non permettesse veruna, abbenchè, piccola novità: ed intanto, che gli mandasse nota de' pregiudici , senza far sapere , che da lui altri ordini tenesse , se non quelli di far' osservare i decreti del concilio .

Così appunto i suoi passi regolò il Vice-Re, il quale intanto incaricò al *Reggente Villani* rinomatissimo giureconsulto di quei tempi , che osservasse i decreti di detto concilio , e gli riferisse in che cosa la Real giurisdizione poteva restar pregiudicata , se l'ordinato in detto concilio si pubblicasse , ed eseguisse . E in fatti avendo il predetto *Reggente Villani* maturato, quanto nel concilio si ordinava, tra le molte cose, che riferì al Signor Vice-Re, di ma-

nifesto pregiudicio alla Real giurisdizione , vi fu specialmente quella, che si conteneva nella *sessione 25. cap. 9.* che comincia, *Sicut legitima patronatum jura, sub rubrica, Decretum de reformatione* ; nella quale quantunque si eccettuassero li juspatronati, ed altre ragioni , che competessero agl' Imperadori , e a' Re ; era però da considerarsi , che si faceva pregiudicio alli juspatronati , che si possedevano in alcune Città , e Terre , ovvero Castelli feudali ; e conseguentemente apportava pregiudicio a S.M. per le devoluzioni, che ogni giorno vedevansi fare , de' feudi alla Reg. Corte o per colpe, o per linea finita, attentochè in detto capitolo si restringeva la pruova del titolo del juspatronato, ed anche nel fine di detto capitolo si disponeva, che si rivedessero tutti li juspatronati, che sono acquistati per aumento di doti , dall'Ordinario , e trovandosi esser fatti in danno della chiesa , restituendosi al padrone quello , che da lui per tal causa è stato dato , i benefici si riducevano allo stato della pristina libertà , non ostante qualsivoglia privilegio , costituzione , o consuetudine, quantunque immemorabile; di modo che si venivano a rivocare li juspatronati , che un Barone avesse acquistati per aumento di doti , o per disposizione di ragione , o privilegio : ed il medesimo inconveniente si potea considerare nel *cap 6. della sessione 7.* qual comincia, *Uniones perpetua:* in quanto al qual capo si potriano comprendere li juspatronati de' laici , e de' Baroni .

Di più riferì , che nel *cap. 8. & 9. della sessione 22.* di detto concilio si era disposto , che i Prelati ordinari del luogo avessero avuto a visitare tutti i luoghi pii , eziandio de' laici , ancorchè esenti fossero per qualsivoglia privilegio , o consuetudine , qual si annullava , e toglieva ; e che ogni anno i detti Prelati potessero vedere i conti di detti luoghi pii : quando , se questo si fosse avverato , i Prelati

lati avrebbero avuto giurisdizione sopra gli spedali , staurite , ed altre congregazioni de' laici , le quali o per privilegio , o per consuetudine non erano al giudice ecclesiastico soggette .

Indi riferì , che nella *sess. 25. al capo 8.* si era ordinato cosa pregiudicialissima alla Real giurisdizione in quelle parole: *Laici habentes administrationem hospitalium , ab Ordinario moniti , si hospitalitatis munus obire cessaverint , non solum per ecclesiasticas censuras , & alia-juris remedia ad id compelli possunt , sed etiam hospitalitatis ipsius administratione perpetuo privari possunt .*

E per lasciare altri molti capi , che giudicò pregiudicialissimi alla Real giurisdizione il nominato *Reggente Villani* , de' quali non accade far parola , notò ben'anche pregiudicialissimo al Re l'altro decreto di detto concilio *sessione 7. cap. 15. & sess. 25. cap. 8.* Ivi: *Ad hospitalitatem compellantur , vel si illa necessaria non est , ad alios pios usus fructus convertuntur .* Il perchè esaminata si la rinomata consulta del detto Signor *Reggente Villani* , così dal Signor *Vice-Re* nel *Regio Collateral Consiglio* , come dalla felice memoria del Re *Filippo II.* e con chiarezza scorgendosi , pregiudicarsi al sommo la Real giurisdizione , se il concilio si pubblicasse , ed eseguisse , anche per li capi , che notati avea pregiudiciali al Re il detto Signor *Reggente* ; tanta fu l'accortezza di quel governo , che non permise mai , che si eseguissero nel Regno .

Questa verità si dimostra con chiarezza dalle opere del *Chioccarelli* , mentre nella relazione , che il *Consiglio Collaterale* al detto *Vice-Re* fece nel 1568. intorno alla *Bolla in cena Domini* , alla quale non fu data mai esecuzione , si fa aperta menzione , che antecedentemente , essendosi chiesto il *Regio exequatur* al *Concilio Trentino* , dal *Vice-Re* , e *Collaterale* si fosse negato : perchè riconosciuti molti capi di esso , eran si trovati pregiudicia-

lissimi alla Real Corona, de' quali se n'era dato avviso particolare al Re *Filippo II.*

Apparisce ancora questa verità dal foglio dato dal Cardinale *Alessandrino*, Legato di Sua Santità, nell'anno 1570. e 1571. nel quale molti capi contenevansi, che la giurisdizione ecclesiastica aggravata restava ne' Regni di Napoli, Sicilia, e stato di Milano; tra quali si pone, che dopo essersi ricevuto il *Concilio di Trento* dalla Maestà del Re, e pubblicato ne' Regni di Spagna, si tardò molti mesi a publicarsi nel Regno di Napoli; e concessosi poi, che si pubblicasse in detto Regno, non si era concesso a' Prelati, che per esecuzione delli decreti di detto concilio potessero gastigare, e premiare i laici in quello, che pregiudicava alla Real giurisdizione; e dichiarando i capi, ne quali i decreti del detto concilio non si osservavano, dice essere i seguenti, ne quali son compresi quei, che di sopra facemmo menzione, cioè nella *sess.* 11. *cap.* 9. *sess.* 21. *cap.* 4. 7. 13. *sess.* 23. *cap.* 6. 11. 14. 15. 17. *sess.* 22. *cap.* 8. 9. 10. 11. *sess.* 24. *cap.* 1. 3. 4. 8. 9. 11. 16. 20. & *sess.* 25. *cap.* 2. 3. 8. 9. 12. 17. 20. & *sess.* 27. *cap.* 6. 11. 18.

Perlochè essendosi nel Regno il *Sacro Concilio di Trento* coll'addotta moderazione ricevuto, ed in particolare, su'l punto dell' autorità de' Vescovi sopra li juspatronati, così Regj, come de' Baroni, e spedali; con tanta maggior certezza si ricava, che la Bolla di Papa *S. Pio* non ha mai potuto il minimo pregiudicio inferire a' supremi dritti del Re nostro Signore; nè che l'autorità Pontificia, per effetti di detto concilio, potesse tal supremo jus pregiudicare: il perchè la quistione, di cui oggi si ha a trattare, quelle leggi deve riconoscere, che prima della sopraddetta conciliar determinazione si osservavano, e attendevansi ne' fori. Quindi è, che se gravi, e cattolici scrittori, anzi la stessa congregazione cretta
sotto

sotto Papa *Paolo III.* maturamente prescrisse, non potersi mutare le volontà de' testatori, senza macchia di empietà, quando lo stato delle cose non si fosse talmente mutato, per cui verisimilmente si avesse a credere, che anche il testatore sua volontà mutata avesse; ne discende per chiara conseguenza, ch'essendo noi nel caso, che lo stato delle cose niente si è mutato, ma più tosto è cresciuta la necessità di avere nella nostra città uno Spedale di più, in luogo così comodo, ed opportuno, come è quello dell'Incoronata; e nessuna difficoltà, o riparo sopravvenuto essendo, per cui si potesse credere, che la Regina avesse anch'ella sua volontà commutata, quando perpetua, ed invariabile comandò tale opera; sia ripugnante alla equità, alla giustizia, e alle divine, ed umane leggi cotale commutazione; e che perciò sia ineseguibile, e di niuna fermezza, e valore: il che il gloriosissimo Pontefice *S. Pio*, ingannato da' RR. PP. volle colla sua Bolla ad essi loro permettere, ed accordare.

Nè solamente nel nostro Regno fu il *Sacro Concilio Trentino* coll'addotta restrizione ammesso, e ricevuto; ma, simiglievol fortuna incontrò in quasi tutti i Regni dell'Europa, dell'uso de' quali non conviene far qui specifica menzione, per non allungarci più del convenevole; potendosi questa verità rinvenire presso di gravissimi autori, fra' quali il *Zipeo*, *Antonio Anselmo*, lo *Stockmans*, il *Vanespen*, ed il *Tommasino*: bastando per ora dire, che Papa *Clemente VIII.* uffici grandissimi passò col Re *Arrigo IV.* di Francia, perchè ricevesse nel suo Regno il concilio, fino a permettergli con solenne Bolla, che si legge presso le pistole del Cardinal *Petronio*, che eccettuasse dalla esecuzione del medesimo tutto quello, che potesse partorire il turbamento della quiete, e tranquillità de' suoi sudditi, e del Regno. E nel Belgio *Margherita di Par-*

ma

ma Governatrice dichiarò con sua carta a' Vescovi, e Magistrati Regi, che si esegueva il predetto concilio; ma che la mente del Re Filippo II. era tale, che la recezione del concilio non potesse recar pregiudici a' dritti propri del Re, e de' suoi vassalli, nè innovare in menoma parte lo stato antico del Regno (a): *Ne propter promulgationem hanc, licet illimitate, & sine restrictione factam, quidquam immutetur, aut innovetur circa Regalia, jura, privilegia Sacra Majestatis, aut suorum vassallorum, statuumque suorum, & subjectorum, & speciatim circa jurisdictionem laicalem, juspatronatus laicis indultum, seu jus nominationum, cognitionem causarum, & materia possessoria beneficiorum, decimarum possessorum, aut pratenfarum per laicos, superintendentiam, & administrationem Hospitalium, aliarumque piorum locorum: Non, inquit, ad contraveniendum dicto concilio, sed ut executio accommodetur natura cujuslibet Provincia.*

Non sappiamo capire però, qual beneficio gli avversari ricavar possano da quegli esempi, che hanno addotti nella loro scrittura. Se pensano co' medesimi dimostrare, che abbia il Sommo Pontefice talvolta le volontà de' defonti commutate, nol neghiamo: ma che si possa inferire, che, avendo la gloriosa memoria di Papa S. Pio la volontà della Regina Giovanna I. commutata, valida sia tal commutazione, assolutamente lo neghiamo per efficacia, e valore delle cose dette finora; ed in questo gli avversari dovevano lor talento mostrare, giacchè è il cardine della quistione.

Nè adattabil' è alla nostra causa l'esempio, di cui si valgono gli avversari, che Papa Benedetto XII. ed Innocenzo VI. rivate avessero tutte le commende per laddietro introdotte dalla Sede Apostolica, quelle eccettuando, che a' Cardinali eranfi concesse: mentre chi mai ha negato,

(a) *Vanespen in prolegomen. tom. I.*

to, e tutto giorno la sperienza ci dimostra, che per lo più i successori Pontefici rivocar sogliono le determinazioni degli antecessori per migliore esame, che si faccia delle cose, e per più servizio di Dio, e della Sede Apostolica: ed in questo proposito Papa Benedetto, e Papa Innocenzo fecero molto bene, rivocando l'uso delle commende, come quello, ch'era causa di molti mali nella chiesa di Dio, al dire di *Vanespen* (a): anzi Papa *Clemente V.* nella sua celebre costituzione, che diede fuori (b) nel secondo anno del suo Ponteficato, nell'anno 1305. chiara commemorazione ne fece, dicendo: *Ad hoc sub diligenti examine direximus aciem nostra mentis, demumque prospeximus evidenter, quod Ecclesiarum, & Monasteriorum eorumdem cura negligitur, bona, & jura dissipantur ipsorum, ac subjectis eis personis, & populis spiritualiter plurimum, & temporaliter derogatur, eisque redundant ad noxam, qua dicebantur cedere ad profectum.* E poco dopo: *Omnes, & singulas promissiones hujusmodi per nos, ut pramittitur, factas quibuscumque cujuscumque ordinis, dignitatis, aut status, sed etiam S.E.R. Cardinalibus, quocumque modo, vel tempore facta noscantur, auctoritate Apostolica ex nunc ex certa scientia revocamus, cassamus, & annullamus.*

Che che sia però di questo poco pio uso delle commende, anzi abuso di podestà, per quel che registrò il dottissimo *Vanespen*, non sappiam vedere qual paragone vi sia tra la podestà del Sommo Pontefice in permutare le volontà de' testatori, e molto più le disposizioni del Re, colla podestà degli stessi Pontefici, abolendo quelle commende, l'uso delle quali s'introdusse da' medesimi: il perchè avendo potuto abusarsi di permetterle, molto più potevano esercitare l'autorità di toglierle, ed annullarle. Molto meno fa al casol'argomento addotto dagli avversari

su

(a) *part. 1. tit. 31. cap. 7.*

(b) *in extravag. 2. de prabend. in communib.*

su l'esempio di Papa *Clemente V.* dicendo, che siccome questo Pontefice potè abolire l'intero ordine de' Cavalieri Templari, distribuendo i beni de' medesimi a diversi ordini Religiosi; così poteva Papa *S. Pio*, della stessa podestà servandosi, commutare la disposizione della Regina *Giovanna I.* poichè si risponde, che l'argomento in buona filosofia non cammina, mentre non assegnando gli avversari documento, che tal'ordine di Cavalieri Templari fosse stato istituito da qualche Re, e che senza il consenso del medesimo fosse stato dal Papa abolito; non è adattabile alla causa nostra: e poi dovrebbero gli avversari fondare la supposizione, che avendo il Papa tal'ordine abolito, fatto l'avesse, *clave non errante*, senz'abuso di podestà. Per ora noi, convincendo i medesimi, diciamo, che questo ordine de' Cavalieri Templari fosse stato istituito dalla stessa Sede Apostolica sotto *Urbano II.* E quantunque il motivo dell'abolizione di dett'ordine provenisse dalla universale scelleratezza, ed empietà, che i detti Cavalieri Templari commettevano, al dire di *Natale Alessandro* (a): *Dudum siquidem ordinem domus militia templi Ierosolimitani, propter magistrum, & fratres, ceterasque personas dicti ordinis in quibuslibet mundi partibus consistentes, variis, & diversis non tam nefandis, quam infandis (proh dolor!) errorum, scelerum obscenitatibus, pravitatibus, maculis, & labe respersos, quae propter tristem, & spurcissimam earum memoriam praesentibus subticemus.* Tuttavolta come mal sentissero tale abolizione *S. Antonino* (b), e gli altri illustri, e dotti scrittori, i quali in quel secolo, o poco dopo vissero, attribuendola all'accordo di *Filippo il bello* con Papa *Clemente V.* per dividerli tra loro le ricche spoglie, e gli amplissimi beni posseduti da' Templari non meno in Francia, che altrove, gli avversari meglio di noi il fanno:

di

(a) tom. 7. *histor. eccles. dissert.* 10. qu. 2. §. 1.

(b) *Histor. part.* 3. tit. 11. cap. 3.

di che opportuna notizia abbiain ricavato da Niccolò Gutleri (a), che compose dottamente l'istoria de' Templari, favoritoci insiem con altri molti libri, al nostro affare bisognevoli, dall' eruditissimo Signor Consigliere D. Costantino Grimaldi. Ivi: *Id num fueris Templariorum extirpatio, quantum mihi equidem constat, historici diserte non monent; testantur tamen, Clementem & eam Philippo clanculum promississe: Duas in Regis animo causas invenio, qua ipsum ad tantum facinus perpulere, alteram quidem iram in Templarios conceptam, alteram vero spem lucri ex illorum supplicio percipiendi. Quod enim Thomas VValsingham in Eduardo II. tradit, Philippum cogitasse, unum ex filiis suis facere Hierosolymorum Regem omnibus Templariorum redditibus maectandum, id suo loco relinquimus. E poco dopo soggiunge: Iram Philippi nutriisse spem lucri, nemo dubitabit, qui & divitias Templariorum regalibus majores, & regis inopiam, & studium colligendorum nummorum, & instructionem belli Flandris, Anglisque inferendi, & damnatorum thesauros in fiscum Regis, & Pontificis redactos consideraverit.*

Si adduce per terzo dagli avversari, che Papa S. Pio V. nell'anno 1570. estinse, ed abolì l' intero ordine de' Fratelli umiliati, riservando alla libera disposizione della Sede Appostolica tutte le prepositure, dignità, uffizi, benefici, beni, ragioni, ed azioni, che da quelli possedevansi. Su di che non abbiamo molto, che distenderci per dimostrare l'inadattabilità al nostro caso: poichè primamente non si sa, se per causa di eresia tale ordine fosse stato estinto; e quando che nò, pure inadattabile si ravviserà, perchè il detto ordine fu istituito dalla sede Appostolica; e da noi non si nega, che'l Papa possa distruggere, erigere, e dismettere collegi, monisteri, ed ogni altro pio luogo ecclesiastico; come colui, che edificio fabbricando, può distruggerlo: non così, quando la fabbrica non

Y

è sua,

(a) §. 188. ad 191.

è sua, e i collegi sono di fondazione reale; nel qual caso ci farebbe a grado, che gli avversari ci adducessero esempi di avervi il Papa lecitamente poste le sue mani, le opere commutando, o distruggendo.

Adduce inoltre l'avversario alcuni esempi di Vescovadi soppressi, ed uniti dal Sommo Pontefice ad altri Vescovadi senz'il consenso de' Principi, per dimostrare, che valida debba reputarsi la soppressione dello spedale di Santa Spina Corona, dalla Regina fondato; e valida, anzi che nò, tal' incorporazione de' beni di quello in beneficio del Monistero di S. Martino. Su di che conviene a noi confessare, che, perchè giustamente l'avversario poca idea di noi ha avuto, perciò ha dato nell'abbaglio di non considerar meglio le storie ecclesiastiche, dalle quali avrebbe con chiarezza riconosciuto, che i Principi nè mai pregiudicati restarono in questo supremo dritto, nè mai permisero unioni, o soppressioni de' Vescovadi senza il di loro spezial consenso.

In compruova di che è da sapersi, che quantunque al Sommo Pontefice si appartenga l' erezione de' Vescovadi, la mutazione, e soppressione de' medesimi, avvertendolo S. Bernardo (a) in quelle parole: *Plenitudo siquidem potestatis super universas orbis ecclesias singulari prerogativa Apostolica Sedi donata est: qui igitur huic potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Poterit, si utile judicaverit, novos ordinare Episcopatus, ubi haëtenu non fuerunt; potest eos, qui sunt, alios deprimere, alios sublimare, prout ratio sibi dictaverit; ita ut de Episcopis creare Archiepiscopos liceat, & e converso, si necesse visum fuerit*: tuttavolta al dire di Ivone Carnotense (b) senza precisa necessità, o utilità della chiesa, e de' popoli, non si dee ciò fare: *Nec in hoc resistimus,*

(a) *epist. 131. ad Mediolanenses apud Gonzal. cap. 8. de excess. Pralator. num. 4.*

(b) *epist. 238. ad Pasch. 2.*

stimus, qui n possit Sedes Apostolica Patriarcharum, Parochiarum amplitudinem minorare, aut brevitatem dilatare, si utilitas Populi Dei ita exigat, & nullum inde Schisma contingat. Il perchè leggiamo, che nelle unioni, che far si vogliano di due chiese, si richiegga il sentirsi coloro, a' quali l'interesse s'appartiene (a): ed il Gonzalez (b) registrò, dover si sentire il decano del capitolo, per saper si, se 'l medesimo vi acconsentisca: *Solemnitas in unione etiam adhibenda est, v3. ut vocentur omnes, qui vocandi sunt, quorumque interest unionem talem fieri, vel non, ut vocetur Decanus capituli, ipseque capitulum congreget, licet talis capituli consensus post unionem adhiberi possit.* E poco dopo soggiugne: *Et si non vocentur vocandi, unio ipso jure nulla est.* Quindi si scorge, che in quella contesa del dritto di Primazia tra l'Arcivescovo di Bourges, e di Bordeaux, quantunque tra di loro fosse alla fine fatto componimento, non mai però fu dal Pontefice autorizzata, se non dopo di aver pienamente i capitoli di amendue le chiese richiesti, ed intesi (c).

Nè solamente ciò si ravvisa nelle storie, ma eziandio che sia necessario in tali commutazioni, e soppressioni il consentimento del Re, e la sua approvazione. Chiaro testimonio di tal verità ci rende il celebratissimo Tommasino (d), adducendo, che nell'anno 1592. uniti avendo Papa Clemente VIII. i due Vescovadi di Grasse, e di Ven-

Y 2

ce,

- (a) *cap. si quis Presbyterum 10. de reb. eccles. cap. veniens 3. cap. super. de re judic. Fenret traité de l'abus. l. 2. cap. 2. num. 7.*
- (b) *in cap. 8. de excessib. Pralat. num. 5. & cap. circa. vers. postea. de jure patron. cap. cum vos. de his, qua sunt a Pralat. can. si qua de rebus. 12. qu. 2.*
- (c) *cap. humilis doctrina. de majorit. & obediens.*
- (d) *nella disciplin. ecclesiastica. p. 1. lib. 1. cap. 57. num. 2. in fin.*

ce, furono nell'anno 1601. separati, perchè non vi era intervenuto il consenso del Re. Così leggiamo, che *Guglielmo* Arcivescovo di Rems supplicato avendo *Papa Celestino III.* per ergere il Vescovado nel Castello Mocomense, l'ottenne, purchè però il Re v'acconsentisse, e 'l consiglio de' Vescovi di Arras, e di Amiens non discrepassero (a). Ed è noto, che avendo *Papa Giovanni XXII.* eretto Castres in Vescovado, l'Abate di S. *Benedetto* vigorosamente si oppose ne' parlamenti del Re, dove tra le cose, che espone per annullarsi tal Bolla, la primaria fu, che la erezione erasi fatta senza il permesso, e consentimento del Re (b).

Nè deve tralasciarsi di rammentare le giuste doglianze di *Filippo il Bello*, proposte a *Papa Bonifacio VIII.* perchè senza la sua scienza eretto avea in cattedrale il Monistero di Pamiers situato nel suo Regno; tanto che *Pietro di Peredo*, dal Re *Filippo* a *Benedetto XI.* successore di *Bonifacio* inviato, molti capi espone contra la Bolla di *Bonifacio*, fra' quali ebbe a dire (c): *Temporibus Sanctorum Patrum, qui perfuerant, fiebant divisiones Episcopatum perraro, & quando hac fiebant cum causa cognitione plenaria de valore reddituum, ut sciretur quid dandum, quid detrahendum, & quid relinquendum, & cum aliqua complacencia regum, patronorum, & populi ad tollendum scandalum. Temporibus autem ipsius Bonifacii non sic, sed prorsus aliter.* Questo uso, ed antica pratica scorgiamo parimente nelle Spagne, nè mai dismembramento, o unione di Vescovadi ebbe colà effetto senz' il consentimento del Re (d).

E Gio-

(a) *Innoc. 3. lib. 1. epist. 152. & 153. Thomas. tom. 1. lib. 1. cap. 57. num. 7.*

(b) *Vita Pap. Aven. tom. 2. p. 310. Traité de l' autorité du Pape. tom. 2. p. 222.*

(c) *Baluz. in addit. ad P. Marc. lib. 4. cap. 13. circa fin.*

(d) *Comc. Tolet. 9. pag. 219. Traité de l' autorité du Pape. p. 228.*

E *Giovan Vasco nella sua Cronica Spagnuola* (a) riferisce, che l'assenso del Principe è sempre necessario, attestando aver veduto negli Archivi della chiesa di Zamora le Bolle del Papa, e le lettere patenti del Re. E *Stefano de Garibay* (b) registrò, che la chiesa di S. Giacomo fu eretta in Metropoli l'anno 1122. dal Papa *Calisto*, ad istanza di *Alfonso* Re di Castiglia, e di Leone: che *Granata* fu eretta in Metropoli dal Papa *Alessandro VI.* col consentimento di *Ferdinando V.* Re di Castiglia, e di *Aragona*: *Saragoza* nel 1318. da *Giovan XXII.* a richiesta di *Giacomo* Re di *Aragona*; e medesimamente *Lisbona* fu eretta in Metropoli, ed Arcivescovado a preghiera del Re di *Portogallo*: e si osserva, ch'il Re *Alfonso* nelle sue leggi (c) avesse affermato suprema essere l'autorità della Santa Sede di cambiare i Vescovi da una all'altra chiesa, e far di due Vescovadi un solo *por ruego de los Reis*: il perchè *Azevedo* (d) scrisse: *in Hispania absque Regis consensu fieri non potest Episcoporum translatio, sicut & observatur in Francia.*

Nell' *Inghilterra* (prima del memorando, e lagrimevol separamento dalla santa Chiesa Romana) fu lo stesso inviolabilmente in tutti i tempi praticato; siccome ci addita il *Fenret* (e), laddove fa menzione degli Arcivescovadi di *York*, e *Cantorbery*.

Così osservarsi nell' *Irlanda* lo scrissero *Spondano*, e *Tommasino* (f). Nella *Svezia* esservi lo stesso antico costume, non lice

(a) cap. 21.

(b) l. 8. cap. 40. del compendio historial de Espanna.

(c) p. 1. tit. 5. l. 5.

(d) in comment. ad nov. recopilat. vol. 1. lib. 1. tit. 6. ad l. 1.

(e) traité de l'abus. l. 2. c. 2. num. 6.

(f) *Spondan. ann.* 1554. num. 4. *Thomas. discip. ecclesia st.* p. 1. lib. 1. cap. 57. num. 3.

lice dubitarne (a). Della Germania chiari esempi si adducono sotto vari Pontefici, da *Arnoldo Lubec* (b), fra quali sotto *Innocenzo III.* per due Vescovadi nella Danimarca. Così praticarsi nell'Ungheria, ed in vari luoghi dell'Italia, si legge presso il *Baronio* (c), ed il *Tommasino* (d). E che nel nostro Regno di Napoli vi sia lo stesso invecchiato, ed inalterabile uso, lo registrò il *Cbioccarelli* (e), adducendo fra le altre cose, che Papa *Gregorio XIII.* avendo voluto disunire il Vescovado di Oira dall' Arcivescovado di Brindesi, dubitando di poter' ottenere il consentimento del Re *Filippo II.* gli fe sentire, che avrebbe aggiunti ad Oira annui ducati 600. di più di entrata: il perchè il Re con sua carta de' 9. Febbrajo del 1588. scritta al Vicerè Conte di Miranda diede il consenso alla predetta disunione, con che però il Vescovado di Oira fosse anch' egli di nominazione, e presentazione Regia, com'era l' Arcivescovado di Brindesi.

Con che chiaro si scerne, che l'amor della causa abbia molto trasportato gli avversari in addurre proposizione così erronea, che 'l Sommo Pontefice possa unire, e disunire i Vescovadi senz' il consentimento del Re; e vie più tale dovrà considerarsi, quanto che fu idea de' medesimi poter ricavare da tali principj fallaci la conseguenza fallacissima, che Papa *S. Pio* lecitamente avesse soppresso lo spedale, ch'era Regio juspatronato.

Ma prescindasi, da ciò, che fin' ora si è detto, nè meno a' R.R. PP. può giovare l'altro l'esempio, che adducono del Monistero di *S. Clemente*, fondato dall' Imperador

Lo-

(a) *constit. antiq. Reg. Angl.* p. 80. *Thomasin.* p. 1. lib. 11. cap. 58. num. 4.

(b) *lib. 7. cap. 8. & 9.*

(c) *anno 1002. num. 9. & 10. & ann. 2176. num. 12.*

(d) *p. 1. lib. 1. c. 58.*

(e) *nell' indic. p. 105. & 106.*

Lodovico II., e poi ridotto da' Pontefici a semplice badia : poichè se riguardasi la fondazione di quello, rapportata dall' *Ughelli* (a), si ravviserà, che tal Monistero non fu giammai sotto la giurisdizione Reale ; ma il fondatore graziosamente volle sottoporlo immediatamente alla giurisdizione Pontificia : onde non essendo noi nel caso, che la Regina Giovanna Prima avesse simil privilegio concesso a' Pontefici sopra l'opera dello spedale da essa lei fondato, anzi il contrario dimostrandosi, perchè ordinò, che gli ecclesiastici niuna giurisdizione potessero esercitarvi ; si deduce, che alla nostra causa niente adattabile sia il riferito esempio. Ma oltre a questo deve riflettersi, che il detto Monistero edificato ritrovavasi lungo la riva del fiume Pescara, in aere pessimo, e perciò a' Monaci riusciva di grande nocimento quella stanza, e s' infermavan tutti : il perchè si spinse il Papa a dismetterlo, e a stabilirvi un solo Abate, che allettato dalle rendite poco si curasse dell' infezione di quei luoghi, e'l culto divino in tutto dismesso non restasse.

Molto meno può giovare agli avversari l'esempio, che adducono di Papa Bonifacio VIII. che levò i RR. PP. di S. Benedetto dal Monistero della Santissima Trinità di Venosa, come inosservanti delle regole imposte, dandolo in amministrazione a' Cavalieri di Malta senza punto sopprimerlo, siccome testimonia l' *Ughelli* (b) in quelle parole : *Sed refrigescere in eo regulari observantia*: poichè, postosi in disparte, che non si sa, se era di giurisdizione Regia, e se tale determinazione di Papa Bonifacio fatta si fosse col consenso del Re, come deve presupporfi ; pure non sappiamo vedere cosa di beneficio vogliano inferirne gli avversari, potendosi da ciò più tosto dedurre, che

(a) in fin. tom. 6.

(b) tom. 7. pag. 217.

che, perchè i RR. PP. di S. Benedetto non osservavano gli ordini prescritti, fu lor tolto il Monistero; così, avendo i RR. PP. di S. Martino inosservata per tutte le vie la santa disposizione della Regina, si può, anzi si dee togliere a' medesimi l'amministrazione in avvenire di tale opera, di che ragioneremo al suo luogo.

Parimente non fanno al proposito gli altri cinque esempi di Monisteri, o Abadie regolari, ridotte in Abbadie secolari colla dismissione delle opere di pietà, da' testatori ordinate. Imperochè per quel, che si attiene al primo di S. Vincenzo in Volturmo, non si dimostra altro, che, perchè il Monistero era passato in mano de' cherici secolari, ave a perduto il suo lustro, e le rendite, senzachè in esso più si officiasse, o altre pie opere si facessero: ma non si addita con ciò, che tal Monistero fosse di fondazione Regia, o juspatronato del Re, ed in qual maniera era passato in mano de' cherici. Per quello riguarda al secondo di S. Michele Arcangelo de' Benedettini nell' isola di Procida, di cui non si sa, chi l'avesse fondato, non dà altro a dividere, che per controversie insurte di giurisdizione fra l'Abate, e l'Ordinario, i Preti di detta Chiesa avessero il Pontefice Clemente VIII. supplicato, acciocchè avesse pacificamente, e senza strepito giuridico la quistion terminata: dal qual' esempio, non sappiamo capire, che vogliano dedurre i RR. PP. Il terzo di Santa Maria a Cappella non può nè meno giovare per esempio de' RR. PP. poichè tale Abbadia non fu mai di juspatronato Regio; nè mai fu fondata, e dotata da' Serenissimi Re di questo Regno, come avvenne collo spedale di *Santa Spina Corona*, le di cui veci debolmente facciamo. Il quarto del Monistero di Realvalle in S. Pietro Scafato per le notizie, che dà il *Summonte* (a), non già per opera di Pontefici fu dismesso, o soppresso; ma bensì

(a) tom. 2. lib. 3.

bensì per cagion del tempo divorator delle cose fu quello distrutto, e rovinato; e per conseguente non è adattabile al nostro caso. Il quinto dello spedale di S. Antonio di Vienna non è confacente al caso, di cui si tratta: poichè per supposizione si dice, che fosse stato eretto, e fondato dalla Regina Giovanna I., ma nulla di preciso sene potrà affermare, e molto meno il titolo sene potrà esibire.

Molto meno è confacente l'altro esempio, che adducono gli avversari, che Carlo II. avesse fatto ricorso a Bonifacio VIII. per unire alcune Chiese Regie a quella del glorioso S. Niccolò di Bari. Imperocchè quantunque vi sia autore, che insegna, che tali unioni far possa da se il Principe, siccome in Francia il Re unisce i benefici, che sono di sua collazione, per quel che scrisse *Feuret*, coll'autorità di *Carlo Molineo* (a): tuttavolta il Re volendo ciò fare col permesso del Sommo Pontefice, non s'interferisce, che il Papa possa poi unire i benefici Regj, o commutarli, senzachè il Re lo domandi, e voglia, siccome pretendono gli avversari con cattiva logica inferire.

Inadattabile pur' anche al caso nostro è l'altro esempio, che si adduce, che la Regina Giovanna I. fosse ricorsa a Papa Gregorio XI. per richiedere ammenda, e perdono, perchè non avea adempiuta la disposizione del Re Roberto suo Avolo, pronta dichiarandosi ad eseguir la per l'avvenire: perciocchè se i RR. PP. pensano farsi assolvere dal Sommo Pontefice del gran peccato, che han commesso per la soppressione dello spedale, togliendo a' poveri infermi il modo di curarsi, glie lo concediamo; e faranno molto a proposito: ma se pensano, che il Sommo Pontefice possa assolverli, e non farli restituire l'immense somma, che si hanno usurpate, dovrebbe dagli avver-

Z

fari

(a) *Feuret. lib. 2. de abusu. cap. 4. num. 20.*

fari provarsi, siccome noi tutto all'opposito abbi-
 provato. Oltrechè non sappiamo capire, qual loica per-
 metta argomentarsi dalla Regina al Vassallo; da colui,
 che non ha superiore, a quelli, che l'hanno.

In fine non potrà agli avversari giovare l'esempio della
 Casa, e Banco sotto il titolo di Nostra Donna dell'An-
 nunziata: poichè quantunque si sappia, essere interve-
 nuto l'assenso della Sede Apostolica in varie soppressio-
 ni di opere pie, che si fecero; tuttavolta ciò non è adat-
 tabile al caso nostro, ad oggetto che la gran mole de'
 legati pii, che quel luogo avuti avea da cento, e mille
 persone private, e da' Serenissimi Re predecessori, esi-
 geva per cautela di coloro, che doveansi comperare gli
 effetti, dall'importo de' quali doveasi soddisfare a' Cre-
 ditori del luogo, che fosse intervenuto non men l'assenso
 del Re, che del Papa, come fu fatto: in altro caso col
 correr degli anni, e lo stato delle cose mutandosi, mal
 sicuri stati sarebbero coloro, che tai effetti avessero
 comperati; e perciò fu stimato sano consiglio dar suppli-
 che al nostro Augustissimo Regnante, che Dio guardi,
 affinchè si fosse degnato dare il suo beneplacito a tale at-
 to; e nel tempo stesso si supplicò il Sommo Pontefice
 ad acconsentirvi per universal beneficio: in vista di che,
 esaminatosi, che giusta, e necessaria causa concorrev-
 in tale affare, e che giovamento alla Repubblica arreca-
 va total beneplacito, amendue le potenze, spirituale, e
 temporale, si compiacquero benignamente darvi l'assen-
 so. Dalle quali cose non sappiamo capire, che beneficio
 ricavar possano i RR. PP. per convalidare la permuta-
 zione, che ottennero da Papa S. Pio, che in cambio dello
 spedale dalla Regina fondato, ed arricchito, poco pa-
 ne si desse alla porta di S. Martino, e quel pane, che per
 obbligo di loro istituto dar si deve. Se in questa commu-
 tazione fosse intervenuto l'assenso del Principe, come
 nel

nel fatto del Banco dell' Annunziata avvenne, faremmo fuori di quistione. Ma non essendovi concorso, Dio buono! perchè i R.R.PP. tanto travaglio han pensato arrecarci, adducendo kucciole per lanterne, e cose tanto diverse dal nostro caso, come il giorno dalla notte, per coonestare l' usurpazione da essi stessi fatta, e per dar valore alla Bolla di Papa S. Pio, quando fu dal primo punto, che l' ottennero, invalida fu, e inefficace a pregiudicare a' supremi diritti del Re, e della Corona?

Ma se mai dubbio alcuno restasse negli animi de' Signori Senatori sopra l' invalidità di questa Bolla, certamente ne dovranno essere liberati, considerando, che, perchè la medesima è manchevole del *Regia exequatur*, perciò non meriti alcun riguardo, e come invalida, ed inutile dovrà reputarsi.

In prova di che è da sapersi, come questo supremo diritto di dovere i Principi riconoscere qualsivoglia Provvisione, Breve, o Bolla, che fosse, della Corte Romana, pria che ne' loro Regni sene imprenda l' esecuzione; fu sempre riguardato, e sostenuto con particolar cura, e gelosia, niente meno che la pupilla degli occhi de' Re. E siccome la podestà ecclesiastica non fa torto a' Principi, le lor leggi esaminando, e può abolir quelle, che partoriscono materia di peccato; così la podestà secolare, senza usurpazione della sacra autorità, potrà riconoscere, e ritenere le lettere Apostoliche, ed esaminare, se lo stato della repubblica possano offendere (a): imperciocchè, se al Principe s'appartiene delle repubbliche gl' incomodi riparare, e divertire; certamente potrà tutte quelle cose, per le quali la pubblica utilità, e la pace, e concordia tra' cittadini si turba, evitare, ed

Z 2

im-

(a) *Stockmans in tract. Juris Belgarum. cap. 2. num. 18. in fine. vers. quemadmodum.*

impedire ; scrivendo *Diego Covarruvias* (a) : *Siquis contendat a Principibus Christianis hanc tollere potestatem , statim comperiet experimento manifestissimo , quantum calamitatis reipublica invenerit .* E *Pietro Stockmans* (b) ebbe a dire : *Si intra hos limites consistat Placiti usus , ut cognoscant Judices Regii , an nihil contineant novae Bullae adversus Regni statum , adversus privilegia , inveteratas consuetudines , aut quietem publicam , nemo non videt , justum , imo necessarium esse eum morem : neque enim aliud , quam vis , & perturbatio reipublica avertitur .*

Il Cardinal Gaetano, della sempre illustre Religione Domenicana (c) , fondò , essere questo stile molto legittimo di tutti i Regni , *debita reverentia suspendi executionem in iis , quod Papa mandat contra utilitatem Regni .*

Il celebratissimo *Simanca* insegnò (d) : *Si Summus Pontifex rescriptum , vel privilegium aliquod concedat , illi obtemperandum est ; in executione autem supersedendum , si praesudicium aliquod in eo dignoscatur , & proinde , jure naturalis defensionis , naturalis Princeps potest retinere has literas apostolicas .*

Nè per provare tal dritto , fa bisogno , che privilegio , o prescrizione immemorabile si produca , ed alleggi ; mercecchè si reputa il medesimo nato nella persona del Principe colla fondazione istessa del Principato , al quale , volendo , non può cedere : poichè sarebbe lo stesso , che essere omicida delle più rare qualità , che sono l'anima del

(a) *pract. qu. cap. 35. num. 3.*

(b) *loc. cit. num. 19.*

(c) *tom. 1. tract. Sancti Thomae. tit. de author. Papae. cap. 27. vers. ad secundam rationem .*

(d) *tract. de cathol. instit. tit. 45. num. 54.*

del Principato (a). Quindi è, che avvertito avendo *Aristotile* (b), *quod non solum cujusvis hominis sit, sed civilis intelligentia praditi, malum id, quod effici putabitur, in principio cognoscere, & vitare*; ne segue, che non solo sia a proposito, ma molto necessario non eseguirsi ne' Principati rescritto veruno Pontificio senza il permesso del Principe, e senzachè prima quello sia conosciuto per non ripugnante al pubblico bene, e alla quiete, e pace del Regno. Tutto ciò si conferma dal considerarsi, che se, al dire di *Flamminio Pariso* (c), è permesso a' Principi costringere il Vescovo per qualche scandalo a rinunziare il Vescovado; e che di una chiesa Vescovo essendo, per qualche inconveniente, che la quiete turbi, all'altra passi: quanto maggiormente potranno il principio di queste cose i Regnanti divertire, negando alle Bolle la esecuzione. E se *Papa Innocenzo* (d) prescrisse, *quod propter scandalum imminens non solum gratia non est exequenda, verum etiam potest quis compelli cedere beneficio suo jam obtento*; con quanta maggior autorità, e podestà legittima potranno i Principi impedire la esecuzione di queste Bolle?

Oltrechè la speriienza delle cose, seguite ne' secoli passati, ha fatto vedere, che l'esercizio di questo dritto stato fosse talvolta di somma gloria, e servizio del Signore Iddio, e della Sede Apostolica, siccome vari esempi le storie ecclesiastiche ci additano. Agli ordini di Papa

Ono-

(a) Covarru. reg. possess. par. 2. §. 2. num. 8. Belluc. specul. Princip. rubr. 23. num. 12. Cevall. comm. contr. comm. in prolog. num. 160. & qu. 895. num. 1310. Vassq. de jurisdiction. eccles. contr. mag. secular. cap. 6. Cancer. var. ref. par. 2. cap. 2. num. 114.

(b) §. politicor. 8.

(c) de resignat. benefic. lib. 3. qu. 18. num. 22.

(d) in cap. nisi cum pridem. de renunciat.

Onorio I. fu a proposito disobbedire, allorchè comandò, che non si dicesse nè una, nè due volontà in Gesù Cristo. Ripugnare alla determinazione di **Papa Gregorio III.** fu commendevole, quando dichiarò, che fosse lecito a chi avea la Mogliera, all'uso del matrimonio per infermità inetta, un'altra pigliarne presso a quella. Non osservare i Principi le tante censure di **Papa Stefano VI.** contra **Papa Formoso**, e di **Giovanni IX.** contra **Papa Stefano**, e di **Sergio III.** contra **Giovanni IX.** fu accettissimo a Dio. Non far porre in pratica da' sudditi l'insegnamento di **Celestino III.** che diceva, poterli dissolvere il matrimonio per cagion di eresia, fu sano consiglio. E in fine, mal si farebbe fatto, se i Principi permesso avessero a' Vassalli loro l'obbedire a **Papa Giovanni XXII.** che voleva, che le anime de' Santi Defunti non vedessero la divina faccia.

Sicchè questo dritto, insito nella Corona del Principe, di non far' eseguite rescritto alcuno Pontificio ne' suoi Regni, priachè egli lo comandi, siccome è giovevolissimo alla guardia, e quiete del Regno, così fu ancora salutare in molti secoli oscuri per lo servizio del Signore Iddio.

Nè solamente questo dritto a' Principi è permesso sulle Bolle, e altri rescritti de' Sommi Pontefici, che di materia indifferente trattassero; ma eziandio quando egli determinasse colle sue costituzioni cosa di fatto, dogmaticamente, così da se solo, come coll'assistenza del Sacro Collegio, o di general concilio; scrivendo il riferito **Pietro Stockmans** (a): *Hec omnia, quæ ad stabiliendam necessitatem particularis promulgationis per Provincias, adducta sunt, ut & cetera novarum legum solemnia, veluti quod Placito Principis munienda sunt, priusquam in publicum edantur; si quis contendat, locum habere non posse in iis constitui-*

(a) cap. 1. num. 10.

stitutionibus pontificiis, quas dogmaticas vocant, quibus prohibentur libri, tanquam improbatam doctrinam renouent, quae videntur accedere fidei definitionibus, quae infallibiles habentur, & exempta ab aliarum legum solemnibus apparent; cogitet, cum in facto consistat, quid quispiam scribat, quas propositiones tradat; an ille, quas attulit scriptor aliquis, consentiant cum ante damnatis. l. 2. ff. de jur. & fact. ignorant. atque ea, quae facti sunt, etiam prudentissimos fallant, non esse Pontificem in condendis huiusmodi Bullis immunem ab omni subreptionis periculo, nec hac decreta exempta ab iis incommodis, quibus partisularis publicatio, quaeque eam praecedat cognitio, mederi potest. Non tantum Pontificem, sed & Concilia generalia errare posse in Auctorum, & Scriptorum condemnatione, ac aliquando re ipsa errasse, confirmant duo eximia Apostolici Senatus columina, Turrecremata, & Bellarminus, dum Honorium Papam ab heresi Monothelitarum, quam ei censura sexta uniuersalis Synodi impegerat, eximere student. Constat enim Turrecremata lib. 2. de Ecclesia cap. 93. Patres sexta Synodi damnasse Honorium ut Monothelitam, sed ex falsa informatione; ac proinde in eo iudicio errasse. Quamuis enim Generale Concilium non possit errare in dogmatibus fidei definiendis; tamen errare potest in questionibus de facto; atque ita dicere possumus, hos Patres deceptos ex falsis rumoribus, & non intellectis Honorii epistolis, immerito cum haereticis connumerasse. Quae ita ex Turrecremata refert, & approbat Bellarminus lib. 4. de Rom. Pontif. cap. 11.

E lo stesso Cardinal Bellarmino nel suo celebre trattato de Romano Pontifice (a) ebbe a dire: *Conuenire omnes Catholicos, & Haereticos in duobus. Primo, posse Pontificem, etiam ut Pontificem, & cum suo ceteris Consiliariis, vel cum generali Concilio, errare in controversiis facti particularibus, quae ex informatione, testimoniisque hominum praecipue pendent. Secundo,*

(a) lib. 4. cap. 11.

posse

posse Pontificem ut privatum doctorem errare, etiam in questionibus juris universalibus tam fidei, quam morum, idque ex ignorantia, ut aliis Doctoribus interdum accidit.

Anzi il Padre Alloix della compagnia di Gesù nel libro intitolato, *Origene difeso*, tanto avanti passar volle, che quantunque il detto Origene da tre concili generali fosse stato come eretico condannato; nondimeno egli cercò liberarlo da tal nota, adducendo errore di fatto in tal codanna, non che in Origene l'additata eresia si rinvenisse. Il che non essendo nostro affare, ne lasciamo il giudizio a chi conviene.

Se dunque può il Concilio generale nelle cose di fatto, e molto più il Pontefice da se solo, errare; sembra, che molto ragionevolmente al Principe s'appartenga non far' eseguire ne' suoi stati rescritto, o determinazione veruna, senzachè egli prima, consideratane la forza, non ne permetta la pubblicazione: a questo proposito ne' sacri canoni leggendosi di aver confessato gli stessi Sommi Pontefici (a): *Nos si incompetenter aliquid egimus, & subditis justae legis tramitem non observavimus, vestro, & Missorum vestrorum cuncta volumus emendare judicio.*

Si conferma tutto ciò dal considerarsi (oltre gli esempi di sopra rapportati) che se gli stessi concili generali facevan ricorso agl' Imperadori Cristiani, ajuto implorando contra le violenze de' Vescovi, siccome si legge dalla supplica, che il Vescovo Dorileo diede all' Imperador Marziano nel concilio di Calcedonia in quelle parole (b): *Propositum est clementiae vestrae, universis quidem sibi subditis providere, & manum porrigere omnibus injuste oppressis, praecipue tamen fungentibus sacerdotio, in hoc divinitati placentes, a qua vobis imperare, & dominari sub hoc sole donatum est: quoniam & multa, & dira, & contra omnem con-*
sequen-

(a) *can. nos si. 2. qu. 7.*

(b) *act. 1. Concil. Chalcedon.*

sequentiam fidei, quæ in Christum est, & nos sumus perpeſſi a Reverendiſſimo Dioſcoro Episcopo Alexandria, adimus veſtram pietatem, ſupplicantes juſtitiæ promereri. E ſe il Veſcovo di Nicomedia (a) contra le violenze dell'Arciveſcovo di Nicea all' Imperadore ſe riſorſo, dicendo: Proſternimus nos Majestatis veſtra veſtigiiſ, ut jubeatiſ arceri injuſtitiæ, quæ adveſuſ noſ eſt præſcripta ab Episcopo Niſceno, qui per cupiditatem opprimere noſ, & turbare capitiſ. Sopra i quali riſorſi da' conſiglieri di detto Imperadore fu fatto eſame, e dati vari ordini, per cuſtodire la pace nel Sinodo (b); quanto maggiormente dovrà concederſi l'eſercizio di queſto dritto al Principe, e a' ſuoi magiſtrati, per divertire tutto quel male, che può impedire la tranquillità della repubblica, e a quelle violenze riparare, dalle quali il corpo civile di quella potrebbe reſtar pregiudicato.

Deſſo dunque è queſt'uſo, e molto convenevole ad eſercitarſi da qualſivoglia Principe, come per altro ſenza contraſto, o ſcrupolo ſta in tutti i Regni in eſatta oſſervanza. Nel regno della Francia ſi ha per principio certo, ed indubitato l'eſercizio di queſto dritto, al dire dell' Arciveſcovo di Parigi Pietro di Marca (c). Nell' Inghilterra, prima della memoranda, e lagrimevole ſeparazione dalla ſede apoſtolica, così eſſerſi ſempremai oſſervato, lo ſcriſſe Eadmero (d). Nel Regno di Portogallo eſſere lo ſteſſo antiſſimo uſo, lo atteſta Stockmanſ (e). Così in Argentrò, al riſerir del Fenet (f). Di Venezia ne fa fede

A a

Era

(a) *act.ion. 13. dicti concil.*

(b) *act. 2. 4. 5. & 7. d. Concil.*

(c) *de concord. Sacerdot. & Imper. lib. 2. cap. 12. num. 8.*

(d) *lib. 5. pag. 113. & Joann. Selden. pag. 163. in notis.*

(e) *tract. juris Belgarum. cap. 2. num. 18.*

(f) *lib. 11. cap. 14. iſtor. della Breſtagna.*

Fra Paolo Sarpi. Così di Milano lo scrive *Mario Cutello* (a): del Regno di Sicilia *Pietro Gregorio* (b): del Piemonte-
se lo avvisarono *Antonio Fabro*, ed *Antonio Tesauro* (c):
e di Mantova, ed *Augusta* il registrò lo *Stockmans* (d). Co-
sì praticarsi in Fiandra, si scrisse diffusamente da *Diego*
Covarruvias (e). Lo stesso essere in costantissimo uso nel-
le Spagne, presso il *Salgado* (f). Così praticarsi in tutto il
resto dell'Italia, lo attesta l'avvertito *Cutello* (g). E al
dire di *Girolamo Cevallos*, questo uso è in pratica in tutti
i regni della Cristianità (h).

Ma che diremo di questo celebratissimo, ed antichissimo
uso nel nostro Regno di Napoli? forse con minor co-
stanza è stato sostenuto? si additerà forse tempo, in cui
a così legittima osservanza siasi mai in menoma parte,
ceduto? mai no: anzi ha servita la robustezza de' nostri
magistrati, ed il zelo commendatissimo de' Signori Vi-
ce-Rè per esempio agli altri Regni, e Principati. Chiara
testimonianza di ciò rende a noi il *Chiescarelli* (i), ad-
ducendo infinità di esempi, ed atti possessivi dell'eserci-
zio di questo dritto in faccia della Corte Romana; e tra
le molte notizie, che su questo punto registrarono gli
eruditissimi giuriconsulti *Vanespem* (k), e *Stockmans* (l),
tra-

(a) *ad leg. Sicul. not. 46. ad l. Federic. fol. 481. num. 10.*

(b) *de concess. feud. par. 8. qu. 7.*

(c) *Faber in Cod. tit. de appellat. ab abus. definit. 3. & 4.*
Thesaur. decis. 131.

(d) *num. 4. & 7. loc. cit.*

(e) *pract. cap. 35.*

(f) *de reg. prote. par. 1. cap. 1. prat. 5. num. 30.*

(g) *loc. cit. num. 10.*

(h) *de cognit. per viam violent. gloss. 6. a num. 62.*

(i) *in libr. de Reg. Exequatur.*

(k) *in tract. de Reg. placit. in append. monument.*

(l) *Jus Belgarum cap. 2. num. 12.*

trascrissero ancora la lunga lettera di *Ferdinando il Cattolico*, scritta al Vice-Rè di questo Regno nell'anno 1508. in cui grave rimprovero gli fece, per non aver subito impiccato un certo uomo, che recato nel Regno avea un rescritto della Romana Corte senza chiedere sopra di quello l'*Exequatur*. E tutto ciò si conferma dalla Real carta di *Filippo II.* de' 30. Agosto 1561. nella quale determinò, non aver forma alcuna le Bolle, e i Rescritti della Romana Corte senza il Regio *Exequatur* (a). Ed è ben'anche noto a tutti, quanto provvidamente il nostro Augustissimo, e religiosissimo Regnante (che Dio per lunga serie d'anni conservi, e prosperi) abbia cotai supremo dritto sostenuto, e riguardato, siccome si riconosce dalle sue Reali carte de' 28. Febbrajo 1708. de' 17. Giugno, e 28. Agosto del 1709. e de' 26. Gennajo 1710. in esse rigorosamente ordinando, che rescritto alcuno Pontificio nel Regno non si ricevesse senz'il Reg. *Exequatur*. Anzi avendo la sua Real giurisdizione alquanti disordini su di ciò patiti da poco tempo in qua; primapero, che l'Eccellentissimo Signor Vicerè Conte d'Harbach venuto fosse a rischiarare al Ciel Tirreno col patrio suo zelo, provvido consiglio, e suprem'arte di governare, per cui va il regno tutto lieto, e superbo, e al medesimo porterà invidia ogni futura etade; stimò S.M.C. farne spezial doglianza con sua Real carta de' 11. Ottobre 1727. ed ammonì i magistrati di questa città, che da oggi avanti non gli dessero motivo di maggior risentimento: poichè la necessità ricercava darsi l'*Exequatur* a qualsivoglia scrittura, o rescritto della Romana Corte per tranquillità dello stato; e che in ciò non si usava violenza alcuna, mentre tal prerogativa era antichissima del Regno, ed era nata col primo nascere di quello.

A a 2.

E quan-

- (a) *Pragm. 6. de collat. Bonrell. de praesent. Reg. Cathol. pag. 544. Stockmans num. 12. in fine loc. cit.*

E quantunque alcuni Sommi Pontefici , da Papa Pio V. in qua, avessero avuto in abominazione il Regio *Exequatur*, che a ciascuna Bolla, o altro qualsivoglia rescritto della Corte Romana si è dovuto sempre dare , acciò forza , e valore avuto avessero in questo Regno ; e per ogni via avesser cercato togliere , e distruggere questo bel dritto, quasi fosse in diminuzione, e mancamento della dignità, ed autorità Appostolica, colorendone il disegno col dire , che fu concesso, e tollerato da passati Pontefici solo per le chiese cattedrali , per sapere la provista de' Prelati eletti , pria che si eseguisse la grazia , e per non lasciar porre in dette chiese i nimici del Re, atti a macchinazione , e a generare tumulti , e rivoluzioni , allorchè di continuo si guerreggiava , e gli animi s'insospesando , s'inchinava alle novità , e alle mutazioni : tuttavolta non ha mai potuto la Corte Romana conseguire tal beneficio, per lo quale impedito si fosse questo libero, e legittimo dritto , come *ad nauseam* si riconosce con cento , e mille esempli in diversi tempi , e così incessantemente praticati (a) . Non per altro , perchè importantissima cosa è stato stimato sempre il sapersi , se coloro , che si promuovono a dignità , fossero di provata fede ; e se le scritture, che si pretende far' avere sua esecuzione nel Regno , contengano cose pregiudiciali alla quiete , ed utilità de' popoli , commessi alla cura , e protezione de' Re temporali dall' eterno Re , e Signore Gesù Cristo (b) .

Nè si dica, che l'esercizio di questo diritto sia espressamente condannato nella rinomata Bolla *incana Domini* , in cui sono scomunicati coloro , i quali vietano l'esecuzione delle Bolle Appostoliche: poichè contra il detto
moti-

(a) Chioccarelli *loc. cit.*

(b) *Salgad. de supplicat. cap. 19. num. 13. Salced. de leg. polit. lib. 2. cap. 3. num. 55. Ceval. qu. 820. num. 28.*

motivo mille ragioni al nostro dire soccorrono. Prima-
mente è da rifletterfi, che la Bolla condanna coloro, *qui sub
prætextu scandalorum, vel sub prætextu violentiæ prohiben-
da, vel sub prætextu gratiarum concessarum, vel consuetu-
dinis*, impediscono l'esercizio della giurisdizione ecclesia-
stica; quando altro è il pretesto, altra la causa. Il Pon-
tefice volle condannare il pretesto di proibire le violen-
ze, o di divertire gli scandali; ma la vera cagione di
reprimere la violenza, e lo scandolo, o di conservare la
tranquillità nello stato, è da intendersi, che non avesse-
nè voluto, nè potuto condannare; siccome con l'autori-
tà di *Salgado*, e di altri moltissimi scrisse lo *Stockmans* (a).
Indi è ancora da rifletterfi, che di questa Bolla non si è
fatta mai pubblicazione nel Regno nostro, nè per pen-
siero è stata ricevuta: anzi se si legge il *Chioccarelli*, ve-
drassi con qual robustezza fu fatto argine al ricevimen-
to, e pubblicazione della medesima. Essendo dunque
essenziale di ogni precetto, o legge, che sia, che venga
pubblicata, senza di che non è di sua natura obligato-
ria, come diffinisce *S. Tommaso* (b), ne segue, che di
quella non si abbia ad avere ragione alcuna. Su quali
termini scrivendo *Pietro Stockmans* (c) disse: *Constans
eruditorum sententia est, populum lege non obligari, quando
magna pars legem ignorat, aut non publicetur*. Il perchè
leggiamo, che presso degli antichi Romani grande fos-
se la cura in far le leggi, ma non minore si osservasse in
farle pubblicare. Quindi è, che appena fatte,
registrò *Fabio* (d) autore chiarissimo, *che æri incisa pu-
blice affigebantur*, non per altro, che perchè non si alle-
gasse

(a) num. 41. vers. nihil his.

(b) 1.2. qu. 40. art. 4.

(c) in tract. juris Belgar. cap. 1. num. 2.

(d) lib. 2. institut. orator.

gasse dal popolo causa d'ignoranza nella pubblicazione della medesima; a qual' effetto soggiunse: *Promulgatio vero tam accurate peragebatur, ut tribus mundinis repetenda esset, & vel ex eo solo impugnari lex posset, si non idoneo die promulgata esset*. Ed Innocenzo III. (a) ebbe per vero nel Concilio Lateranense questa sentenza, giacchè di una sua costituzione parlando, disse: *Non ante ligare, quam postquam per Pralatos locorum fuerit publicata*. Mille esempi su questo addur potremmo, per comprovare la verità dell'addotta proposizione; ma di un solo stimiamo avvalerci, perchè va per tutti. Il sacro concilio di Trento, al dire di *Pietro di Marca* (b), non si osserva, e non è obbligatorio in molte Provincie, perchè non è stato ivi pubblicato, e ricevuto; e ciò, che fa più stupire gli scrittori ecclesiastici quello è, che 'l decreto dell' invalidità del matrimonio clandestino, che pur s' appartiene al Sacramento, secondo l'opinione di tutti i Teologi, non obbliga, dove esso concilio non è pubblicato, giacchè tutti tengono, che in quei luoghi i matrimoni clandestini vagliono.

E se si rispondesse, che in tanto la Bolla *in cura Domini* non è stata pubblicata, in quanto che la pubblicazione è stata impedita: il perchè non si possa alcuno scusare sovra l'ignoranza, essendo troppo affettata ignoranza quella di chi finge non volerlo sapere, la quale più tosto aggrava, che scusa. Si risponde collo stesso linguaggio di sopra, che non pochi precetti Apostolici, ed il medesimo concilio non furono pubblicati, perchè ne fu impedita la pubblicazione, e ciò non ostante, tutti confessano, che non obbligano. Nè e di momento, che per altra via si sappia di questa Bolla; mentre per altra via si sa ancora, anzi meglio de' decreti del concilio, perchè
in

(a) *cap. cum infirmitas. de penitent. & remis.*

(b) *lib. 2. de concord. Sacerdot. & Imper. cap. 17. num. 6.*

in que' Regni il libro del concilio si porta, e si vende pubblicamente, e pure non è stato mai obbligatorio per lo solo mancamento della solenne, e giuridica pubblicazione. E quantunque Pio IV. dichiarato avesse nel 1564. con una sua Bolla, che i decreti del sacro concilio tutt'il mondo senz'altra pubblicazione, o intimazione dal primo di Maggio di quell'anno obbligato avessero; tuttavolta su l'arena medesima restò naufragata questa nuova Bolla per lo parer concorde di tutti i Teologi, e per l'antico uso di quelle regioni. Scrivendo sopra questi termini *Vanespen* (a): *Si sola Roma facta publicatio sufficiens judicaretur ad obstringendos omnes ubique fideles, sine ulteriori per Provincias, & Ecclesias publicatione, nemini dubium esse poterat, quin sultem a Kalendis Maji anni 1564. omnes ubique fideles fuissent obstricti omnia, & singula decreta Concilii Tridentini ad reformationem, & jus positivum dumtaxat etiam spectantia observare, atque ad eorum observantiam censuris, aliisque penis potuisse constringi, quod tamen nec a Belgis, nec a plerisque extra Italiam provinciarum incolis creditum fuisse, ex late mox dicendis patebit.* Il che precisamente aver luogo nel nostro Regno s'inferisce dalla real carta di Filippo II. de' 30. Agosto 1561. colla quale ordinò essere di niuna forza le Bolle de' Pontefici, ancorchè la clausola contenessero, che la pubblicazione fatta in Roma bastasse (b); e di questa facendo menzione il citato *Stockmans* ebbe a dire (c): *Non est, quod quis dimoveatur si clausula ea apposita sit, cujusmodi & in Regno Neapolitano extat pragmatica constitutio edita 30. Augusti 1561. qua expressim cantum est, clausulam istam pro non scripta habendam*

(a) p. 3. de usu Placiti super decretis disciplina. cap. 2. vers. Si sola.

(b) Pragm. 6. de collat. late Camill. Borrell. de praestant. Reg. Cathol. pag. 544.

(c) cit. loc. num. 8.

dam esse. E quantunque la gloriosa memoria di S. Pio V. si fosse a tale ordine grandemente opposta, nulla però di profitto gli riuscì ottenere, siccome attesta lo *Stockmans*. (a) in quelle parole. *Et cum nihilo secus Pius V. anno 1566. mandasset, decreta sua Roma condita, in Regno suo recipi, etsi in senatu admissa non essent; opposuit se Philippus II. eo eventu, ut ad hanc usque diem, sine consistorii regii assensu, seu ut loquuntur, sine Regio exequatur, nullis Pontificum Bullis sua constet auctoritas. Rem gestam diffusius refert Cabrera in histor. Philippi II. anno 1566. lib. 7. cap. 12. conatus omnes, & minas pontificias concludens hoc epiphonemate: Penò no quedò Pio temido ny obedecido.*

Ne stia a dirsi, che le coscienze scrupolose curar non si debbono di saper le cose giuridicamente, bastando saperle in qualunque modo, o per fede di degne persone, che le attestino; mentre *Martino Navarro*, celebratissimo scrittore, a tutte pruove sostenne (b), che l'istessa cosa si può sapere sufficientemente ad un'effetto, e non saperli abbastanza per un'altro effetto, per cui sia obbligatorio alle coscienze. Ma meglio di ogni altro autore può liberare la coscienza scrupolosa della gente pia la determinazione di Papa *Lucio III.* e l'altra di Papa *Innocenzo III.* le quali fanno molto al proposito. Il primo (c) prescrisse, che chi è passato alle seconde nozze, e dubita della vita del consorte, render dee il debito, ma non cercarlo. Ed il secondo determinò (d), che se uno de' consorti ha probabile discreta credulità di qualche impedimento di matrimonio, dee rendere il debito, ma non cercarlo. Perlochè si scorge, che alcuna probabilità

(a) *loc. cit. num. 12.*

(b) *in manuali. cap. 19. num. 40. cap. 27. num. 288. & in cap. si quis. de pen. dist. 7.*

(c) *in cap. Dominus. de secund. nupt.*

(d) *in cap. inquisitioni. de sentent. excomm.*

bilità è sufficiente per credere , ed operare cosa a proprio pregiudizio , com'è il ricercare il debito matrimoniale , la quale non basta per credere, ed operare a pregiudizio altrui, che sarebbe il non renderlo .

E se parimente si dicesse, che non si debba presupporre, che i precetti del Papa sieno contrari alle leggi di Dio , e dell'onesto, e perciò non se gli debba la esecuzione ritardare, su'l pretesto del Regio *Exequatur*. Si risponde, che, non perchè così debbasi presupporre ad effetto di non affermare temerariamente il contrario , si dovrà presupporre così, ad effetto di eseguire i suoi rescritti alla cieca . Noi dobbiamo stimare ogni uomo per buono , e fedele , e non si deve sinistramente di alcuno giudicare ; ma non ad effetto di commettergli le nostre cose , e più quando si trattasse della tranquillità del Regno, senza considerazione . Sempre il Sommo Pontefice, è credibile , che abbia buona intenzione ; ma pur S. Paolo disse : *Omnis Pontifex ex hominibus constituitur in his, quae sunt ad Deum , ut offerat dona , & sacrificia pro peccatis , qui condolere possit his, qui ignorant, & errant : quoniam & ipse circumdatus est infirmitate .* E la riprensione di Gesù Cristo fatta a S. Pietro ci convince maggiormente : *Vade retro post me, Satanas, quia scandalum es mihi, & non sapis, quae Dei sunt .* E se si replicasse , che ciò succedè, perchè non avea ricevuto ancora lo Spirito Santo; si potrebbe rispondere, che lo Spirito Santo solamente a' Pontefici assiste, quando cosa *ex cathedra* determinano, e allora negargli l'infallibilità sarebbe eresia . Si potrebbe anche dire , che S. Pietro dappoichè ricevè lo Spirito Santo, pur di lui parlando S. Paolo , disse : *quod non recte ambularet ad veritatem Evangelii* : e veggiamo frequentissimamente le rievocazioni , che i Pontefici fanno de' loro rescritti , e che i successori tuttodì rievocano le determinazioni degli antecessori , perchè avvertiscono un poco più alle cose

ordinate. E de' concilj stessi parlando il glorioso S. Agostino (a) disse: *Et ipsa plenaria concilia saepe priora per posteriora emendant, cum aliquo experimento aperitur, quod clausum erat, & cognoscitur quod latebat, sine ullo typo sacrilegiæ superbia, sine ulla inflata cervice arrogantia, sine ulla contentione livida invidia, sancta humilitate, cum pace catholica, cum charitate christiana.* E il Padre Vistoria Dominicano (b) registrò: *Pontifex non potest examinare omnes causas, obrutus gravissimis occupationibus, & necesse habet mandare aliis curam, a quibus saepe falli potest, etiamsi fueris Beatus Gregorius.*

E se finalmente si dicesse col Cardinal Bellarmino (c), allorchè interpreta le parole del Concilio di Trento: *Nefas autem sit seculari cuilibet magistratui prohibere ecclesiastico Judici, ne quem excommunicet, aut mandare, ut latam excommunicationem revocet, sub pretextu, quod contenta in presenti decreto non sint observata, cum non ad seculares, sed ad ecclesiasticos hac cognitio pertineat,* che l'ufficio de' magistrati secolari non sia di poter resistere alle pubblicazioni delle Scomuniche, ed altri rescritti Pontificj senza manifesto peccato: Noi col rinomato Fra Paolo risponderemmo, che 'l Cardinal Bellarmino, per sostenere l'interdetto di Papa Paolo V. contra la Repubblica Veneta, su questo punto si fece molto dalla passione della causa trasportare; mentre ordinando il Concilio, che il magistrato non debba proibire, che l'ecclesiastico non iscomunichi taluno, o comandare, che rivochi la scomunica fulminata, è molto contrario al dire, che non si possa dal Principe nel suo Regno impedire la pubblicazione. E' così contrario l'uno all'altro, come la bontà

(a) lib. 2. de baptismo. contr. Donat. cap. 3.

(b) de potest. Pap. num. 12.

(c) nella risposta a Gio: Gersone contra l'invalidità delle scomuniche.

bontà della vita è avversa al peccato: il primo è atto di giurisdizione sovra il Vescovo in materia spiritualissima, ed il secondo è atto di una natural difesa, che non ricerca giurisdizione alcuna, e conviene a' magistrati, come fondò lo stesso Cardinal Bellarmino ne' suoi trattati (a), allorché era fuori della causa, e giudicava le cose senza passione. Su qual proposito il celeberrimo Giovan Driedo (b), che scrisse così bene contra Lutero, ebbe a dire: *Aliud esse potestatem secularem absolute mandare, ne quis pareat literis Apostolicis, aliud vero mandare, ut sine suo beneplacito, & examine nemo pareat huiusmodi literis, nec executioni mandet: nam primum non potest fieri absque contemptu ecclesiastica potestatis, secundum autem videtur posse fieri sine præiudicio ecclesiastica potestatis, vel Sanctæ Sedis Apostolicæ: potest enim contingere, quod Princeps quispiam aut ex privilegio, aut ex commissione Papa hoc faciat, aut ex causa rationabili, secundum congruentiam loci, & temporis, ad sic statuendum, atque mandandum moveatur propter abusus tollendos, ne præficiantur extranei, aut inidonei, qui per importunitatem, falsusque suggestiones literas Apostolicas impetrarunt; non quod potestas secularis velit sibi iudicium ecclesiasticum usurpare, sed quod velit ad edificationem Reip. statum ecclesiasticum promovere.*

Perlochè per qualunque via, che riguardar si voglia questo supremo dritto del Principe, s' inferisce chiaramente, che sia il più fondato, che mai; e come sostenne il Padre Erriguez (c), non sia per pensiero contrario alla disposizione del detto Concilio di Trento.

Il famigeratissimo Cerola (d) insegnò: *Non ex eo Iudices*

B b 2

Ra.

(a) *de Rom. Pontif.*

(b) *lib. 2. de libert. Christian. cap. 2.*

(c) *lib. 2. de Pontif. clav. cap. 23. §. 3.*

(d) *in sua præf. §. litera Apostolica.*

Regios incurrere censuram Bulla , cum illud non fiat ad impediendum , sed ad examinandum , an ipsa dicta Bulla Apostolica contineant aliquam subreptionem, vel obreptionem, vel damnosa sint conservationi reipublica .

Il Padre Emmanuello Rodriguez (a) scrisse: *Reges, & Principes, qui non recognoscunt superiorem in temporalibus, & suos gravissimos consiliarios posse sine timore excommunicationis Bulla incena Domini detinere executionem Bullarum Apostolicarum, si illis notum sit, illud convenire pro conservatione, & pace reipublicae temporalis .*

E per lasciare altri autori, che sostengono tal sentenza, ricordar basta a' Sapientissimi Senatori, che il dottissimo Ceneda con troppa chiarezza provò l' assunto con queste parole (b): *Detentio Bullarum Apostolicarum, & earum inexecutio fieri potest sine timore excommunicationis, modo animo contemnendi hoc non peragatur .*

Quindi è, che Girolamo Cevallos (c) sostenne, che non si possa di questa inexecuzione de' suoi rescritti querelare il Sommo Pontefice, nè esporre le sue doglianze al Principe: *Nec ob hanc causam Pontifex Max. debet querelam adversus Principis Consiliarios proponere, nec adversus Bullarum executores; quia illud non fit in contemptum, sed pro bono, & quiete reip. Quia, quemadmodum Pictor, licet peritissimus, non potest in tenebris imaginem egregie pingere, sed necessario (si vult pro dignitate in munere suo versari) debet lumen adhibere, quo possit illam picturam, omnesque ejus partes penitus perspicere, colores intueri, & quid cuique parti expediat, tum oculis, tum etiam mente, & ratione percurrere . Eodem modo Pontifex Max. universalis Ecclesiae Catholica Pastor, quantumvis ingenii acumine, & prudentia, & sanctitate excellat; nullo modo poterit ad relationem*
altre-

(a) tom. 1. quest. regul. qu. 6. art. 8.

(b) in suis quest. qu. 45. num. 49.

(c) in tract. de cognit. per viam violentia. gloss. 6. num. 64.

alterius suo officio satisfacere, & muneri a Deo sibi injuncto. Imo jacebit in tenebris, si rem ipsam, de qua agitur, illiusque causas publicas, aut privatas notas non habeat: quia ipsa rei cognitio est veluti lumen, sine quo opus fieri non potest, ut, quid Principi magis conducat, animo cernat; neque aperte utilitates, ac detrimenta videt, qua possunt ad statum Reip. pervenire, neque argumenta, & rationes firmas inveniet, quibus hanc partem probare, & illam improbare nequeat, nisi auditis rationibus, qua pro utraque parte possunt subsistere. Quia nec ipse Pontifex, licet in scrinio pectoris omnia jura habeat, poterit contra inauditam partem aliquid juste definire, ut ipse docet in cap. 1. de caus. possess. & propriet.

E quantunque il Padre Antonino Diana nelle sue morali risoluzioni (a), quistionando questo punto della detenzion delle Bolle, e dell'esame di quelle da' Regj Ministri, prima di mandarle ad esecuzione, si fosse affaticato a provare, essere quest' uso molto dannevole alla libertà ecclesiastica; tuttavolta quanto egli ne' motivi, che adduce, vada fallito, lo dimostra coll' aureo suo discorso Giovan Castillo (b), laddove senza individual fondamento trapassata non lascia qualunque vana ragione del detto Padre Diana. Perlochè si può dire con tutta franchezza, che troppo ripugni alle leggi fondamentali di questo Regno, e all'antico dritto del medesimo il negare, o limitare la forza di questo dritto contra la comune autorità di tutti gli scrittori, uso, e possesso di tutti i Regni, ne' quali con vera religione si milita sotto lo stendardo di Gesù Cristo, e la di lui santa fede si professa (c); siccome con universale applauso delle sue opere, prima di noi, ebbe a considerare in una sua dottissima scrittura il Signor Duca D. Gaetano Argento Presidente del

(a) *tract. de immunit. eccles. ref. 12. per tot.*

(b) *in tract. de tertiis. cap. 41. a num. 183.*

(c) *Amat. resol. 28. num. 2.*

del nostro Sacro Consiglio, rinomato già per l' Italia , ed Europa tutta per la profondità del sapere , e dell'erudizione, di cui è ampiamente fornito, e per le rare , e laudevoli parti, delle quali il suo bel cuore va maravigliosamente adorno, ed arricchito.

Perlocchè in vista di tante , e sì fondate considerazioni dovrà dagli avversari confessarsi , mal grado de' RR. PP. , che di questa Bolla non si debba avere riguardo veruno nel presente giudizio. Non si creda in ciò, che nostro pensiero sia di mancamentare in menoma parte la veneranda idea, che dee averfi di quel gran Santo , e gran Pontefice Pio , e di quella gran Sede , a cui è dovuta cieca venerazione, e rispetto da chiesesia , e le costituzioni meritano quell' ossequio , che maggiore non si saprebbe pensare . Ma, comechè ne' fatti particolari per lo più possiamo essere ingannati , di che non è esente il Romano Pontefice , e nè anche gli universali concili , perciò è da crederfi, che ingannato quel glorioso Pontefice avesse a' RR. PP. accordata quella Bolla , che ci ha dato motivo del presente ragionamento . Ed in fatti se così non fosse , è incredibile , che Papa S. Pio avesse voluto permettere la permutazione dell' opera dello Spedale così cara a Dio, e così profittevole al Popolo, in cambio di scarso, e nero pane alla Porta di S. Martino , senza quei necessari requisiti , che nelle commutazioni unicamente si ricercano dagli scrittori. E molto più non averebbe incrociato alle poco giuste istanze de' PP. su' l' motivo , che, bench' egli avesse intrepidamente sostenuto nel suo Ponteficato lo splendore della immunità ecclesiastica , fino alle stelle esaltando i privilegi di quella gran Sede ; tuttavia non dee crederfi, che le viscere sue santissime avessero nè pur pensato di usurparci quell' autorità , di togliere a' Principi quegli antichi privilegi , che col nascere de' Regni acquistarono , siccome specialmente su
degli

degli juspatronati Regj da noi fu al suo luogo pienamente provato . E se Papa *Alessandro III.* della consuetudine *Gallicana* parlando su lo sciogliere il matrimonio ne i casi di maleficio, ebbe a dire : *Lices Romana Ecclesia non consueverit, propter maleficia, legitime conjunctos dividere; si tamen consuetudo generalis Gallicana Ecclesia habet, ut hujusmodi matrimonium dissolvatur, nos patienter tolerabimus* ; tanto più Papa *S. Pio* avrebbe detto : Se la consuetudine generale di tutti i Regni vuole , che quelle opere fondate , e dotate da' Re , chiaminsi Regj juspatronati , e non permette , che il Pontefice possa in menoma parte alterarle , quantunque qualche scrittore ecclesiastico sudato avesse a dimostrare vanamente il contrario , *nos vero illam patienter tolerabimus* .



Nel quale disinganneremo gli Avversari dal pregiudizio , nel quale vivono , che il corso lunghissimo di anni faccia presumere l' Exequatur , o che coonestar possa la dannevole usurpazione de' RR. PP. in propri usi spendendo le rendite, allo Spedale donate . Il perchè lor si dovrà inevitabilmente togliere l' amministrazione in appresso di detta opera , e fare il sequestro non solo sopra i detti beni , dalla Regina allo Spedale donati , ma generalmente sopra tutti i beni temporali di detti RR. PP. sino alla intera restituzione de' frutti , finora indebitamente esatti .

CI persuadiamo , che quanto finora si è detto non sol manifesti , che a' RR. PP. non competa in questo giudizio la eccezione declinatoria ; ma che beneficio alcuno dall'asserta Bolla di Papa S. Pio non possano ricavare , così perchè non si poteva derogare all'opera istituita dalla Regina , anzi al Regio suo padronato senza lo spezial consenso Reale ; come perchè si scorge detta Bolla manchevole de' più necessari requisiti , e specialmente di quello del Regio *Exequatur* , senza del quale operativa di effetto alcuno non potrà dirsi giammai .

Resta ad esaminarsi per compimento dell'opera in questo Capo, se il corso lungo degli anni faccia presumere l'*Exequatur*: Se l'usurpazione fatta da' RR. PP. de' beni, donati dalla Regina allo Spedale possa coonestarsi dal
pos-

posseſſo lungo , e dalla preſcrizione, che vantano ; Se ſian tenuti alla reſtituzione de' frutti conſumati , il per-
chè ſi poſſa far ſequeſtro dal Magiſtrato del Principe ſo-
pra tutti gli beni temporali di detti RR. PP.; E per ulti-
mo , ſe debbaſi a' medefimi interdire l'amminiſtrazione
in avvenire dell' opera di detto ſpedale , come manche-
voli in aver' oſſervato per l'addietro l' ordine preſcritto
dalla fondatrice .

Per quel che ſ'attiene al primo , ſe col corſo lungo degli
anni poſſa l'*Exequatur* preſumerſi ; per uſcir dagli equi-
voci , e dall'inutili quiſtioni , che ſi potrebbero eſſami-
nare, l'orme degli Avverſari ſeguendo, fa d'uopo ſituare
la concluſione ; che la preteſa Bolla, colla quale credono
i RR. PP. eſſerſi fatta dal Pontefice la commutazione
dell'opera , non eſſer già di quelle Bolle , di cui ſi poſſa
preſumere con facilità conceſſo l'*Exequatur* , come alle
Bolle di diſpenſe di matrimoni , giubilei , indulgenze ,
e coſe ſimili , ſuole accadere : ma Bolla , che conteneva
in ſe la coſa più gelofa, ed al Principe più pregiudiciale,
che mai . Imperocchè, dandofi a quella l'*Exequatur*, ſi ve-
niva , quaſi eſpreſſamente , a decidere in pregiudicio
grandiſſimo del Re , e della Corona , che il Papa poteſſe
commutare , e ſopprimere, ſenza il conſenſo eſpreſſo del
Re , la pia opera , ed il Regio juſpatronato dalla Regi-
na Giovanna I. fondato : il perchè , lontano eſſendo dal
verifiſimile , e dal giuſto, il poterſi conſiderare ne' noſtri
magiſtrati mancanza , o diſſatteſſione di queſta guiſa ,
vano è il diſegno de' RR. PP. volere dal corſo lungo de-
gli anni l'*Exequatur* preſumere; ficcome negli individua-
li termini ha più volte deciſo la ſteſſa Sacra Rota Roma-
na *coram Bichio* nell'anno 1650. *coram Verospio* nel detto

C c.

anno

anno, & coram Melio nell'anno 1654. (a)

Sopra quali termini, scrivendo il dottissimo Cardinal de Luca (b); ebbe a dire; *Quod ubi ex ipsius actus facie constat, illum esse talem, quod juxta Dateria, & Cancellaria Apostolica stylum, super eo expressum beneplacitum Papa non concessisset, minus inerat presumptum, non obstante cujuscumque temporis lapsu; multo magis hac recepta, & rationabilis propositio recipienda est, ubi allegatur beneplacitum Apostolicum modernum a temporibus Pauli III. citra, & sic post urbis excidium; a qua tempore habentur registra, ex quarum revolutione illud reperiri posset, si adesset, maxime dum agitur de materia adeo gravi, in qua nonnisi idem Papa manus apposuisse.*

Ma se lice in altri paesi di ciò disputare, per pensiero non è lecito farlo nel Regno nostro, su'l motivo stesso, per cui il nominato Cardinal de Luca stimò tanto maggiormente escludere i termini del presunto assenso, perchè registrato non trovavasi tra quei libri, dove tutti gli assensi registrar si doveano: imperocchè, essendo tra noi antichissimo lo stilo, anzi la necessità di registrarli tutti gli assensi, e Regj Exequatur, avviene, che, non essendo registrati, non si presumano giammai (c). Ed il Consigliero

Teo-

(a) Cracovien. decimar. 16. Novemb. 1650. coram Bich. decis. 82. par. 11. recent. & 20. Martii 1651. coram Verosp. decis. 125. ead. par. 13. Altera Cracovien. dismembras. decimar. 3. Junii 1650. coram ead. Verosp. dec. 47. ead. par. 11. Roman. devolution. domus 15 Junii 1654. coram Melio.

(b) de jurisdic. disc. 7. num. 12.

(c) Revert. dec. 546. vers. quod Princeps, Georg. allegat. 15. num. 3. & 10. Rovit. conf. 39. num. 12. Pont. conf. 4. num. 11. & conf. 12. lib. 1. Loffred. conf. 25. num. 18. Pat. Afflict. in addis. ad controuv. 46. 47. a num. 155. ad 161. Larrea allegat. 109. num. 15.

Teodoro volle acerrimamente sostenere , che l' assenso non possa provarsi col detto de' testimoni , le di cui disposizioni , debbansi stimar false , quante volte non si ritrovino gli assensi registrati (a): Quia omnes probationes cessant hoc tempore in Regno nostro , in quo assensus registrantur ; & consequenter si in Registris non reperiuntur , tunc Testes , qui assensum adfuisse dicerent , essent falsi , & presumptiones , quae ex possessione oriri possent , evanescent ; cessat enim praesumptio , ubi innotescit veritas , neque hoc casu praesumeretur etiam per mille annos , pro ut hac omnia late declarantur per Marinum Freccia in lib. 2. de subfeud. qu. 38. vers. ubi autem certum .

Concorde fu il sentimento di Camillo Laratta (b) , dicendo *imo nec ex cursu centum annorum , & temporis immemorabilis assensus praesumitur , quia dum requiritur expressus , praesumptio cessat .*

Il dottissimo Reggente Galeota (c) , tal questione esaminando , confessò ; *quacumque praescriptione , seu longissima pacifica possessione non obstante ; cum igitur requiratur expressa licentia , necesse est , ut verè appareat , non autem ut praesumatur , ut docet Andreas in cap. 1. §. hac adiectali de prob. feud. alien. per Lothar. Afflict. in cap. 1. de contr. invest. Freccia de subfeud. lib. 2. qu. 28. .*

Il Consigliere di Giorgio (d) la stessa sentenza sostenne in quelle parole , *quia cum natura , & stylus concessionis Regia sit annotari in quinternionibus Regia Curia , & non reperitur notata , ergo non est vera concessio .*

E quantunque prima dell'anno 1518. si fosse tra di noi potuto disputare , se ne' feudi l' assenso avesse a presumersi colle

Cc 2

lun-

(a) allegat. 93. num. 25.

(b) tract. feud. par. 8. dilucidat. 20. num. 7. & 8.

(c) controu. 58. a num. 29.

(d) allegat. 3. num. 10. in fine. & num. 11. & in repet. feud. cap. 25. num. 13.

lunghezza del tempo ; sopravvenuti poi gli Regali ordini, co' quali si prescrisse, che tutti gli assensi si registrassero , nè cessò affatto la disputa (a) : tantocchè il Reggente de Ponte (b) ebbe a dire : *Secundo nonne est vera, & communis Doctorum opinio, præsumi solemnitatem extrinsecam per spatium 30. vel 40. annorum, & propterea assensum, & decretum Apostolicum in alienatione rerum Ecclesiasticarum, juxta tradita per Civilistas in l. sciendum. ff. de verbor. oblig. & ita judicatum pluries in Rota Romana in questione illa; An præsumat assensus ex diuturnitate temporis, quæ questio hodie in Regno non procedit propter Pragmaticas requirentes presentationes, & registrationes.*

Ma comeche potran opponere gli Avversari , che non ritrovandosi nella Corte del Reverendo Cappellan Maggiore gli libri del Registro di quelle Bolle, che dal Collaterale furono esecutoriate, nel tempo, che regnò Papa S. Pio ; sia perciò necessità ricorrere al beneficio della presunzione, dopo il corso di tanti anni . Noi, con buona pace di detti Avversari , risponderemo , che niun vantaggio possano i medesimi da tal motivo ricavare: imperocchè, è da sapersi, come il dottissimo Padre Afflitto, essendosi dato seriamente ad esaminare questo articolo (c), insegnò prima d'ogn'altro , che colui, che allega aver perduto l'original privilegio , pruova chiara deve additarne: indi conchiuse, che asserendosi dalle parti cotale privilegio perduto, a' medesimi assista la necessità di provarlo con i libri pubblici dal Registro della Real Cancellaria : *quod si originale Privilegium deperditum asseritur, probari debet ex libris publicis Registri Regie Cancellariae*: esaminò ancora, che si avesse a fare, qualora i libri del Registro degli assensi mancassero , ed in tal caso vi-
goro-

(a) *pragm. unic. tit. de privil. infr. ann. exhib.*

(b) *in lectur. feudal. 5. num. 42. & 43.*

(c) *in append. ad controuv. 21.*

gorosamente sostenne, poterli provare l'Assenso da' libri de' Registri del suggello, come libri pubblici, e solenni; unitamente però colla fede del Repertorio de' Registri degli assensi della Regal Cancellaria: ma nel tempo stesso non potè far a meno di non confessare, che a questa prova potevan le parti essere abilitate, più per equità del Giudice, che attento il rigore delle leggi: *Et in occurrentibus casibus produci solent, praevis ordine Sua Excellentia, fides, seu notula extracta per Officiales Regiae Cancellariae a libro Regii Sigilli ejusdem, in quo reperitur descriptum summarium cujuslibet assensus, ac etiam fides ex repertorio Registrorum ejusdem Regiae Camera, in quo tantum sub anno expeditionis reperiuntur nomina personarum, ad quarum favorem fuerunt facta expeditiones, & privilegia per Cancellariam, & ex his de assensu sufficienter constare partes pretendunt, & aequiores Judices in affirmativam inclinant, aliis vero juris rigore nimium inspecto hujusmodi probatio parum arridet:*

Dimodochè, conoscendo il detto Padre Afflitto, che per rigore delle leggi tal prova non bastava, stimò insegnare; che se al Registro pubblico, e solenne del Suggello si accoppiassero altri requisiti, cioè l'antica asserzione, ed enunciativa fatta in altri contratti antichi, d'esserli l'assenso ottenuto; e che l'assenso predetto fosse uniforme alle leggi, ed al solito stilo della Cancellaria, e che tal'assenso non fosse degli insoliti a concedersi dal Principe; in tal caso, Egli dice; *attenta notula libri sigilli Regii juxta casus, & circumstantias, prudens Judex decernere valebit*; perchè quando l'assenso *non est de solitis, & de stylo Regiae Cancellariae*, non solamente non si presume, ma il Giudice dee credere, non essersi mai ottenuto, al dire del rinomato Reggente Rovito (a). Quindi, conchiudendo il suo ragionamento il Padre Afflitto, soggiunse:

Et

(a) *conf. 39. lib. 12. num. 2.*

Et ideo cum habemus substantiam undique certam assensus in publico libro relatum sub anno, & die, juncta etiam alia fide ex Repertorio Registri, in quo nominatur persona, & annus; exhibito etiam contractu, qui nihil exorbitans continet, ex cujus scientia Princeps denegasset assensum, equitas suadet &c.

Sicchè attenta la dottrina del Padre Afflitto nel foro ricevuta, ed ammessa in ogni tempo, si può per equità del Giudice l'assenso provare, qualora perduto l'original Privilegio dell'assenso, perduti benanche i registri della Regal Cancellaria, si presenti dalle Parti fede autentica de' pubblici libri del suggello, con altre circostanze, che manifestar possano la concessione di detto assenso; purchè però non si tratti di cosa insolita a concedersi da' Principi, in altro caso non si potrà a patto alcuno sostenere per la notabile dottrina di Camerario, che scrisse (a) *assensus enim domini presumitur impossibilis, si non sit de solitis*; ed il Cardinal de Luca meglio che ogn' altro lo registrò come cosa certa (b) *eademque improbabilitatis ratione dicebam, cessare alteram responsionem beneplaciti apostolici presumpti, ex longissimi temporis decursu, deducti; quia hac est simplex juris presumptio, contraria probatione, seu fortiori presumptione elidibilis: unde cum fictio non possit superare veritatem; atque beneplacitum verum concedi non solcat, nisi ex juxta, & rationabili causa, & super actu a jure non improbatum: sequitur quod ubi ex ipsius actus facie constat illum esse talem, quod juxta Dataria, & Cancellaria apostolica stylum, super eo expressum beneplacitum Papa non concessisset, minus intrat prescriptum, non obstante cujuscumque temporis lapsu, ut firmatur in Cracoviensi decimarum, qua inquam propositio recepta est, & satis rationabilis.*

Qual

(a) in cap. Imperialem. fol. 27. lit. F. G. H. & l.

(b) de jurisd. disc. 7. num. 13.

Qual dottrina applicando noi alla causa presente; manifesto discende, che non adducendosi dagli Avversari prova veruna di aver mai gli R.R. PP. il detto Regio *Exequatur* ottenuto, e quello in nessun'antica assertiva di scritture leggendosi, e non adducendo fede dell'archivario della Regal Cancellaria, che si fosse dal Regio Colateral Consiglio conceduto; ed essendo più che insolito a potersi concedere assensi simili, come quelli, che a dirittura distruggerebbono la Regalia del Principe, che non sarebbe più equità del Giudice, ma somma ingiustizia a doversi presumere; e tanto maggiormente, perchè noi abbiamo esibita fede negativa del conservatore di detti libri della Regal Cancellaria (a), in dove testifica, che avendo osservati i libri, dove son notati i Regi *Exequatur* a tutte le Bolle, e Rescritti de' Sommi Pontefici da Pio IV. in avanti, per pensiero non ritrovasi registrato l'asserto Regio *Exequatur* alla Bolla di Papa S. Pio V. Il perchè non avendo verun appoggio la bella idea degli Avversari, di doversi l'assenso presumere, e la nostra negativa, avendo così notabile assistenza di legge, e di fatto, non si può, senza nota di poco sapere, ricorrere al beneficio di una vana, ed inutile presunzione; giacchè i Dottori comunemente insegnano, che bastantemente debba dirsi provata la negativa dell'Assenso, quando non si trova in quei libri descritto, dove si avrebbe dovuto descrivere (b); e la Rota Romana (c), determinò, ch'era stata ben provata la negativa di un certo beneplacito Appostolico, non ostante lo scorrimento di tempo lunghissimo, perchè da' Regiltri della Sagra

(a) fol. 37. *proc. curr.*

(b) *Spada conf. 22. num. 10. Cardinal. de Luc. de Paroch. disc. 2. num. 2. & de heredib. disc. 19. num. 4. Surd. decis. 200. num. 11.*

(c) *coram Anfald. dec. 334. num. 9. in spolet. primitiar.*

Sagra Congregazione non appariva in essi notata la spedizione di quello: e così lo scrissero eziandio Cavalerio (a), Graziano (b), Magonio (c), ed altri moltissimi, da detti autori allegati.

Oltredicchè si considera, che l'antichità del tempo non, avendo partorito il disaggio, che i RR. PP. la Bolla del Pontefice perdessero; è da crederfi, che non avrebbe nemmeno inferito quello di perdersi il Regio Exequatur: ed essendo, che l'uso antichissimo di questo Regno è, che non abbia valore, e non operi Rescritto alcuno del Pontefice nel nostro Regno, senza il Regio Exequatur, deve presupporfi, che se mai i RR. PP. l'avessero ottenuto, più quello, che la Bolla predetta avrebbero custodito.

Nè potrebbe a' RR. PP. giovare se dicessero, che non avendo mai i Serenissimi Re di questo Regno fatto il minimo risentimento della suppressione dello spedale, e dell'incorporazione in beneficio del monistero di S. Martino de' beni a quello donati dalla Regina Giovanna I., tacito consenso, ed approvazione de' medesimi ne discenda; perciocchè si risponde, che nel nostro Regno non si può, nè la scienza, nè il tacito consenso del Principe desumere, ricercandosi l'espresso consenso, ed assenso, non già il presunto, ed il tacito, attenta la disposizione dell'Imperador Federico II. nella costituzione *dignum*. Ivi: *Ante oraculum nostra celsitudinis speciale a nobis ex certa scientia impetratum, & indultum*: e nella costituzione *Diva Memoria* ordinò: *De speciali nostra celsitudinis scientia confirmetur*: il perchè dopo di Andrea d'Isernia (d) insegnò Bar-
solo-

(a) *deci* 35.

(b) *discept.* 704. *num.* 14.

(c) *dec. Luc.* 22. *num.* 19.

(d) *in cap. 1. de prohib. alienat. per Lotharium col. 3.*

*solomeo Camerario (a): ex qua conclusione illud sequitur, ut cum in regno necesse sit habere licentiam expressam, ut in constitutione, Constitutionem Divae Memoriae, clarum sit in Regno non sufficere tacitum consensum Domini, ed il Regente de Ponte iscrisse (b): Sed fortius si ex hac scientia vult argui tacitus consensus, nam in hoc Regno non procedit secundum opinionem omnium Regnicularum, cum requiratur expressus, & tacitus non sufficit. E Giovan Castillo (c) sostenne a tutte prove. Quod si titulus indubitatus, certus, & expressus, nisi sit positus in libris, non prodest; multo minus tacitus, praesumptus, fictus, vel commentititius; qualis ille est, qui ex immemoriali resultat; & probavit quoque Gutierrez &c. Ma qual mai scienza, o tacito consenso si può arguire nel Principe, quando egli è assente dal Regno; e quando, avendo potuto i RR. PP. ne' tempi andati far uso di questa Bolla, si scorge non averla giammai presentata, nè di quella fatto alcun caso, siccome tra poco diremo? Che il Principe, perchè assente dal Regno, non ne abbia potuta aver notizia, nè che tacitamente avesse potuto approvarla, testimonio ce ne rende il Reggente Reverteza, illustre per le sue opere, e gravissimo giureconsulto, il quale, al dire di Vincenzo d'Anna rinomatissimo scrittore (d); ritrovandosi capo del Tribunal della Regia Camera; era sempre solito affermarlo: *verum nolo omittere, quod dum causus agebam in Regia Camera, dum juvenis essem, coram illo doctissimo Locumtenente Francisco Reverteza nunc Reggente dignissimo; allegabam hanc nostram praesumptam investituram, saepe nos docebat, non procedere in**

D d

Regno

(a) in cap. imperialem de prohib. feud. alienat. per Fridericum. fol. 40. lit. A. & fol. 66. lit. Q.

(b) decis. 34. num. 14.

(c) de tertiis cap. 20. num. 22.

(d) in repetit. rubr. & cap. 1. de vassall. d. crepis. atq. in §. investirentur. num. 45.

Regno, neque nobis aliquid allegabat, sola sua maxima auctoritate fretus; sed ego quia ejus dicta semper colui, tanquam oraculum, considerabam fuisse rationem, quia talis praesumpta investitura desiderat praesentiam Domini in Regno, qui cum semper absens sit, nunquam possit considerari talis praesumpta investitura, & allegabam textum in cap. 1. vers. inde etiam de consuetud. recti feudi. Ibi. Domino praesente.

E quantunque sia da noi per manifestarsi, che ne meno i suoi ministri ne avessero avuta la scienza; tuttavolta, anche se della medesima si potesse dubitare, pure non sarebbe di verun giovamento a' RR. PP. per la notevole dottrina del *Presidente Merlino* ricevuta senza contrasto nel nostro foro (a), dicendo: *Quae scientia nunquam datur in Regno, nisi Rex, & supremus dominus sit praesens; ut proinde nec Regi obesse possit Proregis, neque aliorum officialium scientia, quae potius negligentia diceretur, ex rationibus satis eleganter traditis per Marium Cutelli in Cod. legum secularum ad legem Regis Marrini sub tit. de jurisdictione cap. 3. num. 41. & 46. fol. mihi 326. Reg. de Marin. ad Revers. dec. 558.* Qual pratica esser ben' anco in uso, ed osservanza nello stato di Melano per l'assenza de' serenissimi Re Austriaci, lo scrissi *Diego Fajardo* (b).

Oltrecchè qual mai scienza aver poteano i nostri magistrati di questa Bolla, considerandosi le molte istanze in vari tempi del passato secolo da' RR. PP. nel tribunal della Camera presentate, or per difendersi da alcune risul-
te, or per mantenersi la feudale giurisdizione, ed ora per escludere il Regio Fisco da varie azioni, contra de' medesimi promosse, nelle quali i detti RR. PP. han confessato possedere i detti feudi, ed i frutti percepirne in virtù di concessioni avute dalla Regina Giovanna I. dalla Regina Giovanna II. dal Re Alfonso, dal Gran Capita-

no,

(a) *centur. 2. controu. 72. num. 22. 23. & 24.*

(b) *allegat. fiscal. 1. num. 84.*

no, e dalla felice ricordanza dell' Imperador Carlo V. ? anzi nel 1650. e nel 1677. esibirono questi privilegi presso gli atti, per dare a divedere, che 'l Monistero tai feudi possedesse in vigore di quelli, quando avendo noi letti, e considerati gli detti privilegi, di tutt' altro parlano, che di questo, ma si legge sì bene, che lo Spedale fosse stato il donatario de' feudi predetti. Fanno forse in tali istanze presentate alcuna menzione di questa Bolla? forse espongono, che in virtù della commutazione i feudi possedessero? dan forse i RR. PP. motivo da sospettare, che possedessero questi feudi per altra parte, che per le Regie concessioni? certo che no! Dunque è ben dovere, che s'inferisca, che di questa Bolla non ne abbiano mai fatto caso alcuno, come nulla, ed invalida; e che 'l Re non ne poteva aver scienza, e molto meno i suoi magistrati: E per qualunque via, che la Bolla predetta si consideri, ella è vana, ed inefficace a poter partorire in beneficio de' RR. PP. giovamento alcuno: E finalmente si ha da confessare, mal grado de' RR. PP. tanta è la forza della ragione, e dellaverità, che tanto sia esservi in questo giudizio la Bolla di Papa S. Pio quanto, che no.

Ma quando anche si potesse presumere la scienza ne' magistrati di questa Bolla, e che la medesima avesse potuto inferire pregiudizio agli interessi del Re (lo chè è erroneo), pure competerebbe all' Augustissimo Regnante la restituzione *in integrum*, per qualche scrisse il commendatissimo Padre Afflitto (a), il quale per sentenza comune de' Dottori, e dopo aver rapportate, ed esaminate le autorità di coloro, che altrimenti sentirono, concluse: *Et saltem cum Princeps non leditur ex facto proprio, sed ex negligentia suorum administratorum, & Officialium, cujus Fiscus restituitur, quemadmodum civitates, quae per ad-*

Dd 2

mini-

(a) nell'addit. al cap. 41. a num. 131. fol. 504.

ministratores reguntur, ita distinguit Sfortius num. 84. Tantoque magis, cum ladicur publica utilitas ex Afflicto in constitutione Regni, ea qua ad decus Rolan. cons. 1. num. 168. lib. 1. Covarruv. var. ref. cap. 3. num. 13. Gramm. super constit. d. tit. de restitut. reip. num. 4. & num. 135. ivi. Et ipsam in integrum restitutionem etiam adversus centenariam, & immetrabilem Fisco competere ex causa ignorantia, & maxime propter mutationem ministrorum fiscalium aequissimum videri; cum etiam majoribus, & personis non privilegiatis ratione probabilis ignorantia concedendam Doctores asseruerunt, ut plene probavit Cravetta &c. E poco dopo soggiunse il detto Padre Afflitto, concedersi la restituzione in integrum ex capite ignorantia, etiamsi lapsi fuerint mille anni juxta celebrem Baldi doctrinam in l. falsa num. 3. C. si ex fals. instrum. ivi. Communem esse sententiam, & quod temerarium esset velle attentare contrarium tam in judicando, quam in consulendo. E poco appresso il detto Padre Afflitto (a) volle dire: Confert ad hec illa DD. conclusio quod immemorialis non prodest, ubi ipsummet Principis privilegium, nisi in libris foret positum, & registratum, non esset observandum, & proinde restitui debet Fiscus.

Sicchè per qualunque via, che voglia questo punto considerarsi; resta ferma, e stabile la massima, che nel nostro caso non possa presumersi il regio assenso, e molto meno la scienza del Principe, e de' suoi magistrati: e quando pure la scienza de' magistrati si presumesse, niente può giovare alle parti, perchè non può pregiudicare gl'interessi, ed i supremi diritti del Re; e pur quando fosse ciò quistionabile, il Regio Fisco ne dovrebbe esser in integrum restituito.

Molto meno può giovare agli avversari il vano, ed inutile appoggio della prescrizione, che hanno allegato: imperocchè fu stimato sempre un beneficio mal sicuro a poterli

(a) d. loc. num. 157.

potersi ottenere felice evento nelle cause col solo fondamento della medesima ; siccome scrisse *Kloch* (a) . Empio rimedio, e contro la naturale equità la denominò *Cravet-
ta* (b) . Difficilissima a provarsi la chiamò *Mascardo* (c) . Non utile , e non profigua la scrisse *Calvino* (d) soggiugnendo , che , *qui in ea se fundat imitatur piscatorem anquillarum , qui credens aliquam manibus , & non retibus piscare , eam obejus lubricitatem incontinenti amittit . Larrea* chiamolla ; *presidium imbellis , & iniquum* (e) . E non giovevole , e di poco , o niun peso la registrò *Amato* (f) .

Anzi è d'avvertire , che l'eruditissimo *Cornelio Tacito* insegnò (g) , essere effetto proprio degli usurpatori allegare prescrizione , e lungo possesso per colorire l' indegnità del di loro operare . *Regis apionis agros invaserant , diutinaque licentia , & injuria quasi jure , & aequo nitebantur .* Così appunto i RR. PP. la voglion fare con noi nel presente giudizio : perciocchè essendosi di sopra manifestato , che la donazione fu fatta in beneficio dello Spedale ; che questi abbia posseduto sempre i feudi ; e che in altro non furon contemplati i RR. PP. salvo che nell' amministrarle fedelmente le rendite di quello : pretendono ora colorire l'usurpazione , che han fatta de' beni dello spedale , appropriati a S. Martino , con allegar possesso , e prescrizione , come se non fosse ben' anco chiara , ed aperta la mala fede , con cui fin dal principio incominciarono a possedere , e più manifesta la di lor malizia .

ap-

(a) *de contribut. cap. 20. num. 241.*

(b) *conf. 201. num. 37. Rolan. conf. 31. num. 38. & 46. & conf. 68. num. 11. Caball. conf. 178. num. 28.*

(c) *de probat. conclus. 1213.*

(d) *lib. 1. cap. 30. num. 82.*

(e) *allegat. 28. num. 25. tom. I.*

(f) *tom. I. ref. 43. num. 42.*

(g) *annal. 14.*

apparisca, considerandosi, che perrenderli padroni di detti beni, e feudi, suppresero l'opera dello Spedale, che dalla Regina si prescrisse duratura per sempre, e che alla coscienza del Priore fu tanto incaricata; come in quelle parole: *Sufficienti dori hospitali, & ecclesia prefatis pro congrua eorumdem pauperum, Sacerdotum, Diaconorum, & deservientium sustentatione realiter per ipsam Joannam Reginam assignatam: ita quod nihil de statum dictorum hospitalis, & ecclesie immutari possit, conscientiam ejusdem Prioris desuper onerando*. Ma siasi pur di mille anni il possesso, che vantano i RR. PP. qual giovamento mai potran'essi ricavarne, se da Papa *Alessandro III.* (a) scrivendosi all'Arcivescovo di Salerno fu determinato, non poter valere a' possessori di mala fede qualunque lunghissimo possesso, e prescrizione, che allegassero? *Vigilanti studio cavendum est, ne mala fidei possessores simus in pradiis alienis, quoniam nulla antiqua pradiorum possessio juvat aliquem mala fidei possessorem, nisi resipuerit, postquam se noverit aliena possidere: cum bona fidei possessor dici non possit*. Ed *Innocenzo III.* (b) ordinò: *Omne quod non est ex fide peccatum est. Synodali iudicio definimus, ut nulla valeat absque bona fide prescriptio, tam canonica, quam civilis: cum generaliter sit omni constitutioni, atque consuetudini derogandum, quae absque mortali peccato non potest observari: unde oportet, ut cui prescribitur in nulla temporis parte rei habeat conscientiam aliena*.

Qui giova eziandio riflettere, che quando la legge resiste a poterli prescrivere, concorde è il sentimento di tutti i giureconsulti, che sia vanità di quei avvocati, che sopra della prescrizione la difesa della causa vogliano appoggiare

(a) cap. 5. de prescript.

(b) cap. ult. eod.

giare (a). E molto più, se la legge proibisca potersi da taluno la robba possedere (b). Perlocche, concorrendo nel caso nostro, non solo così aperta mala fede, ma aperta resistenza di fatto, e di legge a potersi dal Monistero di S. Martino gli beni possedere, così perchè, essendo i RR. PP. amministratori dell'opera, non potevano variarla, come anche, perchè non potevasi tale opera commutare senza gli necessari requisiti, e molto più senza il consentimento del R^e, non sappiam capire, qual beneficio da tale eccezione possano gli avversarj ricavare. E tanto maggiormente, perchè a giustamente parlare, gli medesimi non han mai i predetti beni posseduti, siccome di sopra si è da noi provato, ma solo, come amministratori dell'opera dello Spedale, a cui fu fatta la donazione, han potuto i frutti di detti feudi percepire: il perchè entra l'altra massima de' Dottori, che non vi possa essere principio di prescrizione, laddove non vi è stato principio di possedimento (c); e ne' termini di usucapione ebbe a dire *Bronchorst* (d): *Comprobatur hac assertio aperte in l. sine 25. ff. de usucap. cui concordat c. sine de R. J. in 6. ratio assertionis est, quia causa usucapionis est possessio, cum usucapio nihil aliud sit quam capio: id est, acquisitio per usum, id est, possessionem l. questio 115. ff. de V. S. l. 3. ff. de usucap.*

- (a) *gloss. in cap. 1. v. titulum ad finem, quam ibi probant Joann. Andr. & Dominic. & Imol. cap. fin. num. 19. de prescript. Bellamera conf. 42. Natta conf. 486. a num. 18. Covarr. ref. lib. 1. cap. 16. num. 6.*
- (b) *Covarruv. lib. 1. ref. cap. 7. num. 7. Molin. disput. 75. col. 2. Berov. conf. 114. num. 22.*
- (c) *Jasov. in l. 2. num. 157. C. de jur. emphys. Honded. post alios conf. 79. num. 24. Menoch. de recuper. possess. remed. 6. num. 130. Covar. in reg. possess. init. 2. parr. in princ. Prat. pract. observ. cap. 36. num. 16. & 17.*
- (d) *centur. 4. assert. 12.*

usucap. unde nisi integra, & continua sit causa possessionis effectus perfici non potest.

Ma se mai le additate cose dubbiezza riceveffero ne' beniburgensatici; certamente nelle regalie non vi è Dottore, che le controverta (a); giacchè è massima certa trà tutti gli Regnicoli; che nelle concessioni delle regalie, non si trasferisca giammai il dominio diretto nel concessionario, sia pur ampla quanto si voglia la concessione; restando il medesimo presso del Re, come dritto inseparabile dalla sua Corona (b). Quindi è, che'l concessionario si reputa un puro tenutario, nè presso del medesimo passa il dominio diretto, o il possesso civile di quello, ma come usufruttuario si considera: non potendo per tutti gli secoli del mondo prescrivere il diretto dominio della Regalia, come quello, che non mai ha posseduto, ne potuto possedere, ed è inseparabile dalla Corona Regale; su quali termini il giureconsulto *Ulpiano* (c), ed indi il giureconsulto *Paolo* (d) scrissero: *contra naturam quippe est, ut cum aliquid ego teneam, tu quoque id tenere videaris*; e l'eruditissimo *Giacomo Cujacio* (e) insegnò: *Sine civili possessione prescriptionem incipere non posse indubitati juris est.*

Mari-

(a) *Reg. de Curt. in divers. feud. cap. de clara num. 129. pag. 75. & c. superest num. 11. fol. 78. Castill. dec. 12. n. 16. Statb. ref. 188. num. 51. lib. 2. Reg. de Marin. tom. 3. alleg. 149. num. 29. Reg. de Philipp. dissert. 1. num. 130. & 131.*

(b) *constit. scire volumus. Rovit. dec. 72. a num. 83. Montan. de regalib. v. Argentaria num. 10. Marino Frecc. de sub feud. lib. 2. auct. 46. num. 4.*

(c) *in l. si ut certo §. si duobus ff. commod.*

(d) *in l. 3. §. ex contrario ff. de acquir. possess.*

(e) *in C. lib. 7. tit. 34. in fin.*

Martino Cutello (a) registrò , Nam si horum incapaces sunt subditi, ni principalis precedat concessio , consequens videtur in eos non possessionem , sed nudam tantum detentionem , ac si vlam possiderent, transire , ut ex Gratiano discept. 441. non semel affirmavimus; quod si possidere nequeunt, quis dubitabit, juris operatione possessionem apud Principem servari , fieri, ac si suo nomine detinerent, facultateque tributa, ut, cum sibi videbitur , eos depellere possit , ac commodò possessionis privare , hi enim sunt, quorum Jurisconsultus dicit in possessione esse, sed non possidere in l. si quis ante 10. ff. de acquir. possess.

Concorde in questo è il sentimento del celebratissimo Antonio Fabro (b) : *Sed quamquam ex juris ratione hæc omnia disputari possent, eo tamen jure utimur, ut quod ad eas res attingit, quæ sunt de regalibus, nec quadragenaria, nec alia ulla præscriptio Principi objici potest, exemplo nimirum juris Gallici, quo prohibita est non tantum alienatio , sed etiam præscriptio qualibet demanii Coronarii , edictis in eam rem conscriptis .*

Ed il commendatissimo Grivelli (c) scrisse : *Tamen senatus noster integerrimus , communi omnium fere suffragio, ne multum, diùque perpensa veritas esse existimavit, Regalia vindicandi æternam esse auctoritatem, submota centum annorum præscriptione , idque per multas illas rationes , quas longiori profectò examine , quam locus hic exposulet , expendunt . Choppin. de deman. Princip. lib. 3. cap. 9. Bodin. de repub. tit. Des Finances .*

Che noi siamo negli termini di pura , e perfetta Regalia , non si può, senza nota d'ardimento, negare, giacchè al suo

E c luogo

(a) *ad ll. sculas, ad ll. Martini in tit. quemadm. qualiter, & quomodo sit Reg. domus ordinanda. c. 1. not. 1. num. 7. & 8.*

(b) *in C. lib. 7. tit. 12. defin. 1. num. 13.*

(c) *decis. Dolan. 76. num. 5.*

luogo fu pienamente provato, che la Regina Giovanna I. avendo fondato, costruito, e dotato la chiesa, e lo spedale di *Santa Spina Corona*; per effetto di tale dotazione, e fondazione, quello divenne suo juspatronato: e che gli juspatronati del Re, siano trà le sue regalie annoverati, non vi è stato ancora scrittore, che abbia osato d'impugnarlo. Il perchè resterà ferma, ed indubitata la sopradetta massima, che gli termini di prescrizione non si possano da' R.R. PP. nella presente causa promuovere.

Nè ci oppongono gli avversarj, che le citate autorità luogo abbiano in que' Regni, dove dallo statuto così venga ordinato; mentre si risponde, che gli addotti autori non già parlano ne' termini di statuti, ma per disposizione comune. E quando anche non fosse così, pure la di lor dottrina è al nostro caso adattabile, perchè ancora preso di noi così stà per ispecial legge stabilito dall' Imperador *Federico II.* nella costituzione: *Cum univ. Ivi: Prescriptionem etenim aliquam eis prodesse non volumus, quanto libet tempore tenuerint; ove Caramanico notò: & est expressum, quod Regis Regalia nullo tempore prescribi potest*: lo stesso fu prescritto nella costituzione: *Si dubitatio*, laddove, essendosi enumerati tutti i modi, co' quali si potesse la Regalia pregiudicare, o provocarsi il possesso di quella; trà di essi non si appone il rimedio della prescrizione, il perchè la glosa registrò: *quod in regalibus nullius temporis prescriptio obijcitur*. E quantunque lo stesso Imperador *Federico* avesse promulgata la costituzione. *Quadragenalem (a)*, in essa ordinando, che la prescrizione contr' il Fisco non fosse meno di 100. anni. *Quadragenalem prescriptionem, & sexagenariam, qua contra fiscum in publicis hactenus competeat usque ad centum annorum spatium prorogamus*: tuttavia è d'avvertire, che promulgossi

(a) in rubr. de prorogat. prescript.

gossi tal costituzione , perchè in quel tempo , e prima , i Re di Napoli dimora facevano , ed erano presenti nel Regno ; e' l Re stesso *Federico* avea fatta altra costituzione , che incomincia : *Consuetudinem pravam* (a) , con cui , acciocchè potesse correre la prescrizione nel Regno , ordinò , essere necessaria la presenza di colui , contro al quale si pretendesse prescrivere . Ivi : *Prasente etiam in Regno adversario suo* ; ma dopo la mancanza de' Re Aragonesi , unito il Regno alla Monarchia Spagnuola , fin dal tempo del felicissimo Imperador Carlo V. fu privo il reame della regal presenza , per aver stabilita la sede in Castiglia : da qual tempo in poi , non essendo nel Regno presente il Principe , non potè più correre la prescrizione in suo pregiudizio , com' era solito affermare il Reg. *Revertera* , al dire di *Vincenzo d' Anna* (b) : Oltrechè non potè comprendere cotal legge le Regalie , nè s'intese dall' Imperadore di parlarne : mentre avendo su delle Regalie qualunque prescrizione vietata , *quantolibet tempore remuerint* ; è inverisimile , che avesse voluto prorogare a cento anni la prescrizione , che fu in qualunque tempo proibita : essendo a tutti noto , che la parola , *quantumcumque temporis* esclude ogni tempo , ed anche l'immemorabile (c) . E benchè *Andrea d' Ifernia* (d) acerrimo contraddittore nelle sue opere del Regio Fisco , interpretando le due costituzioni : *Cum universis* , & *si dubitatis* , sostenuto avesse contra la dottrina della citata glosa , che anche i beni delle Regalie alla prescrizione immemorabile sottoposti fossero ,

E c 2

fero ,

(a) *tit. de rei act. & except.*

(b) *in repet. rubr. ex cap. 1. de vassall. decrep. atat. in §. investirentur num. 451.*

(c) *l. competis C. de prescript. 30. vel 40. annor. Mart. de claus. claus. 118. P. Afflic. in addit. ad contru. 46. & 47 num. 126.*

(d) *in cap. imperialem num. 50.*

fero ; ad ogni modo dee rifletterfi , che ciò egli fondò su l' idea , che dalla prescrizione immemorabile ne discenda il presunto privilegio del Principe : *innitetur hac prescriptio donationi , non prescriptioni , & dicet Principem donasse ex certa scientia , & privilegium concessisse , quod probabit per talem prescriptionem* : ed essendocchè , noi di sopra abbiain pienamente provato , che nel Regno non può presumersi , nè il privilegio , nè l'assenso , se non sieno esecutoriati , e registrati frà certo tempo nella Regal Cancellaria ; s' inferisce con piena chiarezza , che la dottrina d' *Andrea d'Isfernia* , come difettosa nel motivo , per cui si mosse a registrarla , non sia in questo articolo di niuna considerazione ; e perciò dovrà attendersi la glossa del giureconsulto *Caramanico* , che insegnò non esser sottoposte le Regalie a qualunque lunghissima prescrizione .

Oltrechè qual prescrizione si scorge aver giovato giammai a' possessori senza la scienza , e pazienza dell' avversario (a) ? e quantunque il contrario da taluni si sia cercato di sostenere , sull'appoggio , che per effetti della prescrizione , s' induce titolo , e buona fede a prò del possessore ; ma non avendo mai la di lor sentenza avuto luogo nel nostro foro , è rimasto per massima indubitata appresso tutti , che non costandosi per lo possessore del titolo valido , e chiaro , ogni prescrizione , benchè centenaria , resta invalida , e di niun vigore ; e tale esser la pratica antica del Tribunal della Regia Camera , lo scrisse *Camillo de Curtis* (b) . *Nam presumptio centenaria in Regno non producit titulum validum contra dominum absentem* :
ed

(a) *Bart. in l. publicanus §. in omnibus ff. de public. & vestigal. n. 2. Palatius Rubens in repetit. ea per vestras §. sed est pulchra dubitatio num. 25. de donat. inter vir. & uxor. Fachin. lib. 13. controuv. cap. 82.*

(b) *in suo divers. feud. vers. declarata igitur num. 12. fol. 78.*

ed al dir del Consigliere *Vincenzo d' Anna* (a), non può opporsi prescrizione alcuna, per la notoria assenso dell' Augustissimo Regnante, e de' Serenissimi Re predecessori; dimodochè, quand' anche concorressero nella prescrizione tutti i requisiti, che i Dottori han notati, e ricercati, oltre lo spazio di cento anni, non può inficiare le ragioni del Principe, specialmente nel nostro Regno, come fondò a chiare pruove *Laratta* (b), e lo insegnò il Consigliere *Odierna* (c) in quelle parole. *Hac prescriptio non procedit contra directum dominium, hoc est Regem in Regno, ut sic fuisse decisum in Regia Camera testatur Anna in repetitione &c.* E quantunque il Consigliere *Lanario* fosse stato di contrario sentimento; tuttavolta il Presidente *Merlino* dimostrò erronea tal sentenza: onde poi conchiuse (d): *qua scientia nunquam datur in Regno nisi Rex, & supremus Dominus sit praesens, ut proinde nec Regi obesse possit Proregis, neque aliorum officialium scientia, qua potius negligentia dicitur ex rationibus satis eleganter traditis per Dominum Marium Cutelli in Cod. legum Sicularum, & Reg. de Marinis, &c.* Giovando quì parimente considerare, che perchè chiamasi la Reg. Corte corpo finto rappresentato, e senz'anima, perciò in essa non può desiderarsi scienza, o negligenza, il perchè possa principiare a correre in suo danno la prescrizione; siccome scrissero *Febo* (e): e più chiaramente il Reg. *Rovito* (f) in quelle parole: *Quia Regia Curia dicitur corpus fictum representatum, & non habens animam, ideo nulla potest considerari* scien-

(a) *in repetit. rubr. & cap. 1. de vassall. decript. atat. in §. investirentur num. 451.*

(b) *nel suo tract. feud. p. 8. dibac. 22. num. 1.*

(c) *in addit. ad Surd. decis. 1. num. 10.*

(d) *centur. 2. controu. 72. a num. 22.*

(e) *decis. 32. num. 7.*

(f) *cons. 14. num. 4.*

scientia, vel negligentia, ut curvat prescriptio.

Noi però siamo in causa, che non ammette disputa: e le massime di sopra addotte ricevono più vigore, qualor si tratti di juspatronato Regio: poichè simili juri sono imprescrittibili, e non ostante qualunque Bolla, o rescritto Pontificio derogatorio, non si può a patto alcuno pregiudicare il Principe per qualunque antico possesso, che si opponesse; sicchè se i RR. PP. di S. Martino pensano ritenere i beni dello spedale per cagion della Bolla di Papa S. Pio; andaranno falliti di loro speranza; se poi si fondano nel possesso antico di detti beni, d'onde resti prescritta l'azione del Principe, più vano sarà questo fondamento; mentre a prescrivere con lungo possesso il juspatronato, com'è lo spedale, più cose si richieggono, delle quali fa menzione Francesco Salgado (a) in quelle parole: *ad hoc ut possit locum habere prescriptio juris Patronatus, duo requiruntur copulative, patientia nimirum, & scientia illius, contra quem prescriptio inducitur; & ratio hujus conclusionis ea est, quoniam ad hoc, ut prescribatur jus aliquod incorporale, requiritur quasi possessio ipsius juris, cum absque ea nulla prescriptio procedere potest, & hac quasi possessio haberi non potest in his juribus, nisi mediante scientia, & patientia adversarii. Si ergo ignoratur, non proced: res prescriptio, deficiente quasi possessione, quod obtinet etiam in regulis de trienniali possessione, nam beneficii possessor, qui se illa vult invare, tenetur verificare adversarium, contra quem prescribitur, scientiam, & patientiam habuisse, alias autem non obtinebit, sed istorum neutrum requisitum dare possumus in hujusmodi juris Regii Patronatus prescrizione, non scientia, & patientia respectu Sacra, & Catholica Majestatis consentientis, ut in aliquo Regum Juspatronatus laderetur, cum similes Bullae contra Patronatum, & rescripta, etiam cum expressa derogatione, non admittantur, sed retinen-*

tur,

a) de' R. P. p. 3. cap. 10. num. 13. & seqq.

tur, ne partes eis usantur, donec Romanus Pontifex melius consultus, & informatus aliud censeat. In conferma di qual sentenza, cita l'addotto autore numero grande di giureconsulti, che così tennero, ed insegnarono.

En' stessi termini di juspatronato individualmente registrò Cabedo (a): *Sed an contra Regem praescriptio procedat, praesentis est speculationis, in quo articulo advertendum est, Patronatus Regia Corona, ut latius supra diximus, bona Regia Corona censeretur, & jura Regalia, & proinde imprescriptibilia sunt; itaut nulla praescriptio, quantumvis centenaria, nec immemorialis contra Regem, Regiamque Coronam procedat, & sic semper judicatum fuit per antiquos Senatores, ut vidi in multis processibus antiquis, in archivio processuum scriba Regia Corona. E poco dopo soggiunse: In Patronatibus Regis, praescriptio contra Regem, Regiamque Coronam dari non potest, & ita in nostro Regno judicatum fuisse testatur Valafs. & ego vidi processum &c.*

Anzi il commendatissimo Francesco Salgado, considerando il punto, che la cognizione, e l'amministrazione degli juspatronati Regi sia talmente attaccata all'ossa del Re, ed alla Corona, che non possa dipartirsene, pereio insegnò, che qualunque scienza, o pazienza de' ministri non possa pregiudicare al Re, come coloro, a' quali non spetta alcuna giurisdizione potervi esercitare, se non quando il Re specialmente glie la tramandasse (b) ivi: *opinio contraria procedit in illis casibus, & actibus, quorum administratio Officialibus est commissa, ejusque ratione possunt reclamare, & contradicere, ut in Pretoribus, Magistratibus, & aliis judicibus; & in his terminis loquuntur Doctores superius citati pro utraque parte, ut nos sumus in casu, cujus administratio, nec cognitio ad alium, quam ad ipsum Regem spectat, ut inferius apparebit, & ideo eorum officialium scientia, aut patientia,*

(a) cap. 7. num. 2.

(b) p. 3. cap. 10. num. 21.

ria, quibus non spectat administratio, minime poterit Principi nocere.

Tutto ciò si conferma dal considerarsi, che per legge comune de' Romani, la prescrizione introdotta in pregiudizio delle Regalie del Principe, nuoce solo a quel Principe, che l'ha permessa, e tollerata; ma non già a' Re suoi successori (a): e lo insegnarono il *Reggense Tappia*, ed altri autori addotti dal *Fiscale Larrea* (b), e ben anco il *Cardinal de Luca* (c) registrò questa sentenza nelle sue opere.

E parimente si conferma, riflettendosi, che la prescrizione immemorabile, e centenaria non si può opponere, nè della medesima può averfi ragione alcuna, allorchè vi è memoria dell'origine, e principio del possesso (d). Su quali termini scrivendo *Emmanuele Fajardo* (e) a favor del Fisco contra il Conte *Borromeo*, per cui si allegava prescrizione immemorabile di 200. anni, e più, egli degnamente sostenne, che di questa prescrizione non poteva farfi caso alcuno, perchè presentandosi decreto, dal quale il principio della prescrizione si ricavava, non poteva perciò tale eccezione aver luogo, o vigore. *Pace enim tanti viri, ejus assertio ex se ipsa corrumpitur, si enim fatetur ex constitutione immemorabilem posse opponi, quomodo contra decretum eam consideravit, stante ipsius memoria; cum quoad editum anno 1447. ea stante memoria non potest considerari immemoralis prescriptio, cujus de substantia est, ut initii, & originis non sit memoria;* ed altrove (f) provò con ragioni,

(a) l. cum filius 8. ff. de milit. testam.

(b) allegat. fiscal. 67. num. 37.

(c) de servit. dist. 87. num. 7. & 8.

(d) *Molin. de primog. cap. 6. num. 60. & seqq. Castill. tom. 7. cap. 26. num. 40. 42. & 68.*

(e) allegat. 1. num. 201.

(f) allegat. 14. num. 54.

giorni; e motivi chiarissimi: *exhibitione sententia 1478. facta, quantumvis transactum fuerit tempus annorum circiter biscentum, nil juvare pro immemoriali possessione.*

Oltredicchè, quando mai le cose dette non bastassero a convincere gli avversari, pure il Regio Fisco potrebbe essere restituito avverso questa prescrizione, per lo capo dell'ignoranza, siccome avvertì Grammatico (a), il Padre Afflitto (b), Ursillo, (c), il Reggente de Marinis (d), ed il-Consigliero Odierna (e).

Nè si dica dagli avversari, che siasi potuto principiare la prescrizione, almeno dal tempo, che i RR. PP. ottennero la Bolla della permutazione di Papa S. Pio; mentre si risponde, che da questo stesso motivo, di essere i RR. PP. al Pontefice ricorsi, perchè confermasse con sua Bolla la soppressione, che molto tempo prima fatt'avevano del detto spedale, appoggio cercavano da coonestarla, tutt'ochè già sapessero, ch'il Pontefice non poteva le opere, dal Re fondate, abolire, o commutare: il perchè aperta discende la mala fede de' medesimi, fin dal primo punto, che principiarono a possedere; per effetto della quale, non può aver luogo qualunque immemorabile prescrizione, siccome individualmente fondò Diego Fajardo (f). Ivi: *Prædictos fuisse in mala fide a principio, & proinde non juvari qualicumque prescriptione, probatur ex eo, quod postquam ceperunt possidere, nova privilegia procurarunt, titulosque habere, Kiochius post tract. de contribut. conf. 10. fol. 115. vers. tertio. ivi: tertio mala fides præsumitur,*

FF

(a) *super constit. Regn. ea qua ad decus. tit. de r. sit. Recip. num. 4. & 135.*

(b) *in addit. ad cap. 41. fol. 504. num. 132.*

(c) *ad decis. 37. Afflict.*

(d) *ad Revert. decis. 408. num. 4.*

(e) *a Sord. decis. 4. num. 1.*

(f) *allegation. 33. num. 2040. & 1968.*

tar, & colligitur ex eo, quod quis, postquam possedit, procuravit titulum. Cepoll. cap. 20. de servit. urb. Prad. num. 2. Felin in cap. si diligenti num. 5. de prescript. Alexand. conf. 192. lib. 2. Bart. in l. fin. §. si duobus. ff. de publicis. Baldus in l. 1. C. de petit. hered. & in l. quoniam C. de regul. jur. Menoch. de arbit. iudic. lib. 2. centur. 3. cas. 225. num. 10. Mascard. de probat. lib. 2. conclus. 1002. num. 47. ed altrove lo stesso Fajardo ebbe più chiaramente a dire: *Rekursus pro habenda titulo in supplicante subjectionem demonstrat illius opera, ad quam tenebatur, & manifestat malum fidem in precedenti clandestina, & usurpatu detentione*: oltre a ciò, se la scienza nelle prescrizioni è così necessaria, che senza della medesima non può aver principio; niente potrà giovare a' RR. PP. la detta Bolla, nè da quella alcun beneficio potran ricavare, che favorevol sia a detta prescrizione; siccome, ne' propri termini, considerò Francesco Salgado (a). Ivi: *Respectu autem suae Sanctitatis, nec hac intentio prescribendi, & derogandi juri Patronatus Regio, potest induci, extantibus verbis dictarum Bullarum, & praecipue Adriani VI. supra relata, quae cum contineant fortissimas illas clausulas derogatorias in contrarium faciendorum, inducunt protestationem defectus voluntatis in dispositionibus sequentibus, ut per B. & alios in l. si quis in princip. ff. de legat. 3. num. 3. cum seqq. tenet Rota decis. 137. num. 4. & per tot. par. 1. divers. & dec. 404. num. 4. & per tot. p. 2. divers. Paris. concil. 41. num. 26. lib. 4. Roman. conf. 429. incipit quod indulgentiam sub num. 9. vers. & ego istud. & faciunt adducta per Gasp. de Perus. in tract. de reservat. cap. 2. num. 5. in fin. & decis. 34. num. 4. par. 2. divers. Nam clausula derogatoria praecedens operatur defectum voluntatis, & intentionis in dispositionibus futuris, ei contrariis, ultra citatos probant etiam eleganter Gozad. conf. 9. incipit in hac causa num. 62. & 63. Cassiodor. decis. 38. num. 8. super regulis. Put. decis.*

(a) dic. par. 3. cap. 10. num. 24.

decif. 308. num. 4. lib. 3. maxime, quia in Principibus, ea qua sunt facti, ignorare praesumuntur C. 1. consis. lib. 6. & generaliter praesumitur ignorantia, ubi scientia non probatur. cap. praesumitur de regul. juris in 6.

L'assunta proposizione si comprova, riflettendosi, che le provisioni Appostoliche mutar non possono di sorte alcuna lo stato de' benefizj di Regio Padronato, nè a' padroni può far nocumento, qualor dimostrano della dilor ragione del padronato: dottrina, che si scorge sempre ammessa dalla Rota Romana, come attesta *Achille de Gracia* (a), così essersi deciso nella nostra Corte Arcivescovile lo scrisse *Riccio* (b): E *Francesco Salgado* (c) volle registrare: *et enim provisiones Apostolica non mutant statum beneficii juris patronatus, nec Patronis nocent docentibus de suo jure patronatus*. E poco dopo (d) soggiunse: *Pontifex providens jure devoluto ex negligentia Patroni, illius juri non officit, nisi pro illa vice duntaxat, ex text. in cap. 2. §. & nisi de suppl. neglig. Pralat. ibi. ita tamen quod eo nullum patronis praedictum inopasterum generetur, imo nec eo jure potest Regi praedictum generari, tum quoniam patrono non currit tempus, nisi a tempore scientia, & notitia certa, & non interpretativa, in quo praesumitur ignorantia, donec in eo scientia certa probetur; latissimè, plurimos recensens, tractat Nicolaus Garcia de benefic. 10. par. cap. 2. a num. 34.*

Che se mai gli avversari opponessero la grazia, che l'Augustissimo Regnante concedè al Regno, perchè si ammettessero le prescrizioni centenarie contr'il Regio Fisco, a beneficio di coloro, che possedessero beni feudali, e Regalie; si potrebbe da noi replicare, che la grazia pre-

F f 2

detta

(a) *decif. 3. de Patron. Cassiodor. dec. 6. num. 5. de jur. patron. Caputaq. dec. 389. par. 3. verat. decif. 223. lib. 3.*

(b) *in pract. jur. patronat. decif. 204. num. 241.*

(c) *cit. loc. num. 27.*

(d) *cit. loc. num. 40.*

detta niente sia confacevole a' RR. PP., ma più tosto contraria, su'l motivo, ch' espressamente la Maestà Sua, escluse quelle prescrizioni, che aveano origine da titolo vizioso: Quindi è, ch' essendosi di sopra dimostrato, che con vizio, frode, ed aperta mala fede abbiano i RR. PP. detti feudi principiato a possedere, quando furono donati allo spedale privatamente, ed essendosi l' opera dello spedale maliziosamente soppressa, senza quei necessari requisiti, al suo luogo considerati, e senza il permesso, e consenso del Re, s' inferisce perciò, che sia una pura vanità, volersi valere gli avversari della prescrizione, ancorchè fossero passati mille anni, per colorire una illecita usurpazione (a); siccome ne' precisi nostri termini scrisse Salgado (b) in quelle parole. *Et generaliter, quod immemorialis prescriptio non suffragatur, quando constaret de invalido, & injusto principio, atque infecto titulo, quia tunc nihil operatur, quantumvis legitimè probata fuerit immemorialis, probant Paris. de confiden. quest. 28. Gonzalez in regul. de alterna. gloss: 18. num. 48. Trivis. decis. 55. num. 64. Ricc. in prat. Eccles. jur. patrom. decis. 144. num. 18. ubi dicit Sacram congregat. Concilii ita censuisse. Vetat. in decis. 214. par. 3. Crescent. in decis. 21. num. 4. de probat. Cardinal. Put. decis. 189. num. 5. lib. 1. & in decis. 222. lib. 3. & decis. 436. lib. 2. Rot. divers. in decis. 730. quia cum constet de veritate infecti tituli, & principii, & sic simus in claris, cessat presumptio, qua ex prescriptione immemoriali resultat, ex doctoribus citatis, quia etiam loquuntur in jure patronatus, exemplificat Ricc. post Gonz. supra. Cessat etiam predicta immemorialis prescriptio, & effectus, quando constaret de mala fide ex c. 1. de prescript. dec. fin. eod. tit. prout decisum refert*

(a) *Matrill. de magistr. c. 19. num. 28. Mierex de Majoras. p. 4. qu. 20. Laratha in Teatr. feudal. par. 8. dilucid. 22. Prat. pract. observ. cap. 35. num. 18. & 19.*

(b) *par. 3. cap. 10. num. 285.*

refert Mynfinger. centur. i. obs. 30. Jafred. in decis. 69. Bald. de prescript. p. 3. tit. de bona fide qu. 6. Ricc. in prax. juris patronatus dist. decis. 144. sub num. 18. vers. secundus est casus.

Perlocchè da tante , e così sode ragioni , se la passione non e' ingombra , si può con sicurezza dedurre , che mal si adatti allo stato di nostra causa il vano , ed iniquo beneficio della prescrizione , dagli Avversarij motivato , ed opposto .

Ma perch' essi credono , che a' RR. PP. toglier non si possa il possedimento de' nominati feudi , con via esecutiva , e che la spedizione di questo giudizio senza termine , e sentenza , non possa trattarsi , sull' appoggio , che i RR. PP. possedano detti feudi per il corso di circa tre Secoli ; conviene perciò a noi per incarico del nostro ufficio alcune poche cose sopra di ciò riferire , affinchè manifestata venga la vana idea de' medesimi , per qualunque via , che si vogliano i termini di questo giudizio riguardare .

In comprovazione di che , è da saperfi , come quantunque gli Imperadori *Arcadio*, ed *Onorio* (a), ed il giureconsulto *Ulpiano* (b) , riguardando la condizione , ed utile de' possessori , disposto avessero , che i medesimi chiamati in giudizio , tenuti non fossero assignar ragione , o il titolo di lor possesso , fino a distender il privilegio alle ruberie , ed usurpazioni , fintanto , che il vero dominio del Padron diretto non venisse a provarsi ; il perchè gravissimi Autori avessero scritto , che *lite pendente* , non sia il possessore di sua ragion privato , anche se competitore fosse il

Regio.

(a) *in l. 11. C. de petit. hered.*

(b) *in l. speciali 13. de rei vindic.*

Regio Fisco (a): tuttavia per concorde sentimento di quei Scrittori, che non già incidentemente, ma *ex praefesso* trattar vollero di questo articolo, fu risolta la limitazione dell'addotta massima, contr'a coloro, che Regalie si ritrovassero possedere. Molte sarebbero le ragioni, che qui in mezzo potremmo allegare, per comprova dell'assunta proposizione, ma di due sole saremo per ora contenti avvalerci, le orme seguendo del dottissimo Reggente *de Philippis* (b), che così bene le veci del Regio Fisco adempiendo, per i principj suoi, di tal questione ebbe a trattare. La prima, che a detentori delle Regalie resista così la legge comune, come municipale del Regno, a poterle possedere, senza special titolo, o privilegio: il perchè non possano essere in quel possesso mantenuti, nel quale con resistenza aperta di legge si ritrovano (c). La seconda ragione si è, che perchè il Principe in queste Regalie, e beni giuridizionali tien fondata l'intenzione, e senza sua special concessione non possano a patto alcuno dalla sua Real Persona separarsi (d); perciò può costringere i detentori delle regalie a mostra-
re il

(a) *constit. inter multas, cap. item statumimus, quod si Procuratores. Anna alleg. 79. Camill. de Medic. conf. 122. Marcian. disp. 65. in fine.*

(b) *differt. fiscal. 1. n. 49.*

(c) *Curt. jun. conf. 90. num. 2. Pacian. de probat. cap. 61. num. 26. Rimin. jun. conf. 31. num. 54. Achill. Petroch. conf. 3. num. 134.*

(d) *cap. 1. quae sint Regalia cap. 1. § Judices de pac. tenend. iuram. firm. gloss. in clement. pastoralis v. districtu de re judic. Peregr. de fideic. art. 52. num. 139. idem conf. 3. num. 3.*

re il titolo nel giudicio esecutivo del di lor possesso (a) : sopra di che parlando Orazio Montano (b) registrò : *Duo enim ex constitutione Dignum colliguntur , alterum scilicet qualitatem demanialem in bonis solius Regis esse , dum ex illa constitutione revocantur penes Coronam , nisi de concessione per privilegium doceatur , & sic Demaniale est idem , quod Regale.*

Notabile in questo è l'insegnamento del commendatissimo Luca de Penna (c) , dicendo : *Fortius ergo tenentur possesores , in quos jure ipsa Regalia , seu bona Demanialia non cadunt , offendere jura , & titulum suae possessionis ; cum talia per privatos absque dispensatione possideri non possint .*

Questa sentenza potremmo noi comprovare col sentimento de' più gravi nostri giureconsulti ; ma perchè siamo in cosa certa , basterà rimettere i Supremi Senatori a quanto saviamente ne scrisse l'addotto Signor Reggente de Philippis : il perchè è stata sempre ricevuta, ed osservata nel Regno di tempo in tempo , e secondocchè sono occorsi i casi , per la notabile dottrina della Glossa nella costituzione *inter multas* , e per quel che scrissero Andrea d'Isfernia (d) , il Reggente Tappia (e) , il Reggente Re-
verte-

(a) *constit. Dignum de jure suo Curia observando cap. 1. de praescript. in 6. c. ad decimas 2. de restit. spoliat. Bovadill. lib. 2. cap. 16. n. 92. Mastrill. de magistrat. lib. 3. cap. 2. Reg. Revert. decis. 566. Cutel. decis. 1. num. 26. Ann. alleg. 68. & 79. Tapp. in constit. inter multas lib. 2. & per Regn. sub tit. de offic. Proc. Caesar.*

(b) nel tratt. de Regalib. Offic. v. *Argentarii numero. vers. duo enim .*

(c) in l. 2. vers. *fortius C. de fundis limotrophis lib. 11.*

(d) in d. *constit. inter multas in v. non graventur.*

(e) lib. 2. juris Regn. in d. cap. item statim pag. 178.

tertera (a), il Reggente *Molino* (b), ed il Consigliere, *Capece* (c). Ed esser questa l' antica pratica del Tribunal della Regia Camera, e della Ruota del Cedolario, dopo gli antichi, lo attesta a noi il gravissimo Giureconsulto, e Consigliere *Ginseppe di Rosa* (d).

Quindi è, che non esibendosi da possessori valido, e chiaro titolo di lor possesso; ad istanza del Regio Fisco si procede al sequestro, e successivamente all' incorporazione di detti beni in via esecutiva (e).

Ed abbenchè il Re Carlo II. (f), come fu detto, avesse prescritto: *Jura ad Fiscum spectantia detinere per aliquos occupata, detentores, sem possessores ipsarum possessionem, contra ipsos, servato juris ordine, procedatur*, e l' Imperador *Federico* avesse parimente prescritto lo stesso nella sua costituzione, *inter multas*, ad esempio di quello, che stabilirono l' Imperador *Costantino* (g), e gli Imperadori *Theodosio*, e *Valenziano* (h): tuttavia è da rifletterli, che i nostri Scrittori saviamente sopra di ciò parlar volendo, si valsero della distinzione; che o trattasi, che il Regio Fisco voglia sperimentare sue ragioni *aliquide* contra taluni; o perchè voglia ripigliarsi i beni, come vacanti, o toglierli da indegni, quando con antico possesso in potere di terzi possessori si ritrovassero; ed in questo caso insegnarono, che il Regio Fisco promuover debba le sue azioni, *servato juris ordine*: siccome avvertisce lo stesso Reg-

(a) *decis. 566.*

(b) *centur. 1. cap. 13. n. 17.*

(c) *in investit. feud. v. feudatariorum editiones vers. limita 1. & decis. 77. n. 9.*

(d) *consult. 11. 12. & 13.*

(e) *Pat. Afflict. controu. 47. Reg. de Philipp. loc. cit.*

(f) *d. cap. item statumimus, quod si procuratores.*

(g) *in l. omnes. Cod. de donatorib.*

(h) *in l. fin. Cod. Theodof. de appellat. lib. 11.*

Reggente de Philippis (a), in quelle parole: *Aut in alodialibus capitulum, Item statuimus, recipi forsan posse, vel in dubiis controversiis, ut supra dicebamus, vel cum adversus non liquidos debitores agitur, siue cum bona fiscus, uti vacantia, vindicare, aut cum, uti ab indignis, auferri petierit, quaque a tertiis possessoribus vetustissima forsan possessione desinentur, & cetera id genus*: o pure trattasi, che il Fisco sperimentar voglia sua ragione contr' a' possessori di Regalia, feudi, ed offici: ed in questo caso scrissero, che sommariamente, ed esecutivamente si debba la controversia spedire, *sola facti veritate inspecta*, semprechè dal possessore titol valido non si adduca di suo possesso: E giustamente; imperocchè allora il Fisco aggisce con intenzione fondata contra il medesimo, ripugnandoli la legge comune, e municipale a poter essere mantenuto nel possesso di quella cosa, che senza spezial concessione, in danno del supremo, e diretto dominio, non si può a patto alcuno possedere (b); E sopra queste ragioni fu fondato il Capitolo del Regno *ex presumptuosa*, dal Re Carlo II. di Angiò promulgato (c), siccome con autorità di altri Scrittori notarono *Minados* (d), ed *Ottavio Bammacario* (e).

Ed in vero, se altrimenti fosse, di qual mai giovamento, ed utilità al Principe sarebbe, lo avere presso di se il supremo,

G g

premo,

(a) *cit. dissert. 1. num. 76.*

(b) *Lucas de Penna l. 1. col. 3. vers. an autem l. eod. Peregr. de jur. fisc. lib. 6. tit. 7. n. 5. Oliban. de jur. fisc. cap. 15. num. 3. Ripoll. de regal. cap. 32. n. 8. Mauson. de caus. execut. Reg. de Philippis n. 65. vers. verum in fin. loc. cit.*

(c) *cap. ex presumptuosa sub tit. quod feudat. decedent. absque prole.*

(d) *decis. 35. n. 1. vers. contrarium.*

(e) *in repetit. si de feud. def. qu. n. 48. p. m. II.*

premo, ed alto dominio de' feudi, per lo quale più maestosa la sua Corona diviene? Che servirebbe a dirsi, ch' egli nelle Regalie tiene sua fondata intenzione, e che non si possano senza sua spezial concessione possedere? Ed in fine qual vantaggio ricaverebbe la sua Real Persona, se vindicar volendo li beni, e le ragioni alla Corona spettanti, ugual fato, e ventura, come ad ogni altro privato litigante, dovesse sperimentare? Quindi discende, che celebratissimi Autori insegnarono, che per la disposizione del celebre Capitolo *Cum persona* (a), gli possessori delle Regalie non possono essere mantenuti nel sommariissimo giudizio del possessorio, senza mostrare titolo chiaro del di lor possesso contr' al Principe, e Sovrano Signore; giacchè, siccome al Principe assiste la legge, ed ha sua intenzione fondata, così a quelli la legge apertamente resiste, senza l'esibizione del chiaro, ed aperto titolo, poter le Regalie possedere (b). Il perchè l'osservanza del Regno, e la pratica nelle cause fiscali de' nostri Tribunali ci ha manifestato, non essersi giammai data la manutenzione a coloro, contro de' quali il Principe ha domandato il titolo, col quale le sue Regalie possedessero, siccome ne fa fede il Reggente *de Philippis* (c): *de vigenti vero, atque inconcussa ejusdem capituli, cum persona, praxi in hoc regno, & in fiscalibus praesertim controversis, justè hesitari nequaquam posse arbitramur*. Ed
il Reg-

(a) *§. si vero privilegium de privileg. in 6.*

(b) *Barol. in l. 1. §. hujus autem interdicti num. 3. vers. nam interdictum hoc ff. uti possidetis. Posth. de manutent. observ. 42. num. 146. Capibl. de Baron. part. 1. num. 230. & in pragm. 11. lib. 2. cap. 77. num. 6. Ripoll. de Regalib. cap. 1. a num. 13. Galeos. controuv. 53. num. 6. Capyc. Latr. decis. 77. num. 15. Staib. ref. 188. n. 43. ad 50. Marcian. dispus. 65. n. 6. Reg. de Philipp. a n. 109.*

(c) *loc. cit. num. 112.*

il Reggente *de Marinis* (a) registrò : *Primus est , quando Dominus territorii , qui turbat , est Princeps supremus , qui dicitur Regni , sive alicujus status directus dominus , & in hoc omnes communiter affirmasse comperimus , manutentionem esse denegandam .* Ed a quest' oggetto veggiamo tutto giorno nella Ruota del Cedulario , ch' esecutivamente trattansi , anche per esecuzione di Regali Ordini , ad istanza del Regio Fisco, le cause delle Regalie , e Feudi ; e se i possessori di quelle , validi titoli di lor possesso non additano , esecutivamente sono dal possesso privati . Nè in questo caso ha luogo la dottrina del Signor Reggente *de Marinis* (b) , che a favore de' possessori delle Regalie scrivendo , registrò : *Possessores ad titulum ostendendum vocando , qui cum primum comparuerint , exceptiones opposcentes , vel immemorabilem allegantes , fuit terminus in causa impartitus , & interim , lite pendente , in possessione conservari ; ut bene observavit Afflictus in constitutione inter multas num. 4.* mentre avendo noi osservato l'addotto *Afflito* , scorgiamo , che poco dopo insegnato avesse , che il possessore titolo invalido esibendo , dovesse essere subitamente spogliato : e lo stesso Signor Reggente *de Marinis* in altre sue opere confessò tal verità (c) ; e così scrissero ancora il Consigliere *Staibano* (d) , il detto Reggente *de Philippis* (e) , ed il Reggente *Rovito* (f) .

E quantunque *Marino di Caramanico* (g) , *Andrea d' Iser-*

G g 2

nia

(a) cap. 115.

(b) a Revert. decis. 566.

(c) tom. 3. alleg. 149. n. 29.

(d) res. forens. 188. n. 51. lib. 2.

(e) cit. dissert. 1. n. 130. & 131.

(f) conf. 100. n. 8. lib. 2.

(g) in commentar. ad constit. inter multas.

nia (a), il *Reggente Tappia* (b), ed altri molti, avessero scritto, che allegando i possessori titolo colorato, per cui la mente del Giudice potesse dubitare della ragione, che ad essi medesimi assiste, per legittimazione del possesso, e più chiaro si potesse sperare dall'effito delle prove; in tal caso, che i medesimi non debbano essere subitamente spogliati; ma, *litis pendente*, in quello mantenuti (c).

Nondimeno è d'avvertirsi, che l'additata massima non ha luogo, nè mai è stata nel foro ricevuta, qualora apparisce l'aperto titolo in contrario; in qual caso concorde è l'insegnamento di tutti gli scrittori; che in via esecutiva debba a' possessori togliersi l'ingiusto, ed usurpato possesso (d).

Dalla cognizione di quali cose, e da quelle, che potremmo con poca pena aggiugnere, se non fosse il motivo di tediare il meno, che si può, la bontà de' supremi Senatori, chiaro s'inferisce, che vanità sia quella de' RR. PP., qualche beneficio in questa causa sperare dalla lunga usurpazione, e possesso, che vantano: Imperocchè, se alcuni Dottori ricercarono, per potersi procedere esecutiva -

(a) *d. constit. uers. non grauentur.*

(b) *lib. 2. Juris Regn. inc. iteu. statuimus pag. 178.*

(c) *Reg. Revert. dec. 566. ubi Reg. de Marin. Ann. alleg. 79. Marcian. disput. 65.*

(d) *Afflict. dec. 271. num. 3. Menteb. de retinen. poss. remed. 3. a num. 638. Joseph. de Ros. consult. 23. num. 58. Grarian. discept. 441. a num. 17. Reg. de Curte in divers. feud. cap. declara num. 129. pag. 75. & cap. superest num. 11. pag. 78. Castill. decis. 12. num. 16. Staib. ref. 188. num. 51. Marin. alleg. 149. num. 29. de Philipp. disert. 1. num. 130. & 131. Mar. Cutell. ad ll. siculas, ad ll. martini in tit. quemadmodum qualiter, & quomodo sit Regia domus ordinanda cap. 1. num. 7. & 8.*

rivamente contr'a' possessori , la mancanza del titolo ; o che gli resistesse la legge a poter possedere ; certamente nella nostra causa gli RR. PP. titolo non esibendo , ed aperta resistenza di legge incontrando il di lor possesso di detti feudi , senza special concessione , ne dovranno essere subitamente spogliati : e se altri scrittori insegnarono , che qualora del vero titolo costa in contrario , si possa allora , *sola facti veritate inspecta* , procedere a sequestro , ed incorporazione della robba ; chi potrà di ciò nella presente causa dubitare , considerando , che i RR. PP. non solo nullo , ed invalido titolo hanno esibito , com'è quello della riferita Bolla , di cui al suo luogo fu fatta degna commemorazione , ma titolo ad essi apertamente contrario , dimostrando chiaramente la sola lettura di detta Bolla l'usurpazione da' medesimi fatta de' beni donati allo spedale , e che giammai quelli potevano possedere ?

Nè solamente doversi , nella nostra causa , togliere a' RR. PP. il possedimento di detti feudi , con giudizio esecutivo , ma si dovranno parimente costringere a restituire tutti i frutti , che si hanno finora esatti , come possessori di mala fede , ed usurpatori di quelli ; così , se si riguarda lo stabilimento della legge comune , come quello del nostro Regno .

Per quel che riguarda lo stabilimento della legge comune , egli è noto , che colui , ch'è consapevole del dritto altrui , e che non possa appartenere a se la robba , che possiede , si chiama possessore di mala fede , e giammai potrà ritenere i frutti , che da detta robba ha percepiti (a) :
sopra

(a) *cap. si virgo 34. quæst. 3. Bartol. in l. Celsus num. 18. ff. de usucap. Covarr. ad reg. possessor mala fidei §. 11. post num. 3. Cephal. conf. 316. num. 17. lib. 3. Fachin. lib. 2. contrav. c. 13.*

sopra dichè il giureconsulto *Valpiano* (a) ebbe a dire: *quod autem ait Senatus est, qui bona invaſissent, loquitur de pradonibus, idest de iis, qui cum scirent ad se non pertinere hereditatem, invaſerunt bona, scilicet cum nullam haberent causam possidendi, sed & fructus, non quos receperunt, inquit, sed quos percipere debuerunt, eos praestatuſuros.* Sopra qual legge, scrivendo il giureconsulto *Bartolo*, insegnò, che tutti i frutti percepiti prima, e dopo la contestazione della lite, così consumati, come nò, debba il possessore restituire (b).

E per quel che attiene alle leggi del Regno è chiaro, che tutti gli possessori, e detentori de' beni feudali, ed altre Regalie, che detentori, ed occupatori si chiamano, sian tenuti esecutivamente quelli restituire, con tutti i frutti percepiti, e colla pena del *quadruplo* di essi in beneficio del Regio Fisco, siccome si ravvisa dalla costituzione del Re *Ruggiero*: *Scire volumus* (c): da quella di *Federigo II.* nella costituzione *Dignum*; sopra della quale parlando il Consigliere d' *Afflitto* (d) disse: *Secundo nota ex textu, ibi, injuste percepit, quod ille, qui tenet rem de Demanio Regis, sine privilegio Regis ex certa scientia, non solum tenetur ad restitutionem rei Demanialis, sed etiam ad omnes fructus, & emolumenta percepta, & in quadruplum valoris rei demanialis, & fructuum, quia injustè illam habuit, & injustè fructus percepit: sic etiam occupans jura demanialia Regis punitur in quadruplum, ut patet in constitutione ab Officialibus rubr. 41.* Così leggiamo dall' altra legge del Re

(a) in l. sed & si lege 28. & in §. quod autem sit ff. de petis. hered.

(b) *Cacheran. dec. 160. num. 2. in fine Surd. decis. 45. Covarr. var. cap. 3. lib. 1. Rolan. a Vall. cons. 89. n. 1. Peregr. d. jur. fisc. lib. 7. tit. 7. n. 20. Ganaverr. dec. 52. n. 3.*

(c) in tit. de jur. rer. Regal.

(d) in d. constit. *Dignum* n. 12.

Re Carlo I. (a), ivi: *Vel propria autoritate, vel occasione concessionis nostra sibi facta, aliquid de pradiſtis, quod concessio nostra non contineat: cum ad id, quod occupatum dicitur, se ipsa nostra concessio non estendat, quod de multis intelleximus, quadruplum fructuum, & obventionum omnium reddituum, & utilitatis cujuslibet perceptarum ab ipso, Curia nostra cum integritate persolvat, & nihilominus rem ipsam occupatam, sine qualibet dilatione, restituat, cum omnes scire debeant, quod suum non est, praesertim in talibus, hoc ad generale dominium pertinere, & pradiſta sine nostra, vel Officialium nostrorum requisitione restituant.* Anzi lo stesso Re condannò simili occupatori di Regalie, ben' anche al pagamento del prezzo estimato (b) in quelle parole: *Et si contra fecerit, occupata reducantur ad pristinum, & in aestimationem occupatorum Curia teneantur.* Ed il Re Roberto nell' anno 1335. (c) ordinò, che gli occupatori di dette Regalie di qualunque condizione, stato, e dignità, tenuti fossero a restituirle fra due mesi, una con i frutti.

Non credan già gli avversarij, che la restituzione de' beni Regali usurpati, una con li frutti, e la pena del *quadruplo*, debba farsi in beneficio del Regio Fisco, solamente quando resista a' possessori la legge a possedere le Regalie; ma anche nel caso, che il titolo, che si allega, è invalido, ed illegittimo sia, a cagionchè possessori di mala fede vengono reputati, per la notabile dottrina del Configliere d' *Afflitta* (d): dopo del quale così scrisse.

Gre-

- (a) nel cap. *Pradeceſſorum noſtrorum in tit. de occupantibus res demanii.*
- (b) cap. *item pradiſtis in tit. quod ostendant se ad territoria vicini demanii.*
- (c) nel cap. *ex commiſſi 253. in tit. de revoc. occupatorum demanii Regii ad ipsum demanium spectantium.*
- (d) nella *constit. inter multas tit. de Offic. Proc. Caesar. rubr. 83. num. 6. & 8.*

Gregorio Ganavérro (a) : Et facit ad propositum ; quod Cacheranus extendit præfatam resolutionem , ut procedat , non solum quando ius resistit possessioni , sed quando titulus possessionis est ipso jure nullus , & reducitur ad non titulum , quoniam tunc similiter est possessor in notoria mala fide , ut in presenti , ubi non habemus titulum bonum , nec malum . Es authorem hujus extentionis tradit esse Roman. cons. 454. num. 26. & textum , quem ipse appellat (& benè) singularem in l. filio §. contra tabulas ff. de inoff. testam. ubi per sententiam fuit accepta possessio , sed quia sententia ad irritum recidit ; possessorem teneri restituere rem , & fructus , decisum fuit , quia titulus nullus non sufficit ad illos acquirendos , quod pluribus aliis juriis , huic inutiliter transcribendis , doctè comprobatur Romanus .

Posito dunque tutto ciò per vero, com' è verissimo : domandiam noi a' RR. PP. , per qual via credono poter ritenere quei frutti , che sin' ora han percepiti ? forse coll' appoggio del titolo colorato , che dal lungo possesso discende! mai nò, perchè le cose già dette convincono, che non solo i medesimi han posseduto i feudi con aperta resistenza di legge ; ma che il titolo contrario al di lor possesso manifestamente si scorge . Forse allegaranno la Bolla di Papa S. Pio per coonestare la mala fede, e l' usurpazione? ma ne tampoco, perchè da essa, più che da ogn' altro , quella si ricava , ed inferisce ; mentre dopo averli detti beni usurpati , supprimendo l' opera dello Spedale , e dopo fatta la transazione con Papa Pio IV. , colla quale furono obbligati a riponere il detto Spedale , ebber ricorso da Papa S. Pio V. , acciò la detta opera commutasse ; quando a tutti era noto , che il Papa non poteva il minimo pregiudizio , o novazione arrecare all' opere da' Re istituite , e fondate , di molta maggior mala fede resteranno i RR. PP. convinti, e condannati : il perchè scher-

mo

(a) cit. decif. 52. n. 19.

mo non avranno, per coonestare l' illecita usurpazione, e per non restituire quelle immenze somme, che si hanno finora esatte. E se diranno, che quando mai altro beneficio non possano ricavare dalla riferita Bolla, almeno, perchè han potuto per errore di legge persuadersi, che illecita non fosse da quel tempo in avanti la esazione di detti frutti, siano perciò scusati dalla restituzione di quelli: noi risponderemo, che quantunque il giureconsulto *Vipiano*(a) avesse registrato: *Et non puto hunc esse Prædonem, qui dolo caret, quamvis in jure erravit*: e *Diego Covarruvias*(b) avesse insegnato: *juris errorem prodesse ad acquisitionem fructuum*; tuttavolta è d' avvertire, che la comune sentenza è in contrario, sul fondamento, che *Papiniano*(c) scrisse: *juris ignorantiam non prodesse acquirere volentibus*: ed altrove (d): *Error, juris nec faminis in compendiis prodest*; e lo stesso determinò lo giureconsulto *Pavlo* (e) in quelle parole: *Regula est, juris quidem ignorantiam cuique nocere; facti vero ignorantiam non nocere*. Sopra di che, scrivendo il commendatissimo *Pinelli* (f), per comun sentenza, ebbe a dire: *Erroris juris indistinctè non prodesse ad acquisitionem fructuum*.

E meglio, ch' ogn' altro questa dottrina fondò il dottissimo *Andrea Facchineo* (g) in quelle parole: *hac sententia mihi verissima videtur: nec dubito, quin contraria sententia causam præbuerit prava interpretatio text. in d. §. scire. Nam non dicit ibi textus, errorem juris prodesse ad acquisitionem fructuum, sed a mala fide excusare possessorem, propter quam ma-*

H h

lam

(a) in l. sed & si lege §. scire ff. de petit. hered.

(b) 1. var. cap. 3. nu. 8.

(c) l. 1. ff. de jur. & fact. ignor.

(d) l. 8. ff. eod.

(e) l. 9. ff. eod.

(f) in l. 2. C. de rescind. vendit. p. 3. c. 4. n. 34. 35. & 36.

(g) l. 6. 8. controu. cap. 29.

iam fidem, non sicut prado tenetur eo iudicio petitionis hereditatis ad fructus, qui percipi potuerunt. Tenetur tamen ad restituendos fructus perceptos, in quantum factus est locupletior, sicut ceteri bona fidei possessores. Singula sic vera esse demonstro in l. & non tantum, 21. §. prater hac, ff. eod. tit. Verba Senatus-consulti referuntur, quod ad rem nostram attinet huiusmodi. Item est, qui bona invasissent, cum scirent ad se non pertinere, etiamsi ante litem contestatam fuerint, quominus possiderent, proinde condemnandos quasi possiderent. Eos autem qui iustas causas habuissent, quare bona ad se pertinere existimassent, usque eo dumtaxat, quo locupletiores ex ea re facti essent.

Inoltre, se attentamente si considerino le parole intiere del giureconsulto Ulpiano, si scorgerà, ch' egli non parlò per iscusare, sull' appoggio dell' error di legge, i possessori di mala fede, dalla restituzione de' frutti, ma volle solamente avvertire, che coloro, che usurpavano i beni, e che sapevano, senz' errore, non poter quelli possedere, onde manifesto il di lor dolo fosse, non solamente eran tenuti i frutti percepiti a restituire; ma ben anche quei, che dovevano, o potevano da detti beni percepire: *quod autem, ait senatus, eos, qui bona invasissent, loquitur de Pradonibus, idest de iis, qui cum scirent ad se non pertinere hereditatem, invaserant bona, scilicet cum nullam haberent causam possidendi, sed & fructus, non quos receperunt, inquit, sed quos percipere debuerunt, eos prestaturos: scire ad se non pertinere, utrum his tantummodo videtur, qui factum scit, an & is, qui in iure erravit; putavit enim recte factum testamentum, cum inutile erat, vel cum eum alius praeceperet agnatus, sibi potius deferri. Et non puto hunc esse pradonem, qui dolo caret, quamvis in iure erravit. Sicchè volendo noi alla presente quistione la sentenza di Ulpiano adattare, e conciosiecofacche di sopra si è provato, che con manifesto dolo hanno i RR. PP. i menzionati beni posseduti, in tempo,*

po, che già sapevano non poterli possedere, dovriano i medesimi non solo restituire tutti quei frutti, che han-
perceputi, ma ben anche tutti quegli altri, che potevano
percepire.

Ma se mai dubbio restasse su questo articolo, egli è certo, ch'
anch' in sentenza di coloro, che la contraria opinione
vogliono difendere, non v' a dubbio, che allorché il pos-
sessore *factus est locupletior* da frutti perceputi, in tal caso
è tenuto alla restituzione di quelli, siccome per massima
indubitata nella nostra legge la registrò il citato *Facchi-
neo*, in quelle parole: *Porro salem in jure errantem posses-
sorem fructus prestatum, in quantum factus est locupletior,
dubitari non potest. Nam, & ipsi bona fidei possessores, hoc in
judicio petitionis hereditatis, fructus reddere cogendi sunt, si
facti sint locupletiores l. 1. C. de petis. hered. convenienter Sena-
tus consulto, de quo hic.*

Or se è così: chi mai nel nostro caso potrà dubitare, che i
RR. PP. tenuti siano alla restituzione de' frutti perceputi
da detti beni, considerando le ricchezze immense, che
hanno accumulate con istupore, e maraviglia di tutti, sol
perchè, da trecent' anni in quà, han convertito in compera
di beni stabili un milione, e più di ducati, perceputi da
frutti di detti beni, che per mantenimento dello Spedale
spender si doveano?

E se mai replicassero, che la mala fede, ed il dolo si può nel
nostro caso considerare in quei PP. solamente, che com-
misero la suppressione dello Spedale, e non già in coloro,
che in luogo di quelli succedono; e perciò non meritano
essere condannati alla restituzione de' frutti consumati.
Si risponde, che tal motivo è contrario all' espressa diter-
minazione di *Papimiano* (a), che disse: *Cum heres in jus
omne defuncti succedat, ignoratione sua defuncti visia non ex-
cludit: veluti cum sciens alienum, vel precario possedit, quam-*

H h 2

vis

(a) in l. cum heres ff. de divers. temp. praescript.

vis enim precarium heredem ignorantem non teneat, tamen usucapere non poterit, quod defunctus non potuit. Quindi è, che tra' giureconsulti sia invecchiata la massima. *Vitia possessionum a maioribus contracta perdurant, & successorem authoris sui culpa comitatur* (a) : su di che scrivendo il commendatissimo Andrea Facchineo (b), come cosa indubitata registrò: *Heres personam defuncti refert omnibus in rebus, adeo ut quam fidem defunctus habuit, eandem heres habere videtur. Nec mirum, cum una, & eadem persona videantur heres, & defunctus, ut dicit Imperator in novella, de jurejurando a moriente praestito. Quare non discedo ab ea sententia, quam amplexus sum in prima parte controu. lib. 1. cap. 66. heredi in bona fide esistenti nocere malam fidem defuncti, atque impedimento esse, ne praescribere possit, licet non velit accessione temporis uti ex defuncti persona, sed a se ipso praescriptionem inchoare, mala fides enim defuncti transit in ipsum. Nulla autem praescriptio valet sine bona fide, cap. ult. cap. vigilanti de praescript. ergo heres praescribere non potest, quod defunctus non potuit l. cum heres, ff. de divers. & tempor. praescript.*

Vera cosa è però, che alcuni pochi Scrittori la contraria opinione, per tre motivi, vollero sostenere: Primo, perchè la legge, che determinò nuocere a' successori, ed eredi il vizio de' primi possessori; è da intendersi, che parlasse nel caso, che i medesimi volessero servirsi del beneficio del tempo, incominciato colla persona del defonto. Secondo, che qualora il possesso fosse di tempo lunghissimo non possa nocere la mala fede de' primi possessori a coloro, che susseguirono. Terzo, che da questo vizio non possa dedursi una vera, e piena mala fede, ma sol finta, quale non oltrepassa negli eredi, e successori: Tuttavolta è da rifletterci, che chiare sono le risposte, che confutano gli addotti motivi. Perciocchè per quel, che riguarda il pri-

(a) *l. vitia C. de acquir. possess.* (b) *lib. 8. cap. 27. controu.*

primo, ei fa molta maraviglia, che si asserisca tal proffessione, quando ne legge, ne ragione vi è, che l'avesse stabilita. Che non vi sia legge, è chiaro, mentre se vi fosse l'allegarebbono: e che non vi sia ragione, o molto debbole lo dimostrò a tutte prove il citato Facchineo, ivi: *ei qui dicit, probationem incumbere. Probationem peto istius expositionis, vel ex lege, vel ex ratione aliqua; Nullam profert legem. Rationem profert admodum in firmam: ubi ergo vitiosa est aliqua possessio defuncti, vitium ejus in heredem transit.* Per quelchè importa il secondo motivo, egli è certo, che in simili quistioni è stato sempre riguardato, ed atteso il jus Canonico; dal quale scorgendosi determinato, che i possessori di mala fede non mai possano prescrivere, nè coonestar l'usurpazione col possesso immemorabile (a), si deduce, che l'argomento contrario non regga di sorte alcuna. E finalmente per quelchè s'attiene al terzo motivo, ci contentiamo, per maggior brevità, confutarlo colle parole istesse di Facchineo, che così bene ebbe di questa quistione a trattare: *ad tertium argumentum respondeo, negando prescriptionem valere cum mala fide ficta secundum jus Canonicum. Nam jus Canonicum disertè requirit bonam fidem, synodali judicio definimus, ut nulla valeat absque bona fide prescriptio, inquit Innocentius in d. cap. ult. de prescr. Nemo autem dixerit malam hanc fidem fictam, bonam fidem esse, non magis, quam bonum esse id, quod malum est. Neque obstant DD. allegati a Vasquio ad hoc probandum, nimirum ex jure Canonico fictam malam fidem non nocere, sed veram tantum. Nam Doctores non ita loquuntur, sed hoc dicunt: si defunctus fuerit in mala fide, ficta, seu presumpta, non autem vera, id heredi non nocere, quia cum ex fictione legis hoc inductum sit, ut mala fides defuncti noceat heredi, quia videtur esse eadem persona cum defuncto, id accipiendum est*

(a) cap. ult. de sepult. cap. in literis de Raptor. cap. tua nos de usur. cap. si episcopatum 16. qu. 6.

*est de vera mala fide defuncti , non de ficta , & presumptra , ne
 dua fictiones in prejudicium haredis , quoad unam , & eandem
 rem contra aequitatem currant . Non mihi credatur , sed iis
 Doctoribus , quos ipse citat , inter quos Covarr. est loco omnium
 in cap. possessor mala fidei , in 2. p. §. 9. num. 6. de reg. jur. lib. 6.*

Perlocchè si può conchiudere, ch'essendo sempre più fuor di dubbio , che il principio del possesso di detti RR. PP. fù fraudolente , e vizioso; che per effetto di quella frode , e vizio non si possano giammai chiamare possessori di buona fede li RR. PP. ; dovranno perciò esser tenuti alla restituzione di tutti i frutti , che in propri usi si hanno appropriati.

Ma affine per tutte le vie restino i detti RR. PP. convinti , ed abbattuti , preghiamo l'integerrimi Senatori riflettere per fatto , che la mala fede de' RR. PP. non si scorge solamente su'l principio del di lor possedimento , ma continuata si ravvisa in tutti i tempi , che hanno i feudi predetti posseduto . Imperocchè avendo i medesimi su'l principio l' opera dello spedale soppressa contra la disposizione della Regina Giovanna I. , e senza il permesso , e consentimento del Re , a cui si apparteneva il disporne , come suo juspatronato , si riguarderanno colmi di frode , e di mala fede certamente i RR. PP. ; se occhio darassi a quegli atti, che nella Reverenda Nunziatura si fecero sotto Papa Pio IV. quando i RR. PP. furono malmenati per così detestabile soppressione ; tantocchè dovettero transiggerfi per il mal' esatto avanti a' Giudice incompetente , come meglio in appresso diremo , e le giuste leggi accettarono di porre in piedi l'opera tolta , e soppressa . Indi se si rifletterà agli artefizj , co' quali si maneggiarono in tempo di Papa S. Pio, per ottenere la permutazione di dett'opera , cose non vere sponendo , così circa il tempo , che lo spedale era stato soppresso , come circa il poco giovamento , ch'arrecava tale opera
 alla

alla Città ; maggiore si ravviserà la di lor mala fede , considerando , che vollero mendicare simil vano appoggio per potere col tempo , in qualche maniera coonestare l'illecito passo di sopprimere l'opera , e la percezzione de' frutti . Poi , se si avrà riguardo , che non mai presentarono questa Bolla nel Regio Collaterale Consiglio per ottenere il Regio *Exequatur* , vieppiù si manifesterà il dolo de' medesimi , mentre perchè sapevan già , che bolle simili , che distruggevano direttamente la Regalia del Principe , non potevano eseguirsi , ebbero per meglio non presentarla , ma tal quale fosse conservarla per poterne col tempo qualche scarso frutto , e beneficio ricavare . Indi , se si darà l'occhio agli Storici nostri , da essi si leggeranno alcuni accenti di questa suppressione , che molto ripugnano all'onestà religiosa . E finalmente , se si avrà considerazione a' processi , che sono nel Tribunal della Camera , troverassi , che in più , e diversi tempi sono ivi comparso , e che sempre hanno esposto i feudi possedere in virtù di concessioni Regali , senz'acchè mai avessero dato il minimo motivo di sospettar della Bolla , si ravviserà con tanta chiarezza , come il sole di mezzo di trà di noi si vede , che aperta sia stata sempre la mala fede de' medesimi , e che il detto lor possesso sia stato di continuo doloso , e fraudolente . Avran perciò schermo , o riparo contro le giuste pretenzioni da noi di sopra fondate ? avran forse motivo da non restituire i frutti , che illecitamente si hanno usurpati dal primo punto , che l'opera dello spedale soppressero ? forse potranno addurre ragione , che la di loro buona opinione basti a coonestare ? Confessiamo la nostra debolezza , che non troviamo d' onde ricavarla .

Nè giova a' RR. PP. il dire , che per beneficio della transazione , che fecero nell' anno 1563. sotto Papa Pio IV. salvi debbon essere per l'efazione di quei frutti , che
prima

prima di detto tempo percepirono : imperciocchè, siccome al suo luogo fu pienamente provato , la Sede Apostolica niuna giurisdizione può esercitare sopra quelle opere , che sono di Regia fondazione , e però mal si conveniva a Papa Pio IV. assolvere in pregiudizio della Corona i RR. PP. dal mal' esatto , essendo a tutti nota la regola legale , della quale fa rimembranza Everardo Bronchorst (a). *Generalis regula est omnium pactorum , & transactionum , quod pactis , transactionibus jus proprium paciscentium ledi potest , jus alienum non item l. item si unus , §. ante omnia ff. de pactis. l. debitorum C. eod.*

Molto meno potrà giovare a' RR. PP. il motivo, che avendo la Regina Giovanna I. fondata l'opera dello spedale, e conferito il governo di essa, una coll' amministrazione de' feudi menzionati, al R. P. Priore *pro tempore* della Certosa , non possa, nè debba or questa , esser tenuta per le colpe , e difetti de' Priori , e molto meno essere incolpata , o costretta a render conto della mala amministrazione di quelli ; e ciò , perchè non sarebbe giusto punire i monici , per il delitto de' Priori , o molestar la Certosa per il debito de' medesimi . Invero, se il motivo suddetto sossistesse per fatto , è per legge , farebbe il miglior motivo , che dagli avversarj si fosse potuto fare giammai, come quello , che a dirittura la nostra azione esclude . Ma perchè non può meritare nessuna considerazione, così se riguardasi il fatto, come quello, che le leggi prescissero , sarà perciò tal motivo dello stesso peso di quelli , che finora abbiain considerati . Per quel , che riguarda il fatto, e chi potrà negare, che la Regina contemplò all'amministrazione dell' opera la pietà religiosa del Monistero di S. Martino , mantenuta per mezzo de' suoi esemplarissimi Monaci , e che non potendo il monistero materiale, e molto meno l'universalità de' Padri in

comu-

(a) *centur. 1. assert. 45.*

comune l'opera amministrare, prescelse quello ad amministrarla, che il monistero reggeva, e governava? forse può crederfi, che la mente Regale della Regina avesse voluto commettere confidenza così grande al Padre Priore, come ad uomo privato, da essa lei giammai conosciuto, e non già a quello, come capo, rappresentante la comunità de' RR. PP., e il corpo della Certosa? or se è così, come avranno a sfuggire il giudizio, contro di essi, i RR. PP., se nella persona del Priore furono anche loro contemplati? Se poi si voglia considerare la legge, tanto più chiaro, e manifesto si vedrà, che sia la Certosa obbligata a rispondere per i PP. Priori; poichè quantunque non sia consentaneo alla giustizia, ed al dovere, che per gli altrui debiti venga talun molestato (a), nè la moglie per il marito, o il Padre per lo figlio sia tenuto rispondere; Ciò impertanto ha luogo, allorchè si tratta con private persone, e non già quando si agisce con università, e collegi, per la nota sentenza del giureconsulto Ulpiano, che scrisse (b): *Sicut municipum nomine actionem prator dedit: ita & adversus eos edicendum justissime putavit*. E poco dopo. *In decurionibus, vel aliis universitatibus, nihil refert, utrum omnes iidem mancant, an pars maneat, vel omnes immutati sint*. Locchè maggiormente ha luogo, allorchè uno rappresenta il dritto, e la persona di tutti, com'è, nel caso nostro, il Padre Priore, per quel che lo stesso Ulpiano soggiugne: *Sed si universitas ad unum recidit, magis admittitur posse eum convenire, & conveniri: cum jus omnium in unum reciderit, & stet nomine universitatis*. E qui giova riflettere, che il sodalizio, o collegio de' RR. PP. di S. Martino sussiste, e vive in forma di Repubblica; imperocchè hann'essi la robba, e i beni comuni, la

I i

cassa

(a) *l. unic. C. ut nullus ex vicar.*

(b) *l. 7. ff. quod cujuscumque universitatis nomine, vel contra eam agatur.*

cassa è comune per lo bisogno di tutti, comune è altresì
 l'attore, o sia il Sindaco, che la regge, ed amministra, e
 per lui operandosi una tal cosa, si ha come tutti i R.R.
 PP. avessero comunemente aggitto: *Quibus autem per-*
missum est, sono parole di Ulpiano (a), *habere corpus Colle-*
gii, societatis, sive cujuscunque alterius ejus nomine proprium
est ad exemplum Reipublica habere res communes, arcam com-
muni, & actorem, sive Syndacum, per quem tanquam in Re-
publica, quod communiter agi, fierique oporteat agatur & fiat.
 Quindi è, che giustamente scrisse il Brunne-
 man (b), che la comunità deve, e può considerarsi contumace in
 molti casi; e che la contumacia de' Rettori dell'Univer-
 sità, o delle Chiese, possono alle medesime pregiudicare.
Communitas potest, & esse contumax, & in contumaciam hanc
potest decerni missio in bona communia, & sic contumacia Re-
ctorum universitatis, vel Ecclesie ipsi potest prajudicare, Scac-
cia lib. 2. de Judic. cap. 1. num. 283. anzi è d'avvertire, che
 quei Scrittori (c), ch' esaminar vollero la quistione, se
 l'università possa restar obbligata per qualche delitto,
 che commettesse, vollero per accerto, e verità della me-
 desima distinguere due specie di delitti. Cioè quelli, che
 chiamansi delitti transeunti, e quelli, che han tratto suc-
 cessivo, e permanente. Nel primo caso decisero, che
 l'università non restasse obbligata; ma nel secondo, as-
 severamente tennero, che sì, a' quali si uniformò il
 citato Brunne-
man: Distinctio est inter delicta transeuntia,
& successivum tractum habentia, ac permanentia; ut hac sine
ulla convocazione, ac deliberatione a tota universitate videan-
tur

(a) l. 1. n. §. d. ff. cod. tit.

(b) in communar. ad cir. leg. 7.

(c) Mascard. concl. 1241. Anton. Matthai in l. 48. ff. tit. 18. c.
 4. num. 30. VVissembach. ad ff. d. 12. th. 21. Mynsing.
 cent. 4. obs. 78. Brunne-
 man. in Cod. tit. de Episc. & Cle-
 ric. ad auth. nulla num. 6.

sur commissa Klab. volum. 2. conf. 39. num. 19.

Or se è così, chi potrà nel nostro caso debitare, eccetto se sia da qualche passione sopraffatto, che il monistero di S. Martino tenuto sia a rispondere per le mancanze de' PP. Priori *pro tempore*, considerando, che concorrono contra de' medesimi tutte quelle circostanze, di cui il giureconsulto *Ulpiano* fe nella sua legge commemorazione; ed il delitto dell'usurpazione di quei frutti, che la Regina donò allo spedale, si è continuato per più secoli, nel quale han dovuto per necessità aver mano tutti gli Sindaci, ed attori di detto monistero, che gli hann' esatti da rendenti, convertendoli in utilità di detto monistero?

Anzi è noto a tutti, che non si paga debito dalla Certosa, nè si fa cosa, col solo piacer del Priore, non potendo questi da se solo aggire, salvocchè nelle cose meccaniche, ma ci abbisogna il consenso, ed intervento della comunità, o sia congregazione, in qualunque determinazione, abbenchè sia per affare mediocre: e non vi sarà eziandio chi possa negare, che, ancorchè si trattasse di acquistiar lucri, e vantaggi, come sarebbono l'eredità, e donazioni, non possa il Padre Priore da se solo accertarle, ma col consenso de' RR. PP., e del capitolo. Quindi è, che il primo Padre Priore, a cui fu commessa dalla Regina l'amministrazione dell'opera dello spedale, non avrebbe mai potuto accertare cotal peso da se solo, senza che i RR. PP. l'avessero acconsentito, e determinato nel consiglio, anche su'l motivo, che come Priore de' medesimi, e capo di quel sodalizio, e collegio fu considerato, e contemplato dalla Regina: per lo che acquista maggior chiarezza la massima di sopra rapportata, che il monistero, e Certosa di S. Martino risponder debba per le mancanze di tutti i PP. Priori *pro tempore*: Tutto ciò si conferma dal considerarsi, che qualora ag-

li 2

gilce

gisce il Priore di S. Martino, lo fa sempre in nome de' RR. PP. che compongono il sodalizio; e che lo crearono tale, e se questo non fosse così, assai stupida sarebbe la gente di voler con esso lui contrattare. Onde Grozio (a) considerò esser indotto per dritto delle genti: *ut pra eo, quod debet prestare civilis aliqua societas, aut ejus caput, siue per se primo, siue quod alieno debito, jus non reddendo, se quoque obstrinxerit, pro eo teneantur, & obligata sint bona omnia corporalia, & incorporalia eorum, qui tali societati, aut capiti subsunt; expressit autem hoc quaedam necessitas, quod alioqui magna daretur injuris faciendis licentia, non autem ita hoc natura repugnat, ut non more, & tacito consensu induci potuerit, cum & fidejussores, sine ulla causa, ex solo consensu obligentur, & spes erat facilius membra ejusdem societatis a se mutuo jus consequi posse, & indemnitati sua consulere, quam externas, quorum multis in locis exigua habetur ratio; deinde commodum ex hac obligatione commune erat omnibus populis, itant qui nunc eo gravaretur, alio tempore indidem sublevari posset. E qui giova parimente considerare, che non potendosi mai lo stato del sodalizio di S. Martino mutare, ficcome il primo Padre Priore non potè l'amministrazione accettare, senza il consentimento de' RR. PP. perciò tenuti sariano rispondere per le mancanze del medesimo: così tenuti siano per i Priori *pro tempore*, gli RR. PP. di oggi di alla stessa obbligazione, già che è noto, che il di lor monistero sia un corpo artificiale composto, ed unito di parti dissomiglianti, per appunto come sono il popolo, e la legione, i quali non perchè muojano tutti li Cittadini, ed altri nascano, viva non si dice sempre la denominazione di quelli; *Populum eundem hoc tempore putari, qui ab hinc centum annis fuisset, cum ex illis nemo nunc viveret*: scrisse Al-*

(a) *de jure bell. ac pac. lib. 3. cap. 2. num. 2.*

Alfeno giureconsulto (a), qui ci ricorda *Aristotele* (b), che le comunità sono a guisa de' fiumi, i quali sono sempre gli stessi, abbenche altr'acqua or entri, ed altra sia trapassata: e perciò *Isocrate* (c) chiamò le Città, le quali si compongono dall' unione, e composto degl' uomini, immortali, ed eterne. Da quali cose è molto giusto inferire, che il Reverendo Padre Priore di oggi sia lo stesso, che quello, a chi fu la prima volta conferita l' amministrazione di dett' opera, poichè è capo di quel sodalizio, e monistero, che vive sempre con lo stesso spirito di società, di comunione, e di regolamento. Onde dir possiamo con *Seneca* (d): *Manet idem fluminis nomen, aqua transmissa est*, e con *Antonio Fabro* (e): *Stat enim gregis, & universitatis nomen, licet re vera grex, & universitas ea hominum esse designat*: Perlocchè non si potrà più dubitare dell' addotta massima, in vista di tante ragioni, che tenuta sia la Certosa rinfrancare, e restituire allo spedale quelle immense somme, che si ha esatte; tanto maggiormente perchè nessuno ignora, quanto resa siasi doviziosa, ed opulente, e molto migliore la sua condizione, perchè le rendite dello spedale, nella di lei sola utilità, e vantaggio, per cagione di tale amministrazione, furono convertite.

Ma se mai dubbio restasse sopra del punto di dover' esser la Certosa tenuta alle mancanze de' Padri Priori, cesserà all' intuito, qualor si rifletti a quello, che oprò la Certosa istessa nel tempo di Papa Pio IV. allorchè minacciata alla restituzione dell' indebito esatto da' beni dello spedale, e dell' esecuzione non data all' opera della Regina,

(a) *l. proponebatur ff. de judic.*

(b) *lib. 3. politic. cap. 2.*

(c) *in orat. propace.*

(d) *epist. 58.*

(e) *ration. ad l. 7. §. 2. ff. quod cujuscumq. &c.*

na, stimò transiggerli per scudi diecimila, senza che per pensiero avesse in quel tempo, per isfuggirne la pena, opposta la vana eccezzione, ch'oggi pensa proporre.

Ed in tempo di Papa S. Pio V. chi mai fece a lui il ricorso perchè l'opera della Regina commutasse, se non i RR. PP. ? ed a chi furono i beni dello spedale incorporati, se non al monistero di S. Martino ? come dunque si vuole, al Priore addossare l'obbligo della restituzione, se la Certosa in ogni tempo ha goduti i beni dello spedale, ed a nome suo si sono tante istanze presentate nel Tribunal della Regia Camera, in varj tempi, or per questa, or per quella dipendenza, siccome nella storia del fatto fu pienamente narrato ?

Nè credano gli Avversarij, che questo giudizio della restituzione de' frutti indebitamente esatti, debbasi istituire da noi ne' Tribunali ecclesiastici, come se il magistrato del Principe incapace fosse di tal cognizione; per dilucidazione di che, non sarà, che a proposito alcune cose riflettere, affinchè per tutte le vie resti convinta, e distrutta la vana idea de' RR. PP. di poter fuggire le determinazioni de' nostri Giudici Regi. E prima d'ogn'altro giova considerare, che, siccome di sopra fu detto, non potendo i RR. PP. di sorte alcuna declinare il foro del Principe, per quello riguarda la cognizione della causa principale, molto meno potranno sfuggire, che il Magistrato secolare debba condannarli alla restituzione di quei frutti, che per lo corso di tanto tempo hanno esatti, e percepiti da i beni, e feudi d'esso spedale: imperocchè è massima trita in legge, che i frutti, e le usure sono accessorie della sorte principale, e seguono la fortuna, e la natura di quella (a): su qual riflesso fu stabilito, che vendendosi un predio, s'intendesse venduto l'aquedotto
acces-

(a) *l. cum principalis* 178. ff. *de regul. jur. cap. accessorium extr. eod.* Broncherf. *centur. 4. assert. 93.*

accessorio di quello (a) : e così legata una casa dal Testatore, che l'orto a quella accessorio parimente si debba (b). E' noto ancora, che per la legge dell'Imperadore *Alessandro* (c), quantunque talvolta non potesse il Giudice di qualche incidente conoscere; lo possa nondimeno, qualora egli sia giudice della causa principale, *Quoties questio status bonorum disceptationi concurrat: nihil prohibet quomagis apud eam quoque, quod alioquin super causa status cognoscere non possit, disceptatio terminetur*: sopra qual legge la glosa disse: *nota ex hac lege regulam, quod ille, qui est Iudex causa principalis, est etiam Iudex cuiuscumque causa ibidem incidentis, dato, quod de ea non posset principaliter cognoscere*. Quindi è, che adattando noi le parole dell'Imperadore *Alessandro* al nostro punto, dovrà senza dubbiezza inferirsi; che se mai il magistrato del Principe non fosse competente a costringere i RR. PP. nel solo giudizio della restituzione de' frutti, egli farà competentissimo, perchè è giudice competente della causa principale. E qui deve rifletterci, quanto in tutti i tempi sia stata considerata dannevole la proposizione di dividersi la continenza della causa; e che un Giudice dovesse procedere sopra della causa principale; ed un altro sopra dell'accessorio, o sia continente di quella per li danni, spese, e patimenti, che a' poveri litiganti s'inferirebbono per rimediare un tal disordine, e riparare alla rovina, che ne nascerebbe, l'Imperador *Giustiniano*, a *Giuliano* Prefetto Pretorio scrivendo, ammonì (d). *Nulli prorsus audientia praebeatur, quod causa continentiam dividet, & ex beneficiis prerogativa id quod in uno, eodemque iudicio poterat terminari, apud diversos iudices voluer*

(a) l. si aqueductus 47. ff. de contrah. empr.

(b) l. pradiis 91. §. penult. ff. de legat. 3.

(c) l. quoties 3. C. de iudic.

(d) l. 11. C. con.

voluerit ventilare, pena ex officio judicis imminente ei, qui contra hanc supplicaverit sanctionem, atque alium super possessione, alium super principali questione Judicem postulaverit.

Questo motivo considerando ben anche efficacissimo Antonio Perez (a) si uniformò alla sentenza, che il giudice, che sarebbe incompetente a poter procedere nella causa incidente, ed accessoria, non debba tale considerarsi, quando competentemente è stato destinato per la causa principale; *hinc fit, quod Index cause principalis possit de incidenti cognoscere, de quo alioquin cognoscere non posset, idque idè ne continentia causa dividatur, neve pluribus judiciis sine necessitate persona graventur, vel res, vel actiones distraherentur, quod plurimum habet incommodi, qua ratio militat quoque in causa reconventionis, ut ea fieri debeat coram eodem Judice.*

E sebbene abbiano voluto alcuni Dottori, il senso delle citate leggi indagando, distinguere certi casi, ne' quali potesse una parte della causa, allorchè della giurisdizione Ecclesiastica fosse, vederli dal suo proprio Giudice, sincome l'altra, se fosse della giurisdizione secolare, trattarsi dal laico, e così dividerli il giudizio; tuttavia da quel che rapporta Facchineo (b), ciò deve intendersi, qualora le persone, che sono in giudizio, di varj fori fossero, di modochè la causa di uno non fosse a quella dell'altro annessa, o dipendente, come sarebbe, se un clerico, ed un laico unitamente commetteffero un delitto, nel qual caso non inficia, nè reca incommodo, che l'Ecclesiastico conoschi della persona del Clerico, e della persona del Laico il Giudice secolare; ma non così quando una fosse, e dell'istesso foro la persona nel giudizio principale, e la stessa nel giudizio d'incidenza, e che
la

(a) *in pralut. C. lib. 3. tit. 1. de judic. num. 9.*

(b) *controv. lib. 9 cap. 3.*

la causa d'incidenza fosse annessa , e dipendente dalla principale , nel qual caso dice lo stesso *Facchineo* , che sarebbe assurdo dividersi il giudizio , e che diversi giudici , diver se sentenze proferissero in un medesimo affare: In conferma di che , il commendatissimo , *Agostino Barbofa* (a) volle parimente dire , che allora la continenza della causa è divisibile , e parte può trattarsi da un giudice , e parte dall'altro , contro lo stabilito dalle addotte leggi , quando le cause , e le persone , che sono nel giudizio , sian di diversa natura , o che una causa non fosse annessa , e dipendente dall'altra . *Et ideo in proposito nulla datur continentia causa , quae dividatur contra regulam in l. nulli , eo quod causa , & persona delinquentium sunt diversa , & neque causa , neque persona alteri causa , & persona est annexa , neque tandem de illis rebus agitur , de quibus ad eundem Judicem adeundum sit .*

Ed il dottissimo *Brunneman* (b) non solo fondò , che le cause annesse , o contenute nella causa principale , debbanfi da un sol giudice spedire : ma , passando più oltre , volle indagare , quali fossero le cause annesse , e contenute : e fra le altre , considerò quelle , che avessero l'origine dall'affare principale : *Septimo ratione originis , quod ambe causa ex eodem fonte fluant. Carpzov. lib. 2. respons. 40. Gaill. lib. 1. ob. 32. Mynsinger. centur. 1. obs. 4. Mindan de proces. lib. 3. cap. 1. Trentacinq. tit. de judic. ref. 3. Menoch. lib. 2. A. Q. de acquir. poss. cas. 371.* Sicchè qualora sian tali , non possono dividersi , così per non accrescere le spese , e gl'incomodi alle parti litiganti , come perchè meglio avanti d'un sol giudice , vengono le cose trattate , e finite , veggendosi tuttogiorno dalla divisione , e mutazione de' Giudici , in danno dell'altrui interesse , gravissimi sconcerti .

K k

Que-

(a) nel *Cod. tit. de judic. pag. 361.*

(b) in *C. lib. 3. tit. 1. de judic. sopra la leg. Nelli.*

Questa verità rischiarasi da quel , che il Signor Reggente *Merlino* rapporta deciso nella rinomata causa del Principe di Giraci (a) . Fu controvertito nella Sacra Rota Romana tra 'l detto Principe , e la moglie , se potessi permettere tra di essi il divorzio per la crudeltà del marito , e per li molti adulteri , de' quali veniva caricato . E quantunque grande fosse stata la disputa ; nondimeno in questo giudizio il Principe succumbè , e fu ordinato il divorzio . Non terminò qui la causa nella Sacra Rota ; poiche , avendo la Principessa presso gli atti di detta causa fatto istanza per la restituzione delle dote , una collì frutti dal giorno della mossa lite , ne fu benanche il Principe condannato . Ma perchè tal sentenza non poteva nel Regno eseguirsi senz' il braccio Regio , si chiese nel Sacro Consiglio , per parte di detta Principessa , l'esecuzione di quella . Ripugnò grandemente il Principe , acciò non si eseguisse tal decisione da' nostri magistrati , per quel , che riguardava la restituzione delle dote , e frutti dotali , allegando , che sebbene il giudice ecclesiastico era competente nella causa del divorzio , non così poteva esserlo nella causa delle dote , come meramente profana , e propria della giudicatura del Sacro Consiglio ; e non ostante , che avesse il Principe dedotte tutte quelle ragioni , che poteva , per annullar della Rota la decisione , infelicamente però vi riuscì ; avendo stimato il Sacro Consiglio ordinare l'esecuzione di tal sentenza , su' l motivo , che poteva quella Rota incidentalmente conoscere il punto della restituzione della dote , una volta , ch'era stata giudice abbile nella causa principale del divorzio .

Or se è così , come mai potrà deferirsi alla irregolare impresa degli avversari ; che nel punto della restituzione de' frutti , accessorio , e contenuto della causa principale ,

(a) *lib. 1. contrav. centur. 2. cap. 93.*

pale , non possa il giudice secolare contra di essi procedere , ma che il Principe , a cui si appartiene la ragione di vendicare l'usurpazione de' frutti da detti R.R. PP. commessa , ricorrer debba dal giudice ecclesiastico, per costringerli all'emenda , e restituzione de' medesimi .

Cresce nostra ragione dal considerarsi , ch' essendo stati i R.R. PP. amministratori dello Spedale , e beni di esso, debbano anche per questo esser tenuti , a render conto di loro operare , avanti lo stesso giudice , dal quale li fu l'amministrazione conferita ; poichè è incontrovertibile; che qualora l' ecclesiastico sta amministrando beni di secolari , può senz' alcun dubbio il giudice laico costringerli al pagamento, e all' emenda de' danni; anzi quando fosse l' ecclesiastico renitente , può senza riserva conoscere di sua ragione sopra i beni patrimoniali de' medesimi; siccome è costante opinione di gravissimi giureconsulti, tra' quali così scrissero *Guglielmo de Benedictis* (a), il quale registrò , che il giudice secolare possa fare l' esecuzione negli beni temporali degli ecclesiastici in tutti quei casi, ne quali validamente può conoscere de i meriti della causa : *verius est secularem iudicem , in quibus casibus sententiam validè tulit adversus clericum, posse habere executionem fieri in ejus bonis temporibus l. addictos cum gloss. C. de Episc. aud. l. 25. C. ut nemo privatus*. Ed il commendatissimo *Barbosa* (b) assegnò la ragione di questa giusta determinazione in quelle parole: *quia eo modo, quo cognitio cause pertinet ad secularem iudicem , ita etiam executio in temporalibus debet ad eum pertinere*, ed altrove (c) ebbe a dire: *atque sententia executio contra clericum spectare ad illum iudicem, qui de principali causa cognovit , ut dicit Marra tract. de jurisd. par. 4. centur. 1. cas. 89. num. 83. per l. nulli C. de judic. & ordinar.*

K k 2

C. de

(a) in cap. *Ragnusius v. & uxorem* decis. 2. num. 147.

(b) in l. *qui prior* 29. a num. 93. ff. de re judic. fol. 289.

(c) l. *si quis postquam* num. 165. de judic. fol. 105.

C. de re. vend. c. 1. de caus. possess. & propriet. Qual sentenza si scorge acerrimamente sostenuta da Innocenzio (a), da Felino (b), da Giovanni d' Imola (c), da Alessandro Trentacinque (d), da Carlo de Grassis (e), ivi *secus si executio esset facienda super bonis clerici, quia tunc potest fieri per eundem iudicem laicum, qui sententiam tulit. Joann. Lapus in repetit. cap. per vestras in §. seu sectione incipiente, sed est pulchra dubitatio n. 2. cart. mihi 292. de donat. inter vir. ex uxor.* E meglio, che da ogn' altro così fu fondato a tutte prove dal dottissimo Francesco Salgado (f).

E Michele Corziada (g) rapporta il caso di un Prete, che trovandosi possessore de' beni d' un altro Prete, ch' esercitato avea la tutela d' un laico, e che per cagion di essa, molto dovea; essendosi dal Senato di Catalogna, ad istanza delle parti maturamente esaminato l' articolo, se il giudice secolare poteva, indipendentemente dall' ecclesiastico, eseguire i beni del Prete, fu risoluto concordemente da quel celebre senato, che ciò si potesse lecitamente fare, senza darsi luogo alla declinatoria del foro, che si era proposta, e fu la sentenza eseguita. Anzi è d' avvertire, che quei chiari, ed illustri Senatori, avendo voluto gustar dell' articolo, se il giudice ecclesiastico potesse colle censure molestarli, furono tutti di sentimento, che stimar si dovessero ingiuste, e violenti, e da non farne caso veruno.

Ne fia ciò maraviglia; poichè eziandio veggiamo poterli
gli

(a) in cap. 1. de mu. pet.

(b) in cap. significasti sub num. 4. vers. sed moderni tandem tenet de offic. delegat.

(c) in cap. de mut. petit.

(d) lib. 1. qu. forens. qu. 79.

(e) de effect. Cleric. effect. 1. num. 791.

(f) nel tratt. de reg. prot. p. 4. cap. 14. num. 96. cum seqq.

(g) decif. 223.

gli Ecclesiastici negozianti, ed artefici convenire avanti il giudice laico, o consoli di quell'arte, ch' esercitassero: e siccome nella persona esser non possono molestati; ne' loro beni però francamente si aggisce, al dire di Carlo de Grassis (a), ivi: *Si clericus deliquerit in negotiatione, & artificio, quod exercet, poterit conveniri coram iudice laico, & consulibus artis, & negotiationis, quam exercet, & ab eo puniri potest in bonis, sed non ad pœnam corporalem, cap. fin. de vit. & honestat. cler. Bald. in addit. ad Spec. in tit. de reo. vers. scholaris. Bertach. in tract. de episc. par. 1. lib. 4. num. 96. in 13. tom. tract. divers. par. 2. cart. mihi 353. & in tract. de gabell. par. 3. n. 3. in 12. tom. tit. præd. cart. mihi 59. Alverez in Specul. jur. Pontif. cap. 35. vers. si vero clericus cart. mihi 96. Cassan. super consuet. Burgun. rubr. 1. §. 5. nu. 88. cart. mihi 204. Foller. super constit. Regn. in tit. de episc. & cleric. capitul. de person. clericor. n. 7. cart. mihi 4. Ca ven. super Rit. M. C. V. Regn. Neapol. rit. 235. limit. 15. & 16. gloss. ordinaria super cod. tit. in titul. de for. compet. lit. B. vers. 15. rat. cart. mihi 396. post constit. Regn. Socc. reg. 80. fallent. 7. Aufreer. in tr. de pot. judic. laic. super pers. eccles. regul. 1. fallent. 16. n. 24. in 6. tom. tract. divers. cart. mihi 288.*

Ed è ben'anche a tutti noto, che in detto caso di negoziazione, che facesse il Clerico, per la quale fosse debitore del dazio; possa, e debba per il pagamento di tal debito esser convenuto dal giudice secolare, e da questi farseli l'esecuzione ne' beni patrimoniali, renitente mostrandosi al pagamento; siccome fondatamente scrisse l'addotto Salgado (b) in quelle parole: *Hinc videmus, quod iis casibus, in quibus Clericus propter negotiationem debet gabellam, potest coram Iudice seculari conveniri, & illam ab eo exequi in temporalibus, scilicet ipsius Clerici, captis pignoribus ad solutionem adstringere, persona tamen ejus semper excipienda, nec propter gabellam debitum incarceranda, ita Mexia Pontius*
in

(a) loc. cit. num. 844.

(b) loc. cit. num. 103.

in pragmatice sacre panis conclus. 5. num. 23. Petrus Rebuff. ad l. Galli. 2. tom. de mercat. minuratum vendem. gl. 14. Boerius dec. 246. num. 4. bene Azeb. in l. 11. tit. 3. lib. 1. recop. optime explicat Lasar. tract. de gabell. c. 19. num. 84. qui nn. 85. ex resol. per Gregor. Lop. in l. 49. v. las franquexas in fin. tit. 9. part. 1. advertit si dubium fuerit, an Clericus sit negotiator nec ne, poterit Index laicus de causa cognoscere, tanquam de fundamento sua jurisdictionis.

E-così parimente veggiamo, che per la mallevaria, che il Clerico data avesse per qualche secolare avanti il giudice laico, o per qualche deposito, che ricevuto avesse, possa esser convenuto, ed eseguito ne' suoi beni dall'istesso giudice secolare, siccome fondò con autorità di molti il citato Carlo de Grassis (a). E più diffusamente lo scrisse Salgado (b): *Hinc depositario, seu sequestrario constituto Clerico per judicem laicum, ipsemet potest dispositum ab eo removere, & asstringere ad restitutionem capitis pignorum, & tenent omnes Doctores supra citati in proposito in fundamento contraria partis a num. 90. & seqq. & idem tenent plures alii, quos refert, & sequitur Menoch. de recuper. poss. rem. 15. num. 215. Marant. de ordin. judic. 4. p. dist. 11. num. 62. & 37. Aufrer. in tract. de pot. secul. super Eccles. 2. regul. full. 14. Didac. Perex in l. 1. tit. 10. colum. 1142. lib. 3. ordin. vers. quari 12. Gregor. Lopez in l. 3. tit. 3. part. 5. plurimi quos refert, & sequitur Mexia in pragmatice sacre pan. conclus. 5. num. 35. infiniti pane sequuti per Boad. in polit. lib. 2. c. 18. num. 130. plures referens, sequitur Prosper. Farinacc. in pract. crim. qu. 8. sub num. 123. quando executio sit facienda in re, non tamen in persona Cler. ita elegantior late Grassis de effect. Cler. effect. 1. a num. 855. ubi latissime, & tenent Jacob. Masull. in addit. ad Cap. decis. 7. num. 4. allegans Ursill. ad Afflict. dec. 173. quibus quidem casibus specialiter ab eo relatis post multorum*

(a) loc. cit. num. 1008.

(b) loc. cit. num. 105.

terum Doctorum probationem, potest Iudex secularis cognoscere adversus Ecclesiasticas personas, & simul suam sententiam exequi in earum bonis temporalibus, & compellere captis pignoribus, quos omnes casus per te videre poteris; mihi autem ad nostra doctrina probationem sufficiet referre, non transcribere.

E quantunque coloro, che vollero la contraria opinione sostenere, si valessero dell'esempio, che siccome il giudice Ecclesiastico non può far esecuzione contro laici, ma tien bisogno del giudice secolare per eseguirli, così, per la natura de' correlativi, essi vorrebbero, che ne tampoco il giudice laico possa eseguir i Cherici, senza che prima l'Ecclesiastico non ne riconosca il giudizio; ad ogni modo quanto vadino costoro errati nella di lor massima lo dimostrò *Barbosa* (a) allorchè confutando un tal sentimento, insegnò, che in questa materia riguardar debbasi la molta differenza, che vi è tra 'l giudice Ecclesiastico, e secolare; mentre questi può eseguire le sue sentenze ne i beni temporali de' Clerici, ma non così l'Ecclesiastico ne' beni temporali de' laici, per la ragione, che sebbene i Clerici sono esenti dalla giurisdizione de' secolari, in quanto alle di lor persone, non lo sono però tali, per quel, che tocca a' beni temporali, che possiedono ne' tenimenti di giurisdizione del Re: *In hac materia esse constituendam differentiam inter Iudices Ecclesiasticos, & seculares; nam seculares possunt exequi suas sententias in bonis temporalibus Clericorum, & tamen Ecclesiastici non possunt suas exequi in temporalibus laicorum. Ratio differentia est, quia licet persona clericorum sint exempta a jurisdictione secularium, bona tamen temporalia ipsarum cum sint in territorio Regis secularis, illis subjiciuntur, probavit Felin. in cap. Eccles. num. 8. de constit.* qual dottrina comprovò con fondamento di più chiara ragione l'addotto

Eran-

(a) num. 99. loc. cit.

Francesco Salgado (a), dove poi così conchiude: *Inde est, ut secularis, tanquam in bonis sitis in suo territorio, potest facere exequutionem in bonis clerici. l. qui restituere ff. de rei vindicat. non sic Ecclesiasticus, quia ultra ambitum Ecclesie, & pertinentia ad spiritualia, nullum habet territorium, cap. licet ex suscepto de for. compet. cap. causam, & ibi Panormit. nu. 3. qui filii sint legitimi, gloss. & Bald. in l. Episcop. C. de Episcop. audient. Belluga in specul. Princip. rubr. 14. §. nunc videamus num. 37. pag. 87. hinc sequitur non posse Judicem Ecclesiasticum proprio jussu, & autoritate jubere cogi laicum, tanquam existentem in alieno territorio.*

Perlocchè in vista di tante considerazioni sempre più chiaro apparisce, che il magistrato del Principe possa i R.R. PP. costringere al pagamento dell' indebite somme, che si hanno esatte da menzionati beni, quando per sostegno, e mantenimento dello Spedale, lasciati furono dalla Regina Giovanna Prima. E tanto maggiormente ciò si manifesta, indagando altresì la verità di quell' articolo, se il Prelato, ch' abbia i beni di qualche Chiesa amministrato, resti tenuto per le colpe, e mancanze, forse commesse, a render conto di sua amministrazione, e se siano i suoi beni tacitamente alla Chiesa obbligati; dimodochè possa esser costretto, ed eseguito; su dicke assertivamente conclusero Dottori di molta gravità, tra quali *Ostiense* fu il primo, che così scrisse (b): *Sic & omnia bona Prelati pro administratione sibi commissi tacite Ecclesie obligantur c. 16. qu. 1. similiter sicut, & res Tutoris C. ex quib. caus. tacit. contrah. l. si mater C. de administrat. tutor. l. pro officio.* Sopra quali termini scrivendo Antonio Merenda (c) insegnò: *In dicto autem canone similiter dicitur, quod res propria*

(a) cit. loc. num. 101.

(b) *super gloss. in v. obligata vers. & sic omnia in cap. ex literis §. de pignor. b. num. 11.*

(c) lib. 24. controu. c. 23. num. 1.

propria Episcoporum censeantur res Ecclesie, si ipsi circa res Ecclesie male fuerint versati, ubi glossa in v. Ecclesia id explicans, ait, vel dicuntur Ecclesie quoad hoc, quia si damnicat Ecclesiam Episcopus, Ecclesia habet recursum ad res suas, ut c. 12. q. 4. quicunque, unde dico, quod omnes res Clerici sunt obligatae suae Ecclesie, sicut res mariti uxori, sicut & res tutoris pupillo: concordant ergo Glosa, & Hostiensis in equiparanda Ecclesia pupillo, quo ad hypothecam tacitam contra administratores suarum rerum. Anzi il Cardinal Zabarella volle ampliare questa massima in qualunque rettore, o altra persona, che fosse, che li beni della Chiesa avessero amministrato (a), ivi: Signa glossam, quae est singularis, & quotidie allegatur ad hoc, quod bona propria Pralati sunt obligata Ecclesie pro mala administratione, & quod dicit Episcopi, intelligit de quolibet Rectore, & etiam de aliis Clericis supra de vit. & honest. Clericor. cap. fin., alla dottrina del quale, andò dietro il detto Antonio Merenda dicendo: Ex his patet, communiter receptam esse equiparationem Ecclesie, & pupillorum ad effectum habendi tacitam hypothecam adversus bona suorum administratorum, pro recuperatione reliquorum Capyc. dec. 129. n. 3. Mantie. de tacit. lib. 11. tit. 16. n. 8. Anton. Faber. in Cod. lib. 8. tit. 7. definit. 2. & 3. Guttier. de tutel. part. 2. c. 17. n. 17.

Anzi Graziano (b) volle dir di più, che contro l' amministratore, ed economo degli altrui beni, per caso speciale si dia l' ipoteca tacita sopra i beni del medesimo: *Contra quos Civitas non habet hypothecam tacitam, sicut nec Ecclesia, nisi solum in casu administrationis bonorum, qui est casus specialis, tanquam administrator, & economus sit tutor, & loco ejus habetur. Ed è d' avvertire, che tal' ipoteca nasce dal primo punto, che si principiò l' amministrazione, per appunto come nel caso de' Tutori, e Curatori*

L l

sta

(a) in d. cap. ex litteris n. 15.

(b) discept. 601. n. 16. & 24.

sta stabilito, al dirè del citato Antonio Merenda in quelle parole: *Ex eadem aequiparatione oritur, ut hypotheca bonorum administratorum rerum Ecclesie oriatur tempore capta administrationis; cum id in tutoribus, & curatoribus accadat secundum communem doctrinam, de qua Negusantius d. membr. 4. num. 12. Mantica d. tit. 16. num. 13. Faber d. tit. 7. decis. 1. Statilius d. c. 4. num. 491. Valenzuola conf. 15. num. 1. vol. 1. Vasquez de pignor. & hypoth. c. 3. §. 1. num. 16. & 17. & in specie administratorum rerum Ecclesie, quod tacita hypotheca incipiat ex die capta administrationis, scribunt Munoz de ratiocin. d. c. 39. num. 13. in clausula, sed prædictis vers. eandem tacitam habebit. Novar. d. privil. 107. num. 9. vers. fuit tamen consultus, ubi scribit, sic se respondisse, & secundum suum consilium judicatum fuisse.*

Se dunque sopra i beni di coloro, che le cose delle Chiese amministrarono, fu accordata la tacita ipoteca dal primo punto, che principiarono ad amministrarla: si deduce, ch' avendo i RR. PP. i beni dello Spedale amministrato, acquistato abbia il medesimo sopra i beni temporali del Monistero quella tacita ipoteca, che i Dottori han considerata, fin dal primo punto, che i RR. PP. ne presero l'amministrazione; e tantoppiù, che si tratta a pro dello Spedale, la di cui opera, più che ogni altro pio, e sacro luogo è stata considerata, ed attesa da tutti i Santi PP.; e nostre civili, e canoniche leggi, siccome fu al suo luogo largamente provato; il perchè sperar dobbiamo, ch'abbia il magistrato secolare a costringerli per la restituzione di quelle immense somme, che finora si hanno usurpato: locchè si conferma dal rifletterfi, che i Scrittori tutti convengono, potersi validamente procedere dal giudice secolare contro degli ecclesiastici alla restituzione della cosa posseduta, una con frutti, qualora l'abbian principciata a possedere con qualche litig-

Ma se mai dubbiezza restasse nell'animo de' Signori Giudicanti su questo punto, si toglierà all' intutto, col riflettere, che siamo in causa del Regio Juspadronato, i di cui beni sono stati usurpati, contra la volontà del Re, da riferiti RR.PP., sopprimendo l' opera da esso lui fondata. Sopra quali termini avendo scritto il commendatissimo *Giorgia Cabedo*, insegnò; che possa il Principe, per mezzo de' suoi magistrati, non solamente spogliare colui che in quello si ritrova intruso; ma eziandio costringerlo per la restituzione de' frutti malamente esatti, abbenchè antica fosse l' intrusione: non essendo dovere, che l'intrusore contro la volontà del Re sia per riportarne commodo veruno (d): *Quando questio, & lis est super spo-*

L 1 2 lio

(a) *Ursill. ad Afflict. dec. 331. num. 3. Carpano ad Statu. Mediolan. 68. num. 114. tom. 1. Bino conf. 187. num. 10. Giurb. decis. 62. num. 7. Vincens. de Franch. decis. 549. num. 9.*

(b) var. rcf. par. 3. cap. 15. n. 251.

(c) par. 4. cap. 14. a n. 136.

(d) *de patron. Rcg. Cor. cap. 8. n. 8.*

lio juris patronatus Regii petat Procurator Regius removeri collatum ab Episcopo, seu ab alio Patrono, & restitui quantum abstulit spoliū Bart. in l. qui proprio ff. de procurat. Tiraquell. de retract. lib. 1. §. 1. gloss. 14. num. 74. & 32. gloss. 1. num. 69. quod non aliter fiet, quam relicta Ecclesia a rectore per ordinarium collato, & instituto presentato noviter per Regem, seu alium Patronum, ut in simili trahit Lucas de Penna in l. si coloni num. 4. C. de agricol. & censit. lib. 11. Quod in facto, ita obtinui non semel tanquam Regius Procurator ann. 1592. super patronatu Ecclesia de Chacim. Episcopatus Mirandensis, & ann. 1591. super patronatu Sancti Michaelis de Agrobom, proc. sunt in Arch. Scriba proc. Corona, aliter magnum absurdum daretur, quod Episcopi Ecclesias collarent, quæ essent de patronatu Regio, quotiescumque vellent, ut quia scirent pro illa vice per illos collatos remanere in Ecclesiis debere, & ob id semper in his litibus super spolio, in iudicium vocatur rector collatus, Episcopus qui collavit, & si Ecclesia est de patronatu, patronus etiam in jus vocatus, & Episcopus qui instituit; omnes namque spoliū dicuntur hoc casu facere. Innocent. in cap. audita, col. 2. de restit. spoliat. & in cap. cum Ecclesia Vulterana de elect. Rebuff. ad ll. Gall. tit. de materiis possessorii art. 1. gloss. 2. num. 26. & num. 27. ubi hoc notabiliter tradit: sic, & pari modo dicendum est, quod collatus ad Episcopo, non solum Ecclesiam relinquere debet, sed & fructus omnes restituere a tempore spoli, iuxta vulgares regulas juris. l. videamus §. in faviana ff. de usuris, cum aliis tradit Covarruv. var. lib. 1. cap. 3. & ita obtinui in prædicto processu, cum essem procurator Regia Corona, patronatus Ecclesia de Agrobom, scriba Petro Almirante ann. 1591. ne alias ex spolio intrusus, commodum reporter contra regulam, l. non fraudantur, §. nemo, ff. de regul. jur. Quali cose avere eziandio luogo morto il Re, in vita del quale fosse principiato lo spoglio, senzacchè egli mai se ne fosse lagnato; ed aver luogo ben' anche morto il Vescovo, che avesse il jus.

il juspatronato conferito, lo scrisse, come cosa certa, ed in dubbitata il detto *Cabedo* (a), su il riflesso, che la Corona sempre è una, e mai muore, e il successore nell'ufficio, e dignità ecclesiastica sempre si considera per lo stesso, e la stessa dignità rappresenta: *Corona autem Regia semper una est, & nunquam moritur tradit eleganter Molina de primog. lib. 4. cap. 11. num. 47. & ipsa Corona est qua possidet, cum hoc ita sit, sequitur, quod de spolio facto contra Regem, seu Coronam potest conqueri a Procuratore Regio ipsius Regie Corona nomine, etiam mortuo Rege, in cuius vita spoliū factum fuit, & tempore Regis, seu Regum successorum, etiamsi non sit restitutio spoliū petita contra spoliāntem in vita Regis spoliati, ex eo quia successor, & praedecessor in dignitatibus una persona reputantur, & dignitas, & officium nunquam moritur, & ego obtinui in Causa Regii patronatus, ad quod maximè debent Regii Procuratores advertere, quando libellum intendant nomine Regie Corona, qua semper est una, & nunquam moritur, & qua semper spoliata dicitur.*

E tanto maggiormente potrà il Principe costringere i RR. PP. alla restituzione de' frutti, in quanto che fu al suo luogo considerato, che il detto Spedale, Padronato Regio essendo, venga tra le Regalie del Principe annoverato: il perchè avendo detti RR. PP. in proprii usi convertito i frutti di detta Regalia, può il magistrato secolare conoscere del giudizio di detta restituzione: e così fu deciso dal Tribunal della Camera a 26. Marzo dell'anno 1560. contro i RR. PP. di S. Benedetto (b) in quelle parole: *Condemnandos esse, & proinde condemnari debere decernimus ad relaxandam possessionem, quam detineri per eos repertum est, una cum fructibus liquidandis:* ed azian-
dio così fu deciso dallo stesso Tribunale a 15. Dicembre dello

(a) cap. 9. a n. 3.

(b) fol. 38. proc. curr.

dello scorso anno 1729. contro i RR. PP. di S. Stefano del Bosco, i quali avendo in alcuni feudi la giurisdizione angaria, e perangaria esercitata, fu ordinato: *Expediatur mandatum, quare restituere non debeant totum indebitum usque adhuc exactum sub prae-textu causa praedictae* (a), ed esser questa l'antica pratica de' nostri Tribunali, e precisamente della Ruota del Cedolario, persona non è, che nol sappia.

Perlocchè in vista di tante, e così chiare ragioni; non si può a patto alcuno contrastare dagli Avversarij, che 'al magistrato del Principe si convenga (per qualunque via riguardasi questa causa) non solo del giudizio della proprietà de' beni dello Spedale conoscere, e giudicare; ma eziandio costringere i RR. PP. nel giudizio dell'usurpazione de' frutti, a restituir prontamente quelle immense somme, che han finora in propri usi convertite, quando per l'opera dello Spedale furono dalla Regina disposte, e donate: il perchè molto meno si potrà dubitare di ciò; che su il principio pensammo addurre, che dovesse farsi il sequestro sopra tutti i beni temporali di detti RR. PP. fino all' intiero soddisfacimento di quel, che debbono restituire per detti frutti percepiti. E quantunque gli Imperadori *Onorio*, e *Teodosio* (b), scrivendo a *Giovanni Prefetto Pretorio*, proibito avessero il farsi sequestro nel principio della lite: tuttavolta al dire del dottissimo Signor Reggente *de Philippis* (c) è comune l'opinione de' Dottori, e specialmente di tutti i nostri feudisti, che cotaldeterminazione non abbia luogo a pro di coloro, che Regalie posseduti avessero; e maggiormente quando l'azione del Fisco sia chiara, e della usurpazione segni manifesti appariscano, come per appunto

(a) fol. 39. d. proc.

(b) l. unic. C. de prob. sequ. pecun.

(c) dissertat. fiscal. 3. num. 58. cum. seqq.

appunto nel nostro caso concorre : ed esser questo l'antico stile di tutti i nostri Tribunali , e molto più della Ruota del Cedolario , non senza nota d'ardimento si potrà da' RR. PP. negare .

Resta per compimento dell'opera a trattare il punto , se debbasi in avvenire l'amministrazione dello spedale interdire a' RR. PP. come dolosi , ed inosservanti fino a questo punto : Su di che dovendo noi ragionare , non sarà fuori di proposito , alcune cose a' Supremi Senatori ricordare della facoltà , ch'hanno i Principi sopra la tuitione delle pie opere, e precisamente degli spedali, quantunque di Regia fondazione non fossero , donde con tanta maggior certezza potrà inferirsi l'autorità , ch'abbia l'Augustissimo nostro Regnante su lo spedale di Santa Spina Corona , da' suoi antecessori fondato. Egli dunque è da sapersi , come può , e deve il Principe, indipendentemente dall'Ordinario , ogni maggior dritto sopra tali opere esercitare , com'esecutore , e protettore della volontà di coloro , che per lo pubblico bene della Repubblica dispongono ; a quale oggetto prescrissero gli Imperadori Onorio , e Teodosio (a) , che tali disposizioni perfetto , ed intero fine conseguissero . Verità ben anche conosciuta da' Padri del Concilio di Vienna (b) , e perciò vollero , che tali opere si fossero inviolabilmente osservate . *Et quæ ad certum usum largitione sunt destinata fidelium, ad illum debeant, non ad alium converti*: anzi considerò il commendatissimo Antonio Fabro (c) , che in qualunque caso vogliasi la volontà de' testatori pervertire , debbasi sentire il Procuratore del Re, per esaminarsi , se in tale atto vi concorra la pubblica utilità : alla quale il Principe deve molto riguardare , così per la conservazione

(a) *in l. nolumus C. de Testam.*

(b) *clem. 2. de relig. domib.*

(c) *Cod. lib. I. tit. 2. def. 48.*

zione del suo supremo dritto, come perchè egli è protettore di tutti li padronati, che sono nel suo stato: *Sed & Procuratorem Principis generalem vocari, & audiri necesse est, non solum si jus patronatus ad Principem pertineat, quod in dubio prasumendum est, cum officium habet dignitatem, sed etiamsi ad alium nempe, RATIONE PUBLICÆ UTILITATIS, & ad hoc ipsum dispiciendum, an publicè utilis futura sit unio, an inutilis. Item pro tuenda Principis auctoritate, ad quam sanè pertinet, ut beneficiorum omnium, que in territorio sunt, protector, & conservator existimatur. A cui si può anche aggiugnere l'autorità del Van-espen (a), che fondò lo stesso.*

Sopra qual punto,scrivendo il rinomato Monsù le Meitre(b) considerò, che non d'altronde possano i Principi più opportunamente rendersi immortali, che vegliando alla buona amministrazione delle pie opere,e degli spedali. *Je scay, que les Hospitaux sent des asyles ouverts a l'infirmité humaine contre la rigueur des saisons, contre les défauts de la nature, contre la langueur des maladies, contre les miseres de la pauvreté: que los Princes: & les Rois deuroient chercher l'immortalité de leur memoire dans l'establissement de ces maisons saintes plutôt qu'en des bastimens superbes; aussi inutiles au public, qu'à leur reputation particuliere: que leurs sujets ne scauroient consacrer les biens, que Dieu leur Donne, a un usage plus excellent, & plus noble, qu'au soulagement des miserables, & ch' il se peut dire, qu'en ceus c'est estre menager que d'estre prodigue.*

Quindi veggiamo prescritto dalle civili leggi, e da Sacri canoni (c), ch' a' Principi specialmente s'appartenga la difesa, e protezione de' beni delle Chiese, tantovero, che il Concilio Toletano IX. parlando della buona guida,

e go-

(a) par.2. tit.29. cap.3. a num.9:

(b) nella sua quinta arringa.

(c) can. filiis caus.16. qu.7.

e governo di quelle Chiese, che furono dotate da taluni, prescrisse, che qualora dagli ordinarij non s'invigilasse sopra i Ministri, e Rettori di quelle, ed i beni, lasciati per mantenimento di dette Chiese, in altro uso si consumassero, che si debba al Principe ricorrere per provvedervi convenevolmente: *Ut si Sacerdotem, seu ministrum aliquid ex collationi rebus praverint defraudare, Regis hac auri- bus intimare non differant*. E dell'istesso sentimento furono ben anche i PP. del Concilio *Ticinense* (a) celebrato nell'anno 850. i quali stabilirono, che supprimendosi l'opere degli spedali, appropriandosene gl'amministratori le rendite, si dovesse ricorrere all'autorità Imperiale, affinchè la nequizia, e malvagità de' medesimi castigata restasse: *quod si heredes, sive seculares, sive clerici testatoris institutionem suppressere, vel obscurare nitantur, & inter se Xenodochii substantiam dividere, nuncietur Sacratissimo Imperatori, ut ejus auctoritate hujusmodi transgressorum nequitia coerceatur*. Perciò leggesi nel detto corpo Canonico (b), e si memorò eziandio nel sopradetto Concilio, che non per altro si ponevano da' fondatori gli spedali, ed altre pie opere da essi istituite, sotto la tuizione, e autorità de' Principi; se non perchè fossero difese dall'altrui fraudi, e soppressioni, per mezzo dell'autorità Imperiale. *Suggerendum est Beatissimis Imperatoribus, quia hi, qui Monasteria, & Xenodochia sub defensione sacri palatii posuerunt, ideò fecisse probantur, quod a nullo melius, quam a Summis Potestatibus protegenda crediderint*.

Ed invero chi, avvertito da ciò, che degnamente scrisse il Presidente Talon (c), potrà a' Principi tal supremo dritto contrastare, quand'essi sono specialissimi protettori

M m

de

(a) can. 15.

(b) can. 16.

(c) nel trattato *de l'autor. des Rois touchant l. administration de l'Eglise* dissertat. V. de la seconde partie.

de' pupilli, vedove, peregrini, ed altre miserabili persone? il perchè è ben ragione, che tenuti siano invigilare, che gli spedali, e gl'altri luoghi pii, che a simili povere persone di scampo, e rifuggio sono, non si rovinino, o dismettino: e tutto ciò farsi più chiaro, e più evidente: riflettendosi, che i detti Principi ancor sono protettori de' Sacri Canoni, e tenuti sono a promuovere vigorosamente l'esecuzione, ed osservanza di quelli, come ci addita la costituzione dell'Imperador Giustiniano, indirizzata a Giovanni Prefetto Pretorio dell'Illirico (a): su della quale l'Arcivescovo Pietro di Marca (b), per determinazione del Concilio di Parigi, celebrato nell'anno 829. registrò: Che quante volte i canoni trascurati, ed inosservati fossero dagli ecclesiastici, può il Principe imporre l'osservanza di quelli sotto le pene, che meglio stimasse: *huic Canonum custodia, duobus modis prospiciebant Principes, tum delegatione magistratum, qui vetarent nequid contra canones tentaretur, tum exactis penis a contumacibus, si quid perperam gestum esset, & aliquando iis rescissis, quae contra canones acta erant*: e non deve passar sotto silenzio, che nel detto Concilio di Parigi fu molto lodata sopr'a ciò la dottrina di Isidoro Ispalense, di cui altresì ne abbiamo il riscontro presso Graziano (c), che la registrò colle proprie sue parole: *Principes saeculi nonnunquam intra Ecclesiam potestatis adepta calmina tenent, ut per eandem potestatem disciplinam Ecclesiasticam muniant. Caterum intra Ecclesiam potestates necessaria non essent, nisi ut, quod non praevaleret Sacerdos efficere per doctrinam sermonem, potestas hoc imperet per disciplinae terrorem. Saepe per Regnum terrenum caeleste Regnum proficit, ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem, & disciplinam Ecclesia agunt, rigore Prin-*

(a) novell. 6. aurb. collat. 1. giusta la vecchia traslazione.

(b) de concord. Sacerd. & Imper. lib. 4. cap. 1. num. 4.

(c) can. Principes 23. qu. 5.

Principum conterantur, ipsamque disciplinam, quam Ecclesia utilitas exercere non praevalet, cervicibus superborum potestas principalis imponat, & ut veneratione mereatur potestas impartiat. Cognoscant Principes seculi, Deo debere se reddere rationem propter Ecclesiam, quam in Christo tuendam suscipiunt. Nam siue augeatur pax, & disciplina Ecclesia per fideles Principes, siue solvatur, ille ab eis rationem exiget, qui eorum potestati suam Ecclesiam credidit.

Anzi è d' avvertire, che non solamente possa il Principe contro i violatori, e trasgressori di Canoni sua giurisdizione esercitare, e le pene imporre; ma che di vantaggio, possa procedere contra di essi al sequestro de' lor beni, senza, che la Corte di Roma possa gravarsene (a), siccome, col fondamento di più ragioni, provò l'eruditissimo Pietro di Marca (b), dopo di che così conchiuse: *Ceterum si quis dubitet, an ha Principum constitutiones grata fuerint Pontificibus Romanis, consultat fragmentum epistole Leonis IV. Papa ad Lotharium, qua spondet, se capitula illa, & precepta Lotharii, ejusque predecessorum in omnibus observaturum.*

Or se non può dubitarsi del dritto, ch'hanno i Principi sulle opere pie, da privati istituite: e molto meno della special tuizione, che ad essi si appartiene sopra degli spedali: e se altresì è indifficilabile, che propria sia de' medesimi la difesa de' beni delle Chiese, e l'osservanza de' Canoni; chi mai potrà così sfacciatamente contrastarli l'autorità, e l'esercizio dello stesso dritto sopra la Chiesa, ed Ospedale di Santa Spina Corona, fondato, ed arricchito dalla Regina Giovanna I. e suo Regio juspatronato divenuto? chi potrà proibirli di non solamente togliere a' R.R. PP. l'amministrazione in avvenire di tale opera; ma punirli severamente come fraudatori di opera così degna, e laudevole, ed inosservatori de' Sa-

M m 2

gri

(a) novell. 123. (b) cit. loc. lib. 2. cap. 12.

gri Canonici? e finalmente chi potrà mettere in dubbio la sua suprema autorità, volendo in avvenire provvedere alla sicura guida, ed amministrazione di detto spedale, col quale si arreca notabil beneficio al comune di questa Città, ed è il sollievo di tanti poveri, e miserabili persone? ed invero, se vogliamo nettamente riguardare a questo supremo dritto de' Principi, di castigare i cattivi amministratori di quelle opere, che bene amministrate, farebbono il sollievo della Repubblica, rinveniremo, al dir di *Curzio*, che non vi sia cosa, nè più degna, nè più giusta, quanto quella di punirli, e di castigarli. *Nihil tam aequius est, aut bono viro dignius; quam opponere se improbis administratoribus*; Perciò molto fu commendato da *Cicerone* (a) il giudizio contra de' medesimi. *Si qua sunt iudicia summa existimationis, & pena capitis, tria sunt hac fiducia, tutela, & societatis. Aequè enim perniciosum est, ac nefarium, fidem frangere, qua continet vitam, & pupillum fraudare, qui in tutela est, & socium fallere, qui se in negotio conjunxit*: e nell'Orazione *pro sexto Roscio Amerino* stimò ripetere: *In privatis rebus, si quis rem mandatam non modo malitiosus gessisset sui quaestus, aut commodi causa, verum etiam negligentius: cum majores summum dedecus admisisse existimabant*.

A quest' oggetto scorgiamo, che il provido Re di Francia Francesco I. avesse voluto promulgare nell'anno 1545. quella celebre ordinanza, della quale fa menzione il *Bocchel* (b); colla quale comandò, che si togliesse dalla podestà, e giurisdizione de' Vescovi, l'amministrazione degli spedali; in seguela di quanto stabilito aveva fin dall'anno 1543. nel qual tempo incaricò a' Giudici, e magistrati Regj, d' inquirere su le rendite di tali spedali. Ordinanza invero conosciuta molto propria, e molto neces-

(a) *lib. I. de orator.*

(b) *decret. Eccles. Gallic. pag. 880.*

necessaria da Arrigo II. e da Francesco II. a qual' effetto il primo nel 1553. ed il secondo nel 1560. vollero con speciali leggi, confermarla. Anzi altresì si scorge tale ordine rinnovato coll' *Editto Bleffense* (a) nell'anno 1579. in qual tempo furono rimossi dall' amministrazione delle robbe degli spedali gli Nobili, ed i Cherici, a' privati Cittadini, quella confermandosi. Nè deve pretermettersi quel, che i PP. del *Concilio Ratomagensè* celebrato nell'anno 1581. confessarono, che per la trascuraggine, e mancanza de' Vescovi, non solo il governo, e la cura delle fabbriche delle Chiese ad essi tolta si era, ma che l'amministrazione, ch' esercitavano ne' luoghi pii passata fosse nelle mani de' laici. *Sicut fabricarum Ecclesiarum regimen Episcopis primum fuit ablatum, & ad laicos translatum: ita posterius portio pauperum in leprosas, & Hospitalia, diversigenis, divisa de manibus Episcoporum, & aliorum clericorum ad laicorum administrationem transit.* Nè è fuori di proposito rammentare agli avversarij, che i Padri intervenuti al *Concilio Meldense* nell'anno 845. istantemente pregarono il Re di Francia, perchè restituisse, e ristabilisse i Monaci d'Irlanda negli Monasterj, che prima avevano nel suo Regno; da' quali n'erano stati per la mala amministrazione cacciati: alle frau di, ed indegnità de' quali, volendo in qualche parte rimediare il *Concilio di Vienna*, prescrisse, che gli Governadori, ed Amministratori degli spedali fossero tenuti, ed obbligati dare il giuramento di amministrare con fedeltà le rendite di quelli, per appunto, come co' i Tutori, e Curatori praticavasi. *Illi etiam, quibus dictorum locorum gubernatio, seu administratio committeretur, ad instar tutorum, & curatorum iuramentum, prestare teneantur.* E qui ci ricorda il rinomatissimo *Antonio le Meitre* (b), che
incum-

(a) vedi le memorie del clero tom. 3. tit. 4.

(b) nella quinta arringa.

incumba molto allà gloria de' Principi, che ne' loro stati si aumenti il numero degli spedali, donde in gran parte dipende il decoro del Principato: il perchè tanto più dovrà ad essi premere; che quei, che si trovan fondati, a lunga durata si conservino.

Quindi è, che per tutte le vie, che si voglia a questo supremo dritto de' Principi riguardare, sempre più legittimo, e fondato lo ravviseremo, di dover cacciare, e punire i mali amministratori delle pie opere, siccome meglio, ch' ogn' altro lo fondò *Guglielmo de Benedictis* (a): dietro al quale così ben'anche scrissero il *Cassaneo* (b), *Aufrerio* (c), *Ferretti*, (d), ed il *Presidente Talon* (e). Ed in ciò non solo non è contraria la determinazione del Concilio di Trento, ma molto favorevole, e decisiva si ravviserà, per ciò, che fu in esso determinato: *Non solum per Ecclesiasticas censuras, & alia juris remedia ad id compelli possunt: sed etiam Hospitalis ipsius administrationem curare, perpetuò privari possunt* (f). Il perchè si può conchiudere, ch' avendo i RR. PP. di S. Martino, così malamente, quanto le cose finora dette dimostrano, cotale opera amministrata, che possa il Principe con sicurezza di ragione togliere a' medesimi l'amministrazione, di quella in avvenire.

E quì ci sia lecito con quella riverenza, ch'è ben dovuta al merito, e dottrina degli Avversarij, maravigliarci non poco del mal consiglio de' medesimi, i quali tanto dalla passione della causa sopraffatti, han dato nell'abbaglio di assumere, nella di loro dotta scrittura, una propoposizione,

(a) nel cap. *Raynutius* 5. & uxorem decis. 2. num. 138.

(b) in catalog. glor. mund. p. 5. confid. 17.

(c) de potest. secular. in Eccles. reg. 2. fall. 26.

(d) conf. 71. num. 2.

(e) nel tratt. de l'autor. des Rois touchant. l'administration de l'Eglise dissertat. v. de la seconde partie.

(f) sess. 25. de reform. cap. 8.

ne, quanto discordante dal vero, altrettanto pregiudiziale alla suprema giurisdizione del Re Nostro Signore, per sostengo, e mantenimento della quale, ogni fedel suo vassallo deve mille volte colla propria vita a qualunque fortuna, e pericolo esporfi, e sottometerfi. Ella è, che vero sia nella Francia, nelle Fiandre, nelle Spagne, ed in altre Regioni, che i luoghi pii, ed i beni Ecclesiastici siano sotto la tutela, difesa, e protezione Reggia per le ordinanze de' Principi, che vi sono, o per le concessioni de' Papi, che vantano: ma non già nel Regno di Napoli, nel quale tolto il concordato di Carlo II. d' Angiò con Papa Onorio IV., che riguardò solo i feudi, altra ordinazione non si legge: il perchè hanno gli stessi Avversarij scritto, che i Cherici non possano nel foro secolare esser convenuti, ne ch' il Principe abbia podestà di conoscerli. Invero maraviglia, e stupore grandissimo ci ave arrecato, veggendo in bocca di gravi, e vecchi Avvocati proposizione così ardita, e così contraria alle leggi fondamentali della Corona; imperocchè dovea esserli noto, tutto ciò, che noi nel primo, e secondo capo notammo, e molto più le rinomate leggi del Re Roberto, colle quali prescrisse, che qualora i laici dagli ecclesiastici oppressi sieno, o pure i Cherici da quegli stessi, possano, e debbano al magistrato del Principe ricorrere: anzi, tale fu reputata sempre l'ampiezza, ed estensione di questo ricorso, che qualunque sia il motivo, e la cagione dell'oppressione, e del litigio, a' Tribunali laici francamente si ricorre. Dovean ben' anche gli Avversarij riflettere, fin dove si distendano le Regali prerogative del Re Nostro Signore: nè mai se li è contrastato rivedere, considerare, e far esame de' Brevi, Bolle, Decreti di Roma, e d'ogni Sinodo de' Vescovi, ne i quali, se mai contiensì cosa pregiudiziale alle Regali leggi, alle antiche consuetudini delle Chiese nostre, e alla pace, e tran-

tranquillità de' Popoli, certamente non si dà esecuzione. Dacchè siegue, che sarebbe vizio d'infedeltà contra chi regna, qualora negar si volesse al nostro Principe la podestà, che possiede, ed esercita nel Regno di esaminare, quante volte la ragione dello stato lo richieda, o la pace tra' Cittadini si potesse perturbare, se la scomunica, o l'interdetto, giusto sia, o ingiusto: se quella obblighi, o pur non obblighi: se il luogo dell'asilo sia immune, o no: ed il dritto, che tiene di chiamare i Vescovi; e sequestrarli l'entrate, qualora contumaci apparissero agli ordini Regali, o nocivi alla pubblica quiete si sperimentassero. Cose invero vedute sempre praticarsi, e si riconoscono parimente verissime, da ciò, che avvertitamente ne trascrisse il *Chioccarelli*, di cui gli Avversari, osservando l'opera intiera, potranno esser liberati da molti pregiudicj, co' quali finora han visuto. E se mai la carica de' negozj ad essi nol permettesse, almeno ne leggano il solo titolo *de redditibus, & fructibus Ecclesiarum, & praesertim Cathedralium, jussu Regis sequestratis, ac in aliarum reparationem, aliaque necessaria erogatis*, mentre confidiamo, che ne rimarranno soddisfatti.

Ed è altresì noto a tutti, che possa eziandio il Principe in tempo di urgente necessità (come già fece Ludovico II. Re di Sicilia, al dir di *Papo* (a), allorchè li fu intimata la guerra dal Nipote di Carlo Durazzo, come cessionario di Ludovico Re di Ungheria), imponer decime, e tasse ne' beni degli Ecclesiastici, in vigore della suprema podestà, e diretto dominio, che rappresenta sopra di quelli, che che in contrario ne sognano i nostri Avversari: essendo anche noto, che prima, che detti beni passassero in mano degli Ecclesiastici, alla podestà del Principe erano soggetti; ne con tal passaggio si potè mai il minimo pregiudicio inferire al diretto dominio, che ha certamente
sopra

(a) *lib. 5. arrest. fin. tit. 11.*

sopra d'essi il Principe ritenuto , come quello , che non si può trasferire , perdere , o rinunziare , senzachè il detto Principe sia omicida della Corona . Ma per venire a capo del nostro punto, la protezione, e difesa, che'l Principe ha de' beni delle Chiese , e de' luoghi pii , discende dallo stesso diretto dominio, che ha sopra i beni de' Cherici, il perchè *cum insit rei* , la roba passa in mano degli Ecclesiastici schiava , e soggetta all' alto , e diretto dominio, che vi ha sempre il Principe rappresentato. A quest' oggetto la felice, e pia memoria di Carlo V. ordinò, per rimediare al disordine degl' immensi acquisti fatti da' Cherici nello stato di Melano, che si dovesser porre in Catasto, e tutti i beni dello stato descrivere, affinchè nelle mani degli Ecclesiastici passando, dovessero le medesime tasse, e pesi di prima pagare : ciò leggiamo essersi fatto nelle Fiandre, ed ultimamente in Savoia . In seguella adunque di questo alto , e supremo dominio de' Principi, lecitamente in molti casi si può far sequestro de' beni Ecclesiastici, siccome a miglior tempo si potrà più diffusamente esaminare , e a dì nostri provvidamente abbiain veduto sequestrarfi i benefici , e le abbadi , che godevano i forestieri ; e l' *Chioccarelli* ci addita , essersi molte volte destinata porzione delle rendite de' Vescovi viventi per rifacimento delle Chiese, vicine a rovina , o manchevoli di sacra suppellettile .

In fine siamo giunti al termine delle nostre fatiche , ma non già fazi di avere bastantemente dimostrato quella chiara , ed incontrovertibil ragione , che per tanti anni in profondo obbligo sepolta , ed oppressa per opera de' R.R.PP. , querula , e dolente , la giusta , e meritata emenda chiedeva . Questo è , per verità, lo stato della infelice, e lagrimevol causa dello spedale di *Santa Spina Corona*, e non già quello, che gli avversari han figurato , e finto , al nostro dimesso , e rozzo

N n

talen-

talento incaricata , quando a penna più rara , ed ingegno più elevato cotal peso era ben commesso , e dovuto : e queste in fine sono quelle ragioni , che , le ceneri di quel disgraziato spedale teneramente riguardando , a Dio , e a' magistrati e vendetta , ed emenda de' danni , finora sofferti , chiedono , e sospirano contra i R.R. PP. che barbaramente lo soppressero . Forse ardiranno più dire gli avversari , che a' magistrati del Principe tal cognizione non s'appartenga , o tocchi ? che al Principe non si convenga , in virtù dell' alto , e supremo dominio , il conoscere , e giudicare sopra i beni temporali delle Chiese , e degli stessi Ecclesiastici , quando così il pubblico bene lo richiedesse , o la ragione lo dettasse ? forse diran più , che i beni laicali , in mano ecclesiastica passando , in essi perda il Principe , quell'alta , e suprema giurisdizione , dalla sua Real Corona inseparabile ? o che quegli stessi beni , che il Principe alle Chiese donò , non sien più a lui soggetti , e sottoposti ? forse negar potranno , che al Principe s'appartenga la difesa delle pubbliche opere , della volontà de' testatori , e dell' osservanza de' Canoni , vie più quando le disposizioni , che si hanno da eseguire , dalla Reale munificenza origin trassero , e Regj juspatronati divennero ? diran più , che la Bolla di Papa S. Pio , nulla ed invalida per insanabili vizi , possa coonestare l' illecita soppressione dello spedale , e la percezione di que' frutti , ch'esser doveano il sostegno degli ammalati , difendere , e sostenere ? offeran più dire gli avversari , che il lungo attentato di possedere le Regalie possa partorire effetti contrari alle leggi , e far presumere l'*exequatur* ? o non restituire quelle immense somme , che in voluttuosi usi han consumato , e speso ? In fine potran più sperare i R.R. PP. di continuare l'amministrazione di quell'opra , nella quale non sincerità , non fede , non religione , ma ambizione immoderata , ed avarizia insaziabile dimostrando ,

strando, han dato di sì tanto da parlare, e scrivere? Certamente che nò: se pur pure persuasi, e vinti da tanta verità, quanto da noi si è diffusamente additata, ostinati, anzi che nò: esser vorranno a sostenere le mal fondate eccezioni, proposte per eternare il corso del presente giudizio, e la giusta, e meritata emenda, alle di loro mancanze condegna, da' nostri magistrati fuggire, ed evitare. Ma sien' eglino pur tali; la provida cura del zelantissimo nostro Signor Vice-Rè, e de' Senatori così chiari, ed illustri, che dovranno questo litigio terminare, farà sì, che le giuste speranze di questo pubblico non restino fallite, e che i RR. PP. non vadano del di loro mal fare alteri, e superbi.

Cetera supplicanti, &c.

284 TAVOLA

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI.

A

- A**bbadia di S. Maria a Cappella non è mai stata inspar-
tronato Regio, come lo spedale di S. Spina Corona
176. e però non è l'esempio adattabile al caso della pre-
sente causa. ivi.
- Abiatar discacciato dal tempio, e confinato in un suo pode-
re dal Re Salomone. 15
- Accessorio. V. Frutti, Predio, Casa, Causa.
- Acquisto de' beni ecclesiastici da qual tempo ebbe origine. 132
- Affitti de' pubblici vettigali non si davano a coloro, che
non aveano ottenuta la liberazione de' primi maneggi. 110
- Alessandro Magno non ammise giammai nel numero de'
suoi soldati, chi gli altrui beni amministrando, fosse
rimasto debitore. 110
- Amministratori di roba altrui potere ascendere al chericato,
quando i loro beni intestassero a persona laicale. 111. o
quando il Principe acconsentisse al concedersegli il cheri-
cato. ivi. Fatto di Lodovico VI. col di cui permesso fu
consacrato Vescovo di Parigi Stefano suo Cancelliere. ivi.
- Amministratori delle pubbliche rendite, per le leggi ro-
mane, soggetti restavano alla corte del Principe. 110
- Amministratori dell' opera non possono variarla senza i de-
biti requisiti. 215. e molto più senza il consentimento
del Re. ivi.
- Amministrazione, e cura dello Spedale qualora si dà a' Re-
ligiosi, non fa, ch'egli sia ecclesiastico. 95. antico costume
de'

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 285

- de' fondatori di raccomandare la cura degli spedali all' ordine Religioso :* 95
- Amministrazione de' frutti delli beni dello spedale commessa a' RR. PP. di S. Martino . 102. modo di spenderli prescritto a' medesimi dalla Regina .* ivi.
- Amministrazione dello spedale , data a' RR. PP. di S. Martino . 3. 4. e propriamente al P. Priore pro tempore .* ivi, c 214
- Amministrazione dello spedale se debba togliersi a' RR. PP. di S. Martino . 172. c seg. ed in avvenire conferirsi ad altri .* 276
- Amministrazione degli spedali , per ordine de' Re di Francia , tolta a' Vescovi , e perchè . 276. 277. e passata nelle mani de' laici . ivi. come anche la cura delle fabbriche delle chiese , e l'amministrazione degli altrituoghi pii .* 277
- Appellazione di S. Paolo a Cesare .* 11
- Appostoli vivevano in perfetta comunità .* 132
- Appostoli non avean cura de' beni temporali , ma attendevano alla predicazione della divina parola .* 133
- Artificj da' RR. PP. di S. Martino in diversi tempi usati nella Regia Camera per l'osservanza de' loro privilegi , ed immunità .* 7. c 8
- Assenso regio non si presume , ma dee ritrovarsi registrato ne' libri , dove tuttigli assensi registransi . 202. 203. 204. nè si può provare col detto de' testimoni .* 203
- Assenso come provar si debbia , non potendosi ricorrere al beneficio della presunzione . 204. c seg. negativa dell' assenso come si pruova .* 207
- Assenso se si fosse da' RR. PP. ottenuto sopra la Bolla di Papa S. Pio , avrebbero più quello , che la Bolla stessa custodito .* 208
- Assenso espresso del Principe si richiede nel nostro regno , non già il tacito , e presunto . 208. 209. questo non suffra-*

<i>soffraga a' RR. PP. per la soppressione dello Spedale, ed incorporazione de' beni di esso in beneficio del monistero di S. Martino.</i>	208
<i>Autorità di Dawidde, Nolitangere Christos meos, come s' intenda.</i>	14. e 15.
<i>Avarizia de' Vescovi, che sotto il manto della religione si adoperano agli smisurati acquisti de' beni.</i>	134
<i>Avarizia de' Preti, che effetti abbia partoriti a favore del monachismo.</i>	139. 140.

B

B <i>eni ad una chiesa donati, o lasciati s' intendono per l' affezione, o devozione, che alla medesima si avca.</i>	81
<i>Beni, alle chiese pervenuti per donazione, o testamento, chiamar debbonsi temporali.</i>	40
<i>Beni, che Giustiniano ordinò doverli restituire alle chiese dell' Affrica, spogliate dagli Arriani. 44. e con qual condizione.</i>	ivi.
<i>Beni, che dalle chiese si possedono, di due specie.</i>	36
<i>Beni de' cherici, morti ab intestato, assegnati alle chiese da Teodosio giunior, e Valentiniano III.</i>	26
<i>Beni delle chiese di qual natura sieno, e se possa il Principe sopra de' medesimi esercitare dritto alcuno, indipendentemente dal giudice ecclesiastico.</i>	36
<i>Beni dello Spedale non potersi da' RR. PP. di S. Martino nè per fatto, nè per legge possedere.</i>	215
<i>Beni de' Martiri, e Confessori morti senza erede, assegnati alle chiese da Costantino.</i>	26
<i>Beni di ciascuna chiesa divisi in quattro porzioni a tempo di Papa Gelasio. 136. non aritmeticamente, ma proporzionatamente.</i>	ivi.
<i>Beni</i>	

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 227

- Beni , di cui la Regina Giovanna I. dotò lo Spedale , da lei istituito.* 2
- Beni temporali degli ecclesiastici , siccome son soggetti alle decime , così son soggetti al giudicio de' magistrati secolari.* 49
- Beni d'una chiesa particolare , dir non si può , che si possedano dalla Chiesa Romana.* 63
- Beni stabili non si poteano dalle chiese , o da altri collegi acquistare. 41. fu data loro dagl' Imperadori la permissione di acquistarli.* ivi.
- Beni stabili se si possono dalle chiese possedere . 41. esempio del vecchio testamento per la fabbrica del Santuario.* ivi.
- Beni , che passano in mano degli ecclesiastici , alla podestà del Principe eran soggetti: 280. e passano schiavi , e soggetti all' alto , e supremo dominio , che vi ha sempre il Principe .* 281
- Benefici , che sono fuori la collazione de' Vescovi , o del Papa , se unir si possono senza il consenso de' Padroni Laici , o Regi.* 154. 155.
- Benivoglienza , e pietà di Costantino verso i Vescovi del Consilio Niceno.* 16
- Bestemmiatore , per legge Mosaica, punito con la morte. 38. tal legge al presente non obbliga. ivi. non dice si legge divina, ma legge del Principe , se questo impone pena capitale alla bestemmia .* ivi.
- Bolla della permutazione di Papa S. Pio non può essere per li RR. PP. di S. Martino principio della prescrizione , e perchè.* 225
- Bolla di Papa Clemente VIII. quali cose permetteva ad Arrigo IV. perchè ricevesse nel regno di Francia il Concilio di Trento .* 165
- Bolla di Papa Martino V. spedita a favore della Francia , dee stendersi agli altri regni, e perchè.* 32
- Bolla di Papa S. Pio ninngiovemento può recare a RR. PP. di S. Mar-*

- di S. Martino.* 114
- Bolla di Papa S. Pio, impetrata da' RR. PP. di S. Martino, è
insoffistente per tre motivi.* 131
- Bolla di Papa Pio IV. ordinante, che i decreti del Concilio
Trentino per tutto il mondo si osservino senz' altra pub-
blicazione, non ha avuto verun' effetto.* 191
- Bolla di Papa S. Pio, ottenuta da' RR. PP. di S. Martino,
manchevole del Regio exequatur. 179. perciò invalida,
ed inutile.* ivi. e 200.
- Bolla in Coena Domini se possa derogare al dritto, che
competè alla Regia Maestà.* 33
- Bolla in Coena Domini non eseguita in Napoli.* 163. 189
- Bolla in Coena Domini, ancorchè per altra via si sappia,
che per la solenne pubblicazione, non obbliga. 190. ha
bisogno della solenne, e giuridica pubblicazione.*
- Bolle, e rescritti della corte romana non han forza alcuna
senza il Regio exequatur.* 187
- Bolle de' Pontefici con la clausola, che la pubblicazione:
fatta in Roma basti, per obbligare, sono di niuna forza.
191. ciò ha luogo precisamente nel Regno di Napoli per
la real carta di Filippo II. de' 30. Agosto 1561.* ivi.

C

- C** *Anoni, e leggi ecclesiastiche non osservate, nè eseguite
senza la podestà degl' Imperadori. 27. aveano forza
di legge regia.* ivi.
- Carità alla porta di S. Martino, dalla Regina ordina-
te.* 4. 6
- Carità del pane alla Porta di S. Martino è obbligo d'istitu-
ro de' RR. PP. in beneficio de' poveri. 132. non è adattabile
con la permutazione dello Spedale.* ivi.
- Carta del Re Filippo II. del 1564. intorno all'accettazione,
e pub-*

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 289

- e pubblicazione del Concilio di Trento in Napoli. 100.
- altra carta del medesimo Re in contrario, diretta al Signor Duca di Alcalá Vice-Re. ivi. 161
- Carta del Re Filippo II. del 1569. per l' osservanza dell' antica consuetudine nelli juspatriati del Regno di Napoli. 101. 166
- Casa dal Testatore legata, l' orto a quella accessorio parimente si deve. 255
- Casa, o Banco della Ss. Annunziata, per la soppressione di varie opere pie, ha avuto bisogno non men dell' assenso del Papa, che del Re. 178. per qual cagione. ivi. da questo esempio niun beneficio ricavar possono i RR.PP.di S.Martino. 178. 179
- Causa finale doverse in tutte le concessioni riguardare. 77. qual' ella sia. ivi.
- Causa giusta, e necessaria se copulativamente si ricerchi nella commutazione delle ultime volontà, almeno in quei luoghi, dove il Concilio di Trento è stato ricevuto. 121. l' una, e l' altra deve precisamente intervenire. ivi. altrimenti la commutazione è nulla, ed invalida. 121. 122
- Causa giusta, e necessaria per le commutazioni delle volontà quale sia. 122
- Causa giusta, e necessaria non esser' intervenuta nella commutazione, da' RR.PP.di S.Martino pretesa. 123. loro investiva molto speziosa. ivi.
- Causa giusta, e necessaria non è intervenuta, per abolire l' opera dello Spedale, prescritta dalla Regina Giovanna I. 141. 142. nulla, e di niun giovamento per li RR.PP. si deve riputare tal commutazione. 142 anzi fraudolenta, e simoniaca. 142
- Causa in quali casi parte ad un giudice, e parte ad un altro appartenga trattarsi. 256. 257.
- O o Causa

- Causa presente in vari aspetti rappresentata a' supremi Senatori.* 52
- Cause degli ecclesiastici conosciute ne' tribunali del Principe, per quel che tocca il possedimento de' beni temporali. 45. questo essere l'uso antichissimo in tutti i regni.* 46
- Cause annesse, e contenute nella causa principale. 257. debbonsi da un sol giudice spedire, e perchè.* ivi.
- Censo, o tributo, da Gesù Cristo ordinato a S. Pietro, che si pagasse a Cesare, e perchè.* 15
- Censura de' Cherici quando soggiaccia alle leggi, e giudicj de' Principi. 22. distinzione in ciò usata dagli Scrittori.* 22. e seg.
- Cherici, e laici son' egualmente compresi sotto la politiche leggi.* 157
- Cherici, per quello riguarda i lor gradi, gli ordini, gli onori, e cose simili, soggetti alla podestà da Cristo istituita.* 22. e 23.
- Cherici, che impetrano dal Papa rescritto, per convalidare le separazioni dell'entrate da' Regj inspatronati, son soggetti alle pene, che in vari regni sono contra essi loro stabilite.* 157
- Cherici, che possedevano poderi, obbligati a pagare il tributo.* 43
- Cherici, che viveano col comune vitto della Chiesa, quando principiarono a vivere separatamente nelle proprie case. 133. prendevano però il danajo dalla borsa comune.* ivi.
- Cherici, come cittadini, sotto la podestà temporale de' Principi son compresi. 28. esempio di S. Paolo.* ivi.
- Cherici di Costantinopoli, con particolar privilegio di Giustiniano, nelle cause pecuniarie convenuti avanti al Vescovo. 19. e non essendo da lui terminato l'affare, dinanzi a' giudici secolari.* ivi
- Cherici da Eraclio, così per le cause civili, come per le crimi-*

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 291

- criminali, essentati da' magistrati secolari. 109. salva però l'autorità de' delegati del Principe . ivi. così essersi osservato fin' alla divisione dell' imperio , anzi finchè durò l'imperio greco .* ivi.
- Cherici di Francia puniti coll' esilio , e castigati colle pene temporali.* 17
- Cherici esser costretti a rispondere nel foro secolare , per l'amministrazione laicale da' medesimi tenuta. 103. in tal caso non attendersi la persona del cherico, ma del secolare , a cui contemplazione è convenuto . 104. distinzione di alcuni autori su questo articolo.* 105
- Cherici in molti casi non possono il foro del Principe variare .* 103
- Cherici incarcerati, e condannati all' esilio da Costantino , dopo aver' applicato al Fisco i loro patrimoni , e perchè .* 16
- Cherici nelle cause ecclesiastiche giudicarsi da' Vescovi , e da' Sinodi ; nelle criminali agli ordinari giudici soggetti .* 18
- Cherici non doversi nelli negozi secolari involuppare .* 108. 109
- Cherici non poter comparire avanti il magistrato secolare per qualsivoglia causa , l' ordinò Papa Silvestro I. e' l Concilio III. di Cartagine , e quello di Calcedonia . 46. come ciò debbiasi intendere .* 47
- Cherici perchè potevano esser' astretti dal foro secolare a rendere i conti delle amministrazioni tenute , perciò fu stabilito nel Concilio Cartaginese , che non fossero ordinati , se non dopo aver dati i conti .* 107. e seg.
- Cherici sempre conosciuti dalla podestà secolare . 17. essentati dalle funzioni pubbliche , personali , e curiali , da chi , e perchè .* 17. 18
- Cherico se possa prorogare la giurisdizione del giudice secolare .* 111. 112.

<i>Chiesa di Costantinopoli fatta immune da' tributi , e vettigali dall' Imperador Giustiniano . 42. non già l' altre chiese , e perchè .</i>	ivi.
<i>Chiesa in varie significazioni da' DD. usurpata .</i>	62
<i>Chiese , Abati , e Monaci , che possiedono beni feudali , e non possono andare alla guerra , son tenuti surrogare altra gente in lor luogo .</i>	68
<i>Chiese , benchè molte ricchezze ne' primi secoli acquistate avessero , non possederono però beni stabili .</i>	134
<i>Chiese , ed Oratorj introdotti ne' monisteri , e perchè .</i>	139
<i>Chiese per le leggi imperiali dovean pagare il tributo delle loro possessioni . 43. vari nomi di questo tributo .</i>	ivi.
<i>Chiese , che han ricevuto dalla beneficenza imperiale l' esenzion del tributo . 43. e per qual cagione .</i>	ivi.
<i>Chiese possedere beni stabili dispiasque ad Ammiano Marcellino .</i>	69
<i>Chiese Regie ad istanza di Carlo II. unite da Bonifacio VIII. a quella di S. Niccolò di Bari . 177. da ciò non s' inferisce , che il Papa possa unire i benefici Regj , o commutarli , senza la volontà del Re .</i>	ivi.
<i>Chiese tutte se intender si debbano per una .</i>	62. 63
<i>Città da Isocrate chiamate immortali , ed eterne .</i>	253
<i>Collegio distrutto , annullarsi i privilegi al medesimo conceduti .</i>	80
<i>Collegio se si dismetta , o ripruovi , va in obbligo il legato a lui fatto .</i>	81
<i>Colpa del Prelato se possa alla chiesa pregiudicare .</i>	57
<i>Commende da' Pontefici introdotte , e da' medesimi abolite , non sono adattabili alla causa presente .</i>	166. 167
<i>Commutazione dell' opera dello Spedale artificiosamente ottenuta dal Papa S. Pio V. .</i>	6. 198.
<i>Commutazioni delle volontà de' testatori fatte da' Principi talvolta per la pubblica utilità . 116. così ancora fatte da' Sommi Pontefici .</i>	ivi.

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 293

- Commutazioni delle ultime volontà da' Sommi Pontefici non si facevano, ancorchè giusta, e necessaria causa v' intervenisse, quante volte per legge, e per fatto si potessero senza difficoltà adempiere. 117. potersi bensì fare, quando l' esecuzione di quelle dannosa all' uopo maggiore della repubblica si sperimentasse. ivi.*
- Commutazioni delle volontà de' Defunti facilitate dalli Sommi Pontefici in pregiudicio de' testatori. 117. mor- morio per tal cagione svegliato in tutta l' Europa. ivi.*
- Commutazioni delle ultime volontà come si debbian fare secondo la decisione della Congregazione de' Teologi istituita da Paolo III. 119. 165. qual sia stata in ciò la determinazione del Concilio di Trento. 119. 120*
- Commutazione dell' opera dello Spedale, secondo la dispo- sizione del Concilio di Trento, per quali motivi far si possa. 146. non essendo adattabili tai motivi al nostro caso, è nulla, ed invalida. 147*
- Commutazioni dell' opere se far si possano dal Sommo Pon- tefice senza il consenso de' fondatori. 148. e se questi non vogliono acconsentire, possano dal Sommo Pontefice esser costretti. 148. 149.*
- Comunità può considerarsi contumace in molti casi. 250. Ret- tori di essa possono alla medesima pregiudicare. ivi.*
- Comunità, secondo Aristotile, sono a guisa de' fiumi. 253*
- Concessionario de' feudi non può venderli senza l'assenso del Principe. 64. ancorchè vi sia la libera podestà di disporne. 66*
- Concessionario si reputa un puro tenentario, o come usufrut- tuario. 216. non può prescrivere il dominio diretto della regalia. ivi. c 217*
- Concessione in allodio non toglie al Principe il supremo do- minio. 68*
- Concessioni, che si fanno con la natura feudale, e quelle, che si fanno con la natura burghensarica, in che sieno diffe-*

<i>differenti.</i>	69
<i>Concessioni di regalie come vengano regolate nella successione.</i>	69
<i>Concessioni, che da' Principi alle chiese facevansi, pria ch'è l'uso de' feudi introdotto si fosse, quali effetti partorivano.</i>	69
<i>Concessioni, che si facevano prima, e dopo l'Imperador Carlo Magno, non ispropriavano i Principi della loro superiorità, nè esentavano gli ecclesiastici dalla loro giurisdizione temporale.</i>	70. 71.
<i>Concilio Cartaginese, e sua determinazione intorno l'ordinazioni de' cherici.</i>	107. e seg.
<i>Concilio di Trento essendosi in Napoli ricevuto, e pubblicato, quali capi non sieno in osservanza.</i>	164
<i>Concilio di Trento non è obbligatorio, dove non è pubblicato, e ricevuto. 190. ancorchè per altra via si sapia.</i>	ivi.
<i>Concilio di Trento non ha pregiudicato i Regi juspatronati. 98. ha bensì inferiti molti pregiudici alli juspatronati de' privati. 99. perciò la determinazione conciliare in molti regni è stata ricevuta con moderazione. 99. 165. 166. ed in Napoli non eseguita.</i>	100. 163.
<i>Concilio Niceno, ed Antioceno prescrissero, che gli affari della Chiesa fossero esaminati da' Vescovi.</i>	127
<i>Concilio Toletano IV. permise il ricorso al Principe a favore de' privati, che fondato avessero qualche pia opera, ed in quali casi. 97. dottrina del Van-Espen, scrivendo sopra questo concilio.</i>	ivi.
<i>Concili generali risorrevano agl'Imperadori cristiani, aiuto implorando contro le violenze de' Vescovi.</i>	184
<i>Confusione de' termini di Monaci, e Chiesa, Spedale, e Monistero di S. Martino: donde è nato, che non si è mai scoperto l'artificio de' RR. PP.</i>	7
<i>Congregazione istituita da Papa Paolo III. per ammenda-</i>	<i>re</i>

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 295

- re gli abusi della Corte Romana . 117. 118. quanti, e quali fossero tali abusi.* 118
- Consenso del donatore esser necessario nelle soppressioni, ed unioni delle chiese, per potere il Pontefice fare l'incorporazioni . 81. tanto più se il Principe averà l'opera istituita.* ivi.
- Consenso dell' istitutore dell' opera se sia talmente necessario, che qualora manca, la permutazione sia ipso jure, ipsoque fatto nulla, ed invalida.* 149. 150. e seg.
- Consuetudini, e costumi antichi si debbono custodire, e riverentemente osservare . 32. tanto più, quando non sono contrarie alla fede.* ivi.
- Contrinenza della causa non potersi dividere.* 255
- Controversia a favore di S. Domenico di Soriano contro i RR. PP. di S. Stefano del Bosco, compilata da Giulio Capone, e perchè.* 79. 83.
- Corona del Re sempre è una, e mai minore.* 269
- Corpo civile, che abbia uomo, che non riconosca il Principe nelle cose umane, e temporali, non è durevole.* 24
- Corpo naturale, che abbia una parte non destinata all'esser dell' intero, non è di lunga durata.* 24
- Corte del Bajulo in luogo dell' Difensori delle città.* 70
- Coscienze scrupolose se curar non si debbano di saper le cose giuridicamente, bastando saperle in qualunque modo.* 192

D

- D** *Ebitori per cagion di amministrazione, o ratela, non possano uscir dalle mura della città.* 110
- Decime, e tasse ne' beni degli ecclesiastici può il Re imporre nel suo Regno di Napoli. 280. esatte da Lodovico II. Re di Sicilia senza il permesso della Sede Apostolica.* ivi.
- Deci-

Decime, primizie, ed obblazioni se sieno de jure di vino. 36. e seg.

Decime da Dio date a' Leviti nel vecchio testamento. 37

Decisione a due Ruote, fatta dal S. C. e dal Reg. Rovito rapportata, non soffraga alli RR. PP. 106. abbaglio di quei ministri, che fecero allora tal decisione. 106. 107. e seg.

Declinatoria di foro non opposero i RR. PP. di S. Martino, convenuti dal Regio Fisco a render conto della giurisdizione bassa, che ne' feudi amministravano, non essendo compresa nella concessione dalla Regina fatta allo Spedale.

85

Declinatoria del foro laicale, da' RR. PP. opposta, per non restituire le somme usurate, e non riporre l' opera dello Spedale. 9. esser' inutile, impropia, e vana. 73. e seg.

Detenzione, ed esame delle Bolle Pontificie, che si fa dalli Regj ministri, prima di mandarle ad esecuzione, non è spregevole alla Sede Apostolica, nè contrario alla libertà ecclesiastica. 195. 196. 197. non incorrono quelli nella scomunica della Bolla Coenæ. 196. nè può il Papa esporne le sue doglianze al Principe.

196

Determinazione dell' imperador Giustiniano sopra i privilegi d' immunità, ed esenzione degli ecclesiastici.

34

Diaconi eletti per ricevere, e distribuire le obblazioni.

133

Difensori delle città quali fossero. 70. a questi è succeduta la corte del Bajulo.

ivi.

Dio non vuole il superfluo.

41

Diocleziano, e Massimiliano proibirono alle chiese l'acquisto de' beni stabili. 134. Massenzio, e poi Costantino tal divieto rinvocarono.

ivi.

Diritto del Principe di cacciare i Vescovi dalle loro sedi, e di multarli, e quando. 27. d' invigilare, e mantenere la pace tra i Vescovi, e di difendere i cherici oppressi.

27

Diritto supremo de' Principi di riconoscere, e ritenere

qual-

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 297

- qualfisia Provvisione, Breve, o Bolla della corte Romana, priachè ne' loro regni sen' imprenda l' esecuzione . 179. 180. 195. e seg. è nato nella persona del Principe , nè può cederlo . 180. è stato talvolta di somma gloria , e servizio di Dio , e della Sede Apostolica . 181. esempi , che ciò ci additano . 182. è in tutti i Regni in esatta osservanza . 185. e seg.*
- Distinzione de' dominj dalle leggi umane discende . 42. 44.*
- Divisione de' capi della presente scrittura . 9. e 10.*
- Divorzio se possa permettersi per la crudeltà , e per li molti adulterj del marito. 258. decisione della Sacra Rota Romana . ivi.*
- Divorzio fatto con decreto della Sacra Rota Romana , se sia la medesima giudice competente per la restituzione delle doti una colli frutti dal dì della lite mossa . 258*
- Divozione de' cristiani dintorno alle decime cominciò a mancare in tempo di S. Gio: Grisostomo . 40*
- Dominazione è propria de' Re . 25*
- Dominio diretto nelle concessioni delle Regalie non si trasferisce al concessionario . 216. resta presso il Re, come dritto inseparabile dalla sua corona . ivi.*
- Dominio supremo come s' intenda alla Chiesa Romana trasferito per la donazione di Costantino . 62*
- Dominj utili , e diretti anticamente ignoti , ed ignote le tante altre prerogative , con l' introduzione de' feudi conosciute . 70*
- Donanti, da Valeriano, e Galieno abilitati a potere annullare , e rievocare le donazioni , fatte con qualche peso , quante volte il donatario manca all' adempimento di quello . 55. 56. precisamente se il donatario sia la chiesa , o altra persona ecclesiastica . 56. opinione contraria di Covarruvias , risentata da Andrea Fachineo , e da Antonio Merenda . 56. e 57.*
- Donatari della Regina Giovanna I. ancorchè fossero i RR.*

P p

Pp.

- PP. di S. Martino, e non già lo Spedale; nondimeno le persone, dalla Regina chiamate al godimento dell'opera, n' hanno acquistato il dritto, e l'azione. 60. dominio de' beni dalla Regina donati è passato al monistero di S. Martino col peso, e con una certa ipoteca a pro di dette persone. ivi.
- Donatarj delli beni, o iuspatronati della Corona, sono semplicemente usufruttuari, e non padroni. 156. non è permesso a' medesimi in menoma parte la lor sostanza mutare. ivi.
- Donazione da Costantino fatta alla Chiesa Romana, per ispezial ragione del miracolo. 62
- Donazione della Regina Giovanna I. fu di cosa di sua natura feudale, fatta poi burgensatica per privilegio, e grazia della medesima. 64
- Donazione, fatta alla chiesa particolare, non s' intende fatta alla chiesa universale. 63
- Donazione, fatta dalla Regina Giovanna I. allo spedale, sebben fatta si fosse al monistero di S. Martino, e i beni donati fossero stati di lor natura burgensatici, e senza ingiungimento di opera, non possono declinare i RR. PP. il faro secolare. 53
- Donazioni se sieno revocabili per la legge di Valeriano, e Galieno, per lo spezial riguardo, che ebbero questi Imperadori al favore degli alimenti. 58
- Donazione, fatta dal Principe al monistero, può rivocarsi, su'l motivo, che l'opera alla donazione ingiunta non è stata adempita. 58. maggiormente può il Principe per mezzo de' suoi magistrati obbligare i monaci all' adempimento dell'opera, come alla restituzione de' frutti. 58
- Donazione, fatta dal Principe alle Chiese, se chiamar si debba spropriativa della giurisdizione del medesimo sopra i beni donati. 61. e se le cose donate si facciano patrimonio di Cristo. ivi.
- Dona-

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 299

<i>Donazioni fatte alla Chiesa Romana se dir si debbano spro-</i> <i>piative del dritto del Principe .</i>	61
<i>Donazioni, che si fanno alla Chiesa Romana sono differenti</i> <i>da quelle , che si fanno alle chiese particolari .</i>	61. 62.
<i>Dritto del magistrato secolare indipendentemente dal gin-</i> <i>dice ecclesiastico contra i RR. PP. di S. Martino .</i>	52
<i>Due podestà supreme da Dio costituite , e quali . 24. s' in-</i> <i>dirizzano ad un medesimo fine .</i>	25
<i>Durata dello Spedale prescritta dalla Regina .</i>	76

E

E <i>Ccezione, da' RR. PP. proposta, dee riputarfi inutile, e</i> <i>temeraria, per essere lo spedale Regio juspatronato .</i>	86
<i>Ecclesiastici per privilegio del Principe esentati dalla pode-</i> <i>stà secolare .</i>	17. e seg.
<i>Ecclesiastici son tenuti ad osservare le leggi politiche . 29.</i> <i>così propter iram , che propter conscientiam .</i>	ivi.
<i>Ecclesiastici dal Principe indiffinitamente conosciuti, quan-</i> <i>do giusta causa l' esige , e prescrive . 20. benchè ciò non</i> <i>è da molti autori indiffinitamente ricevuto , ma il re-</i> <i>strinsero a due conclusioni .</i>	ivi.
<i>Ecclesiastici , dalla podestà de' Principi secolari immuni ,</i> <i>qualora si tratta di cosa ecclesiastica , e spirituale .</i>	20
<i>Ecclesiastici poterfi convenire coll'azione reale nel foro del</i> <i>Principe , e da quello poterfi privare de' beni patrimo-</i> <i>niali .</i>	45
<i>Ecclesiastici non doverfi risentire , essendo dal magistrato</i> <i>secolare costretti all' adempimento delle condizioni da'</i> <i>Principi imposte nelle donazioni , e perchè .</i>	59
<i>Ecclesiastici amplamente arricchiti per la gran divozione</i> <i>de' Principi , e de' Popoli . 134. perciò deviasi dall' an-</i> <i>rica buona disciplina .</i>	ivi.

<i>Ecclesiastici resti ormai ricchi fuor di misura . 42. si dovrebbe vietar loro l'acquisto di maggiori beni, e possessioni, e perchè .</i>	ivi.
<i>Ecclesiastici non sono padroni, ma dispensatori de' beni della chiesa . 140. applicandoli a' propri usi, o a quelli, che son fuori della loro istituzione, sono ladri . ivi. e peccano, e sono obbligati alla restituzione .</i>	141
<i>Ecclesiastici, possedendo ufizi, in qualunque litigio sopra de' medesimi al foro del Principe son soggetti .</i>	72
<i>Ecclesiastico, che amministra beni di secolari, può dal giudice secolare esser costretto al pagamento, e all'emenda de' danni . 259. può dal medesimo farsi esecuzione sopra i beni temporali dell' ecclesiastico renitente .</i>	ivi.
<i>Ecclesiastici negozianti, ed artefici possono esser convenuti avanti il giudice laico, o consoli di quell' arte, che esercitano . 261. non possono esser molestati nella persona, ma ne' beni .</i>	ivi. e 263.
<i>Edificazione, e distruzione che sieno, giusta il sentimento di S. Paolo .</i>	125
<i>Eredità potersi possedere dalle chiese per concessione de' Principi secolari .</i>	26
<i>Error di legge non può far lecita l'esazione de' frutti, che han fatta i RR. PP. di S. Martino almeno dal tempo, che ottennero la bolla, in avanti .</i>	241. 242.
<i>Error di legge nel possessore se l'obblighi alla restituzione de' frutti percepiti, allorchè factus est locupletior .</i>	243
<i>Esecuzione se ritardar non si debba alli precepsi del Papa sul pretesto del Regio exequatur, poichè non si suppongono contrari alle leggi di Dio, e dell' onesto .</i>	193
<i>Esecuzione sopra i beni temporali dell' ecclesiastico quando far si possa dal giudice secolare .</i>	259. 260. 261. 262.
<i>Esecuzione contro i laici non si può fare dal giudice ecclesiastico, ma v'è bisogno del giudice secolare; non al contrario .</i>	263
	Esem-

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 301

- Esempio di Domizio Afro contra i RR. PP. di S. Martino ,
che beneficati dal Principe , vogliono i di lui tribunali
fuggire .* 2
- Esenzione de' Chericì ha origine da privilegio umano , e
non da legge divina .* 11
- Esenzione de' monisteri , e de' capitoli donde sia deriva-
ta .* 128
- Eusebio Nicomediense , e suoi seguaci , da Costantino mi-
nacciati della deportazione .* 16

F

- F** *Feudalità de' beni non può distruggerfi , nè essentarsi dal
patrimonio del Principe .* 73
- Feudi , sotto Carlo Magno , e Principi Normandi , alle
chiese conceduti .* 27
- Feudi dalla Regina Giovanna I. donati allo Spedale. z. loro
esenzioni, e privilegi. 3.73.c* 74
- Feudi , che la Regina liberò dalla qualità feudale per uopo
maggiore dello Spedale , volle , che restassero astretti , ed
obbligati al desso Spedale in tutto quello , che per ragion
di feudalità erano alla medesima tenuti. 79.80*
- Feudi dalla Regina Giovanna I. donati non al Monistero
di S. Martino , ma allo Spedale. 75*
- Fendo , dal Principe alla chiesa donato , dovere al Principe
ritornare , qualora distrutta restasse l'opera , per cui fu
lasciato .* 80
- Fendo concesso in burgenfatico , devesi al Principe l' aj-
torio. 67*
- Feudi donati , in forma allodiale , e burgenfatica ridotti,
non perdono mai la natura feudale . 64. ne rimane presso
il Principe il dritto , e per qualunque litigio sopra i me-
desimi la cognizion della causa privativamente appar-
tiene*

- ticne al magistrato secolare.* ivi. c 65
- Fisio quando può contra i possessori promuovere le sue azioni, servato juris ordine, e quando sola facti veritate inspecta.* 232. 233. c seg.
- Fondazione laicale dee dirsi lo Spedale fondato, e dotato dalla Regina Giovanna 1. e perciò in tutte le cause privativamente soggetto al Principe. 94. anche se per comodità dello Spedale si fosse eretta una chiesa, o un' oratorio.* ivi.
- Fondi, che alle chiese da' Principi si donano, sotto la di lui giurisdizione devono rimanere. 53. esser massima certa de' DD. si prova con molte autorità. 53. c seg. maggiormente quando il Principe, alle chiese donando, peso alle medesime ingiugne di qualche pia, e santa opera.* 55
- Frutti, che sin' ora hanno esatti i RR. PP. di S. Martino, come usurpatori di quelli, debbono restituirli.* 237
- Frutti, ed usure sono accessorie della sorte principale, e seguono la natura di quella.* 254

G

- G** *Aetano Argento Presidente del Sacro Consiglio, e sua lode.* 197. 198
- Gesù Cristo, non avendo necessità di conservar danajo, per qual cagione volle aver borsa.* 132
- Giuda conservatore, e depositario delle obblazioni.* 132
- Giudice della causa principale è anche giudice dell' incidente.* 225
- Giudice secolare quando può eseguire i beni dell' ecclesiastico. 260. sentenza del Senato di Catalogna.* ivi.
- Giudice ecclesiastico in qual caso non può molestare con le censure il magistrato secolare, che eseguisce i beni temporali del clerico.* 260

Giu-

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 303

- Giudice incompetente della causa incidente , non deve considerarsi tale, quando è giudice competente della causa principale .* 255. 256
- Giudicio di Pilato iniquissimo , ma non usurpato.* II
- Giudicio contra i Vescovi , imputati nel Concilio Niceno , ricusato da Costantino . 23. li conobbe in luogo di gravanza .* ivi.
- Giudicio de' principi Goti , Longobardi , Franchi , Sassoni , ed Italiani , sopra i Preti , e Vescovi quale sia stato .* 20
- Giuridizione del Principe distendesi in molti casi sopra degli ecclesiastici , e quando .* 33
- Giuridizione suprema , che Maggiore chiamasi , non si può da' Principi concedere , o rinunziare .* 34
- Giuridizione nelle Città, e Castelli donati alle Chiese, esercitar non si concedeva ; ma quella esercitavasi da' magistrati municipali.* 69. 70
- Giuridizione , e diritto maggiore da' Principi acquistata sopra i feudatari dopo l'introduzione de' feudi.* 71
- Giuridizione sopra gli ecclesiastici s' acquista , esibendo al giudice secolare i privilegi , per mezzo de' quali si pretende l'immunità .* 85
- Giuridizione non poterli esercitare dall' Arcivescovo nella Spedale , nè colle persone al servizio del medesimo destinare .* 8
- Giuridizione della presente causa al foro del Principe appartiene , perchè trattasi di cosa dello Spedale , eretto sotto l'immediata protezione reale , e senza l'autorità de' Vescovi .* 86
- Giustizieri del nostro regno in luogo delli Presidi delle Provincie .* 70

Immu-

I <i>Immunità degli Ecclesiastici non è de jure divino, perchè niente sene legge nelle sacre carte; ma il suo incominciamento ella trasse dalla pietà, e condiscendenza de' Principi.</i>	20
<i>Imperio d' Occidente dall Oriente separato, il governo delle chiese ricevè somma mutazione.</i>	135
<i>Infami per legge civile son reputati coloro, che nel giudizio della tutela son condannati.</i>	109
<i>Interpetrazione della mente del Principe, che concede il privilegio, allo stesso Principe appartiene. 82.83. nè può il giudice ecclesiastico sua ragione usare.</i>	83
<i>Intruso nel juspatronato regio può non solamente esserne spogliato del magistrato del Principe, ma costretto anche alla restituzione de' frutti malamente esatti. 267.268.269</i>	
<i>Ipoteca tacita contro i beni degli amministratori. 264.265. nasce dal primo punto, che s' incominciò l' amministrazione.</i>	265
<i>Ipoteca tacita dallo Spedale acquistata sopra tutti i beni temporali de' RR.PP. di S.Martino dal primo punto della loro amministrazione.</i>	266. 267
<i>Italia quando cadde nelle mani de' Re Goti.</i>	135
<i>Juspatronati donde hanno avuta la loro origine.</i>	88
<i>Juspatronati del Re sono tra le regalie annoverati 91.218. tal'è lo Spedale di S.Spina Corona.</i>	218
<i>Juspatronato come da taluno si acquisti.</i>	86.87
<i>Juspatronato dal fondatore acquistarsi per effetto della sola fondazione, e dotazione, ancorchè non se l'abbia riservato.</i>	88.89
<i>Juspatronato dalla Regina Giovanna I.acquistato,per avere non sol fondato, ma con ample rendite dotato lo Spedale, e la Chiesa di Santa Spina Corona.</i>	89
<i>Juspatronato doverse reputare per gli effetti, che seco porta</i>	la

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 305

la fondazione , qualora si dubiti del juspatronato, e certa sia la fondazione. 90

Juspatronato Regio dovendosi reputare la Chiesa , e lo Spedale di Santa Spina Corona , la cognizione del presente giudizio privativamente appartiene al magistrato del Principe. 90.91

Juspatronato per una , o due vite donato dal Principe a qualcheduno , regular si deve , come gli altri beni della sua real Corona. 91. 92. 93. ancorchè donato sia dal Principe a qualche Vescovo , come a Signore temporale. 94

Juspatronato regio non muta il suo stato per le provvisoni apostoliche , quando il padrone dimostra la ragione del suo padronato. 227

Juspatronato laicale non si può dal Rettore rinunziare in favore di alcuno senza il consenso del Padrone. 157. non si può tal rinunzia convalidare dal Legato del Papa ivi. maggiormente se il juspatronato sia regio. 158. può il Re provvederlo , come se fosse vacante. 158. nè il Vescovo , o il Papa può opporre qualunque lungo possesso , per impedire la collazione. 158

L

L. Egatario morto , si ha per non iscritto il legato. 80
Legge divina naturale in che differisce dalla umana. 129. 130

Legge da Dio data al popolo Ebreo , quanto alle cose cerimoniali, e giudiziali , dopo la venuta di Gesù Cristo non ha virtù obbligatoria. 37

Legge delle decime è legge divina Mosaica , ma non legge divina Naturale. 37

Legge , che non è pubblicata , non è di sua natura obbligatoria. 37

Q

<i>toria . 129. cura degli antichi Romani in pubblicar le leggi . ivi. si affigevano pubblicamente, scolpite in bronzo, affinchè non si allegasse causa d' ignoranza.</i>	129. 190.
<i>Legge di Valentiniano contra gli smoderati acquisti degli Ecclesiastici, chiamata da S. Girolamo salutare medicina .</i>	135
<i>Leviti , e Sommi Sacerdoti a' Re d' Isdraello soggetti.</i>	15
<i>Liberalità , e beneficenza degl' Imperadori verso gli ecclesiastici.</i>	26.27

M

M <i>Agazzino de' RR. PP. di S. Martino ivi costrutto, dove era lo Spedale .</i>	5.
<i>Magistrato del Principe più volte riconosciuto per giudice competente da' RR. PP. di S. Martino per l' esecuzione, ed osservanza de' privilegi.</i>	84.85
<i>Magistrato secolare è giudice competente nella presente causa contre i RR. PP. di S. Martino.</i>	60
<i>Magistrato secolare se sia giudice competente, quando la Chiesa, precedente le debite solennità, vende qualche pensione ad un secolare, e per tal vendita obbligato abbia un suo fondo colle rinunzie del foro, occorrendo giudicio sopra la mancanza del pagamento della pensione.</i>	60.91
<i>Magistrato secolare può esercitare quel diritto contro i cherici, che è inseparabile dalla Corona. 30. maggiormente quando a' laici violenze s' inferiscono dagli ecclesiastici.</i>	ivi.
<i>Magistrato secolare non deve proibire, che l' ecclesiastico scomunichi qualcuno ; nè comandare, che rinvochi la scomunica fulminata. 194. può bene impedire la pubblicazione.</i>	ivi, e 195
<i>Mala fede de' RR. PP. di S. Martino, chiara, ed aperta fin dal</i>	dal

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 307

- dal principio, che cominciarono a possedere i beni, e i feudi dello Spedale soppresso, per rendersene padroni.* 213.214.225
- Mala fede de' RR. PP. di S. Martino non si scorge solamente nel principio del di loro possedimento, ma continuata in tutti i tempi, che han posseduto.* 246.247
- Mala fede, ed usurpazione de' RR. PP. di S. Martino connessar non si può colla Bolla di Papa S. Pio. 240. nè scassarli dalla restituzione de' frutti.* 241
- Mala fede se s'abbia a considerare in quei PP. che commisero la soppressione dello Spedale, non già in coloro, che in luogo di quelli succedevano.* 243.244.245
- Marito a civil morte condannato, le doti alla moglie ritornano.* 80
- Matrimoni clandestini vagliano, dove il Concilio di Trento non è stato pubblicato.* 190
- Ministero de' Chierici per legge divina istituito.* 23
- Ministero delle cose sacre appartiene a' Sacerdoti.* 25
- Moglie non è obbligata per li debiti del marito.* 249
- Monachismo, tra il genere de' Senatori, da S. Paolino il primo fu abbracciato.* 137
- Monaci, e i loro collegi chiamati Monisteri, quando ebbero principio. 136. il lor nome vile, e spregevole, e perchè. ivi. Gente plebea questo nuovo modo di vivere abbracciavano. ivi. chiamati ignoranti, ed inutili. ivi. continenti senza prender moglie, e generar figliuoli. 137. esaltati per l'asprezza della vita, e per la celeste lor divozione.* 137
- Monaci al principio qual' istituto aveffero. 138. ritenevano la vita laicale ne' chioftri. ivi. convenivano alla chiesu con la plebe, per partecipare de' Sacramenti. ivi. stavano nelle chiese fuori de' cancelli, e fuori de' cancelli erano feppezzati.* 1vi.
- Monaci in veneranda idea tenuti da' popoli, e perchè. 139.*

- ammessi al chericato da Siricio , e poi da Gelasio I. ivi.
onorati dalla Sede Apostolica di tutti quei privilegi ,
che i Presi godevano . 140. perchè beni immensi abbiano
acquistati . 139. 140.*
- Monaci se sieno punibili per li delitti de' Priori . 248*
- Monaci di S. Martino punibili per la mala amministrazione
dello spedale . 275. Monaci dal Re di Francia cacciati
dal suo regno , e perchè . 277*
- Monistero di S. Martino se sia tenuto per le colpe , e mancanze
de' PP. Priori pro tempore , e costretto a render conto della mala
amministrazione di quelli . 248. 249. e seg.*
- Monistero di S. Martino si regola in forma di repubblica . 249*
- Monistero di S. Clemente , fondato dall'imperador Lodovico
II. ridotto da' Pontefici a semplice Abbadia , e perchè .
174. 175. dal fondatore immediatamente alla giurisdizione pontificia
sottoposto . 175. non giova quest' esempio a' RR' PP. di S. Martino .
ivi.*
- Monistero della SS. Trinità di Venosa , da Bonifacio VIII.
tolto alli PP. Benedettini , e dato alli Cavalieri di Malta , e perchè .
175. esempio niente profittevole per li RR. PP. di S. Martino , anzi
contrario . 174. 175.*
- Monisteri di S. Vincenzo in Volturno , di S. Michele Arcangelo
nell' isola di Procida , di Realvalle in S. Pietro Scafuto , ridotti in
abbadie secolari , e perchè . 176. da questi esempi niente a lor
pro passon dedurre i RR. PP. di S. Martino .
ivi.*
- Monisteri antichi nelle più incolte , ed alpestri contrade
fabbriati . 4*
- Monistero di S. Martino su'l monte di S. Erasmo . 4*

O

- O** *Obbedienza , al Romano Pontefice dovuta , qual sia . 126*
- Obbedienza deve esser ristretta alla regola , secondo la*

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 309

- la quale è promessa. 127
- Obbedienza, che usar devono i Pontefici agli antichi canoni. 127
- Obbietto della temporal podestà quale sia. 25
- Obblazioni, mentre tra noi dimorava nostro Signore Gesù Cristo, e dopo la sua Ascensione, come erano distribuite. 132
- Obblazioni della divota, e pia gente in quali opere venivano distribuite. 132. 133.
- Occupatori delle regalie a che sieno tenuti. 239
- Offici in burgenfatico conceduti non si possono alienare senza il consenso del Principe. 66. purchè non sieno conceduti con la facoltà di liberamente disporne. 67
- Onori della repubblica non si conferivano a coloro, che erano esercitati in qualche amministrazione, se prima non ne fossero stati liberati. 110
- Opera dello Spedale quanto sia privilegiata. 60
- Opera dello Spedale fraudolentemente soppressa, dovere i feudi ripigliare la lor qualità feudale. 76. lo stesso aver luogo, ancorchè senza colpa del donatario si mancasse all' opera. ivi.
- Opera dello Spedale necessaria, ed infruttuosa l' opera del pane alla porta di S. Martino; e per quali ragioni. 144. 145.
- Ordinazione de' Cherici vietata dal Concilio Cartaginese, e perchè. 107. e seg.
- Ordine de' Cavalieri Templari, dalla Sede Apostolica istituito sotto Urbano II. 168. abolito da Clemente V. per le loro scelleratezze. ivi. fu tale abolizione malintesa da S. Antonino, e da altri autori, e perchè. ivi. non è quest' esempio adattabile all'abolizione dello Spedale della Regina Giovanna I. ivi.
- Ordine de' Frati Umiliati estinto da Papa S. Pio V. 169. non basta quest' esempio per dimostrare, che possa met-

tere

- tere le mani a commutare; o distruggere i collegi di real fondazione, e perchè.* ivi. c 170.
- Origene, in tre Concili generali condannato come eretico, se sia scusabile per error di fatto in tal condanna.* 184.
- Ospedale dalla Regina Giovanna I. fondato innanzi all'anno 1374 sotto il titolo di Santa Spina Corona.* 2. c 73.
- Ospitalità di alloggiare i cherici forestieri, e i poveri, che di fuori venivano, toccava al Vescovo di farlo per conto della sua porzione.* 136

P

- P** *Adre non è tenuto rispondere per li debiti del figlio.* 249
- Pane, che si dà a' poveri nella porta di S. Martino, son tenuti i RR. PP. dare per obbligo del loro istituto.* 141. fu
parimente ordinato dalla Regina. 142. si dava prima
nella porta della Chiesa di Santa Spina Corona 143.
dell'avere i RR. PP. trasferita questa limosina lassù
nella porta di S. Martino, il popolo sen'è sempre que-
relato. 143. fatto accaduto nell'anno 1647. ivi.
- Papa S. Pio V. e sua lode.* 198
- Parole dell' Imperador Costantino, dette nel Concilio Nice-*
no: Vos Dii estis a Summo Deo constituti; æquum
non est, ut homo Deos judicet: in qual senso si debbia-
no intendere. 16
- Pensioni, che ogni anno si davano a' cherici dalle rendite*
del pubblico granajo. 26. 40. annulate da Giuliano, e
moderate da Gioviniano. 26
- Pensioni imporre non si possono dalla Corte Romana nelli*
juspatronati laici, senza il consenso de' Padroni. 153.
154. anche nelli juspatronati misti, ed alternativi. 154
- Persone ecclesiastiche esser del foro della Chiesa, e i loro beni*
del

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 311

<i>del foro laicale .</i>	45
<i>Pesi dalla Regina ingiunti all'opera dello Spedale .</i>	4
<i>Platone nella sua repubblica ordinò, che nissun Cittadino avesse propi beni .</i>	43
<i>Podestà di legare, e sciogliere, e di pascere le pecorelle, data a S. Pietro .</i>	21
<i>Podestà del Sommo Pontefice non essere universale, ma limitata 124. e seg. si restringe al regno Celeste, e alla salute delle anime .</i>	ivi.
<i>Podestà da Dio data al suo Vicario non è, che senza ragion veduta le sue determinazioni faccia .</i>	121
<i>Podestà del Sommo Pontefice immediatamente da Dio discende .</i>	23
<i>Podestà de' Principi secolari aver' origine dall'Uomo, è opinione assurda . 23. viene immediatamente da Dio .</i>	24
<i>Podestà temporale del Principe chiamarsi Suprema, dispiace al Baronio . 24. ma senza fondamento, siccome dimostra Pietro di Marca .</i>	ivi.
<i>Podestà di conoscere, e punire chi opera contro le leggi, è inseparabile dal Principato .</i>	24
<i>Podestà del Principe nel Regno di Napoli quanto sia ampia .</i>	279. e seg.
<i>Pontefice non potere abolire, e commutare le opere fondate dal Re .</i>	225
<i>Pontefici ebrei, comandati da Davidde, come il Re comanda i suoi sudditi .</i>	15
<i>Pontefici sono Vicari di Dio in terra . 28. i Re altresì nelle cose temporali diconsi Vicari di Dio, e suoi Luogotenenti .</i>	ivi.
<i>Porzione delle rendite de' Vescovi viventi, molte volte destinata dal Principe per rifezione delle Chiese vicine a rovina, o manchevoli di sacri arredi .</i>	281
<i>Possesso de' feudi se toglier si possa dal Regio Fisco a' RR. PP. di S. Martino con via esecutiva .</i>	229. e seg.
	Poss'f.

- Possessori di mala fede chi sieno . 237. non possono riscuotere i frutti percepiti . ivi. devono esecutivamente restituirli con li beni usurpati .* 338
- Possessori di mala fede quando sien tenuti alla restituzione de' beni regali usurpati, una con li frutti, e la pena del quadruplo in beneficio del Regio Fisco .* 239
- Possessori , non esibendo titolo valido, e chiaro di lor possesso , se il Fisco proceder possa a sequestro , ed incorporazione de' beni in via esecutiva .* 232
- Poveri delle città , dove si facevano le obblazioni , erano soccorsi prima de' poveri delle altre città vicine , o lontane .* 133
- Pranzi famosi, liete cene, e comode sedie, e carrozze de' RR. PP. di S. Martino quando cominciarono .* 106
- Prammatica sanzione, e concordato tra Leone X. e Francesco I. .* 127
- Prelati della Chiesa attender devono ad insegnare la dottrina del Vangelo, non al governo de' beni temporali .* 133
- Prelati, per consuetudine di tutti i regni , son tenuti dare il giuramento di fedeltà al Principe .* 29
- Predio venduto , s' intende anche venduto l'aguedotto accessorio di quello .* 254
- Presidi delle Provincie il mero, e misto imperio esercitavano . 70. in luogo di questi nel Regno son succeduti i Giustinzieri .* ivi.
- Prescrizione empio rimedio , e contro la naturale equità . 213. difficilissima a provarsi . ivi. non utile , e di poco, o niun peso .* ivi.
- Prescrizione , e lungo possesso propriamente si allega dagli usurpatori, per colorire l'indegnità del di loro operare . 213. non può coonestare l'usurpazione fatta da' RR. PP. de' beni donati dalla Regina Giovanna I. allo Spedale . 212. 213. e seg. e 228. Non ha luogo nelle regalie .* 218
- Prescrizione contro il fisco non è meno di 100. anni . 219.*

corre-

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 313

- correva tal prescrizione , quando i Re di Napoli erano presenti nel Regno , non già dopo la lor' assenza . 219. e seg. non comprende le regalie .* 219
- Prescrizione de' juspatronati acciò possa farsi , quali cose si ricercano. 222. non han luogo nelli juspatronati Regj. ivi. c 223*
- Prescrizione, introdotta delle Regalie del Principe , nuoce solo a quel Principe , che l' ha permessa , e tollerata , non già a' Re suoi successori .* 224
- Prescrizione immemorabile , e centenaria non si può opporre , quando v'è memoria del principio del possesso .* 224.
- Prescrizioni centenarie, per la grazia dell' Augustissimo Regnante, se ammetter si debbiano contra il Regio Fisco o beneficio di chi possiede beni feudali , e regalie .* 227
- Prescrizioni centenarie, che hanno origine da titolo vizioso, vengono escluse dalla grazia dell' Augustissimo Regnante. 228. tale è quella da' RR. PP. di S. Martino pretesa , ed opposta .* ivi.
- Principe cinto di spada dall' Appostolo, e perchè .* 21. 29.
- Principe, indipendentemente dall' Ordinario, è protettore, ed esecutore delle volontà de' testatori , che han disposto per lo pubblico bene. 271. 272. 273. ha la difesa, e protezione delli beni delle chiese. 272. decreti del Concilio Tolesano IX. e del Concilio Ticinense .* 272. 273
- Principe fondatore d' opera pia può per mezzo de' suoi magistrati costringere gli ecclesiastici all' osservanza di quelle leggi, per cui fu fatta la donazione .* 98
- Principe nel Regno di Napoli non poter conoscere i cherici nel suo foro è grande abbaglio .* 279
- Principi non possono rinunziare la lor podestà, e perchè .* 33
- Principi opere pie ergendo, e dandone la cura a' Vescovi, han sempre conservata la suprema giurisdizione sopra tali opere . 96. eccetto quando l' hanno spezialmente dichiarato .* ivi.
- Principi astriquer possono il Vescovo a rinunziare il Vescovado ,*

<i>vado, o passare da una chiesa ad un'altra, e perchè .</i>	181
<i>Principi temporali sono tutori della repubblica . 28. son tenuti alla protezione delle persone ecclesiastiche, e perchè .</i>	ivi.
<i>Principi defensori de' sacri canoni . 274. possono agli ecclesiastici trascurati, ed inosservanti imporre l'osservanza di quelli sotto le pene, che meglio stimeranno .</i>	ivi.
<i>protettori de' pupilli, vedove, peregrini, ed altre persone miserabili .</i>	ivi.
<i>Principi cattolici non hanno mai esercitato alcuna podestà nelle materie di fede . 21. e 22. hanno bensì avuto certo dritto; e quale sia stato .</i>	22
<i>Priore odierno di S. Martino dee riputarsi lo stesso, che quello, a cui fu la prima volta commessa l'amministrazione dello Spedale, e perchè .</i>	253
<i>Priore di S. Martino non può pagar debiti, nè accettare eredità, o donazione, nè far cosa alcuna senza il consenso de' RR. PP. e del Capitolo .</i>	251
<i>Privilegi, ed esenzioni, dalla Regina Giovanna II. conceduti a' fudi, che eran propri del monistero di S. Martino: 6. 7. e 75. e confermati dal Re Alfonso, e dal Gran Capitano .</i>	7
<i>Privilegi, dalla Regina allo Spedale conceduti, se restino in piedi a beneficio de' RR. PP. di S. Martino per virtù dell'incorporazione de' beni dello Spedale dismesso, fatta da Papa S. Pio al monistero di detti RR. PP. .</i>	81
<i>Privilegio cessare, quante volte la cagione, per cui fu conceduto, non siasi eseguita .</i>	77
<i>Procuratore del Principe può ne' Regi magistrati convenire il donatario del juspatronato regio per la separazione dell'entrate da lui fatta . 156. ed ancorchè il donatario abbia impetrata la bolla della separazione, questa è nulla, e la donazione si perde .</i>	ivi.
<i>Pubblicazione della scomunica può dal Principe impedirsi nel suo Regno .</i>	194. 195 Ra-

R

- R** Azionali , e Procuratori chi fossero stati. 110
- Regio exequatur celebratissimo , ed antichissimo nel Regno di Napoli. 186. 187. providamente sostenuto dall' Augustissimo Regnante. 187
- Regio exequatur non si presume col corso lungo degli anni. 200. 201. deve addursi pruova, che siasi ottenuto. 207
- Regio exequatur, da Pio V. in qua, avuto in abominazione da' Sommi Pontefici. 188. tuttavolta non ha mai potuto la Corte Romana ottenere il suo intento. ivi.
- Regio exequatur V. Assenso.
- Regno di Cristo non è di questo mondo. 25
- Repubblica giudicarsi separata , ed indipendentemente dalla podestà spirituale , e perchè. 26
- Requisiti, che devono concorrere , per acquistarsi da taluno il juspatronato. 87. 88.
- Restituzione in integrum a beneficio del Regio Fisco contra la prescrizione, per lo capo dell' ignoranza. 225
- Restituzione de' frutti delle regalie indebitamente esatti devesi ordinare dal tribunale del Principe. 269. decisioni della Regia Camera contro i RR.PP. di S. Benedetto, e di S. Stefano del Bosco. 269. 270.
- RR. PP. di S. Martino devono esser costretti ad erogare novellamente lo Spedale, e restituire i frutti sin' ora esatti. 91
- RR.PP. di S. Martino dovon' essere convenuti nel magistrato secolare, anche nel caso, che la Regina a dirittura avesse lor donata cosa di sua natura burgensatica. 72. e maggiormente essendo la cosa di sua natura feudale, e fatta poi burgensatica per privilegio della stessa Regina. ivi.
- Richiesta di Eunuomio contra l' invasione di Anastagio Niceno. 28
- Ricorso al Papa, dal Concilio di Sardica permesso a' Vescovi condannati da' Sinodi provinciali. 127. per onorare la

<i>Santa Sede Romana . ivi. Revisione della causa facevasi non già in Roma, ma nella provincia colla giunta d'altri Vescovi .</i>	ivi.
<i>Ricorso della Regina Giovanna I. a Gregorio XI. per ammenda di non aver' adempiuta la disposizione del Re Roberto suo avolo , non ha che fare col caso de' RR. PP. di S. Martino .</i>	177
<i>Ricorso al magistrato del Principe contro le determinazioni de' Vescovi .</i>	96
<i>Ricorso a' Principi secolari, per impedire con la loro autorità l'esecuzione de' rescritti pontificj .</i>	131
<i>Ricorso al Principe quanta ampiezza , ed estensione abbia nel Regno di Napoli .</i>	279. c seg.
<i>Ricorso al Principe , permesso a' fondatori d' opere pie , per difendere le lor ragioni .</i>	97
<i>Rilevata deveasi dalla Chiesa pagare , benchè il feudo a lei concesso sia burgenatico. 68. opinione del Capano rifiutata dal Reggente Biscardi .</i>	ivi.
<i>Riserbe , e prevenzioni della Corte Romana non han luogo ne' juspatronati laicali .</i>	95
<i>Risulta contra i RR. PP. di S. Martino nella Reverenda Nunziatura . 5. frutti indebitamente esatti, e liquidati in due. 150000 .</i>	ivi.

S

<i>Sadac, e Natan chiamati da Davide suoi servi .</i>	15
<i>Salarij quali furono dall'imperador Marciano nominati .</i>	40
<i>Scienza , o consenso tacito nel Principe non si può arguire , quando egli è assente dal Regno . 209. nè perciò basta la scienza de' suoi magistrati .</i>	210
<i>Scienza della Bolla di Papa S. Pio non si può presumere ne' magistrati , e perchè . 210. 211. e sebbene si potesse presumere ,</i>	

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 317

- mere, non potrebbe pregiudicare gl'interessi, e'l supremo dritto del Re. 212. e quando mai pregiudicasse, competerebbe al Re la restituzione in integrum. 211.212*
- Scienza nelle prescrizioni è necessaria. 220*
- Scommunica della Bolla in Coena Domini se abbia vigore contra coloro, che vietano l'esecuzione delle Bolle Apostoliche. 188.189. sentenza notabile del Concilio Lateranense in questo proposito. 190*
- Scrittura Sacra del vecchio testamento come obbliga, secondo la dottrina di S. Tommaso. 38*
- Scrittura del Reggente Villani, sopra i pregiudici, che potesse mai cagionare il Concilio di Trento. 99.161.162*
- Separazione di rendita della chiesa padronale del Re, senza il suo consenso, è proibita. 155. ancorchè non sia perpetua, ma a certo tempo. ivi.*
- Sequestri di Benefizi, e di Abbadi, che godono i forestieri, in molti casi lecitamente fatti. 281*
- Sequestro quando far si possa nel principio della lite. 270*
- Sequestro generale sopra tutti i beni temporali de' RR. PP. di S. Martino sin'all'intera restituzione de' frutti delli beni dello Spedale da loro usurpati. 270*
- Servitù, e libertà de' dominj nasce da legge umana, da cui nasce la traslazione di essi. 44.e 45*
- Servizio, che va congiunto colla fedeltà, non s'intende rimesso, quantunque il fendo sia conceduto franco, e libero da ogni peso. 67*
- Sigonio, e Platina stipendiati dalla Corte di Roma. 20*
- Soggezione degli Ecclesiastici a' Principi secolari, dimostrata dal Principe degli Apostoli S. Pietro. 12. e conforme alla dottrina di S. Bernardo, di S. Giovan-Grisostomo, e d'altri. 12.e 13*
- Soggezione a' Principi, comandata dagli Apostoli, non solamente quando quelli erano infedeli, ma anche dopoichè furono Cristiani. 13.e 14*

Summo

- Sommo Pontefice , come uomo , non è impeccabile . 129. i di lui precetti non si devono senza il dovuto esame pubblicare , ed obbedire . 129.130. spesso riuoca le leggi, e precetti de' predecessori, come anche i suoi propi . 129.167. 193. riverenza, che si deve usare, quando non si eseguo- no i suoi rescritti .* 130
- Sommo Pontefice , così da se solo , come coll' assistenza del Sacro Collegio, o di general Concilio , può errare , deter- minando dogmaticamente cose di fatto .* 182.183
- Spedale con frode , e malizia dismesso , dovere i feudi ri- tornare là, donde partirono, sin tantochè non si ponga di nuovo in piedi lo Spedale .* 80
- Spedale , padronato del Re , doppiamente il suo consenso ri- cerca , volendo il Papa commutare l'opera . 159. nè hanno mai i Principi pregiudicato il lor diritto supremo , in- caricando a' Vescovi la cura degli Spedali .* 160
- Spedale di S. Antonio di Vienna non è stato fondato dalla Regina Giovanna I. e però non è confacente al caso, per cui tal' esempio si rapporta .* 177
- Spirito Santo assiste a' Pontefici solamente , quando deter- minano ex Cathedra . 193. allora negar loro l'infalli- bilità sarebbe eresia .* ivi.
- Supplica di Eusebio , presentata a Marciano nel concilio di Calcedonia .* 27
- Supremo diritto del Principe se si possa trasferire in beni- ficio della Chiesa. 67. non esser cosa sua , ma della Co- rona .* ivi.

T

- T** *Empli de' Gentili , e loro rendite , da Onorio , e Gra- ziano conceduti alla Chiesa cristiana. 26. 27. siccome i beni delle chiese , e conventicoli degli Eretici .* 27
- Te-

DELLE COSE PIU' RIMARCHEVOLI. 319

- Testatori** sono arbitri, e moderatori delle lor robe. 115. sono immutabili le lor volontà. ivi. le opere da essi istituite si devono esattamente adempiere. ivi. a qualunque cittadino appartiene la ragione di far costringere coloro, che la volontà de testatori non osservano. 116. i Principi per la pubblica utilità hanno in vari casi le volontà de' testatori mutate. 116
- Tradizione di Giovan Summonte** intorno l' erezione dello Spedale. 5
- Transazione**, da' RR. PP. di S. Martino fatta colla Rev. Camera Apostolica per l' indebito esatto, in scudi 10000. 5
- Transazione de' RR. PP.** fatta nell' anno 1563. sotto Papa Pio IV. se possa renderli salvi per li frutti, prima di questo tempo percepiti. 247-248
- Transazione di ducati 500.** fatta da' RR. PP. di S. Martino col Regio Fisco, per la giurisdizione bassa ne' feudi esercitata, non compresa nelle concessioni. 8. 9. e 86
- Tribunale del Principe** se non si può sfuggire da' RR. PP. per la causa principale, molto meno si potrà per li frutti da' beni dello Spedale percepiti. 254
- Tributo esatto da' Cherici** non solo dagl' Imperadori apostati, o eretici, ma anche dagli altri Imperatori. 43. errore del Baronio su questo affare. ivi.

V

- V** Alentiniano Imperadore come rimediasse al disordine degli ecclesiastici, troppo innanzi trascorsi all' acquisto de' beni temporali. 134. 135
- Vescovadi** ergere, mutare, e sopprimere al Sommo Pontefice appartiene. 170. non dee ciò fare senza precisa necessità, o utilità della Chiesa, e de' popoli. ivi. Si ricerca ancora il consenso, e l' approvazione del Re. 170. 171. esempi, che dimo-

- dimostrano questo uso , ed antica pratica. 171. 172. e seg. specialmente nel Regno di Napoli.* 174
- Vescovi giudicavano come arbitri , e senza giurisdizione nelle cause civili de' laici. 17. non avevano nè carcere , nè foro.* ivi.
- Vescovi, alla cura de' quali l' opere pie, da' Principi erette, commesse furono , ordini e decisioni succedendo sopra qualche disputa , chi da quelle è gravato può le sue querele esporre avanti il magistrato del Principe fondatore.* 96
- Vescovi per li loro debiti non poterfi convenire innanzi a' magistrati secolari, fu da Giustiniano ordinato. 19. e per le cause criminali non poterfi condurre avanti all' Imperadore , senza suo ordine.* ivi.
- Vescovi d' Occidente quando, divenuti soprintendenti , ed amministratori de' beni ecclesiastici , cominciarono a governarli a loro arbitrio .* 135
- Vescovi, non distribuendo a' poveri le solite limosine , ritennero per se i beni della Chiesa.* 134
- Vescovi eretici da Massimo Imperadore puniti colla morte. 16. 17*
- Ufizi , prima delle lettere del Re Filippo IV. addetti alla Corona del Principe , e regolati colle leggi delle regalie. 71. 72. Montano in ciò impugnato da Francesco d' Andrea.* 72
- Unione di juspatronato , senza essere inteso il Procuratore del Re , non si manda in esecuzione nel Belgio.* 155
- Unioni , che dal Pontefice si fanno , s'intendon fatte , salva la ragione , che alle parti si appartiene .* 81
- Università se possa esser' obbligata per qualche delitto.* 250
- Uso da' Pontefici tollerato in tutta la Cristianità , che i Principi giudichino de' Chierici , come de' laici. 30. da' medesimi espressamente accordata .* ivi.

I L F I N E.

Italian 1899

Comp. H. 1899

20-VIII

